



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 412/10
di iniziativa del Consigliere O. GRECO recante:
"Riordino dell'Organizzazione turistica regionale"
relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/2/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/2/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	26/02/2019
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

Dir. 25 novembre 2015, n. 2015/2302

pag. 4

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

Normativa nazionale

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62

pag. 39

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79

pag. 70

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Normativa comparata

L.R. ABRUZZO 30 agosto 2017, n. 44 (ART. 2-21)

pag. 159

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017).

L.R.(ABRUZZO) 26 giugno 1997, n. 54

pag. 172

Ordinamento della organizzazione turistica regionale

L.R. EMILIA ROMAGNA 25 marzo 2016, n. 4

pag. 221

Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)

L.R. Lazio 6 agosto 2007, n. 13

pag. 246

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche

L.R. Liguria 1 aprile 2014, n. 7 <i>Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.</i>	pag. 318
L.R. LIGURIA 4 ottobre 2006, n. 28 <i>Organizzazione turistica regionale</i>	pag. 340
L.R. LOMBARDIA 1 ottobre 2015, n. 27 <i>Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.</i>	pag. 373
L.R. MARCHE 11 luglio 2006, n. 9 <i>Testo unico delle norme regionali in materia di turismo</i>	pag. 433
L.R. PIEMONTE 11 luglio 2016, n. 14 <i>Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte</i>	pag. 505
L.R. PUGLIA 25 maggio 2012, n. 13 <i>Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province</i>	pag. 524
L.R. TOSCANA 20 dicembre 2016, n. 86 <i>Testo unico del sistema turistico regionale.</i>	pag. 532
L.R. UMBRIA 10 luglio 2017, n. 8 <i>Legislazione turistica regionale.</i>	pag. 634
L.R. VALLE D'AOSTA 15 marzo 2001, n. 6 <i>Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla L.R. 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione della L.R. 29 gennaio 1987, n. 9, della L.R. 17 febbraio 1989, n. 14, della L.R. 2 marzo 1992, n. 4, della L.R. 24 giugno 1992, n. 33, della L.R. 12 gennaio 1994, n. 1 e della L.R. 28 luglio 1994, n. 35.</i>	pag. 679
L.R. VENETO 14 giugno 2013, n. 11 <i>Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.</i>	pag. 708

Dir. 25 novembre 2015, n. 2015/2302 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il **regolamento (CE) n. 2006/2004** e la **direttiva 2011/83/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la **direttiva 90/314/CEE** del Consiglio ⁽³⁾

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2015, n. L 326.

(2) La presente direttiva è entrata in vigore il 31 dicembre 2015.

(3) la presente Direttiva è stata recepita con *D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁴⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽⁵⁾,

considerando quanto segue:

(1) La **direttiva 90/314/CEE** ⁽⁶⁾ del Consiglio conferisce una serie d'importanti diritti ai consumatori in materia di pacchetti turistici, in particolare riguardo all'obbligo d'informazione, alla responsabilità dei professionisti per l'esecuzione di un pacchetto e alla protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore o di un venditore. È tuttavia necessario adattare agli sviluppi del settore il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative.

(2) Il turismo svolge un ruolo preponderante nell'economia dell'Unione e i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (pacchetti) rappresentano una porzione significativa del mercato del turismo. Da quando è stata adottata la **direttiva 90/314/CEE**, tale mercato ha subito profondi cambiamenti. Ai canali di

distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet, che è diventato un mezzo sempre più importante attraverso il quale vengono offerti o venduti servizi turistici. Questi ultimi non sono solo combinati nella forma di tradizionali pacchetti confezionati, ma sono anche sempre più spesso personalizzati. Molte di queste combinazioni di servizi turistici si trovano giuridicamente in una «zona grigia» o non rientrano affatto nell'ambito d'applicazione della [direttiva 90/314/CEE](#). La presente direttiva intende estenderne la tutela onde tener conto di questi sviluppi, aumentare la trasparenza e rafforzare la certezza giuridica per viaggiatori e professionisti.

(3) L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE.

(4) La [direttiva 90/314/CEE](#) lascia un'ampia discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda il recepimento. Ne consegue che sussistono grandi divergenze tra le legislazioni degli Stati membri. La frammentazione giuridica comporta costi maggiori per le imprese e ostacoli per quelle che vogliono operare oltre frontiera, limitando quindi la scelta dei consumatori.

(5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, e dell'articolo 49 TFUE, il mercato interno deve comportare uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Armonizzare i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti relativi a pacchetti turistici e a servizi turistici collegati è necessario per promuovere, in tale settore, un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela per questi ultimi e la competitività delle imprese.

(6) Attualmente nell'Unione non ancora è pienamente sfruttata la dimensione transfrontaliera del mercato dei pacchetti turistici. Le disparità delle norme che tutelano i viaggiatori nei vari Stati membri disincentivano i viaggiatori di uno Stato membro ad acquistare pacchetti e servizi turistici collegati in un altro Stato membro e, analogamente, scoraggiano organizzatori e venditori in uno Stato membro dal vendere tali servizi in un altro Stato membro. Per consentire a viaggiatori e professionisti di beneficiare appieno del mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione dei consumatori in tutta l'Unione, è necessario ravvicinare ulteriormente le legislazioni degli Stati membri relative ai pacchetti e ai servizi turistici collegati.

(7) La maggior parte dei viaggiatori che acquistano pacchetti o servizi turistici collegati sono consumatori ai sensi del diritto del consumo dell'Unione. D'altro canto, non sempre è agevole distinguere tra consumatori e rappresentanti di piccole imprese o liberi professionisti che prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o professionale tramite gli stessi canali usati dai consumatori. Questo tipo di viaggiatori spesso necessita di un livello di tutela analogo. Invece, vi sono imprese o società che definiscono le modalità di viaggio in base a un accordo generale, spesso concluso per numerosi servizi turistici o per un periodo

determinato per esempio con un'agenzia di viaggio. Quest'ultimo tipo di servizi turistici non richiede il livello di protezione stabilito per i consumatori. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a coloro che viaggiano per scopi professionali, compresi i liberi professionisti, o ai lavoratori autonomi o altre persone fisiche, qualora non definiscano le modalità di viaggio in base a un accordo generale. Al fine di evitare confusione con la definizione di «consumatore» usata in altra legislazione dell'Unione, è opportuno definire le persone protette dalla presente direttiva come «viaggiatori».

(8) Poiché i servizi turistici possono essere combinati in molti modi diversi, è opportuno considerare pacchetti tutte le combinazioni di servizi turistici che presentano le caratteristiche solitamente associate dai viaggiatori ai pacchetti, in particolare quando servizi turistici distinti, della cui corretta esecuzione l'organizzatore si assume la piena responsabilità, sono combinati in un unico prodotto turistico. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽⁷⁾, non dovrebbe fare alcuna differenza il fatto che i servizi turistici siano combinati prima di qualunque contatto con il viaggiatore o su sua richiesta oppure in base a una selezione da questi operata. Dovrebbero applicarsi gli stessi principi a prescindere dal fatto che la prenotazione avvenga attraverso un professionista tradizionale oppure online.

(9) A fini di trasparenza i pacchetti andrebbero distinti dai servizi turistici collegati, in cui i professionisti online o tradizionali agevolano l'acquisto di servizi turistici da parte dei viaggiatori portandoli a concludere contratti con diversi fornitori di servizi turistici, anche attraverso processi di prenotazione collegati, che non presentano le caratteristiche di un pacchetto e ai quali non è pertanto opportuno applicare tutti gli obblighi previsti per i pacchetti.

(10) Alla luce degli sviluppi del mercato, è opportuno definire ulteriormente i pacchetti in base a criteri oggettivi alternativi che si riferiscono fondamentalmente al modo in cui i servizi turistici sono presentati o acquistati e per i quali i viaggiatori possono ragionevolmente contare sulla tutela della presente direttiva. Si pensi, ad esempio, al caso in cui diversi tipi di servizi turistici siano acquistati per un unico viaggio o un'unica vacanza presso un unico punto vendita e tali servizi siano stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento, vale a dire nel corso dello stesso processo di prenotazione o nel caso in cui detti servizi sono offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale, nonché al caso in cui tali servizi sono pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga che indica una stretta correlazione tra i servizi turistici in questione. Tali denominazioni analoghe potrebbero essere, ad esempio, «offerta combinata», «tutto compreso» o «servizio onnicomprensivo».

(11) È opportuno chiarire che costituiscono un pacchetto i servizi turistici combinati in seguito alla conclusione di un contratto con il quale un professionista concede a un viaggiatore la scelta tra una selezione di vari tipi di servizi turistici, come nel caso di un buono regalo per un pacchetto turistico. Inoltre, dovrebbe essere considerata un pacchetto la combinazione di servizi turistici in cui il trasferimento da un professionista all'altro del nome del

viaggiatore, dei termini del pagamento e dell'indirizzo email, nonché la conclusione di un altro contratto avvengono al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

(12) Al contempo i servizi turistici collegati dovrebbero essere distinti dai servizi turistici che i viaggiatori prenotano in modo indipendente, spesso in momenti diversi, sia pure per lo stesso viaggio o la stessa vacanza. I servizi turistici collegati online dovrebbero altresì essere distinti dai siti web collegati che non hanno come finalità la conclusione di un contratto con il viaggiatore e dai link che si limitano a informare in modo generico i viaggiatori di altri servizi turistici, come l'albergo o l'organizzatore di un dato evento che include sul proprio sito, indipendentemente da qualsiasi prenotazione, un elenco di tutti gli operatori di servizi di trasporto verso la sua sede, oppure nel caso siano usati cookies o metadati per inserire annunci pubblicitari sui siti web.

(13) È opportuno introdurre norme specifiche per i professionisti tradizionali e online che assistono i viaggiatori, al momento di un'unica visita o un unico contatto con il loro punto vendita, nella conclusione di contratti distinti con singoli fornitori di servizi, e per i professionisti online che, ad esempio, mediante processi collegati di prenotazione online, agevolano l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista, quando un contratto è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico. Tale agevolazione sarà spesso basata su un legame commerciale comportante un compenso tra il professionista che agevola l'acquisto dei servizi turistici aggiuntivi e l'altro professionista, indipendentemente dal metodo di calcolo di tale compenso che potrebbe, per esempio, basarsi sul numero di clic o sul fatturato. Dette norme si applicherebbero, per esempio, al caso in cui, nel confermare la prenotazione di un primo servizio turistico come un volo aereo o un viaggio in treno, un viaggiatore riceve un invito a prenotare un servizio turistico aggiuntivo disponibile nella destinazione scelta, ad esempio l'alloggio in albergo, con un link verso il sito web di prenotazione di un altro fornitore di servizi o intermediario. Benché questi servizi non costituiscano pacchetti ai sensi della presente direttiva, conformemente alla quale un organizzatore è responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici, detti servizi turistici collegati costituiscono un modello commerciale alternativo che spesso fa concorrenza ai pacchetti.

(14) Al fine di garantire una concorrenza leale e la protezione dei viaggiatori, dovrebbe applicarsi anche ai servizi turistici collegati l'obbligo di fornire prove sufficienti della sussistenza di garanzie a fronte dei rimborsi delle somme versate e del rimpatrio dei viaggiatori in caso d'insolvenza.

(15) L'acquisto autonomo di un servizio di trasporto come singolo servizio turistico non dovrebbe costituire né un pacchetto né un servizio turistico collegato.

(16) Per assicurare maggior chiarezza ai viaggiatori e consentire loro di fare scelte con cognizione di causa riguardo ai vari tipi di servizi turistici offerti, ai

professionisti dovrebbe essere imposto di dichiarare in modo chiaro ed evidente, prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento, se stanno offrendo un pacchetto o un servizio turistico collegato e di fornire informazioni sul livello di protezione corrispondente. La dichiarazione del professionista quanto alla natura giuridica del prodotto turistico offerto dovrebbe corrispondere alla reale natura giuridica del prodotto in questione. Qualora il professionista non fornisca informazioni accurate ai viaggiatori, è opportuno che intervengano le competenti autorità di controllo.

(17) Al fine di individuare un pacchetto o un servizio turistico collegato, dovrebbe essere presa in considerazione soltanto la combinazione di servizi turistici diversi come l'alloggio, il trasporto stradale, ferroviario, marittimo o aereo di passeggeri, oltre al noleggio di veicoli a motore o di taluni motocicli. L'alloggio a fini residenziali, anche per corsi di lingua di lungo periodo, non dovrebbe essere assimilabile all'alloggio ai sensi della presente direttiva. Servizi finanziari come assicurazioni di viaggio non dovrebbero essere considerati servizi turistici. Oltre a ciò, i servizi che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico non dovrebbero essere considerati servizi turistici a sé stanti. Si tratta, ad esempio, del trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri, di servizi di trasporto su brevi distanze come il trasporto di passeggeri nell'ambito di una visita guidata o i transfer tra un albergo e un aeroporto o una stazione ferroviaria, i pasti, le bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio, o l'accesso a strutture in loco, come piscina, sauna, centro benessere o palestra, incluso per i clienti dell'albergo. Ciò significa altresì che, nei casi in cui, diversamente dal caso di una crociera, il pernottamento sia previsto nell'ambito di un trasporto di passeggeri stradale, ferroviario, marittimo o aereo, l'alloggio non dovrebbe essere considerato un servizio turistico a sé stante se la componente del trasporto è chiaramente prevalente.

(18) Altri servizi turistici, che non fanno intrinsecamente parte del trasporto dei passeggeri, dell'alloggio o del noleggio di veicoli a motore o di taluni motocicli, possono essere, per esempio, l'accesso a concerti, eventi sportivi, escursioni o siti per eventi, visite guidate, skipass e noleggio di attrezzature sportive o trattamenti benessere. Tuttavia, l'eventuale combinazione di tali servizi con un solo altro tipo di servizi turistici, per esempio l'alloggio, dovrebbe portare alla creazione di un pacchetto o di un servizio turistico collegato soltanto se essi rappresentano una parte sostanziale del valore complessivo del pacchetto o del servizio turistico collegato o sono pubblicizzati come o rappresentano altrimenti un elemento essenziale del viaggio o della vacanza. Se altri servizi turistici rappresentano il 25% o più del valore della combinazione, tali servizi dovrebbero essere considerati come una parte sostanziale del valore del pacchetto o del servizio turistico collegato. È opportuno chiarire che non dovrebbero costituire un pacchetto altri servizi turistici che si aggiungano, ad esempio, all'alloggio in albergo, con prenotazione effettuata come servizio autonomo, dopo l'arrivo in albergo del viaggiatore. Ciò non dovrebbe condurre all'elusione della presente direttiva da parte di organizzatori o venditori che propongono in anticipo al viaggiatore la scelta di servizi turistici aggiuntivi e offrono poi la conclusione del contratto per tali servizi solo dopo l'inizio dell'esecuzione del primo servizio turistico.

(19) Poiché è minore l'esigenza di tutelare i viaggiatori in caso di viaggi di breve durata e per evitare inutili oneri per i professionisti, dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva i viaggi che durano meno di 24 ore e non comprendono l'alloggio, così come i pacchetti o i servizi turistici collegati che sono offerti o agevolati in via occasionale e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori. La presente direttiva può comprendere, ad esempio, viaggi organizzati non più di un paio di volte l'anno da associazioni caritative, associazioni sportive o scuole per i loro membri, senza essere offerti al grande pubblico. Informazioni adeguate su tale esclusione dovrebbero essere rese accessibili al pubblico al fine di assicurare che professionisti e viaggiatori siano correttamente informati del fatto che tali pacchetti o i servizi turistici collegati non sono disciplinati dalla presente direttiva.

(20) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto dei contratti nazionali per quegli aspetti che non sono da essa disciplinati.

(21) Gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione. Di conseguenza, gli Stati membri possono mantenere o introdurre una legislazione nazionale corrispondente alla presente direttiva, o a talune delle sue disposizioni, in materia di contratti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni corrispondenti per taluni contratti autonomi per singoli servizi turistici (quali l'affitto di case di villeggiatura) o per pacchetti e servizi turistici collegati offerti o agevolati, senza fini di lucro, a un gruppo limitato di viaggiatori e solo occasionalmente, o per pacchetti e servizi turistici collegati che coprono un arco di tempo inferiore a 24 ore e non includono l'alloggio.

(22) La caratteristica principale di un pacchetto è che ci sia un professionista responsabile, in quanto organizzatore, della corretta esecuzione dell'intero pacchetto. Il professionista, tipicamente un'agenzia di viaggio tradizionale o un operatore online, dovrebbe poter agire in qualità di mero venditore o intermediario, liberandosi quindi della responsabilità di organizzatore, solo nei casi in cui un altro professionista agisca in quanto organizzatore del pacchetto. Il fatto che un professionista agisca da organizzatore di un dato pacchetto dovrebbe dipendere dal coinvolgimento del professionista nella creazione del pacchetto e non tanto da come il professionista descrive la sua attività commerciale. Nel valutare se un professionista sia un organizzatore o un venditore, non dovrebbe fare differenza il fatto che tale operatore agisca sul lato dell'offerta o si presenti come un agente che opera per il viaggiatore.

(23) La [direttiva 90/314/CEE](#) ha lasciato agli Stati membri un margine di discrezionalità per stabilire se i venditori, gli organizzatori, o entrambi, siano responsabili della corretta esecuzione di un pacchetto. Tale flessibilità ha generato ambiguità in alcuni Stati membri circa il fatto che il professionista sia o meno responsabile dell'esecuzione dei pertinenti servizi turistici. Pertanto, è opportuno chiarire nella presente direttiva che gli organizzatori sono responsabili

dell'esecuzione dei servizi turistici compresi nel contratto di pacchetto turistico, a meno che il diritto nazionale non preveda che siano responsabili sia l'organizzatore che il venditore.

(24) Riguardo ai pacchetti, è opportuno che i venditori siano responsabili insieme all'organizzatore della comunicazione delle informazioni precontrattuali. Per agevolare la comunicazione, in particolare nei casi transfrontalieri, i viaggiatori dovrebbero poter contattare l'organizzatore anche tramite il venditore da cui hanno acquistato il pacchetto.

(25) Il viaggiatore dovrebbe ricevere tutte le informazioni necessarie prima dell'acquisto di un pacchetto, sia questo venduto attraverso mezzi di comunicazione a distanza, in agenzia o con altri canali di distribuzione. Nel fornire tali informazioni, il professionista dovrebbe tenere in considerazione le esigenze specifiche dei viaggiatori particolarmente vulnerabili a motivo della loro età o infermità fisica che il professionista potrebbe ragionevolmente prevedere.

(26) Le informazioni importanti, relative ad esempio alle caratteristiche principali dei servizi turistici o ai prezzi, fornite in messaggi pubblicitari sul sito dell'organizzatore o in opuscoli nell'ambito delle informazioni precontrattuali, dovrebbero essere vincolanti, salvo che l'organizzatore si riservi il diritto di modificare tali elementi e che le modifiche siano comunicate in modo chiaro, comprensibile ed evidente al viaggiatore prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico. Tuttavia, viste le nuove tecnologie della comunicazione, che consentono di effettuare facilmente aggiornamenti, non sussiste più la necessità di prevedere norme specifiche sugli opuscoli, mentre è opportuno garantire che le modifiche alle informazioni precontrattuali siano comunicate al viaggiatore. È poi opportuno che sia sempre possibile modificare le informazioni precontrattuali qualora espressamente concordato tra entrambe le parti del contratto di pacchetto turistico.

(27) Gli obblighi d'informazione fissati nella presente direttiva sono esaustivi, pur facendo salvi quelli stabiliti dall'altra normativa vigente dell'Unione ⁽⁸⁾.

(28) Gli organizzatori dovrebbero fornire informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di visti del paese di destinazione. Le informazioni circa i termini approssimativi per ottenere i visti possono essere fornite sotto forma di riferimento alle informazioni ufficiali del paese di destinazione.

(29) Tenuto conto delle specificità dei contratti di pacchetto turistico, dovrebbero essere previsti i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, sia nella fase che precede sia in quella che segue l'inizio del pacchetto, in particolare qualora quest'ultimo non sia eseguito correttamente o cambino determinate circostanze.

(30) Poiché i pacchetti sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si possono verificare eventi imprevedibili, per cui dovrebbe essere consentito al viaggiatore, a determinate condizioni, di trasferire un contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore. In tali situazioni, l'organizzatore

dovrebbe poter ricevere il rimborso delle spese sostenute, ad esempio se un sub-fornitore esige il pagamento di un diritto per la modifica del nome del viaggiatore o per la cancellazione di un biglietto di trasporto e l'emissione di un nuovo biglietto.

(31) I viaggiatori dovrebbero poter risolvere il contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione che tengano conto di risparmi e introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Dovrebbero inoltre avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Ciò può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico.

(32) In particolari situazioni l'organizzatore dovrebbe altresì essere autorizzato a risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza obbligo d'indennizzo, ad esempio se non è raggiunto il numero minimo di partecipanti e nella misura in cui tale possibilità sia stata prevista nel contratto. In tal caso, l'organizzatore dovrebbe rimborsare tutti i pagamenti effettuati in relazione al pacchetto.

(33) In certi casi gli organizzatori dovrebbero essere autorizzati ad apportare unilateralmente modifiche al contratto di pacchetto turistico. I viaggiatori dovrebbero però avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico se le modifiche proposte cambiano in maniera sostanziale una qualunque delle caratteristiche principali dei servizi turistici. Ciò può verificarsi ad esempio se diminuisce la qualità o il valore dei servizi turistici. Cambiamenti degli orari di partenza o arrivo indicati nel contratto di pacchetto turistico dovrebbero essere considerati sostanziali, ad esempio, qualora causino al viaggiatore disagi o spese aggiuntive notevoli, ad esempio riorganizzazioni del trasporto o dell'alloggio. Gli aumenti di prezzo dovrebbero essere possibili solo se si è verificata una modifica del costo del carburante o di altre fonti di energia per il trasporto dei passeggeri, delle tasse o dei diritti imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione dei servizi turistici ricompresi nel contratto di pacchetto turistico o dei tassi di cambio pertinenti per il pacchetto, e solo se il contratto prevede espressamente la possibilità di tale aumento del prezzo e stabilisce che il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo pari a una riduzione di tali costi. Se l'organizzatore propone un aumento del prezzo superiore all'8% del prezzo totale, il viaggiatore dovrebbe essere autorizzato a risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione.

(34) È opportuno definire norme specifiche riguardo ai mezzi di ricorso in caso di esecuzione non conforme del contratto di pacchetto turistico. Il viaggiatore dovrebbe poter pretendere la soluzione dei problemi e, ove non possa essere prestata una parte significativa dei servizi turistici inclusi nel contratto di

pacchetto turistico, al viaggiatore dovrebbero essere offerti servizi alternativi adeguati. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore, questi dovrebbe poter ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie. In taluni casi non dovrebbe essere necessario specificare il termine, in particolare qualora sia necessario ovviare al difetto immediatamente. È il caso ad esempio in cui, a causa del ritardo di un autobus fornito dall'organizzatore, il viaggiatore sia costretto a servirsi di un taxi per poter prendere il suo volo. Al viaggiatore dovrebbero essere riconosciuti anche una riduzione del prezzo, la facoltà di risolvere il contratto di pacchetto turistico e/o il risarcimento dei danni. Il risarcimento dovrebbe coprire anche i danni morali, come il risarcimento per la perdita in termini di godimento del viaggio o della vacanza a causa di problemi sostanziali nell'esecuzione dei pertinenti servizi turistici. Il viaggiatore dovrebbe essere tenuto a informare l'organizzatore senza indebito ritardo, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico incluso nel contratto di pacchetto turistico. Una sua inadempienza in tal senso può essere presa in considerazione in sede di determinazione della riduzione del prezzo o del risarcimento danni appropriati laddove tale comunicazione avrebbe evitato o ridotto il danno.

(35) Per garantire coerenza, è opportuno adeguare le disposizioni della presente direttiva alle convenzioni internazionali che regolano i servizi turistici e alla legislazione dell'Unione sui diritti dei passeggeri. Nei casi in cui sia responsabile dell'inadempimento o dell'inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore dovrebbe poter invocare le limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi previste in convenzioni internazionali come la convenzione di Montreal del 1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo ⁽⁹⁾, la convenzione del 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) ⁽¹⁰⁾ e la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio ⁽¹¹⁾. Ove sia impossibile garantire il tempestivo ritorno del viaggiatore al luogo di partenza, a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, l'organizzatore dovrebbe sostenere il costo del necessario soggiorno dei viaggiatori per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore, salvo qualora tempi più lunghi siano previsti dalla normativa dell'Unione, vigente o futura, relativa ai diritti dei passeggeri.

(36) La presente direttiva non dovrebbe incidere sui diritti dei viaggiatori di presentare denuncia tanto nell'ambito di questa come di altra normativa pertinente dell'Unione o convenzione internazionale, cosicché i viaggiatori continuino ad avere la possibilità di presentare denuncia all'organizzatore, al vettore o a qualunque altra parte responsabile o, se del caso, a più di una parte. Per evitare un risarcimento eccessivo, è opportuno chiarire che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi della presente direttiva e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altra normativa pertinente dell'Unione o convenzione internazionale dovrebbero essere detratti gli uni dagli altri. La responsabilità dell'organizzatore non dovrebbe pregiudicare il diritto di ottenere il risarcimento da terzi, compresi i fornitori di servizi.

(37) Se il viaggiatore si trova in difficoltà durante il viaggio o la vacanza, l'organizzatore dovrebbe essere tenuto ad agire opportunamente per prestargli assistenza senza indebito ritardo, principalmente fornendo, se del caso, informazioni su aspetti come i servizi sanitari, le autorità locali e l'assistenza consolare, ma anche aiuto pratico, ad esempio riguardo alle comunicazioni a distanza e a servizi turistici alternativi.

(38) Nella comunicazione del 18 marzo 2013 dal titolo «Protezione dei passeggeri in caso d'insolvenza di una compagnia aerea» la Commissione ha disposto misure per una migliore tutela dei viaggiatori nel caso d'insolvenza di una compagnia aerea, tra le quali una migliore applicazione del [regolamento \(CE\) n. 261/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾ e del [regolamento \(CE\) n. 1008/2008](#), e l'impegno ad avviare un dialogo con l'industria e altri portatori di interessi; ove dette misure non fossero sufficienti, potrebbe essere contemplata una misura legislativa. Tale comunicazione riguarda l'acquisto di una singola componente, vale a dire i servizi di trasporto aereo, e non risolve pertanto la questione della protezione in caso d'insolvenza in relazione ai pacchetti turistici e ad altri servizi turistici collegati.

(39) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i viaggiatori che acquistano un pacchetto siano pienamente protetti in caso d'insolvenza dell'organizzatore. Gli Stati membri in cui sono stabiliti gli organizzatori dovrebbero garantire che essi forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori e, nella misura in cui un pacchetto include il trasporto di passeggeri, per il rimpatrio dei passeggeri in caso d'insolvenza degli organizzatori. Tuttavia, dovrebbe essere possibile offrire ai viaggiatori la continuazione del pacchetto. Pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui disporre la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la protezione sia efficace. L'efficacia implica che la protezione sia disponibile non appena, in conseguenza di problemi di liquidità dell'organizzatore, i servizi turistici non possono o non potranno essere eseguiti o potranno essere eseguiti solo in parte o quando i prestatori di servizi richiedano ai viaggiatori di sostenerne i costi. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che gli organizzatori forniscano ai viaggiatori un certificato che attesti il diritto conferito loro di appellarsi direttamente al fornitore di protezione in caso d'insolvenza.

(40) Affinché la protezione in caso d'insolvenza sia efficace, essa dovrebbe coprire l'importo prevedibile dei pagamenti che hanno subito le conseguenze dell'insolvenza di un organizzatore e, se applicabile, il costo prevedibile per i rimpatri. Ciò significa che la protezione dovrebbe essere sufficiente a coprire tutti i prevedibili pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori riguardo a pacchetti in alta stagione, tenendo conto del lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento di tali pagamenti e il completamento del viaggio o della vacanza, nonché, se applicabile, il costo prevedibile per i rimpatri. Ciò implica, in genere, che la garanzia deve coprire una percentuale sufficientemente elevata del fatturato dell'organizzatore relativo ai pacchetti e può dipendere da fattori quali il tipo di pacchetti venduti, compresi il mezzo di trasporto, la destinazione del viaggio e le eventuali restrizioni giuridiche o gli impegni dell'organizzatore

riguardanti gli importi degli anticipi che può accettare e il relativo calendario prima dell'inizio del pacchetto. Considerando che la necessaria copertura può essere calcolata sulla base dei dati commerciali più recenti, ad esempio il fatturato realizzato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario, gli organizzatori dovrebbero essere obbligati ad adeguare la protezione in caso d'insolvenza nell'ipotesi di aumento dei rischi, compreso un aumento consistente nella vendita di pacchetti. Tuttavia, un'efficace protezione in caso d'insolvenza non dovrebbe tenere conto di rischi estremamente remoti come, ad esempio, l'insolvenza simultanea di vari organizzatori principali, laddove così facendo si inciderebbe in misura sproporzionata sui costi della protezione, pregiudicandone l'efficacia. In tal caso la garanzia di rimborso può essere limitata.

(41) In considerazione delle disparità nel diritto e nella prassi nazionale per quanto riguarda le parti di un contratto di pacchetto turistico e il ricevimento di pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di esigere che anche i venditori sottoscrivano una protezione in caso d'insolvenza.

(42) Conformemente alla [*direttiva 2006/123/CE*](#), è opportuno stabilire regole per evitare obblighi di protezione in caso d'insolvenza che costituiscano un ostacolo alla libera circolazione dei servizi e alla libertà di stabilimento. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a riconoscere la protezione in caso d'insolvenza dettata dal diritto dello Stato membro di stabilimento. Per facilitare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e, se applicabile, dei venditori che operano in vari Stati membri con riguardo alla protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare punti centrali di contatto.

(43) I professionisti che agevolano servizi turistici collegati dovrebbero essere obbligati a informare i viaggiatori che non stanno acquistando un pacchetto e che i singoli fornitori di servizi turistici sono i soli responsabili della corretta esecuzione dei loro contratti. I professionisti che agevolano servizi turistici collegati dovrebbero, inoltre, essere tenuti a fornire la protezione in caso d'insolvenza per il rimborso dei pagamenti che essi ricevono e, nella misura in cui essi sono responsabili del trasporto di passeggeri, per il rimpatrio dei viaggiatori, e dovrebbero informare i viaggiatori di conseguenza. I professionisti responsabili dell'esecuzione dei singoli contratti che fanno parte di un servizio turistico collegato sono soggetti alla legislazione generale e settoriale dell'Unione in materia di protezione dei consumatori.

(44) Nel definire le norme relative ai regimi di protezione in caso d'insolvenza in ordine ai pacchetti e ai servizi turistici collegati, agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di tener conto della situazione specifica di imprese più piccole, purché sia garantito lo stesso livello di tutela per i viaggiatori.

(45) I viaggiatori dovrebbero essere tutelati in relazione a errori intervenuti nel processo di prenotazione di pacchetti e di servizi turistici collegati.

(46) Dovrebbe essere confermato che i viaggiatori non possono rinunciare ai diritti di cui godono in forza della presente direttiva e che gli organizzatori o i professionisti che agevolano servizi turistici collegati non possono eludere i loro obblighi pretendendo di agire meramente in qualità di fornitori di servizi turistici o di intermediari o ad altro titolo.

(47) Gli Stati membri dovrebbero fissare le norme sulle sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(48) L'adozione della presente direttiva rende necessario l'adeguamento di alcuni atti legislativi dell'Unione in materia di tutela dei consumatori. Si dovrebbe in particolare chiarire che il [regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ si applica alle violazioni della presente direttiva. Inoltre, tenuto conto del fatto che la [direttiva 2011/83/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾ non si applica, nella sua forma attuale, ai contratti disciplinati dalla [direttiva 90/314/CEE](#), è necessario modificare la [direttiva 2011/83/UE](#) per far sì che si continui ad applicare a singoli servizi turistici che fanno parte di un servizio turistico collegato, a condizione che tali singoli servizi non siano altrimenti esclusi dall'ambito d'applicazione della [direttiva 2011/83/UE](#) e che alcuni diritti dei consumatori in essa previsti si applichino anche ai pacchetti.

(49) La presente direttiva lascia impregiudicate le norme relative alla protezione dei dati personali previste dalla [direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾ e le norme dell'Unione in materia di diritto internazionale privato, compreso il [regolamento \(CE\) n. 593/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾.

(50) È opportuno chiarire che i requisiti normativi della presente direttiva sulla protezione in caso d'insolvenza e sulle informazioni relative ai servizi turistici collegati dovrebbero applicarsi anche ai professionisti non stabiliti in uno Stato membro che, con qualsiasi mezzo, dirigono le loro attività, ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 593/2008](#) e del [regolamento \(UE\) n. 1215/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾, verso uno o più Stati membri.

(51) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire al buon funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello di protezione dei consumatori elevato e quanto uniforme possibile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(52) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva rispetta la libertà d'impresa riconosciuta dall'articolo 16 della

Carta, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nell'Unione, come previsto dall'articolo 38 della Carta stessa.

(53) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽¹⁸⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(54) La direttiva 90/314/EEC dovrebbe pertanto essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(4) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 73.

(5) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 settembre 2015 (GU C 360 del 30.10.2015, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(6) *Direttiva 90/314/CEE*, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).

(7) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 aprile 2002 nella causa C-00/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens Lda , C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.

(8) Cfr. la *direttiva 2000/31/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1) e la *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36), nonché il *regolamento (CE) n. 2111/2005* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'*articolo 9 della direttiva 2004/36/CE* (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), il *regolamento (CE) n. 1107/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1), il *regolamento (CE) n. 1371/2007* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14), il *regolamento (CE) n.*

[1008/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), il [regolamento \(UE\) n. 1177/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il [regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1) e il [regolamento \(UE\) n. 181/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il [regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

(9) [Decisione 2001/539/CE](#) del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).

(10) [Decisione 2013/103/UE](#) del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

(11) [Decisione 2012/22/UE](#) del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, a eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1).

(12) [Regolamento \(CE\) n. 261/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il [regolamento \(CEE\) n. 295/91](#) (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

(13) [Regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

(14) [Direttiva 2011/83/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della [direttiva 93/13/CEE](#) del Consiglio e della [direttiva 1999/44/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la [direttiva 85/577/CEE](#) del Consiglio e la [direttiva 97/7/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(15) [Direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(16) [Regolamento \(CE\) n. 593/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(17) [Regolamento \(UE\) n. 1215/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(18) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E LIVELLO DI ARMONIZZAZIONE

Articolo 1 *Oggetto*

Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati.

Articolo 2 *Ambito d'applicazione*

1. La presente direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti a viaggiatori

2. La presente direttiva non si applica a:

- a) pacchetti e servizi turistici collegati che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
- b) pacchetti offerti e servizi turistici collegati agevolati occasionalmente e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori;
- c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati in base a un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

3. La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 3 *Definizioni*

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- 1) «servizio turistico»:
 - a) il trasporto di passeggeri;
 - b) l'alloggio non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e non a fini residenziali;
 - c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell'articolo 3, punto 11), della [direttiva 2007/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A a norma dell'[articolo 4, paragrafo 3, lettera c\)](#), della [direttiva 2006/126/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
 - d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c);
 - 2) «pacchetto», la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:
 - a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure
 - b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
 - i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
 - ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
 - iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga;
 - iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; o
 - v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
- Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1), lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1), lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:
- a) non rappresentano una parte sostanziale del valore della combinazione, non sono pubblicizzati come e non rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione; oppure
 - b) sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1), lettere a), b) o c);

3) «contratto di pacchetto turistico», il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, tutti i contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;

4) «inizio del pacchetto», l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;

5) «servizio turistico collegato», almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola:

a) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; oppure

b) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando un contratto con quest'altro professionista è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

Qualora siano acquistati non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1), lettere a), b) o c), e uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1), lettera d), essi non costituiscono un servizio turistico collegato se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale;

6) «viaggiatore», chiunque intende concludere un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

7) «professionista», qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici;

8) «organizzatore», un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un altro professionista o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente al punto 2), lettera b), punto v);

9) «venditore», il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

10) «stabilimento», lo stabilimento definito all'articolo 4, punto 5), della [*direttiva 2006/123/CE*](#);

11) «supporto durevole», ogni strumento che permetta al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consenta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

12) «circostanze inevitabili e straordinarie», una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

13) «difetto di conformità», un inadempimento o un'inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;

14) «minore», persona di età inferiore ai 18 anni;

15) «punto vendita», qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, comprensivo di servizio telefonico;

16) «rimpatrio», il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

(4) [Direttiva 2007/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(5) [Direttiva 2006/126/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

Articolo 4 *Livello di armonizzazione*

Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso.

CAPO II

OBBLIGO D'INFORMAZIONE E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

Articolo 5 *Informazioni precontrattuali*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico o da un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscano al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato I, parte A o parte B e, se applicabili al pacchetto, le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici:

i) destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario e periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;

ii) mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto, luoghi, date e orari di partenza e ritorno, durata e località di sosta intermedia e coincidenze.

Nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;

iii) ubicazione, caratteristiche principali e, ove applicabile, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

iv) i pasti forniti (meal plan);

v) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;

vi) qualora non risulti evidente dal contesto, il fatto che uno qualunque dei servizi turistici sarà prestato al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso e ove possibile, le dimensioni approssimative del gruppo;

vii) ove il beneficio che il viaggiatore trae da altri servizi turistici dipenda da un'efficace comunicazione orale, lingua in cui saranno prestati tali servizi; e

viii) se il viaggio o la vacanza sono in linea di massima idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove applicabile, del venditore, i loro recapiti telefonici e, ove applicabile, indirizzi di posta elettronica;

c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e, ove applicabili, tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d) le modalità di pagamento, compreso l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di risolvere il contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione, o, se applicabili, le spese di risoluzione standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;

h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di annullamento del contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso.

Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizzatore e, se del caso, il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui

all'allegato I, parte B, e le informazioni di cui alle lettere da a) ad h), del primo comma.

2. Con riferimento ai pacchetti definiti all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v), l'organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, le informazioni elencate alle lettere da a) ad h) del primo comma del paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui esse sono pertinenti per i rispettivi servizi turistici da essi offerti. Contemporaneamente, l'organizzatore fornisce anche le informazioni standard attraverso il modulo di cui all'allegato I, parte C.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo chiaro, comprensibile ed evidente. Nel caso in cui tali informazioni sono fornite per iscritto, esse devono essere leggibili.

Articolo 6 *Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere a), c), d), e) e g), formino parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possano essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti. L'organizzatore e, se del caso, il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

2. Se l'organizzatore e, se del caso, il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi.

Articolo 7 *Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di pacchetto turistico siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o successivamente a essa senza indebito ritardo, l'organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Il viaggiatore ha diritto di chiedere una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza

fisica delle parti.
Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 2, punto 8, della [direttiva 2011/83/UE](#) una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornito al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

2. Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportano l'intero contenuto dell'accordo che contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) ad h), nonché le seguenti informazioni:

- a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore;
- b) l'informazione che l'organizzatore:
 - i) è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'articolo 13; ed
 - ii) è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 16;
- c) il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, dell'organismo incaricato della protezione in caso d'insolvenza e, se del caso, il nome dell'autorità competente designata dallo Stato membro interessato a tal fine e i suoi recapiti;
- d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e, se applicabile, il numero di fax del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al viaggiatore di contattare rapidamente l'organizzatore e di comunicare efficacemente con lui per chiedere assistenza ove il viaggiatore si trovi in difficoltà o di rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;
- e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del pacchetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2;
- f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
- g) informazioni riguardo alle esistenti procedure interne di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie («ADR») ai sensi della [direttiva 2013/11/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e, se applicabile, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 524/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
- h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore ai sensi dell'articolo 9.

3. Con riferimento ai pacchetti definiti all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v), il professionista a cui i dati sono trasmessi informa l'organizzatore della conclusione del contratto che porterà alla creazione di un pacchetto. Il professionista fornisce all'organizzatore le informazioni necessarie ad adempiere i suoi obblighi di organizzatore. Non appena è informato del fatto che un pacchetto è stato creato, l'organizzatore

fornisce al viaggiatore le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad h) su un supporto durevole.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentate in modo chiaro, comprensibile ed evidente.

5. In tempo utile prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario della partenza previsto e, se applicabile, il termine ultimo per l'accettazione nonché gli orari previsti delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo.

(4) [Direttiva 2013/11/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il [regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) e la [direttiva 2009/22/CE](#) (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(5) [Regolamento \(UE\) n. 524/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il [regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) e la [direttiva 2009/22/CE](#) (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

Articolo 8 *Onere della prova*

L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo incombe al professionista.

CAPO III

MODIFICHE AL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELL'INIZIO DEL PACCHETTO

Articolo 9 *Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore, previo ragionevole preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole prima dell'inizio del pacchetto, possa cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni a esso applicabili. Un preavviso dato al più tardi sette giorni prima dell'inizio del pacchetto è in ogni caso ritenuto ragionevole.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi risultanti da tale cessione. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione. Tali costi non sono

irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico.

3. L'organizzatore fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto di pacchetto turistico.

Articolo 10 *Revisione del prezzo*

1. Gli Stati membri assicurano che, successivamente alla conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possano essere aumentati soltanto qualora il contratto riservi espressamente tale possibilità e precisi che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo a norma del paragrafo 4. In tal caso, il contratto di pacchetto turistico precisa come devono essere calcolate le revisioni del prezzo. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

- a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
- b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di soggiorno, le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e aeroporti, oppure
- c) i tassi di cambio pertinenti per il pacchetto.

2. Se l'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo eccede l'8% del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 11, paragrafi da 2 a 5.

3. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo se l'organizzatore lo comunica al viaggiatore in modo chiaro e comprensibile, unitamente alla giustificazione di tale aumento e un calcolo su un supporto durevole almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.

4. Se il contratto di pacchetto turistico prevede la possibilità di un aumento dei prezzi, il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo corrispondente a una diminuzione dei costi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), che ha luogo dopo la conclusione del contratto prima dell'inizio del pacchetto.

5. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore. Su richiesta del viaggiatore, l'organizzatore è tenuto a fornire la prova di tali spese amministrative.

Articolo 11 *Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico*

1. Gli Stati membri assicurano che, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non possa unilateralmente modificare le condizioni del contratto di pacchetto turistico diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo 10, salvo che:

- a) l'organizzatore si sia riservato tale diritto nel contratto;
- b) la modifica sia di scarsa importanza; e
- c) l'organizzatore dia notizia della modifica al viaggiatore in modo chiaro, comprensibile ed evidente su un supporto durevole.

2. Qualora, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore sia costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), o non possa soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), oppure proponga di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può:

- a) accettare la modifica proposta; oppure
- b) risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione.

Se risolve il contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore può accettare un pacchetto sostitutivo, ove applicabile, di qualità equivalente o superiore, laddove quest'ultimo sia offerto dall'organizzatore.

3. L'organizzatore informa senza indebito ritardo il viaggiatore in modo chiaro, comprensibile ed evidente su un supporto durevole:

- a) delle modifiche proposte di cui al paragrafo 2 e, se del caso, a norma del paragrafo 4, della loro incidenza sul prezzo del pacchetto;
- b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione a norma del paragrafo 2;
- c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b), conformemente al diritto nazionale applicabile; e
- d) ove applicabile, del pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

4. Qualora le modifiche del contratto di pacchetto turistico di cui al paragrafo 2, primo comma, o del pacchetto sostitutivo di cui al paragrafo 2, secondo comma, comportino un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

5. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo e qualora il viaggiatore non accetti un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore. L'articolo 14, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, si applica mutatis mutandis.

Articolo 12 *Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto*

1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all'organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell'inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. In assenza di spese di risoluzione standard, l'importo delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l'organizzatore fornisce una motivazione dell'importo delle spese di risoluzione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

3. L'organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone registrate per il pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica la risoluzione del contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ma non più tardi:

i) di 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni;

ii) di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni;

iii) di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

oppure

b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

4. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le opportune spese di risoluzione. Tali rimborsi sono effettuati al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico.

5. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale che il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di 14 giorni senza fornire alcuna motivazione.

CAPO IV

ESECUZIONE DEL PACCHETTO

Articolo 13 *Responsabilità dell'esecuzione del pacchetto*

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia ritenuto responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico l'organizzatore, indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere prestati dall'organizzatore o da altri fornitori di servizi turistici. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale disposizioni in base alle quali il venditore è altresì ritenuto responsabile dell'esecuzione del pacchetto. In tal caso le disposizioni dell'articolo 7 e del capo III, del presente capo e del capo V che sono applicabili all'organizzatore si applicano mutatis mutandis anche al venditore.

2. Il viaggiatore informa l'organizzatore senza indebito ritardo, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

3. Ove uno dei servizi turistici non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò:

- a) risulti impossibile; oppure
- b) implichi costi sproporzionati, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.

Se l'organizzatore, conformemente al primo comma, lettera a) o b), del presente paragrafo, non pone rimedio al difetto di conformità, si applica l'articolo 14.

4. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 3, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie. Se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

5. Qualora una parte sostanziale dei servizi turistici non possa essere fornita secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile, equivalente o superiore rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, anche quando il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non è svolto come concordato.

Qualora le soluzioni alternative proposte comportino un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

6. Qualora un difetto di conformità incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non vi abbia posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore, il viaggiatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione e, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 14, una riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni.

Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, ai sensi del paragrafo 5, terzo comma, del presente articolo, al viaggiatore sono riconosciuti, se del caso, una riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 14, senza risoluzione del contratto di pacchetto turistico.

Se il pacchetto comprende il trasporto dei passeggeri, nei casi di cui al primo e secondo comma, l'organizzatore provvede anche al rimpatrio del viaggiatore con un trasporto equivalente senza indebito ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

7. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore. Laddove nella normativa dell'Unione relativa ai diritti dei passeggeri applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto siano previsti tempi più lunghi per il ritorno del viaggiatore, si applicano tali periodi.

8. La limitazione dei costi di cui al paragrafo 7 del presente articolo non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'[articolo 2, lettera a\), del regolamento \(CE\) n. 1107/2006](#), né ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità a norma del paragrafo 7 del presente articolo qualora il pertinente fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione applicabile.

Articolo 14 *Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore abbia diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto di conformità è imputabile al viaggiatore.
2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che possa aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. Il risarcimento è effettuato senza indebito ritardo.
3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità:
 - a) è imputabile al viaggiatore;
 - b) è imputabile a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile; oppure
 - c) è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
4. Nella misura in cui convenzioni internazionali che vincolano l'Unione limitano la portata dell'indennizzo o le condizioni a cui è dovuto da un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto, all'organizzatore si applicano le stesse limitazioni. Nella misura in cui convenzioni internazionali che non vincolano l'Unione limitano l'indennizzo dovuto da un fornitore di servizi, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare di conseguenza l'indennizzo dovuto dall'organizzatore. In altri casi, il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione dell'indennizzo dovuto dall'organizzatore, purché tale limitazione non si applichi ai danni alla persona o a quelli causati intenzionalmente o per colpa, e non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
5. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi della presente direttiva non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal [regolamento \(CE\) n. 261/2004](#), dal [regolamento \(CE\) n. 1371/2007](#), dal [regolamento \(CE\) n. 392/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, dal [regolamento \(UE\) n. 1177/2010](#) e dal [regolamento \(UE\) n. 181/2011](#) nonché dalle convenzioni internazionali. Il viaggiatore ha diritto di presentare denuncia a norma della presente direttiva e dei citati regolamenti e convenzioni internazionali. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi della presente direttiva e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri per evitare un risarcimento eccessivo.
6. Il periodo di prescrizione per presentare denuncia ai sensi del presente articolo non può essere inferiore a due anni.

(4) [*Regolamento \(CE\) n. 392/2009*](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).

Articolo 15 *Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore*

Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato. Il venditore inoltra senza indebito ritardo tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.

Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al primo comma è considerata data di ricezione anche per l'organizzatore.

Articolo 16 *Obbligo di prestare assistenza*

Gli Stati membri assicurano che l'organizzatore presti adeguata assistenza senza indebito ritardo al viaggiatore che si trovi in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 7, in particolare:

- a) fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare; e
- b) assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa. Il predetto costo non supera in alcun caso le spese effettivamente sostenute dall'organizzatore.

CAPO V

PROTEZIONE IN CASO D'INSOLVENZA

Articolo 17 *Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza*

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori stabiliti sul loro territorio forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non sono eseguiti a causa dello stato di insolvenza dell'organizzatore. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il trasporto di passeggeri, gli organizzatori forniscono una

garanzia anche per il rimpatrio dei viaggiatori. Può essere offerta la continuazione del pacchetto. Gli organizzatori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in uno Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso uno Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia ai sensi del diritto di tale Stato membro.

2. La garanzia di cui al paragrafo 1 è effettiva e copre costi ragionevolmente prevedibili. Essa copre gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza dell'organizzatore.

3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza dell'organizzatore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito l'organismo incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza.

4. Qualora l'esecuzione del pacchetto sia compromessa dall'insolvenza dell'organizzatore, la garanzia è disponibile gratuitamente per assicurare i rimpatri e, se necessario, il finanziamento dell'alloggio prima del rimpatrio.

5. Per i servizi turistici che non sono stati effettuati, i rimborsi sono corrisposti senza indebito ritardo previa richiesta del viaggiatore.

Articolo 18 *Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa*

1. Gli Stati membri riconoscono conforme alle loro misure nazionali che recepiscono l'articolo 17 qualunque protezione in caso d'insolvenza che un organizzatore fornisca conformemente a tali misure dello Stato membro in cui è stabilito.

2. Gli Stati membri designano punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori operanti in Stati membri diversi. Essi comunicano i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.

3. I punti di contatto centrali mettono a disposizione dei loro omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza e all'identità della o delle entità incaricate di fornire tale protezione per specifici organizzatori stabiliti sul loro territorio. Tali punti di contatto si autorizzano reciprocamente l'accesso a qualunque registro disponibile in cui sono elencati gli organizzatori che si conformano all'obbligo di

protezione in caso d'insolvenza. Tali registri sono accessibili al pubblico, anche online.

4. Uno Stato membro che nutra dubbi sulle misure di protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore chiede chiarimenti allo Stato membro di stabilimento dell'organizzatore. Gli Stati membri rispondono alle richieste di altri Stati membri il più rapidamente possibile tenendo in considerazione l'urgenza e la complessità della questione. In ogni caso una prima risposta è fornita entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

CAPO VI

SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

Articolo 19 *Obblighi di protezione in caso d'insolvenza e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che agevolano servizi turistici collegati forniscano una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevano dai viaggiatori nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza dei professionisti. Se tali professionisti sono il soggetto responsabile del trasporto dei passeggeri, la garanzia copre anche il rimpatrio del viaggiatore. L'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi da 2 a 5, e l'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.

2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non sia stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, diriga tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, comprensibile ed evidente che il viaggiatore:

a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi della presente direttiva e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio; e

b) potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1.

Al fine di conformarsi al presente paragrafo, il professionista che agevola un servizio turistico collegato fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui all'allegato II oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornisce le informazioni ivi contenute.

3. Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 9 e 12 e dal capo IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.

4. Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20 *Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo*

Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, qualora l'organizzatore sia stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori ai capi IV e V, salvo qualora il venditore fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme contenute in tali capi.

Articolo 21 *Responsabilità in caso di errore di prenotazione*

Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia ritenuto responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora il professionista abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.

Un professionista non è ritenuto responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

Articolo 22 *Diritto ad azioni di regresso*

Qualora l'organizzatore o il venditore a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 20, versi un indennizzo, conceda una riduzione di prezzo od ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono all'organizzatore o venditore il diritto di regresso nei confronti di terzi che abbiano contribuito all'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo o gli altri obblighi in questione.

Articolo 23 *Carattere imperativo della direttiva*

1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dalla presente direttiva.
 2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva.
 3. Eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva o il cui scopo sia eludere l'applicazione della presente direttiva non vincolano il viaggiatore.
-

Articolo 24 *Applicazione*

Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.

Articolo 25 *Sanzioni*

Gli Stati membri fissano le disposizioni relative alle sanzioni applicabili a violazioni di disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 26 *Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame*

Entro il 1° gennaio 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle disposizioni della presente direttiva che si applicano a prenotazioni online effettuate in diversi punti vendita e alla qualifica di tali prenotazioni quali pacchetti, servizi turistici collegati o servizi turistici autonomi, in particolare sulla definizione di pacchetto di cui all'articolo 3, punto 2, lettera b), punto v), e sull'eventuale opportunità di adattare o ampliare tale definizione.

Entro il 1° gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sull'applicazione della presente direttiva.

Se del caso, le relazioni di cui al primo e secondo comma sono corredate di proposte legislative.

Articolo 27 *Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2011/83/UE*

1. Il punto 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è sostituito dal seguente:

«5. *Direttiva (UE) 2015/2302* del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (*) *Direttiva (UE) 2015/2302* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).»

2. L'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/83/UE è sostituito dal seguente:

«g) di pacchetti definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). L'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 8, paragrafi 2 e 6, gli articoli 19, 21 e 22 della presente direttiva si applicano mutatis mutandis ai pacchetti definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva (UE) 2015/2302 in relazione ai viaggiatori definiti all'articolo 3, punto 6), di detta direttiva. (**) *Direttiva (UE) 2015/2302* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).»

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 *Recepimento*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2018.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29 *Abrogazione*

La [direttiva 90/314/CEE](#) è abrogata con effetto dal 1° luglio 2018.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 30 *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 31 *Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 ⁽¹⁾.

Attuazione della *direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015*, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il *regolamento (CE) n. 2006/2004* e la *direttiva 2011/83/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la *direttiva 90/314/CEE* del Consiglio.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2018, n. 129.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la *legge 24 dicembre 2012, n. 234*, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la *legge 25 ottobre 2017, n. 163*, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'*allegato A, punto 2*);

Vista la *direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015*, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il *regolamento (CE) n. 2006/2004* e la *direttiva 2011/83/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la *direttiva 90/314/CEE* del Consiglio;

Visto il *regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004*, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il *regolamento (CEE) n. 295/91*;

Visto il *regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006*, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Visto il *regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007*, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009](#), relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (Testo rilevante ai fini del SEE);

Visto il [regolamento \(UE\) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010](#), relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il [regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) (Testo rilevante ai fini del SEE);

Visto il [regolamento \(UE\) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011](#), relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il [regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) (Testo rilevante ai fini del SEE);

Visto il [regolamento \(UE\) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013](#), relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il [regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) e la [direttiva 2009/22/CE](#) (regolamento sull'ODR per i consumatori);

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14](#);

Vista la [legge 10 ottobre 1990, n. 287](#), e successive modificazioni, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Vista la [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), e successive modificazioni, recante codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#);

Visto il [decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#), e successive modificazioni, recante Codice delle assicurazioni private;

Visto il [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), e successive modificazioni, recante attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto l'[Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#), e successive modificazioni, recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio;

Visto il [decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2](#), recante modifiche ed integrazioni ai [decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59, e 21 novembre 2005, n. 286](#), nonché attuazione della [direttiva 2011/94/UE](#) recante modifiche della [direttiva 2006/126/CE](#), concernente la patente di guida;

Visto il [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008](#), recante recepimento della [direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007](#), relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008;

Visto il [decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), e successive modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

Vista la [legge 24 giugno 2013, n. 71](#), recante conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43](#), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, con il quale sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171](#), e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'[articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla [legge 10 ottobre 1990, n. 287](#), reso il 21 marzo 2018;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), reso il 19 aprile 2018;

Acquisiti i pareri delle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, istituite ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento della Camera e dell'articolo 24 del Regolamento del Senato, resi in data 8 maggio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. *Modifiche all'[Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#)*

1. Il Capo I del Titolo VI dell'[Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#), è sostituito dal seguente:
- | | |
|---|-------------------------|
| «Capo | I |
| CONTRATTI | DEL TURISMO ORGANIZZATO |
| Sezione | I |
| Pacchetti turistici e servizi turistici collegati | |
- Art. 32 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:
- a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
 - b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l'anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina;
 - c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del codice del consumo di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).
- Art. 33 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente Capo s'intende per:

- a) "servizio turistico":
1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del [decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2](#);
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
- b) "servizio turistico integrativo": servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l'organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;
- c) "pacchetto": la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
- d) "contratto di pacchetto turistico": il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;
- e) "inizio del pacchetto": l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;

f) "servizio turistico collegato": almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:

1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;

2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

g) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione del presente Capo;

h) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;

i) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);

l) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

m) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'[articolo 8, comma 1, lettera e\), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#);

n) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

o) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

p) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;

q) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;

r) "punto vendita": qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

s) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

2. Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1),

2) o 3), combinati con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).

3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera b), non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente

Capo.

4. Non costituisce un servizio turistico collegato l'acquisto di uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al 25 per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento

essenziale.

Sezione

II

Obblighi di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico Art. 34 (Informazioni precontrattuali). - 1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonché le seguenti informazioni:

- a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
- 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
 - 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
 - 3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
 - 4) i pasti forniti;
 - 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
 - 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
 - 7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
 - 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
- b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
- c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione

delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma 1;

h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;

i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3.

2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all'allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2.4), l'organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, le informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse sono pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti. Contemporaneamente, l'organizzatore fornisce inoltre le informazioni standard del modulo di cui all'allegato A, parte III, al presente codice.

4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere leggibili.

Art. 35 (Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico). - 1. Le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), e) e g), formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti.

2. L'organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

3. Se l'organizzatore e il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi.

Art. 36 (Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire

prima dell'inizio del pacchetto). - 1. I contratti di pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile.

2. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

3. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

4. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'[articolo 45, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

5. Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportano l'intero contenuto dell'accordo che contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 34, comma 1, nonché le seguenti:

- a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore;
- b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'articolo 42 ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 45;
- c) il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso d'insolvenza;
- d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e, se presente, il numero di fax del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con l'organizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;
- e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo, eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del pacchetto ai sensi dell'articolo 42, comma 2;
- f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
- g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 524/2013](#);
- h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore ai sensi dell'articolo 38.

6. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2.4), il professionista a cui i dati sono trasmessi informa l'organizzatore della conclusione del contratto che porterà alla creazione di un pacchetto e fornisce all'organizzatore le informazioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi. L'organizzatore fornisce

tempestivamente al viaggiatore le informazioni di cui al comma 5 su un supporto durevole.

7. Le informazioni di cui ai commi 5 e 6 sono presentate in modo chiaro e preciso.

8. In tempo utile prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario della partenza previsto e il termine ultimo per l'accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo.

Art. 37 (Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli). - 1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.

2. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.

Sezione

III

Modifiche al contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto

Art. 38 (Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore). - 1.

Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

Art. 39 (Revisione del prezzo). - 1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto.

2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;

b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e negli aeroporti;

c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

3. Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5.

4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte

dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.

5. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

Art. 40 (Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico). - 1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.

2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

3. L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:

- a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
- b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
- c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Art. 41 (Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto). - 1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di

costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.

Sezione IV
Esecuzione del pacchetto

Art. 42 (Responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso d'esecuzione del pacchetto). - 1.

L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante

l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.

4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'[*articolo 2, paragrafo 1, lettera a\), del regolamento \(CE\) n. 1107/2006*](#), e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea applicabile.

8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore,

rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.

9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.

11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.

Art. 43 (Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni). - 1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.

5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal [regolamento \(CE\) n. 261/2004](#), dal [regolamento \(CE\) n. 1371/2007](#), dal [regolamento \(CE\) n. 392/2009](#), dal [regolamento \(UE\) n. 1177/2010](#) e dal [regolamento \(UE\) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio](#), nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.

7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. Art. 44 (Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore). - 1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l'organizzatore.

Art. 45 (Obbligo di prestare assistenza). - 1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

Art. 46 (Risarcimento del danno da vacanza rovinata). - 1. Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Sezione V

Protezione in caso d'insolvenza o fallimento

Art. 47 (Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza o fallimento). -

1. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro.

3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore.
5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.
7. L'obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l'organizzatore e il venditore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#).
8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l'Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.
9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano espone deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.
10. E' fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore.
- Art. 48 (Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa). - 1. E' riconosciuta conforme alla disciplina di cui all'articolo 47 qualunque protezione in caso d'insolvenza o fallimento che un organizzatore e un venditore forniscono conformemente alle corrispondenti misure previste dallo Stato membro in cui è stabilito.
2. Quale punto di contatto centrale per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e dei venditori operanti in Stati membri diversi è designato il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Turismo, il cui recapito è comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.
3. Il punto di contatto centrale mette a disposizione dei propri omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di

protezione in caso d'insolvenza o fallimento e ai soggetti incaricati di fornire tale protezione per gli specifici organizzatori o venditori stabiliti sul proprio territorio, autorizzando a condizioni di reciprocità l'accesso a qualunque registro disponibile, reso accessibile al pubblico anche online, in cui sono elencati gli organizzatori e i venditori che si conformano all'obbligo di protezione in caso d'insolvenza o fallimento.

4. Se uno Stato membro dubita delle misure di protezione in caso di insolvenza di un organizzatore, chiede chiarimenti al punto di contatto di cui al comma 2. Il punto di contatto risponde alle richieste degli altri Stati membri il più rapidamente possibile, tenendo in considerazione l'urgenza e la complessità della questione, ed in ogni caso fornendo una prima risposta entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Sezione

VI

Servizi

turistici

collegati

Art. 49 (Obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati). - 1. Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non è stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, e preciso che il viaggiatore: a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi del presente Capo e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio; b) potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza o fallimento ai sensi del comma 1.

3. Il professionista fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui all'allegato B al presente codice oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornendo le informazioni ivi contenute.

4. Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 38 e 41 e dalla sezione IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.

5. Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto.

Sezione

VII

Responsabilità

del

venditore

Art. 50 (Responsabilità del venditore). - 1. Il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia

resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.

Art. 51 (Responsabilità in caso di errore di prenotazione). - 1. Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione. 2. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

Art. 51-bis (Obbligo del venditore di indicare la propria qualità). - 1. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell'articolo 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.

Art. 51-ter (Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo). - 1. Se l'organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme contenute in tali Sezioni.

Art. 51-quater (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno). - 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Sezione VIII
Disposizioni generali

Art. 51-quinquies (Diritto ad azioni di regresso e diritto di surrogazione). - 1. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le disposizioni del presente Capo, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza.

2. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

Art. 51-sexies (Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore). -

1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dal presente Capo.

2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui al presente Capo.

3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal presente Capo o il cui scopo sia eludere l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, non vincolano il viaggiatore.

Sezione

IX

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 51-septies (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il fatto non costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta sanzionata dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), il professionista, l'organizzatore o il venditore che contravviene:

a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e 49, commi 2 e 3, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro;

b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7 e 8, e 45, comma 1, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro 10.000 euro;

c) alle disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il professionista, l'organizzatore o il venditore che omette di fornire l'informazione al viaggiatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso o di risoluzione ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso previsto dagli articoli 40, 41 e sul diritto di risoluzione previsto dall'articolo 42 del presente Capo, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. In caso di reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo, laddove la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. In caso di ulteriore reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

5. In caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli 47 e 48, al professionista, all'organizzatore o al venditore si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l'autorità competente dispone la

cessazione dell'attività.

6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezione I, e negli [articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51-novies, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

8. All'[articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2”;

b) al comma 2, sono aggiunte infine il seguente periodo: “Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'*Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79*, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.”.

Art. 51-octies (Applicazione delle sanzioni amministrative). - 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e 51-novies, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 51-septies, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).

Art. 51-novies (Sanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nell'ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.».

Art. 2. Modifiche al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#)

1. All'[articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la lettera g\)](#) è sostituita dalla seguente:

«g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente i

contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del Titolo VI dell'*Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79*;».

2. Ai pacchetti di cui all'*articolo 33, comma 1, lettera c), e ai viaggiatori di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79*, si applicano gli *articoli 49, comma 7, 51, commi 2 e 6, 62, 64 e 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera g), del medesimo decreto, come modificato ai sensi del comma 1.

Art. 3. Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2018 e si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data.

2. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'*Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79*, sono aggiunti gli allegati A e B al presente decreto che ne costituiscono parte integrante.

Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai conseguenti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

Parte I

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#). Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/ diventino insolventi. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#)[da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

Diritti fondamentali ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#)

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro pagamento di costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto e, comunque, non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.

6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.

7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.

8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.

11. Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare tale entità o se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

[Direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

Parte II

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui alla parte I

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#). Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente

responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino insolventi.

Diritti fondamentali ai sensi della [*direttiva \(UE\) 2015/2302*](#)

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa

sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. - Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, per esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY. [Sito web in cui è reperibile la [direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale].

Parte III

Modulo informativo standard qualora l'organizzatore trasmetta dati a un altro professionista ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera b), punto 2.4)

Se concludete un contratto con la società AB non oltre 24 ore dopo il ricevimento della conferma di prenotazione da parte della società XY il servizio turistico fornito da XY e AB costituirà un pacchetto ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#). Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali di cui alla [direttiva \(UE\) 2015/2302](#)[da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

Diritti fondamentali ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#)

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sui servizi turistici prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista che sia responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agenzia di viaggio.

4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.

5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.

6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile dello stesso lo annulla, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.

7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.

8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora un viaggiatore si trovi in difficoltà. - Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto e se nel pacchetto è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio, un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

[Direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

Allegato B

Parte I

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), sia un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#). Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi. Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi. Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazione]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY. Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti, con parti diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY. [Direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale pertinente [HYPERLINK].

Parte II

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), è un vettore diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#).

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

Parte III

Modulo informativo standard in caso di servizi turistici collegati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), qualora i contratti siano conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno) e del viaggiatore

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#).

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita alla nostra società/alla società XY o del contatto con la stessa, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Sito web dove è possibile reperire la [direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale.].

Parte IV

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 2), è un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#).

Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi, si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà queste informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni.].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati a causa dell'in-solvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

Parte V

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1), lettera f), punto 2, è un professionista diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#).

Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti a XY per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che non è previsto un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare tale

entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ⁽¹⁾.

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76 e 87 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

Vista la [legge 28 novembre 2005, n. 246](#), ed, in particolare, l'[articolo 14](#), commi 14, 15 e 18;

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#), recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

Visto il [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), recante codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#);

Visto il [decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2006, n. 233](#), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'[articolo 1](#), comma 19-bis;

Visto il [decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179](#), recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore;

Vista la [legge 4 giugno 2010, n. 96](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli [articoli 1 e 2](#), e l'[allegato B](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 13 gennaio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espresso nella seduta del 18 novembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e preso atto che la Commissione parlamentare per la semplificazione non ha espresso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il turismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 *Approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo*

1. È approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'[allegato 1](#).

Art. 2 *Modificazioni al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), in attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà,*

contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio

1. Il titolo IV, capo I, del [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), recante codice del consumo, è sostituito dal seguente:
 "TITOLO IV
 DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI
 CAPO I
 CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO
 ART. 69

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:
- a) "contratto di multiproprietà": un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;
 - b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
 - c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
 - d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà;
 - e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
 - f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
 - h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
 - i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d'attività specifici;
 - l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si

sono impegnati a rispettarlo.

2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.
ART. 70

Pubblicità

1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.

2. È fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità sul come ottenerle.

3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.
ART. 71

Informazioni precontrattuali

1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:
a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.

3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

ART. 72

Requisiti del contratto

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea in

cui è situato l'immobile.

3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all'operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.

4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.

5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:

a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;

b) la data e il luogo di conclusione del contratto.

6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformità all'articolo 73.

7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua conclusione.

ART. 72-bis

Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà

1. L'operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. L'operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.

ART. 73

Diritto di recesso

1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio.

2. Il periodo di recesso si calcola:

a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto

preliminare;

b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a).

3. Il periodo di recesso scade:

a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 72, comma 4, non è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;

b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.

4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72, comma 4, è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.

5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del comma 2.
ART. 74

Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso

1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, all'operatore.

2. All'uopo, il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui all'allegato VII fornito dall'operatore a norma dell'articolo 72, comma 4.

3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi indicati al comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto.

4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagare alcuna penalità, nè è debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso.

ART. 75

Acconti

1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di danaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità dell'articolo 73.

2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque forma di versamento di danaro

a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.

ART. 76

Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine

1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilità.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.

ART. 77

Risoluzione dei contratti accessori

1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli [articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.

ART. 78

Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali

1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico dell'operatore.

2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo.

4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso

di:

a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;

b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l'operatore svolga attività commerciali o professionali in Italia o in uno Stato dell'Unione europea o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

ART. 79

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139, 140 e 140-bis del presente Codice.

2. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

ART. 80

Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27-bis.

2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al [decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28](#). È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'[articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28](#).

ART. 81

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione, si applica l'articolo 62, comma 3.

ART. 81-bis

Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo non escludono, nè limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.

2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratti."

2. Al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), sono aggiunti i seguenti allegati:

"ALLEGATO

II-bis

(di cui all'articolo 71, comma 1, e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ

Parte

1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:

Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):
 Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:
 Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto
 oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata:
 Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:

Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui l'alloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili:
 Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti:

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):
 Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell'importo che il consumatore deve pagare per tali servizi:
 Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna):

Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?
 In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:
 È possibile aderire ad un sistema di scambio?
 In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:
 Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:
 L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte

2:

Informazioni

generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi. Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore:

Parte

3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI
Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate, qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi.

2) INFORMAZIONI SUI BENI
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture, servizi (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avrà accesso e relative condizioni, eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o potrà avere accesso e relative condizioni.

3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile)

Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso, termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso,

numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell'autorità o delle autorità competenti,

garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali garanzie.

4) INFORMAZIONI SUI COSTI
Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di multiproprietà; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione e riparazioni), eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami registrati sul bene.

5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Informazioni sulle modalità con cui sono organizzate la manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e partecipare alle decisioni in materia, informazioni sulla possibilità o meno di aderire a un sistema per la rivendita dei diritti contrattuali, informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante tale sistema, indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi e al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni. Firma del consumatore.

ALLEGATO**II-ter**

(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE

Parte**1:**

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto. Breve descrizione del prodotto. Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti. Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato. Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto.

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere accesso all'alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato. Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate.

Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto dell'inflazione.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di affiliazione). Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo e voli scontati). Sono inclusi nei costi indicati in precedenza? In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve essere pagata a parte). L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte**2:****Informazioni****generali:**

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi. Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale. Il consumatore non dovrà sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto. In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore. Firma del consumatore.

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI

Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, illustrata con una serie di esempi di offerte recenti, informazioni sulle restrizioni alla possibilità del consumatore di godere dei diritti, quali la disponibilità limitata o le offerte proposte in base all'ordine di arrivo o i termini previsti per promozioni particolari e sconti speciali.

2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali informazioni sulle modalità per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

ALLEGATO-II quater

(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), e all'articolo 73, commi 3, lettera b) e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto. Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione). Durata del contratto. Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisto dei servizi. Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicità). L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2: Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. È vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi. Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto. In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore. Firma del consumatore.

Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa, indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni. Firma del consumatore.

ALLEGATO II-quinquies (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d), e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO

Parte**1:**

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:

Breve descrizione del prodotto.

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato. Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto.

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di affiliazione.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali).

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore.

Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per singole operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive).

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte**2:****Informazioni****generali:**

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi. Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore.

Parte**3:**

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI

Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilità e modalità di

scambio; indicazione del valore attribuito alla multiproprietà del consumatore nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilità concrete di scambio, indicazione del numero di località disponibili e numero degli aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a motivo di periodi di picco della domanda, eventuale necessità di prenotare con molto anticipo, nonché indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietà del consumatore previsti dal sistema di scambio.

2) INFORMAZIONI SUI BENI

Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore può ottenere informazioni supplementari.

3) INFORMAZIONI SUI COSTI

Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo scambio.

4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

ALLEGATO II-sexies

(di cui all'articolo 72, comma 6, e all'articolo 74, comma 2)

FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO

Diritto di recesso

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario.

Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore).

Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore l'abbia ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario.

Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario.

Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione all'operatore usando il nome e l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta elettronica). Il consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è

obbligato a farlo.
 Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo.
 Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono prevedere il diritto del consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni.
 Divieto di acconti.
 Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.
 Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell'operatore, ma anche di terzi.
 Notifica di recesso
 A (nome e indirizzo dell'operatore) (*)
 Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto
 Data di conclusione del contratto (*)
 Nome del consumatore/dei consumatori (***)
 Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***)
 Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato su carta) (***)
 Data (***)
 (*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore
 (**) Cancellare la dicitura inutile
 (***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia utilizzato il presente formulario per recedere dal contratto
 Conferma della ricezione delle informazioni
 Firma del consumatore".

Art. 3 *Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) il [decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918](#);
- b) la [legge 4 marzo 1958, n. 174](#), ad esclusione del titolo III;
- c) la [legge 21 marzo 1958, n. 326](#);
- d) la [legge 12 marzo 1968, n. 326](#);
- f) la [legge 25 agosto 1991, n. 284](#);
- g) l'[articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266](#);

- h) il [decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 dicembre, 1988, n. 556](#);
- i) il [decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392](#);
- l) la [legge 29 marzo 2001, n. 135](#);
- m) gli [articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#);
- n) il comma 4 dell'[articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio del 2007, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#);
- o) l'[articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#). ⁽²⁾

2. La [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#), che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970, è abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#).

(2) NDR: La suddivisione in lettere del presente comma corrisponde a quanto pubblicato in G.U.

Art. 4 Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1
(previsto dall'[articolo 1](#))

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Dei principi generali

Art. 1 *Ambito di applicazione*

1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre norme in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. ⁽³⁾

(3) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia».

Art. 2 *Principi sulla produzione del diritto in materia turistica* ⁽⁴⁾

1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.

2. L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:

- a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;
- b) riordino e unitarietà dell'offerta turistica italiana.

3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

(4) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 3 *Principi in tema di turismo accessibile* ⁽⁵⁾

1. In attuazione dell'[articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità](#), fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la [legge 3 marzo 2009, n. 18](#), lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. E' considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

(5) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Capo II

Imprese turistiche

Art. 4 *Imprese turistiche*

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), e successive modificazioni, e con le modalità di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581](#), e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica.

3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall' [articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee guida di cui all'[articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).

Art. 5 *Imprese turistiche senza scopo di lucro*

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all' [articolo 4](#), nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.

2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.

Titolo II

PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO

Capo I

Professioni turistiche

Art. 6 *Definizione*

1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

Capo II

Mercato del lavoro

Art. 7 *Percorsi formativi*

1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori.

Titolo III

MERCATO DEL TURISMO

Capo I

Strutture ricettive e altre forme di ricettività

Art. 8 *Classificazione* ⁽⁶⁾

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché, in particolare, ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all' [articolo 10](#) e strutture ricettive si suddividono in:

- a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
- b) strutture ricettive extralberghiere;
- c) strutture ricettive all'aperto;
- d) strutture ricettive di mero supporto.

2. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per

le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.

3. E' fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.

(6) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 9 *Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere* ⁽⁷⁾

1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:

- a) gli alberghi;
- b) i motels;
- c) i villaggi-albergo;
- d) le residenze turistico alberghiere;
- e) gli alberghi diffusi;
- f) le residenze d'epoca alberghiere;
- g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
- h) le residenze della salute - beauty farm;
- i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto previsto dall' [articolo 8](#), comma 2, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.

4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori.
7. Le residenze d'epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un'accoglienza altamente qualificata.
8. I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
9. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.

(7) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 10 *Classificazione standard qualitativi* ⁽⁸⁾

1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#), recante disciplina dell'agriturismo, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l'intesa con la Conferenza

permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale, nonché provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.

3. Al fine di accrescere la competitività di promozione commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Per qualità del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating è organizzato tenendo conto della tipologia delle strutture. Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e di garantire la massima tutela del turista si tiene conto della presenza, ove necessaria, di appositi strumenti salvavita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico nonché individuati i criteri e le modalità per l'attuazione del sistema di rating.

(8) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 11 (*art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284*) - *Pubblicità dei prezzi*

1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. ⁽⁹⁾

2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regioni, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

(9) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Capo II

Altre strutture ricettive

Art. 12 *Strutture ricettive extralberghiere* ⁽¹⁰⁾

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all' *articolo 15*, sono strutture ricettive extralberghiere:

- a) gli esercizi di affittacamere;
- b) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
- c) le case per ferie;
- d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
- e) le strutture ricettive - residence;
- f) gli ostelli per la gioventù;
- g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
- h) gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristiche;
- i) attività ricettive in residenze rurali;
- l) le foresterie per turisti;
- m) i centri soggiorno studi;
- n) le residenze d'epoca extralberghiere;
- o) i rifugi escursionistici;
- p) i rifugi alpini;
- q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

5. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale;

b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del [*decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*](#), recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;

c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.

6. Le strutture ricettive - residence sono complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni.

7. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.

8. Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.

9. Gli alloggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#), recante disciplina dell'agriturismo.

10. Le attività ricettive in residenze rurali o country house sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.

11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite dagli Enti parco nazionali e dalle aree marine protette, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali commerciali.

12. I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.

13. Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

14. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.

15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.

16. I requisiti minimi per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della disposizione di cui all' [articolo 15](#), comma 1.

(10) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 13 *Strutture ricettive all'aperto* ⁽¹¹⁾

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all' *articolo 15*, sono strutture ricettive all'aperto:

- a) i villaggi turistici;
- b) i campeggi;
- c) i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche;
- d) i parchi di vacanza.

2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping.

5. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

6. I campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono aree di ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della *legge 20 febbraio 2006, n. 96*, recante disciplina dell'agriturismo.

7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

8. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:

- a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
- b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato;
- c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

(11) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 14 *Strutture ricettive di mero supporto* ⁽¹²⁾

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere statale di cui all' *articolo 15*, si definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.

2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

(12) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Capo III

Disposizioni comuni per le strutture turistico ricettive

Art. 15 *Standard qualitativi* ⁽¹³⁾

1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare l'offerta turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli [articoli 8, 9, 12, 13 e 14](#), acquisita l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è disciplinata ai sensi della [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#), recante disciplina dell'agriturismo.
2. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all' [articolo 11](#), comma 2, nonché la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.

(13) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 16 *Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico - ricettive* ⁽¹⁴⁾

1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività nei limiti e alle condizioni di cui all' [articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).
2. L'attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).
4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell' [articolo 2, comma 193, lettera a\), della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

5. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente.

6. L'esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli [articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni.

(14) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 17 *Sportello unico*

1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all' [articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.

Titolo IV

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Capo I

Agenzie e organizzatori di viaggi

Art. 18 *Definizioni* ⁽¹⁵⁾

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.
3. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
4. Fatta salva l'ulteriore competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività simile e di evitare l'alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.
5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.
6. E' vietato l'uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che non svolgono l'attività di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: 'agenzia di viaggio', 'agenzia di turismo', 'tour operator', 'mediatore di viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti.
8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale, nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare equivoci in ordine alle attività effettivamente svolte.
9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le

relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.

(15) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 19 *Obbligo di assicurazione*

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

Art. 20 *Direttore tecnico*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio. ⁽¹⁶⁾

(16) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 21 *Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo* ⁽¹⁷⁾

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività nei limiti ed alle condizioni di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).
2. L'attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività.

(17) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Titolo V

TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 22 *Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia*

1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Essi sono individuati come segue:

- a) turismo della montagna;
- b) turismo del mare;
- c) turismo dei laghi e dei fiumi;
- d) turismo della cultura;
- e) turismo religioso;
- f) turismo della natura e faunistico;
- g) turismo dell'enogastronomia;
- h) turismo termale e del benessere;
- i) turismo dello sport e del golf;
- l) turismo congressuale;
- m) turismo giovanile;
- n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale;
- o) turismo delle arti e dello spettacolo. ⁽¹⁸⁾

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta.

(18) Comma così modificato dall'[art. 56, comma 1, lett. a\), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#).

Art. 23 *Sistemi turistici locali*

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. ⁽¹⁹⁾

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati. ⁽¹⁹⁾

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e del titolo II, capo III, del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

(19) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Capo II**Turismo culturale**

Art. 24 *Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano*

1. Nel rispetto dell' [articolo 9 della Costituzione](#) e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche

finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25 *Strumenti di programmazione negoziale*

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'[articolo 22](#), le amministrazioni interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di cui all' [articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#). In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per la conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi sessanta giorni.

2. Gli strumenti di programmazione negoziale di cui al comma 1 prevedono misure finalizzate a:

a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtà minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici;

b) garantire, ai fini dell'incremento dei flussi turistici, in particolare dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli introiti e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso;

c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese.

Art. 26 *Funzioni di monitoraggio*

1. Le funzioni di monitoraggio delle attività, elencate all'[articolo 22](#), comma 2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e tenendo conto dei contratti relativi ai servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

Turismo sociale

Art. 27 *Fondo buoni vacanze*

1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall' [articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), di seguito denominato: «Fondo buoni vacanze». Ad esso affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati;

[c) a decorrere dall'anno di imposta 2011, parte della quota destinata allo Stato di cui all'[articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222](#), determinata con le procedure vigenti ⁽²⁰⁾.]

2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.

(20) Lettera abrogata dall'[art. 56, comma 1, lett. b\), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#).

Capo IV

Altri settori

Art. 28 *Turismo termale e del benessere*

1. Il turismo termale è disciplinato dalla [legge 24 ottobre 2000, n. 323](#), e successive modificazioni.
 2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del presente Codice.
-

Art. 29 *Turismo della natura e faunistico*

1. L'agriturismo è disciplinato dall' [articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), e dalla [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#).
 2. Il turismo della natura comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di settore, è disciplinato dal titolo III del presente Codice.
-

Art. 30 *Turismo con animali al seguito*

1. Al fine di aumentare la competitività del settore e l'offerta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito. ⁽²¹⁾

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di tutela del settore.

(21) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80* (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 31 *Turismo nautico*

Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all' *articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509*, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Titolo VI

CONTRATTI

Capo I ⁽²²⁾

Contratti del turismo organizzato

Sezione I

Pacchetti turistici e servizi turistici collegati

Art. 32 *Ambito di applicazione* ⁽²³⁾

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:
 - a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
 - b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l'anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina;
 - c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del codice del consumo di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).

(22) Capo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

(23) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 33 Definizioni ⁽²⁴⁾

1. Ai fini del presente Capo s'intende per:

a) "servizio turistico":

- 1) il trasporto di passeggeri;
- 2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
- 3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del [decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2](#);

4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;

b) "servizio turistico integrativo": servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l'organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;

c) "pacchetto": la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il

contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

d) "contratto di pacchetto turistico": il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;

e) "inizio del pacchetto": l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;

f) "servizio turistico collegato": almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:

1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;

2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

g) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione del presente Capo;

h) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;

i) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);

l) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

m) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'[*articolo 8, comma 1, lettera e\), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*](#);

n) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

o) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

p) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;

q) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;

r) "punto vendita": qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita

online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

s) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

2. Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).

3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera b), non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente Capo.

4. Non costituisce un servizio turistico collegato l'acquisto di uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al 25 per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale.

(24) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Sezione II

Obblighi di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico

Art. 34 *Informazioni precontrattuali* ⁽²⁵⁾

1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite

un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonché le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:

1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;

2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;

3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

4) i pasti forniti;

5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;

6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;

7) la lingua in cui sono prestati i servizi;

8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma 1;

h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;

i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3.

2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all'allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2.4), l'organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, le informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse sono pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti. Contemporaneamente, l'organizzatore fornisce inoltre le informazioni standard del modulo di cui all'allegato A, parte III, al presente codice.

4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere leggibili.

(25) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 35 *Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico* ⁽²⁶⁾

1. Le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), e) e g), formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti.

2. L'organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

3. Se l'organizzatore e il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi.

(26) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 36 *Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto* ⁽²⁷⁾

1. I contratti di pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile.
2. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
3. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
4. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'[articolo 45, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
5. Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportano l'intero contenuto dell'accordo che contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 34, comma 1, nonché le seguenti:
 - a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore;
 - b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'articolo 42 ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 45;
 - c) il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso d'insolvenza;
 - d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e, se presente, il numero di fax del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con l'organizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;

e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo, eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del pacchetto ai sensi dell'articolo 42, comma 2;

f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;

g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 524/2013](#);

h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore ai sensi dell'articolo 38.

6. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2.4), il professionista a cui i dati sono trasmessi informa l'organizzatore della conclusione del contratto che porterà alla creazione di un pacchetto e fornisce all'organizzatore le informazioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi. L'organizzatore fornisce tempestivamente al viaggiatore le informazioni di cui al comma 5 su un supporto durevole.

7. Le informazioni di cui ai commi 5 e 6 sono presentate in modo chiaro e preciso.

8. In tempo utile prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario della partenza previsto e il termine ultimo per l'accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo.

(27) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 37 *Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli* ⁽²⁸⁾

1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.

2. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.

(28) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Sezione III

Modifiche al contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto

Art. 38 *Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore* ⁽²⁹⁾

1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

(29) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 39 *Revisione del prezzo* ⁽³⁰⁾

1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto.

2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

- a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
- b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e negli aeroporti;
- c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

3. Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5.

4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.

5. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

(30) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 40 *Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico* ⁽³¹⁾

1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
 - a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
 - b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
 - c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

(31) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 41 *Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto* ⁽³²⁾

1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
 - a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
 - b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.

(32) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018*.

Sezione IV

Esecuzione del pacchetto

Art. 42 *Responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso d'esecuzione del pacchetto*

(33)

1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.

4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a\), del regolamento \(CE\) n. 1107/2006](#), e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea applicabile.

8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella

specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.

9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.

11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.

(33) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 43 *Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni* ⁽³⁴⁾

1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.

5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal [regolamento \(CE\) n. 261/2004](#), dal [regolamento \(CE\) n. 1371/2007](#), dal [regolamento \(CE\) n. 392/2009](#), dal [regolamento \(UE\) n. 1177/2010](#) e dal [regolamento \(UE\) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio](#), nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.

7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

(34) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 44 *Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore* ⁽³⁵⁾

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l'organizzatore.

(35) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 45 *Obbligo di prestare assistenza* ⁽³⁶⁾

1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

(36) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 46 *Risarcimento del danno da vacanza rovinata* ⁽³⁷⁾

1. Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano

i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

(37) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018*.

Sezione V

Protezione in caso d'insolvenza o fallimento

(commento di giurisprudenza)

Art. 47 *Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza o fallimento* ⁽³⁸⁾

1. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro.

3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei

pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore.

5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.

6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.

7. L'obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l'organizzatore e il venditore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#).

8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l'Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.

9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano espone deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.

10. E' fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore.

(38) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 48 *Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa* ⁽³⁹⁾

1. E' riconosciuta conforme alla disciplina di cui all'articolo 47 qualunque protezione in caso d'insolvenza o fallimento che un organizzatore e un venditore forniscono conformemente alle corrispondenti misure previste dallo Stato membro in cui è stabilito.
2. Quale punto di contatto centrale per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e dei venditori operanti in Stati membri diversi è designato il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Turismo, il cui recapito è comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.
3. Il punto di contatto centrale mette a disposizione dei propri omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e ai soggetti incaricati di fornire tale protezione per gli specifici organizzatori o venditori stabiliti sul proprio territorio, autorizzando a condizioni di reciprocità l'accesso a qualunque registro disponibile, reso accessibile al pubblico anche online, in cui sono elencati gli organizzatori e i venditori che si conformano all'obbligo di protezione in caso d'insolvenza o fallimento.
4. Se uno Stato membro dubita delle misure di protezione in caso di insolvenza di un organizzatore, chiede chiarimenti al punto di contatto di cui al comma 2. Il punto di contatto risponde alle richieste degli altri Stati membri il più rapidamente possibile, tenendo in considerazione l'urgenza e la complessità della questione, ed in ogni caso fornendo una prima risposta entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

(39) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Sezione VI

Servizi turistici collegati

Art. 49 *Obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati* ⁽⁴⁰⁾

1. Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, le disposizioni degli

articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non è stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, e preciso che il viaggiatore:

a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi del presente Capo e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio;

b) potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza o fallimento ai sensi del comma 1.

3. Il professionista fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui all'allegato B al presente codice oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornendo le informazioni ivi contenute.

4. Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 38 e 41 e dalla sezione IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.

5. Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto.

(40) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Sezione VII

Responsabilità del venditore

Art. 50 *Responsabilità del venditore* ⁽⁴¹⁾

1. Il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.

(41) Articolo modificato dall' [art. 9, comma 1, lett. a\), nn. 1\), 2\) e 3\), L. 29 luglio 2015, n. 115](#), come modificato dall'[art. 1, comma 348, lett. a\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 51 *Responsabilità in caso di errore di prenotazione* ⁽⁴²⁾

1. Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.

2. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

(42) Articolo modificato dall' [art. 4, comma 1, L. 6 agosto 2013, n. 97](#) e abrogato, a decorrere dal 30 giugno 2016, dall'[art. 9, comma 1, lett. b\), L. 29 luglio 2015, n. 115](#), come modificato dall'[art. 1, comma 348, lett. b\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#). Sull'applicabilità della disciplina del presente articolo vedi l' [art. 9, comma 2, della citata L. 29 luglio 2015, n. 115](#). Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 51-bis *Obbligo del venditore di indicare la propria qualità* ⁽⁴³⁾

1. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell'articolo 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.

(43) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 51-ter *Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo* ⁽⁴⁴⁾

1. Se l'organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme contenute in tali Sezioni.

(44) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 51-quater *Prescrizione del diritto al risarcimento del danno* ⁽⁴⁵⁾

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

(45) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Sezione VIII

Disposizioni generali

Art. 51-quinquies *Diritto ad azioni di regresso e diritto di surrogazione* ⁽⁴⁶⁾

1. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le disposizioni del presente Capo, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza.

2. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

(46) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 51-sexies *Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore* ⁽⁴⁷⁾

1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dal presente Capo.
2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui al presente Capo.
3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal presente Capo o il cui scopo sia eludere l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, non vincolano il viaggiatore.

(47) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Sezione IX

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 51-septies *Sanzioni amministrative* ⁽⁴⁸⁾

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta sanzionata dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), il professionista, l'organizzatore o il venditore che contravviene:

a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e 49, commi 2 e 3, del

presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro;

b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7 e 8, e 45, comma 1, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro 10.000 euro;

c) alle disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il professionista, l'organizzatore o il venditore che omette di fornire l'informazione al viaggiatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso o di risoluzione ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso previsto dagli articoli 40, 41 e sul diritto di risoluzione previsto dall'articolo 42 del presente Capo, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. In caso di reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo, laddove la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. In caso di ulteriore reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

5. In caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli 47 e 48, al professionista, all'organizzatore o al venditore si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l'autorità competente dispone la cessazione dell'attività.

6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezione I, e negli [articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51-novies, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

8. All'[articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2”;

b) al comma 2, sono aggiunte infine il seguente periodo: “Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'[Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#),

sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.”.

(48) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 51-octies *Applicazione delle sanzioni amministrative* ⁽⁴⁹⁾

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e 51-novies, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 51-septies, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).

(49) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Art. 51-novies *Sanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano* ⁽⁵⁰⁾

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle

disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nell'ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

(50) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#), che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#).

Capo II

Delle locazioni turistiche

(commento di giurisprudenza)

Art. 52 *Locazioni di interesse turistico e alberghiere*

1. All' [articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392](#), il primo comma è sostituito dal seguente:

«La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.».

2. All' [articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392](#), il terzo comma è sostituito dal seguente: «La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali.».

Art. 53 *Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche*

1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del *codice civile* in tema di locazione.
-

Titolo VII

ORDINAMENTO

Capo I

Organizzazione

Art. 54 *Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme di collaborazione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.
-

Art. 55 *Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo*

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo.
 2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività si avvale degli altri organismi costituiti e delle società partecipate.
-

Art. 56 *Conferenza nazionale del turismo*

1. La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Sindaco di Roma capitale, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell'ISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. ⁽⁵¹⁾

3. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale.

3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro con delega al turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2. ⁽⁵²⁾

4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con le risorse allo scopo trasferite ai sensi del [decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2006, n. 233](#).

(51) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61](#).

(52) Comma inserito dall'[art. 9, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61](#).

Art. 57 *Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo*

1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207](#), e successive modificazioni.
 2. L'Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali.
 3. L'Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
-

Art. 58 *Comitato permanente di promozione del turismo in Italia*

1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l'organizzazione del Comitato.
2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che può all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:
 - a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;

- b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;
- c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale;
- d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria;
- e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;
- f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;
- g) promozione a fini turistici del marchio Italia.

4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione è a titolo gratuito.

Capo II

Promozione dell'eccellenza turistica italiana

Art. 59 *Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero*

1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, è istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell'ospitalità italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale è acquisito

il parere della Conferenza unificata di cui agli [articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento della 'attestazione di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza.

3. L'impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell'autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.

4. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con l'indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dell'impresa di ristorazione.

5. E' autorizzato l'inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che precedono nel portale Italia.it.

Art. 60 *Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia*

1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia nel mondo.

2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina, con proprio decreto sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli [articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità individuati con riferimento ai parametri di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno.

Art. 61 *Caratteristiche dell'attestazione*

1. L'attestazione di cui all' [articolo 60](#) comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d'argento e stella d'oro.
 2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
 3. Il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.
-

Art. 62 *Modalità di attribuzione*

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli [articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).
2. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta:
 - a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che la presiede;
 - b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato;
 - c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, ove esistente;
 - d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo - ENIT o da un suo delegato;
 - e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, è a titolo gratuito.

Art. 63 *Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero*

1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti all'estero che per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese.

Art. 64 *Caratteristiche dell'attestazione*

1. L'attestazione di cui all' [articolo 63](#) comprende tre livelli crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro.
 2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
 3. Il contingente annuale di attestazione è fissato in 10 medaglie d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.
-

Art. 65 *Modalità di attribuzione*

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

2. L'accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e composta:

- a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato che la presiede;
- b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato;
- c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia;
- d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da un suo delegato;
- e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico;
- f) da un membro designato dal Ministero degli affari esteri fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico.

3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, è a titolo gratuito.

Capo III

La qualità del servizio e la soluzione delle controversie carta dei servizi

Art. 66 *Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale*

1. Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all' [articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell'ambito delle attività istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati.

2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualità si intendono garantire.

3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali

delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato.

Art. 67 *Composizione delle controversie in materia di turismo*

1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal [decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28](#), e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.

2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell' [articolo 2, comma 4, lettera a\), della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#). Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli [articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).

Art. 68 *Assistenza al turista* ⁽⁵³⁾

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell'ambito delle attività istituzionali, assicura l'assistenza al turista, anche attraverso call center. E' altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti esponentziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice.

2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo assicura l'omogeneità di informazioni in ordine ai diversi servizi previsti

per i turisti, anche attraverso l'individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale settore. E' fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall' [articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28](#).

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la istituzione di sportelli del turista la cui gestione può essere delegata agli enti locali.

(53) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 69 *Gestione dei reclami* ⁽⁵⁴⁾

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ricevuta l'istanza di cui all' [articolo 68](#), avvia senza ritardo l'attività istruttoria, informando contestualmente il reclamante, l'impresa o l'operatore turistico interessato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Nel corso dell'istruttoria il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti proponenti il reclamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, che rispondono nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In tale caso il procedimento è sospeso fino alla scadenza del suddetto termine.

3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo comunica ai soggetti di cui al comma 2 l'esito dell'attività istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all'acquisizione di dati.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina con regolamento la procedura di gestione reclami, da svolgere nell'ambito delle attività istituzionali, che si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.

(54) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Allegato A ⁽⁵⁵⁾

Parte I

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#). Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/ diventino insolventi. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#)[da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

Diritti fondamentali ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#)

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro pagamento di costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto e, comunque, non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo,

il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.

6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.

7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.

8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.

11. Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare tale entità o se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

[Direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

Parte II

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui alla parte I

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#). Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino insolventi.

Diritti fondamentali ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#)

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono

risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. - Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, per esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY. [Sito web in cui è reperibile la [direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale.].

Parte III

Modulo informativo standard qualora l'organizzatore trasmetta dati a un altro professionista ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera *b*), punto 2.4)

Se concludete un contratto con la società AB non oltre 24 ore dopo il ricevimento della conferma di prenotazione da parte della società XY il servizio turistico fornito da XY e AB costituirà un pacchetto ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#). Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali di cui alla [direttiva \(UE\) 2015/2302](#)[da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

Diritti fondamentali ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#)

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sui servizi turistici prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista che sia responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.

3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agenzia di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile dello stesso lo annulla, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.
10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora un viaggiatore si trovi in difficoltà. - Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto e se nel pacchetto è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio, un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni

di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

(55) Allegato aggiunto dall' *art. 3, comma 2, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018*.

Allegato B ⁽⁵⁶⁾

Parte I

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), sia un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della *direttiva (UE) 2015/2302*. Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi. Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi. Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazione]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY. Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza

non copre i contratti, con parti diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY. [Direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale pertinente [HYPERLINK].

Parte II

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), è un vettore diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#).

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

Parte III

Modulo informativo standard in caso di servizi turistici collegati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), qualora i contratti siano conclusi

in presenza, contemporanea e fisica, del professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno) e del viaggiatore

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#).

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita alla nostra società/alla società XY o del contatto con la stessa, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Sito web dove è possibile reperire la [direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale.].

Parte IV

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 2), è un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#).

Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi, si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà queste informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni.].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati a causa dell'in-solvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

Parte V

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1), lettera f), punto 2, è un professionista diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/2302](#).

Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti a XY per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che non è previsto un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink].

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Direttiva \(UE\) 2015/2302](#), recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK].

(56) Allegato aggiunto dall' *[art. 3, comma 2, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62](#)*, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *[art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018](#)*.

L.R. ABRUZZO 30 agosto 2017, n. 44 (ART. 2-21) ⁽¹⁾.

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017).

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 8 settembre 2017, n. 90, speciale.

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla [Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1](#);

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/3 del 1° agosto 2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge regionale

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

TITOLO II

Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico

Art. 2 *Finalità e obiettivi.*

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto delle competenze attribuite dall'[articolo 117 della Costituzione](#) e in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto, nell'ambito dell'ordinamento del mercato del turismo, con la presente legge adegua la propria normativa in materia di attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti e servizi per l'offerta turistica ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché di semplificazione e tutela della concorrenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto del [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della [legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), la presente legge disciplina l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo, quella di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati, esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro, nonché le modalità di accesso all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 3 *Competenze della Regione.*

1. La Regione nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente legge esercita le funzioni amministrative inerenti la tenuta dell'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 4 *Competenze dei Comuni.*

1. Ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, lett. c\)](#) e dell'[articolo 10, comma 3-bis, della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32](#) (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della [legge n. 56/2014](#)) le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché quelle concernenti le attività di cui all'articolo 2, comma 2, svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, sono esercitate dai Comuni.

Art. 5 *Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. Si definiscono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

2. Sono connesse all'attività di agenzia di viaggi e turismo le seguenti attività:

a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;

b) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;

c) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;

d) la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;

f) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti per il turismo organizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, del [decreto legislativo n. 79/2011](#), nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della [legge 29 luglio 2003, n. 229](#)).

Art. 6 *Altre attività.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, possono svolgere con le prescritte autorizzazioni, ove necessarie, le seguenti operazioni comunque connesse alle attività di offerta turistica:

a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

b) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

- c) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;
- d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
- e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- f) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;
- g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- h) l'organizzazione di convegni e congressi.

2. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a dare informazioni di carattere generale ai clienti circa gli eventuali rischi presenti nei paesi di destinazione del soggiorno.

Art. 7 *Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo [19](#) della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La SCIA è presentata dal soggetto interessato ad aprire l'attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica adottata dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

3. La SCIA di cui al comma 2 contiene le seguenti dichiarazioni:

a) che il soggetto interessato ad aprire l'attività non abbia riportato condanne penali a carico, per le tipologie di reato rilevanti per l'attività di intermediazione turistica, tali da comportare l'interdizione, anche temporanea, all'esercizio della professione, fatto salvo il caso dell'eventuale riabilitazione successivamente intervenuta;

b) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento ed insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato;

c) in caso di cambio di titolarità, la dichiarazione, da parte del cedente, di non avere pendenze derivanti da precedenti esercizi delle attività dell'agenzia stessa.

4. Le agenzie che operano esclusivamente per via telematica possono esercitare l'attività senza disporre di locali commerciali.
 5. Nel caso in cui l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia svolta nell'ambito di altre attività multidisciplinari, i Comuni assicurano il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo [35](#) del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno).
 6. Le variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, al titolare, sia esso persona fisica che giuridica, alla denominazione o ragione sociale della società, nonché all'ubicazione dei locali di esercizio all'interno del Comune comportano la presentazione di una nuova SCIA al SUAP del Comune competente per territorio.
 7. Le variazioni diverse da quelle di cui al comma 6 sono soggette a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.
 8. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.
 9. I Comuni, nell'ambito delle funzioni amministrative assegnate e dei procedimenti di competenza, effettuano altresì i controlli di legge con le modalità previste dall'articolo [19](#) della [L. n. 241/1990](#) e smi.
-

Art. 8 *Apertura di uffici temporanei.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento dell'evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.
 2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di un'agenzia di viaggio e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell'Unione europea (UE) è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune territorialmente competente, su modulistica adottata dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.
-

Art. 9 *Banca dati delle agenzie di viaggio.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale ai sensi della presente legge, nonché le rispettive filiali, succursali o uffici, sono registrate dai Comuni ove operano nella banca dati nazionale istituita dalla Direzione generale per le politiche del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo denominata INFOTRAV.

2. Nella banca dati nazionale di cui al comma 1 sono riportate le informazioni utili a verificare:

- a) la corretta operatività delle agenzie di viaggio;
- b) l'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività;
- c) la titolarità e la direzione tecnica;
- d) la regolarità della posizione assicurativa dell'agenzia di viaggi.

3. I Comuni provvedono ad aggiornare tempestivamente le informazioni presenti nella banca dati delle agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1; le informazioni sono consultabili anche attraverso il sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Art. 10 *Assicurazione.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo, prima della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio, stipulano congrua polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con i contratti di cui all'articolo 5, comma 3, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli [19](#) e [50](#) del [D.Lgs. n. 79/2011](#).

2. Le agenzie di viaggio e turismo annualmente danno comunicazione al Comune competente per territorio degli adempimenti previsti dal comma 1, trasmettendo gli estremi della polizza assicurativa sottoscritta.

Art. 11 *Programmi di viaggio.*

1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti o organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, sia per l'Italia che per l'estero, riportano, anche ai fini della loro pubblicazione sotto ogni forma cartacea, elettronica e trasmessa via telematica, le indicazioni relative a:

- a) il soggetto produttore o organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
- d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti, con menzione di quelli esclusi, e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
- e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio dovranno essere indicati l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort;
- f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
- g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 54 a 57 del d.l. 206/2015, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;
- i) il periodo di validità del programma;
- j) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 10, con l'indicazione dei rischi coperti, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto;
- k) il numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite entro cui l'utente va informato del suo annullamento per mancato raggiungimento del numero stesso o per altri motivi;
- l) le misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio.

2. Le informazioni sui programmi di viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo [38](#) del [D.Lgs. 79/2011](#), così come pubblicate in maniera cartacea o sotto altra forma elettronica nonché trasmesse per via telematica, vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, fatto salvo che ogni eventuale modifica delle condizioni ivi indicate non sia comunicata per iscritto al turista contraente prima della stipula del contratto, o che venga concordata dai contraenti, dopo la conclusione del primo contratto, mediante apposito accordo scritto.

Art. 12 *Denominazione delle agenzie di viaggio e turismo e orari di apertura al pubblico.*

1. Le denominazioni di "agenzie di viaggio e turismo", di "agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che operano nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Le agenzie di viaggio e turismo, che svolgono la propria attività mediante esercizi commerciali aperti al pubblico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo [31, comma 2](#), del [decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge con modificazioni con [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), ed ai sensi dell'articolo [11](#) del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#) (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo [4, comma 4](#), della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)) espongono al pubblico mediante appositi cartelli l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio commerciale e ne rispettano quanto liberamente determinato.

Art. 13 *Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo.*

1. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, nei limiti di una durata non superiore a tre mesi consecutivi, è comunicata al SUAP del Comune competente per territorio, con indicazione dei motivi e della durata prevista della chiusura; il limite massimo complessivo per la chiusura temporanea è di un anno.

2. In ogni caso l'agenzia di viaggio e turismo non può procedere alla chiusura, anche temporanea, fino a che sono in corso di svolgimento i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

3. Il Comune, in caso di chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, è tenuto ad aggiornare tempestivamente la banca dati nazionale INFOTRAV di cui all'articolo 9 con l'inserimento delle informazioni sulla durata della chiusura temporanea stessa.

Art. 14 *Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico.*

1. Le imprese che esercitano in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti, sono considerate altresì agenzie di viaggio e turismo e sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

Art. 15 *Organizzazione di viaggi in forma non professionale.*

1. L'organizzazione occasionale e diretta di iniziative turistiche o ricreative nell'ambito del territorio nazionale, senza fini di lucro, rivolte a propri aderenti da parte di sodalizi, gruppi sociali, istituti scolastici, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni della presente legge purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ed il viaggio non superi la durata delle quarantotto ore.

Art. 16 *Uffici di biglietteria.*

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Regione, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.

2. Non sono soggetti, altresì, alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale, operanti all'interno del

territorio regionale o le attività di prenotazione e vendita di servizi alberghieri e ricettivi svolti singolarmente o da consorzi o da associazioni di operatori della ricettività.

Art. 17 *Associazioni senza scopo di lucro.*

1. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano nel settore del turismo giovanile o che hanno finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, di cui all'articolo [5](#) del *D.Lgs. 79/2011*, che intendono stabilirsi nel territorio regionale, sono autorizzate a svolgere le attività previste dagli articoli 5 e 6 esclusivamente per i propri associati, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, stabilite dalla presente legge per le agenzie di viaggio e turismo.
 2. Le associazioni di cui al comma 1 precisano nei programmi di viaggio di cui all'articolo 11 che le iniziative sono riservate esclusivamente agli associati, ed assicurano il pieno rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.
 3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita nel territorio regionale da parte di un'associazione senza scopo di lucro di cui al comma 1, già operante in Italia o in altro Stato dell'Unione europea per le attività individuate dagli articoli 5 e 6 è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.
-

Art. 18 *Sospensione dell'esercizio.*

1. Il Comune dispone la sospensione dell'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo:
 - a) qualora vengano meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia;
 - b) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 10;
 - c) in caso di mancata sostituzione del direttore tecnico entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
 3. Il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti qualora entro il termine di cui al comma 2 non siano ripristinati i requisiti o eliminati le irregolarità e gli inadempimenti.
 4. È sancita la chiusura dell'agenzia quando sia decorso il termine massimo complessivo di chiusura temporanea ai sensi dell'articolo 13, comma 1.
-

Art. 19 *Sanzioni amministrative.*

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale, le agenzie di viaggio e turismo, i direttori tecnici e le associazioni senza fini di lucro sono soggetti alle sanzioni previste nell'allegato A alla presente legge, previa contestazione delle infrazioni rilevate.
 2. In caso di recidiva le sanzioni previste dall'allegato A sono raddoppiate.
 3. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).
 4. I Comuni utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.
-

Art. 20 *Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi.*

1. È istituito, presso il Dipartimento regionale competente in materia di turismo, l'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi.
 2. L'elenco regionale dei direttori tecnici di cui al comma 1 ha valore ricognitivo ed informativo ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione.
-

Art. 21 *Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo.*

1. La responsabilità tecnica delle agenzie di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo [20, comma 1](#), del [D.Lgs. 79/2011](#).

2. L'esercizio della professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, in regime di libertà di stabilimento, è subordinata:

a) al possesso della qualifica professionale nel rispetto di quanto disposto dal comma 3;

b) alla presentazione al SUAP del Comune territorialmente competente di SCIA ai sensi dell'articolo [19](#) della [L. 241/1990](#) e smi, su modulistica adottata dal Dipartimento Regionale competente in materia di turismo.

3. La qualifica professionale, propedeutica all'esercizio dell'attività, si consegue, in alternativa:

a) mediante verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo [20](#) del [D.Lgs. 79/2011](#) da parte del Dipartimento regionale competente in materia di turismo mediante apposito esame di idoneità;

b) mediante attestazione del superamento di un medesimo esame di idoneità presso altra Regione o Provincia autonoma, o attraverso l'iscrizione in un analogo elenco ricognitivo di altra Regione o Provincia autonoma.

4. Ai direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, che intendono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, si applicano le disposizioni di cui al [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

5. Ai cittadini di Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#) (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo [1, comma 6](#), del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)).

6. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette tempestivamente al Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le

verifiche di legge circa il possesso o meno dei requisiti professionali e ad inserire il nominativo del direttore tecnico nell'elenco regionale di cui all'articolo 20.

7. Tutti i soggetti che già svolgono l'attività di direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo nel territorio regionale e che risultano iscritti in albi regionali istituiti in base alla previgente disciplina, all'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo nell'elenco di cui all'articolo 20.

8. Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria attività professionale, a titolo esclusivo, per una sola agenzia.

L.R.(ABRUZZO) 26 giugno 1997, n. 54 ⁽¹⁾.**Ordinamento della organizzazione turistica regionale ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 15 luglio 1997, n. 12.

(2) Nel restituire la legge debitamente vistata, il Governo ha osservato:

a) circa gli articoli 6 quinto comma e 7 quarto comma laddove è previsto che per la copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate le Province e i Comuni provvedano tra l'altro anche con fondi propri che la suddetta disposizione va correlata con l'art. 29 laddove è prevista l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio per il rimborso agli Enti Locali territoriali delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di turismo e industria alberghiera.

(3) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 30/2004. Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 9/2018. Ai sensi dell'art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19 ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e l'art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3.

(4) Vedi anche la Delib.G.R. 14 giugno 2002, n. 401, la Delib.G.R. 9 agosto 2003, n. 618, la Delib.G.R. 1° giugno 2004, n. 416 e la Delib.G.R. 15 febbraio 2005, n. 80 e la Delib.G.R. 29 marzo 2005, n. 424 con le quali è stato approvato il programma di promozione turistica, rispettivamente per l'anno 2002, per l'anno 2003, per l'anno 2004 e per l'anno 2005. Vedi, altresì, la Delib.G.R. 9 agosto 2003, n. 629, la Delib.G.R. 20 febbraio 2004, n. 108, la Delib.G.R. 29 dicembre 2004, n. 1393, la Delib.G.R. 18 agosto 2005, n. 800 e la Delib.G.R. 29 marzo 2006, n. 260. Con Delib.C.R. 30 maggio 2006, n. 35/9 sono state approvate, ai sensi della presente legge, le linee di sviluppo del turismo in Abruzzo per il triennio 2006-2008. Con Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 858 e con Delib.G.R. 19 febbraio 2007, n. 135 sono state approvate, ai sensi della presente legge, le direttive per il programma di promozione turistica rispettivamente per l'anno 2006 e per l'anno 2007. Con Delib.G.R. 20 giugno 2007, n. 586 con Delib.G.R. 14 gennaio 2008, n. 12, con Delib.G.R. 19 ottobre 2009, n. 594 e con Delib.C.R. 3 agosto 2010, n. 49/4 è stato approvato, ai sensi della presente legge, il programma di promozione turistica rispettivamente, per l'anno 2007 per l'anno

2008, per l'anno 2009 e per il triennio 2010-2012. Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 5 novembre 2007, n. 1053](#), la [Delib.G.R. 7 agosto 2008, n. 729](#) e la [Delib.G.R. 8 febbraio 2010, n. 60](#).

TITOLO I

Organizzazione turistica regionale

Art. 1

Finalità ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Abruzzo e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali e agli altri Enti ed organismi interessati allo sviluppo del turismo.

(5) Articolo così sostituito dall'[art. 54, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Abruzzo sulla base delle [L. 17 maggio 1983, n. 217](#), [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), e [L. 30 maggio 1995, n. 203](#), definendo l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli Enti Locali territoriali e agli altri Enti ed organismi interessati allo sviluppo del Turismo.».

(6) Ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 30/2004](#). Successivamente, ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 9/2018](#). Ai sensi dell'[art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19](#) ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'[art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'[art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

Art. 2

Funzioni della Regione ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche, dell'immagine e della comunicazione, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;

b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle sue diverse componenti territoriali ed imprenditoriali;

c) organizzazione della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;

d) istituzione dell'Osservatorio Regionale sul Turismo per assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica, una costante informazione agli Enti e agli operatori turistici; l'Osservatorio realizza e pubblica, con cadenza annuale, il rapporto sul turismo in Abruzzo ⁽⁹⁾;

e) promozione dell'associazionismo tra operatori turistici ed Enti locali;

f) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT), con altre Regioni, Enti pubblici, organizzazioni e operatori privati;

g) [vigilanza e controllo degli atti dell'azienda di promozione turistica regionale, in conformità con quanto previsto dallo Statuto della Regione Abruzzo] ⁽¹⁰⁾;

h) incentivazione dell'offerta turistica nei settori della ricettività alberghiera ed extralberghiera di interesse regionale.

2. Per potenziare le attività promozionali all'estero, la Regione può anche avvalersi della collaborazione delle associazioni e federazioni aventi sede all'estero, riconosciute ai sensi dell'*articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47* (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo).

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, la Regione per l'effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, può affidare specifici incarichi ad istituti universitari, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341* (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), nonché ad altri Enti, alle PMC (Product Management Company) ed alle DMC (Destination Management Company), ai sensi della *legge regionale 9 giugno 2015, n. 15* (Il sistema di Governance turistica regionale), rispettivamente per

attività e competenze di livello regionale per le PMC e di livello territoriale e di destinazione per le DMC ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

(7) Il presente articolo, già modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 8 novembre 2001, n. 57, è stato poi così sostituito dall'art. 55, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Funzioni della Regione. 1. La Regione con il supporto tecnico dell'Aptr di cui al successivo art. 10 e nel quadro delle forme previste dal successivo 2° comma esercita le seguenti funzioni:

- a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche, dell'immagine e della comunicazione, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
- b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle sue diverse componenti territoriali ed imprenditoriali;
- c) organizzazione della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;
- d) istituzione dell'Osservazione Regionale sul Turismo per assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica, una costante informazione agli Enti e agli operatori turistici; l'Osservatorio realizza e pubblica con cadenza annuale un rapporto sul turismo in Abruzzo;
- e) promozione dell'associazionismo tra operatori turistici ed Enti Locali;
- f) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Enit, con altre Regioni, Enti pubblici, organizzazioni e operatori privati;
- g) vigilanza e controllo degli atti dell'azienda di promozione turistica regionale, in conformità con quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Regione Abruzzo
- h) individuazione delle modalità di coordinamento dell'attività dell'Aptr e dei Centri di Servizi Culturali per l'organizzazione di iniziative turistico-culturali, prevedendo anche forme temporanee o parziali di utilizzazione del personale e delle strutture di detti Centri;
- i) incentivazione dell'offerta turistica nei settori della ricettività alberghiera ed extralberghiera di interesse regionale.

2. La Regione per l'attuazione del punto b) si avvale dell'Azienda di promozione Turistica Regionale (Aptr) di cui all'art. 10 o interviene a favore di programmi e

di progetti proposti dalle Province, dagli Enti Locali o dagli organismi strumentali di cui questi ultimi si sono dotati ai sensi dell'[art. 22 della legge n. 142 del 1990](#) nonché dagli enti regionali strumentali o società partecipate dalla Regione Abruzzo. La Regione si avvale altresì della collaborazione dell'Aptr per la realizzazione delle attività di cui alla lett. c).

3. Per potenziare le attività promozionali all'estero, la Regione, e quindi l'Aptr, può anche avvalersi della collaborazione delle associazioni e federazioni aventi sede all'estero, riconosciute ai sensi dell'[art. 15, terzo comma, punto 4\), della legge regionale 28 aprile 1995, n. 79](#).

4. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, la Regione per l'effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, può affidare specifici incarichi ad istituti universitari, ai sensi dell'[art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341](#), e ad altri Enti ed organismi e ad agenzie specializzate nelle materie di intervento Regionale.».

(8) Ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 30/2004](#). Successivamente, ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 9/2018](#). Ai sensi dell'[art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19](#) ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'[art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'[art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

(9) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 ottobre 2017, n. 623](#).

(10) Lettera abrogata dall'[art. 1, comma 1, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#), a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 9, comma 1, della stessa legge](#)).

(11) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 2, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#), a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 9, comma 1, della stessa legge](#)).

(12) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 ottobre 2017, n. 623](#).

Art. 3*Programmazione regionale* ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

1. Il Consiglio regionale, con cadenza triennale, approva le linee di sviluppo del turismo in Abruzzo e fissa in particolare gli obiettivi strategici per l'affermazione dell'immagine unitaria della Regione, per la promozione dell'offerta turistica abruzzese, per lo sviluppo delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di interesse regionale e per la valorizzazione dello scalo aeroportuale di Pescara ⁽¹⁵⁾.

2. La Giunta regionale approva entro il mese di aprile dell'anno precedente a quello di riferimento ed in attuazione delle linee poliennali di cui al primo comma una direttiva rivolta ai vari soggetti pubblici e privati, interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo abruzzese, nella quale sono indicati:

a) gli obiettivi, le priorità e le risorse finanziarie della politica promozionale turistica della Regione per l'anno successivo;

b) i termini, le modalità e le caratteristiche per la presentazione da parte dei vari soggetti pubblici e privati, dei progetti per l'ammissione alla compartecipazione regionale, nonché l'ammontare delle risorse disponibili;

c) le modalità di verifica relative all'attuazione dei progetti cui la Regione comparteciperà comprovanti il conseguimento degli obiettivi prefissati;

d) i limiti di importo della spesa ammissibile, nonché i criteri e l'entità dei finanziamenti;

e) gli interventi per l'incentivazione dell'offerta turistica alberghiera ed extralberghiera di interesse regionale.

3. La Giunta regionale delibera entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il Forum permanente per il turismo di cui all'art. 25, il programma di promozione turistica. Comunica inoltre all'Enit le iniziative promozionali all'estero, che può sviluppare direttamente nell'ambito dei Paesi appartenenti all'Unione Europea ⁽¹⁶⁾.

4. Nel programma annuale di cui al terzo comma vengono indicati i progetti, i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse e per la verifica dei risultati. In particolare vengono definite le risorse finanziarie da destinare:

a) alla promozione regionale, secondo le modalità previste dall'art. 2, secondo e terzo comma;

b) ai progetti di valorizzazione e di promozione delle risorse turisticamente rilevanti a livello locale, di accoglienza e di intrattenimento dell'ospite, proposti da Province, Comuni, Comunità Montane;

c) al funzionamento della rete degli uffici Iat di cui all'art. 23;

d) ai progetti di promozione e commercializzazione proposti dalle imprese e associazioni turistiche di cui all'art. 4;

e) i progetti strategici relativi alle strutture alberghiere ed extralberghiere di interesse regionale;

f) vengono, inoltre riportati i progetti presentati dagli enti regionali strumentali o società partecipate dalla Regione Abruzzo e ritenuti ammissibili, da comprendere tra gli interventi di cui all'art. 4 ⁽¹⁷⁾.

(13) Vedi, al riguardo, quanto previsto con *Delib.G.R. 26 novembre 2004, n. 1160*.

(14) Ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 30/2004*. Successivamente, ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 9/2018*. Ai sensi dell'*art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19* ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'*art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* e l'*art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*.

(15) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 2, L.R. 8 novembre 2001, n. 57*, come modificato, a sua volta, dall'*art. 2, L.R. 29 luglio 2002, n. 17*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 56, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge).

(17) Lettera aggiunta dall'*art. 8, comma 3, L.R. 8 novembre 2001, n. 57*.

Art. 4

Interventi per l'attività di promozione e commercializzazione delle imprese e associazioni turistiche ⁽¹⁸⁾.

1. La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione, in linea con la programmazione regionale, proposte dalle

PMC su scala regionale, dalle DMC su scala territoriale e di destinazione, dalle imprese turistiche singole o associate e dalle associazioni turistiche pro loco per quanto concerne attività ed eventi locali. A tal fine destina annualmente una quota delle risorse disponibili per la promozione turistica al finanziamento delle iniziative dei privati, secondo le modalità previste dall'art. 3 ⁽¹⁹⁾.

2. Le iniziative di cui al comma precedente devono essere articolate in progetti organici nei quali siano evidenziati:

- a) gli obiettivi da perseguire;
- b) i mercati di intervento e i segmenti di domanda da privilegiare;
- c) le azioni programmate, le modalità, gli strumenti utilizzati e i tempi del loro svolgimento;
- d) i soggetti che partecipano all'iniziativa, ovvero che si sono aggregati per la realizzazione del progetto stesso;
- e) i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti;
- f) un dettagliato piano finanziario con evidenziato l'ammontare delle risorse rese disponibili dai soggetti che attuano l'iniziativa;
- g) il numero delle persone e le professionalità che si intendono utilizzare per la realizzazione del progetto.

3. La Regione inserisce nel programma turistico annuale i progetti ritenuti ammissibili, proponendo una graduatoria di priorità, privilegiando quelli proposti in forma associata e con particolare attenzione per i progetti proposti da imprese e associazioni costituite da giovani e da donne.

4. [Le associazioni temporanee di imprese, che vogliono partecipare alle iniziative di cui al comma 1, devono essere formalmente costituite secondo la normativa vigente in materia] ⁽²⁰⁾.

(18) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 30/2004. Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 9/2018. Ai sensi dell'art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19 ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la

precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'[art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'[art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

(19) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#), a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, della stessa legge).

(20) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 2, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#), a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, della stessa legge).

Art. 5

Interventi della Regione a favore di progetti di promozione delle risorse turistiche locali, di informazione e accoglienza proposti da Enti Locali ⁽²¹⁾.

1. La Regione concorre a progetti di promozione, informazione e accoglienza proposti da Province, Comuni, Comunità Montane, secondo le modalità stabilite dalla direttiva di cui all'art. 3, secondo comma ⁽²²⁾.

2. Le iniziative di cui al primo comma devono essere articolate in progetti organici nei quali siano evidenziati:

a) gli obiettivi del progetto;

b) i mercati di intervento e i segmenti della domanda da interessare;

c) le azioni programmate, le modalità, gli strumenti utilizzati e i tempi del loro svolgimento;

d) i soggetti che partecipano all'iniziativa ovvero che si sono aggregati per la realizzazione del progetto stesso;

e) i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti;

f) un dettagliato piano finanziario, nel quale sia evidenziato l'ammontare delle risorse rese disponibili dai soggetti che attuano l'iniziativa;

g) il numero delle persone e le professionalità che si intendono utilizzare per la realizzazione del progetto.

3. La Regione inserisce nel programma annuale i progetti ritenuti ammissibili, privilegiando quelli proposti dagli Enti Locali, in forma associata o in collaborazione con i privati.

(21) Ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 30/2004*. Successivamente, ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 9/2018*. Ai sensi dell'*art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19* ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'*art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* e l'*art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*.

(22) Comma così modificato dall'*art. 57, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge).

TITOLO II

Ruolo delle Province e dei Comuni

Art. 6

Funzioni delle Province ⁽²³⁾.

1. Le Province esercitano, oltre alle funzioni amministrative già delegate dalla legislazione regionale, nell'ambito del rispettivo territorio, la programmazione e la promozione delle iniziative e attività di interesse turistico provinciale, ai sensi del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) armonizzando i propri interventi con quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge ⁽²⁴⁾.

2. Le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative relative a:

a) [classificazione delle strutture turistiche di cui agli *artt. 6 e 7 della legge n. 217 del 1983*] ⁽²⁵⁾;

b) agenzie di viaggio e turismo;

c) [prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere] ⁽²⁶⁾;

d) [tariffe relative alle professioni di cui all'*art. 11 della legge n. 217 del 1983*]⁽²⁷⁾;

e) accertamenti professionali ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, nonché delle altre professioni turistiche tenuto conto della legislazione in materia ⁽²⁸⁾;

f) attivazione, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, in collaborazione con i Comuni ⁽²⁹⁾;

g) istituzione e tenuta dell'Albo provinciale delle Associazioni Turistiche Pro-Loce;

h) [istituzione e tenuta dell'elenco provinciale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo] ⁽³⁰⁾;

i) [istituzione dell'elenco provinciale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori] ⁽³¹⁾;

j) gli interventi per l'incentivazione dell'offerta turistica alberghiera ed extralberghiera di interesse locale o provinciale, nonché la gestione dei fondi comunitari, sulla base delle direttive UE e degli indirizzi e criteri fissati dalla Giunta regionale e sulla base di specifici accordi.

3. Le Province svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie conferite ed applicano le relative sanzioni amministrative ⁽³²⁾.

4. Le Province assumono iniziative per favorire la gestione associata da parte dei Comuni delle funzioni comunali in materia turistica.

5. Le Province provvedono alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate con:

a) fondi propri;

b) contributi regionali;

c) proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al secondo comma;

d) contributi finalizzati di enti e privati;

e) eventuali entrate derivanti dalla commercializzazione di attività e servizi turistici.

6. Le Province presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le certificazioni delle spese effettuate per delega della Regione, nonché una relazione sui risultati economici e finanziari raggiunti.

(23) Ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 30/2004*. Successivamente, ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 9/2018*. Ai sensi dell'*art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19* ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'*art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* e l'*art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*.

(24) Comma così modificato dall'*art. 58, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge).

(25) Lettera abrogata dall'*art. 130, comma 8, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge).

(26) Lettera abrogata dall'*art. 130, comma 8, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge).

(27) Lettera abrogata dall'*art. 130, comma 8, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge).

(28) Lettera così sostituita dall'*art. 58, comma 2, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «e) accertamenti professionali ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, nonché delle altre professioni di cui all'*art. 11 della legge n. 217 del 1983*, tenuto conto della legislazione regionale in materia;».

(29) Lettera così modificata dall'*art. 58, comma 3, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge).

(30) Lettera abrogata dall'*art. 130, comma 8, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge).

(31) Lettera abrogata dall'art. [130, comma 8, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

(32) Comma così modificato dall'art. [58, comma 4, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

Art. 7

Funzioni dei Comuni ⁽³³⁾.

1. Ai Comuni compete la valorizzazione turistica del proprio territorio, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell'offerta turistica e dei servizi, ivi compresi quelli di informazione, accoglienza e di intrattenimento degli ospiti ⁽³⁴⁾.

2. A tal fine la Regione Abruzzo trasferisce ai Comuni competenti ogni propria dotazione infrastrutturale e strutturale (attrezzature, macchinari, hardware, software, arredi) ivi compreso l'uso in comodato gratuito della sede se di proprietà regionale, relativamente ai 24 uffici IAT regionali ⁽³⁵⁾.

2-bis. Ai Comuni è conferito, oltre all'esercizio delle funzioni già delegate con leggi regionali di settore, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture turisticoricettive alberghiere ed extralberghiere ai sensi della [legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11](#) (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) fatte salve le competenze della Regione ⁽³⁶⁾.

3. I Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie conferite, applicano le relative sanzioni amministrative e rilasciano il nullaosta per gli spettacoli di arte varia e per gli artisti extracomunitari ⁽³⁷⁾.

4. I Comuni provvedono alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni conferite con ⁽³⁸⁾:

a) fondi propri;

b) contributi regionali;

c) [contributi provinciali] ⁽³⁹⁾;

d) proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al terzo comma;

e) eventuali proventi di diversa natura.

(33) Ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 30/2004*. Successivamente, ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 9/2018*. Ai sensi dell'*art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19* ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'*art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* e l'*art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*.

(34) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1, della stessa legge*).

(35) Comma dapprima modificato dall'*art. 59, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* e poi così sostituito dall'*art. 3, comma 2, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. I servizi turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza turistica possono essere assicurati anche tramite gli Iat, previa convenzione con la Regione.».

(36) Comma aggiunto dall'*art. 59, comma 2, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131 della stessa legge*).

(37) Comma così modificato dall'*art. 59, comma 3, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131 della stessa legge*).

(38) Alinea così modificato dall'*art. 59, comma 3, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131 della stessa legge*).

(39) Lettera abrogata dall'*art. 3, comma 3, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1, della stessa legge*).

Art. 8*Organismi per la gestione delle funzioni turistiche locali* ⁽⁴⁰⁾.

1. I Comuni possono gestire le rispettive competenze in materia turistica direttamente, o associarsi per svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi determinati ai sensi del [D.Lgs. n. 267/2000](#) ⁽⁴¹⁾.
2. [I Comuni, le Province e le Comunità Montane possono associarsi per svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi determinati secondo le modalità previste dagli [artt. 24, 25 e 27 della citata legge n. 142 del 1990](#)] ⁽⁴²⁾.
3. La Regione favorisce la partecipazione degli Enti Locali alla determinazione degli obiettivi in materia turistica, alla loro specificazione ed attuazione, secondo quanto disposto dal [D.Lgs. n. 267/2000](#) ⁽⁴³⁾.
4. Gli organismi istituiti dalla Regione Abruzzo con la [L.R. 15/2015](#) (PMC e DMC), possono svolgere nelle diverse occasioni e modalità previste nella legge, anche le attività di valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione secondo quanto disposto dall'articolo 5 della presente legge e rispetto alle disponibilità finanziarie loro attribuibili ed assegnate ⁽⁴⁴⁾.
5. Gli stessi organismi, d'intesa con gli Enti Locali referenti e previa convenzione con la Regione, possono gestire direttamente i servizi di informazione e accoglienza turistica (Iat) nel territorio di loro competenza. Le DMC garantiscono ogni attività di supporto alla Regione per il coordinamento e lo sviluppo della rete informativa nel territorio di competenza ⁽⁴⁵⁾.

(40) Ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 30/2004](#). Successivamente, ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 9/2018](#). Ai sensi dell'[art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19](#) ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'[art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'[art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

(41) Comma dapprima sostituito dall'[art. 60, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 4](#) e poi così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#), a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 9, comma 1, della stessa legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «1. Le Province, i Comuni e le Comunità Montane possono gestire le rispettive competenze in

materia turistica direttamente o con le modalità organizzative previste dall'*art. 22 della legge n. 142 del 1990*.».

(42) Comma abrogato dall'*art. 130, comma 8, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131 della stessa legge*).

(43) Comma così modificato dall'*art. 60, comma 2, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131 della stessa legge*).

(44) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 2, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. Gli organismi istituiti dagli Enti Locali per la gestione delle competenze in materia turistica possono proporre alla Regione progetti di valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione secondo quanto disposto dall'*art. 5 della presente legge*.».

(45) Comma così modificato dall'*art. 60, comma 3, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* e dall'*art. 4, comma 3, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1, della stessa legge*).

TITOLO III

Azienda di promozione turistica regionale-Aptr

Art. 9

Ambito territoriale turisticamente rilevante ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾.

1. Il territorio della Regione Abruzzo è ambito turisticamente rilevante ai fini di una coordinata, complessiva ed unitaria attività di promozione della marca Abruzzo.

(46) Articolo così sostituito dall'*art. 61, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Ambito territoriale turisticamente rilevante. 1. Ai sensi dell'*art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217*, ai fini di una coordinata, complessiva ed unitaria attività di promozione della marca Abruzzo, è ambito turisticamente rilevante quello costituito dall'intero territorio della Regione Abruzzo.». ».

(47) Ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 30/2004*. Successivamente, ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 9/2018*. Ai sensi dell'*art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19* ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'*art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* e l'*art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*.

Art. 10

Azienda di Promozione Turistica Regionale Aptr ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁴⁹⁾.

- [1. È istituita con sede legale in Pescara, l'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (Aptr).
2. L'Aptr assume la denominazione di: «Abruzzo Promozione Turismo».
3. L'Aptr ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è organismo tecnico, operativo e strumentale della Regione, munita di autonomia amministrativa e di gestione.
4. L'Aptr agisce con criteri di produttività ed economicità, garantendo la chiusura del bilancio in pareggio.
5. L'Aptr adotta un proprio regolamento che nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Azienda e ne determina l'ordinamento anche sotto il profilo amministrativo e contabile. Il regolamento tiene conto delle peculiari esigenze di funzionamento dell'Azienda, con particolare riferimento alle attività di promozione in Italia e all'estero.
- 6 La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
7. I contratti posti in essere dall'Azienda nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati dal diritto privato.
8. La Giunta regionale approva il regolamento adottato dagli organi dell'Aptr].

(48) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, della stessa legge).

(49) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 30/2004. Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 9/2018. Ai sensi dell'art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19 ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e l'art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3.

Art. 11

Funzioni dell'Ap^{tr} ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾.

[1. All'Ap^{tr} vengono attribuiti i seguenti compiti:

a) attuare il Programma Annuale di Promozione Turistica, di cui all'art. 3, secondo comma, ed in particolare opera per promuovere, coerentemente alle direttive emanate dalla Regione, in Italia e all'Estero l'offerta turistica abruzzese;

b) fornire servizi turistici a livello locale e in particolare organizzare l'informazione e l'accoglienza turistica, esercitando un controllo sulla qualità dei servizi erogati;

c) sovrintendere alla tutela dei diritti del turista consumatore;

d) promuovere la diffusione della cultura dell'ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la popolazione locale, anche attraverso progetti di formazione e aggiornamento professionale;

e) svolgere funzioni di consulenza e di servizio per le azioni di marketing e di comunicazione delle imprese e delle associazioni turistiche;

f) ricercare collaborazioni finalizzate al potenziamento delle risorse da impiegarsi per la realizzazione dei progetti di promozione;

g) fornire un supporto tecnico alla Giunta regionale per la redazione del programma triennale ed annuale di promozione turistica;

h) realizzare, previo assenso della Regione, progetti promozionali per conto di Enti Locali o di organismi privati;

j) curare la stampa e la distribuzione del materiale informativo e promozionale di livello regionale e locale;

l) realizzare campagne pubblicitarie ed altre azioni di comunicazione di interesse regionale, anche mediante sponsorizzazioni o forme di compartecipazione;

k) adempiere ad altre funzioni eventualmente affidate dalla Giunta regionale per il raggiungimento di finalità turistiche].

(50) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, della stessa legge).

(51) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 30/2004. Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 9/2018. Ai sensi dell'art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19 ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e l'art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3.

Art. 12

Organizzazione deII'Ap^{tr} ⁽⁵²⁾ ⁽⁵³⁾.

[1. Per perseguire al meglio i compiti indicati dall'art. 11, l'Ap^{tr} si dota di una organizzazione funzionale al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia, in grado di operare per progetti ed impostare e coordinare un sistema a rete di informazione ed accoglienza turistica.

2. L'Aptr è strutturata per affermare sia la politica di marca che di prodotto della Regione Abruzzo al fine di valorizzare l'immagine unitaria e complessiva della Regione unitamente alle principali tipologie turistiche presenti nel territorio regionale.

3. Relativamente alle attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica, si individuano altresì tre linee di prodotto regionali così articolate:

a) montagne e parchi;

b) mare;

c) culturale, artistico, religioso, enogastronomico, rurale, termale, affari, congressuali.

4. A tal fine oltre al direttore della Aptr, il Consiglio di amministrazione nomina, su proposta dello stesso direttore, i tre responsabili per le linee di prodotto indicate nel precedente comma. I predetti opereranno sotto la responsabilità del direttore generale in forma coordinata e con autonomia propositiva.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, individua gli ambiti territoriali ricompresi nelle tre linee di prodotto, attraverso la indicazione dei Comuni.

6. La promozione turistica relativa ai territori ricompresi nei parchi nazionali e regionali sarà gestita sulla base di apposite convenzioni che la Regione stipulerà con gli Enti Parchi nel termine di mesi sei dalla approvazione della presente legge].

(52) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, della stessa legge).

(53) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 30/2004. Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 9/2018. Ai sensi dell'art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19 ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni,

il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'[art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'[art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

Art. 13

Organi dell'APTR ⁽⁵⁴⁾ ⁽⁵⁵⁾.

[1. Sono organi dell'APTR:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio dei revisori].

(54) Articolo così sostituito dall'[art. 2, L.R. 12 luglio 2007, n. 19](#) e poi abrogato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Organi dell'Apr. 1. Sono organi dell'Apr:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori.».

(55) Ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 30/2004](#). Successivamente, ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 9/2018](#). Ai sensi dell'[art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19](#) ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'[art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'[art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

Art. 14*Consiglio di amministrazione* ⁽⁵⁶⁾ ⁽⁵⁷⁾.

[1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Consiglio regionale, è costituito tra esperti in materia turistica e/o di marketing, le cui competenze siano desumibili dai curricula formativi e professionali.

2. Il Consiglio è composto da:

a) il Presidente;

b) sei esperti in materia di turismo, anche sulla base di indicazioni fornite dalle principali associazioni degli operatori turistici.

3. Alle riunioni del Consiglio partecipa il direttore dell'Aprr con voto consultivo obbligatorio in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa delle deliberazioni].

⁽⁵⁶⁾ Articolo abrogato dall'*art. 3, L.R. 12 luglio 2007, n. 19*.

⁽⁵⁷⁾ Ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 30/2004*. Successivamente, ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 9/2018*. Ai sensi dell'*art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19* ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'*art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* e l'*art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*.

Art. 15*Attribuzioni del Consiglio di amministrazione* ⁽⁵⁸⁾ ⁽⁵⁹⁾.

[1. Il Consiglio di amministrazione approva gli atti fondamentali di programmazione e di indirizzo generale della promozione turistica e della gestione dell'Azienda ed in particolare delibera:

a) il regolamento dell'azienda;

- b) il bilancio di previsione;
- c) il programma di attività, in attuazione dei programmi regionali di cui all'art. 3;
- d) il conto consuntivo;
- e) la pianta organica del personale;
- f) l'istituzione e la soppressione degli Iat, previo nulla osta della Regione;
- g) le convenzioni per l'affidamento della gestione degli Iat agli Enti Locali o agli organismi da essi istituiti ai sensi della [legge n. 142 del 1990](#);
- h) la definizione di standards dei servizi di informazione e accoglienza sul territorio;
- i) la nomina del direttore.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei componenti gli organi dell'Azienda, il Consiglio regionale provvede alla loro sostituzione].

(58) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, [L.R. 23 agosto 2011, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, della stessa legge).

(59) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, [L.R. 18 agosto 2004, n. 30](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 30/2004](#). Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, [L.R. 22 maggio 2018, n. 9](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 9/2018](#). Ai sensi dell'art. 4, [L.R. 12 luglio 2007, n. 19](#) ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'art. 123, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'art. 7, [L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

Art. 16*Il Presidente* ⁽⁶⁰⁾ ⁽⁶¹⁾.

- [1. Il Presidente dell'Apnr è nominato dalla Giunta regionale tra i sette membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 14 e dura in carica quattro anni.
2. Il Presidente ha la responsabilità dell'andamento, del buon funzionamento dell'Azienda e del raggiungimento degli obiettivi. Stimola la progettualità, dà impulso alla gestione e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio di amministrazione. A tal fine adotta tutti gli atti necessari non riservati al Consiglio di amministrazione ovvero espressamente delegati dallo stesso CdA.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
4. Il Presidente adotta, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti. Essi perdono efficacia fin dall'inizio se non sono ratificati nei termini suddetti.
5. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere anziano].

(60) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, della stessa legge).

(61) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 30/2004. Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 9/2018. Ai sensi dell'art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19 ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e l'art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3.

Art. 17*Il direttore dell'Ap^{tr}* ⁽⁶²⁾ ⁽⁶³⁾.

[1. L'incarico di direttore è conferito, a seguito di contratto di diritto privato, dal Consiglio di amministrazione tra dirigenti regionali con funzioni apicali, in possesso dei necessari requisiti professionali e in considerazione delle esperienze maturate nel settore, ovvero assunto dall'esterno tra persone in possesso di laurea e con riconosciuta professionalità nel settore, con qualificate esperienze di direzione di organizzazioni pubbliche o private, desumibili dai curricula formativi e professionali.

2. Il contratto è stipulato per non di più di quattro anni ed è rinnovabile.

3. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione di provenienza resta sospeso per la durata dell'incarico.

4. Il direttore è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza operativa dell'Azienda di Promozione Turistica. Egli sovrintende al personale e al funzionamento degli uffici; tratta, con rilevanza esterna gli affari di ordinaria amministrazione; dirige e organizza i servizi e le attività gestionali; svolge tutte le altre funzioni attribuite dal regolamento dell'azienda.

5. Il direttore propone al Consiglio di amministrazione, sulla base di quanto previsto dai precedenti commi 1, 2 e 3, i responsabili di cui all'art. 12 comma 4].

(62) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, della stessa legge).

(63) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 30/2004. Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 9/2018. Ai sensi dell'art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19 ovunque, nel testo della presente legge, ricorran le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e l'art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3.

Art. 18*Collegio dei Revisori dell'Ap^{tr}* ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾.

[1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti fra persone iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88.

2. È nominato con decreto del Presidente della Regione su designazione del Consiglio regionale. Dura in carica quattro anni.

3. Il Collegio dei revisori, che elegge il presidente tra i suoi membri, esercita le seguenti funzioni:

a) formula il parere sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;

b) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa, l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Azienda;

c) vigila, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'attività amministrativa, riferendone al Consiglio di amministrazione, al quale formula eventuali rilievi e suggerimenti;

d) redige, prima dell'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari di essa.

4. I revisori contabili partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.

5. Copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori è altresì inviata alla Regione Abruzzo - Settore Turismo].

(64) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, della stessa legge).

(65) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 30/2004. Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 9/2018. Ai sensi dell'art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19 ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto

esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'[art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'[art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

Art. 19

Compensi ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾.

- [1. Al Presidente dell'Aprt viene attribuita un'indennità di funzione adeguata all'importanza e alle caratteristiche di managerialità delle funzioni attribuite, nella misura del 90% dell'indennità lorda spettante ai consiglieri regionali ⁽⁶⁸⁾.
2. Ai membri del Consiglio di amministrazione viene attribuita un'indennità di funzione pari al 25% dell'indennità lorda spettante ai consiglieri regionali ⁽⁶⁹⁾.
3. Ai Sindaci Revisori viene corrisposto un compenso annuo pari al 20% dell'indennità lorda annua spettante ai consiglieri regionali].

(66) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 6, comma 2, della stessa legge](#)).

(67) Ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 30/2004](#). Successivamente, ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 9/2018](#). Ai sensi dell'[art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19](#) ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'[art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'[art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

(68) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 1, L.R. 5 gennaio 2000, n. 2](#).

(69) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 1, L.R. 5 gennaio 2000, n. 2](#).

Art. 20*Entrate dell'Ap^{tr}* ⁽⁷⁰⁾ ⁽⁷¹⁾.

[1. Le entrate dell'Ap^{tr} regionale sono costituite:

a) dal contributo ordinario della Regione;

b) da contributi riferiti alla realizzazione del programma annuale di promozione turistica di cui all'art. 3;

c) da contributi straordinari della Regione per la realizzazione di progetti finalizzati;

d) da corrispettivi finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli Enti territoriali, di altri Enti pubblici e di privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'Ap^{tr} e da ulteriori eventuali contributi pubblici e privati e da rendite e proventi patrimoniali e di gestione;

e) da entrate proprie].

(70) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, della stessa legge).

(71) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 30/2004. Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 9/2018. Ai sensi dell'art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19 ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e l'art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3.

Art. 21

Controlli ⁽⁷²⁾ ⁽⁷³⁾.

- [1. Le deliberazioni concernenti i programmi generali di attività, i bilanci di previsione annuali e poliennali, le variazioni di bilancio correlate a modifiche dei programmi generali di attività e i conti consuntivi sono sottoposte al controllo della Giunta regionale. Esse diventano esecutive se il suddetto organo, nel termine di novanta giorni dal ricevimento dei processi verbali, non adotta i relativi provvedimenti di controllo.
2. Le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi debbono essere trasmesse alla regione entro il 15 novembre di ogni anno.
3. Il rendiconto consuntivo, con allegata la relativa documentazione, è presentato alla Regione per l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario a cui si riferisce.
4. Le deliberazioni non soggette al controllo di cui al primo comma sono immediatamente esecutive.
5. Il Consiglio regionale può disporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento degli organi dell'Aptr in caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per gravi violazioni di legge e di regolamenti e per altre gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'azienda stessa.
6. Il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento e nomina contestualmente un Commissario per l'amministrazione dell'Azienda.
7. I nuovi organi devono essere nominati entro tre mesi.
8. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale diffida a compierlo assegnando un termine, trascorso il quale dispone l'invio di un Commissario per il compimento dell'atto stesso.
9. L'attività di vigilanza della Regione può essere esercitata anche mediante ispezioni].

(72) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, della stessa legge).

(73) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 30/2004. Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il

riferimento alla suddetta [L.R. n. 9/2018](#). Ai sensi dell'[art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19](#) ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'[art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'[art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

Art. 22

Personale dell'Aptr ⁽⁷⁴⁾ ⁽⁷⁵⁾.

[1. Al personale dell'Azienda è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico che compete al personale regionale, in base alle disposizioni regionali in materia e ai contratti collettivi di categoria.

2. La pianta organica del personale dell'Aptr, recante le qualifiche di appartenenza e i livelli corrispondenti in relazione alle mansioni da svolgere, è determinata dal Consiglio di amministrazione ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale.

3. Agli Iat è assegnato personale con qualifica non superiore alla settima.

4. L'Azienda può ricorrere, quando si renda necessario, a competenze professionali qualificate, può conferire incarichi di consulenza e di attività di collaborazione autonoma, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento dell'Azienda.

5. Ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza, il personale dell'Aptr, inquadrato ai sensi della presente legge, ha diritto al trattamento di fine rapporto, determinato ai sensi della legge regionale 5 novembre 1955, n. 90, con iscrizione al fondo di cui all'[art. 4](#) della stessa legge e all'[Inpdap](#)].

[\(74\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 6, comma 2, della stessa legge](#)).

[\(75\)](#) Ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 30/2004](#). Successivamente, ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il

riferimento alla suddetta [L.R. n. 9/2018](#). Ai sensi dell'[art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19](#) ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'[art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'[art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

Art. 23

Sistema Informativo Turistico di destinazione ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁾.

1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire un'immagine coordinata della destinazione Abruzzo e sviluppare un sistema di accoglienza turistica moderno ed efficiente, riconosce, coordina, disciplina, sostiene e controlla la realizzazione di un sistema informativo turistico regionale costituito da uffici e punti di informazione turistica diversificati per competenze, gamma di servizi, periodo di apertura e strategicità turistica.
2. Alla Regione compete, ai sensi dell'[articolo 40 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11](#) (Attuazione del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#): Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) il coordinamento ed il controllo degli standard qualitativi e quantitativi dell'intero sistema informativo turistico regionale secondo le Linee Guida, i Manuali e gli standard operativi definiti dalla Giunta regionale.
3. La Regione Abruzzo, sentito il Comune e la DMC (Destination Management Company) competente per territorio, concede il nulla osta e riconosce la denominazione all'ufficio o punto informativo turistico gestito da:
 - a) Comuni;
 - b) Unioni di Comuni;
 - c) DMC e PMC (Product Management Company);
 - d) associazioni Pro loco;
 - e) consorzi turistici;
 - f) parchi e riserve naturali;

- g) strutture ricettive;
- h) agenzie di viaggio;
- i) società di servizi turistici;
- j) associazioni di categoria di settore;
- k) soggetti gestori di servizi pubblici ferroviari, aeroportuali, autostradali;
- l) associazioni di Comuni di Identità aderenti alla RES TIPICA di ANCI;

m) operatori locali comunque interessati alla istituzione o mantenimento di attività di informazione e assistenza turistica.

4. La Regione, al fine di garantire la sostenibilità economica di uffici e punti di informazione turistica, può consentire la possibilità di svolgere attività di vendita e prenotazione di servizi turistici, biglietteria, merchandising, vendita di prodotti tipici e altri servizi in genere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.

5. La Regione può utilizzare la rete degli Uffici e Punti di Informazione ed Assistenza al Turista anche per lo svolgimento di altri compiti inerenti la propria attività istituzionale.

(76) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 23. Servizi turistici locali - Iat. 1. La Giunta regionale, dopo il parere dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, istituisce uffici di informazione e accoglienza denominati Iat in località che presentano strutture ricettive significative ed attrattive di particolare rilevanza turistica.

2. Gli Iat sono comunque istituiti, in sede di prima applicazione della presente legge, nelle località sede di aziende di soggiorno, funzionanti o comunque riconosciute con deliberazioni del Consiglio regionale anteriormente all'emanazione della presente legge. Vengono parimenti istituiti Iat nelle località sede di enti provinciali per il turismo, nelle quali non risultano funzionanti aziende di soggiorno.

3. Lo Iati assicura i seguenti servizi per le località in cui ha la sede e per i comuni limitrofi:

a) informazione diretta, per via telefonica, postale o telematica, sulle opportunità turistiche offerte dalle località sede, dai Comuni limitrofi e dall'intera Regione e sull'organizzazione dei servizi;

- b) distribuzione di materiale mirato a promuovere le località di cui alla lett. a);
- c) informazione mirata sulla disponibilità ricettiva delle località di riferimento (anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dalla Regione con associazioni o consorzi di operatori turistici);
- d) supporto tecnico agli Enti Locali e alle imprese turistiche per la realizzazione di iniziative mirate a migliorare la qualità del soggiorno e ad aumentare la forza di attrazione della destinazione;
- e) gestione di uno sportello reclami e per l'informazione mirata a far conoscere al turista i propri diritti;
- f) assistenza al turista;
- g) predisposizione di itinerari di visita personalizzati;
- h) raccolta ed elaborazione e trasmissione dei dati alla Direzione regionale competente;
- i) raccolta dei dati sull'utilizzo dei servizi dello stesso Iati e sulla tipologia delle principali richieste avanzate da parte dei turisti.

4. La Regione può utilizzare la rete Iati anche per lo svolgimento di altri compiti inerenti la propria attività istituzionale.

5. La Regione disciplina con apposito regolamento il funzionamento degli Iati. Il regolamento definisce inoltre gli standards qualitativi e quantitativi per il funzionamento continuativo o stagionale degli Iati, stabilisce la dotazione numerica del personale e i relativi profili professionali, nonché le forme e le modalità di formazione e aggiornamento professionale.

6. La Regione può stipulare, senza oneri per il proprio bilancio, convenzioni per affidare la gestione degli Iati da essa istituiti, fatto salvo il mantenimento degli standards di cui al comma 5, a:

- a) gli Enti Locali, in forma singola o associata;
- b) gli organismi da essi istituiti ai sensi dell'*art. 22 della legge n. 142 del 1990*;
- c) le associazioni turistiche Pro Loco;
- d) gli Enti gestori di servizi pubblici ferroviari, aeroportuali e autostradali.

7. La Regione può stipulare convenzioni con le associazioni degli operatori del ricettivo per l'attivazione negli Iati di servizi mirati a fornire informazioni sulla disponibilità ricettiva delle varie località, compresa l'eventuale prenotazione dei servizi.

8. Il segno distintivo degli Iati è conforme al modello grafico determinato dall'*Allegato B della legge regionale n. 4 del 1992*.».

In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dagli artt. 62, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 130, comma 9, *L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*.

(77) Ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 30/2004*. Successivamente, ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 9/2018*. Ai sensi dell'*art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19* ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'*art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* e l'*art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*.

TITOLO IV

Associazioni turistiche Pro Loco.

Art. 24

Pro Loco ⁽⁷⁸⁾.

1. La Regione riconosce, ai sensi della *legge regionale 18 agosto 2004, n. 30* (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco), le associazioni Pro Loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica, volta in particolare a realizzare ⁽⁷⁹⁾:

a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale;

b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;

c) assistenza e informazioni turistiche.

2. Le Pro Loco che promuovono l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono, senza oneri per la Regione, acquisire il nulla osta regionale nel rispetto di quanto indicato nei commi 2 e 3 dell'articolo 23 ⁽⁸⁰⁾.

3. Le Pro Loco possono presentare progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale, per l'ammissione al contributo regionale, ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

4. Gli Statuti delle Pro Loco devono contenere norme finalizzate ad assicurare l'armonizzazione delle attività turistiche delle associazioni con quelle svolte dalla Regione, dalla PMC, dalle DMC e dagli Enti locali competenti territorialmente ⁽⁸¹⁾.

(78) Ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 30/2004*. Successivamente, ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 9/2018*. Ai sensi dell'*art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19* ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'*art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* e l'*art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*.

(79) Alinea così modificato dall'*art. 63, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

(80) Comma dapprima modificato dall'*art. 63, comma 2, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* e poi così sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Le Pro Loco che abbiano promosso l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono ai sensi della *L.R. n. 30/2004* usare la denominazione Iati, senza oneri per la Regione, previo nulla osta della Giunta regionale, accompagnato dal parere dell'Aptr.».

(81) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 2, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Gli Statuti delle Pro Loco devono contenere norme finalizzate ad assicurare l'armonizzazione delle attività turistiche delle associazioni con quelle svolte dalla Regione, dall'Aptr e dagli Enti Locali.».

TITOLO V

Forum permanente del turismo regionale

Art. 25

Forum permanente del turismo regionale ⁽⁸²⁾.

1. Per la predisposizione del proprio programma e per l'esercizio delle competenze di indirizzo e programmazione in materia turistica, la Regione si avvale di un Forum permanente del turismo regionale, firmato da esperti e dai rappresentanti degli enti e organismi, come appresso indicati ⁽⁸³⁾:

- a) l'assessore regionale al turismo;
- b) il Direttore della Direzione regionale competente ⁽⁸⁴⁾;
- c) quattro Sindaci designati dalla Sezione regionale dell'Anci;
- d) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
- e) quattro rappresentanti delle Comunità Montane, designati dalla Associazione regionale delle Comunità Montane;
- f) un rappresentante per ciascun parco nazionale e regionale presente nel territorio regionale;
- g) un rappresentante delle Associazioni Turistiche Pro Loco, designato dall'Associazione regionale delle stesse;
- h) un rappresentante della Confcommercio regionale;
- i) un rappresentante della Confesercenti regionale;
- j) un rappresentante dell'Associazione Albergatori Regionale;
- k) un rappresentante dell'Associazione Agenti di Viaggio;
- l) un rappresentante delle Associazioni dei gestori di campeggio;
- m) un rappresentante degli esercenti stabilimenti balneari,
- n) un rappresentante delle Associazioni dei Consumatori,
- o) un rappresentante dell'Azienda Ferrovie dello Stato;
- p) un rappresentante designato dalla Conferenza Episcopale, esperto di turismo religioso;

q) un rappresentante delle associazioni e federazioni di emigranti abruzzesi all'estero designati dal Crei;

r) un rappresentante delle società a partecipazione regionale Arpa e Saga;

s) un rappresentante della Società Autostrade;

t) un rappresentante delle Associazioni Agrituristiche;

u) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori,

v) un rappresentante delle Associazioni Tempo Libero;

w) un rappresentante del Coni regionale;

x) l'assessore regionale all'Agricoltura o un suo delegato;

y) l'assessore regionale all'Ambiente e parchi o un suo delegato;

z) l'assessore regionale all'industria, artigianato o un suo delegato;

aa) un rappresentante dell'Associazione Industriali Regionale;

bb) un rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio;

cc) un rappresentante dell'Enit;

dd) il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo;

ee) il soprintendente archeologico per l'Abruzzo.

2. Il Forum è presieduto dall'assessore regionale al turismo e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionario con qualifica non inferiore alla VII:

a) per la valutazione dello stato di applicazione e dei risultati del Programma dell'anno in corso e per la consultazione sul programma annuale di promozione turistica per l'anno successivo, entro il mese di settembre;

b) per fornire alla Regione elementi utili alla formulazione della direttiva annuale di cui all'art. 3, quarto comma, entro il mese di marzo;

3. Il Forum è insediato dalla Giunta regionale a seguito dell'avvenuta designazione di almeno la metà dei membri di cui al primo comma ⁽⁸⁵⁾.

4. Alle riunioni del Forum possono partecipare i consiglieri regionali ed essere invitati esperti e rappresentanti di associazioni, consorzi e cooperative turistiche presenti nel territorio regionale.

5. La partecipazione alle riunioni del Forum non comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.

(82) Ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 30/2004*. Successivamente, ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 9/2018*. Ai sensi dell'*art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19* ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'*art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* e l'*art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*.

(83) Alinea così modificato dall'*art. 64, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge).

(84) Lettera così sostituita dall'*art. 64, comma 2, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) i membri del Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore dell'Apr;».

(85) Comma così modificato dall'*art. 64, comma 3, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge).

TITOLO VI

Soppressione degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

Art. 26

Soppressione degli Enti e delle Aziende ⁽⁸⁶⁾.

1. Gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione, già commissariati ai sensi dell'*art. 33 della legge regionale n. 4 del 1992*, sono definitivamente soppressi a decorrere dalla data

di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al sesto comma.

2. La Regione provvede alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data di soppressione degli Enti, fino al loro esaurimento ⁽⁸⁷⁾.

3. Agli adempimenti connessi alla soppressione degli Enti di cui al presente articolo provvede la Giunta regionale, disponendo in ordine agli affari pendenti, alle attività e passività, nonché ai beni mobili e immobili, avvalendosi dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 35 della [legge regionale n. 4 del 1992](#).

4. I commissari liquidatori provvedono, in particolare:

a) alla formulazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà,

b) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

d) allo svolgimento delle attività necessarie per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione.

5. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge i commissari trasmettono al Settore Turismo della Regione gli atti di cui ai punti a), b) e c) del comma precedente.

6. Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto delle specifiche situazioni di fatto dei singoli Enti, viene approvato il piano di liquidazione degli Enti e gli Enti stessi vengono soppressi.

7. A far data dall'emanazione dei decreti citati al comma precedente, la Regione subentra nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive degli Enti soppressi.

8. I beni mobili e immobili degli Enti entrano a far parte del patrimonio della Regione e da questa possono essere assegnati ai Comuni competenti per territorio, in relazione alle specifiche destinazioni d'uso. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale procede alla individuazione di detti beni e dei relativi destinatari ⁽⁸⁸⁾.

9. L'effettuazione della consegna dei beni mobiliari e immobiliari è disposta sulla base di un apposito verbale che ha valore di atto pubblico di trasferimento.

10. Per quanto riguarda il regime delle trascrizioni, iscrizioni e delle volturazioni presso i competenti uffici dello Stato, si applicano le vigenti norme statali che disciplinano la successione dei beni pubblici alle Regioni ed agli Enti Locali territoriali.

(86) Ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 30/2004*. Successivamente, ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 9/2018*. Ai sensi dell'*art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19* ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'*art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* e l'*art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*.

(87) Comma così modificato dall'*art. 65, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge).

(88) Comma così modificato dall'*art. 65, comma 2, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge).

Art. 27

Inserimento nel ruolo unico regionale del personale proveniente dagli Enti soppressi ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾.

1. Il personale di ruolo degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in servizio alla data di scioglimento degli stessi, viene inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con assegnazione funzionale all'Ap^{tr} che provvede alla sua gestione, mantenendo le qualifiche possedute, l'anzianità di servizio maturata, nonché il trattamento economico in godimento, da porre a carico della Regione, senza soluzione di continuità agli effetti economici, previdenziali, assistenziali e di quiescenza.

2. A tal fine il commissario di ciascun Ept o Azienda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a inviare alla Regione l'elenco del personale in servizio, con indicazione per ciascun dipendente dello stato giuridico e del trattamento economico posseduti, nonché dei dati comunque necessari alla Regione per subentrare nella gestione del personale.

3. Il personale che, allo stato, è iscritto all'I.N.P.S. in forza di previgenti norme legislative e regolamentari, può mantenere, a domanda, tale iscrizione fino al

collocamento in quiescenza, con computo dell'intera pregressa anzianità di servizio maturata.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge si estinguono le polizze accese dagli enti disciolti presso istituti assicurativi per il trattamento di fine rapporto. Analogamente vengono estinti gli eventuali libretti di deposito bancario accesi con la medesima finalità presso istituti di credito.

5. L'intero ammontare delle somme così accantonate viene posto a disposizione dei bilanci dei rispettivi Enti affinché il competente commissario provveda alla liquidazione di fine rapporto nei confronti degli aventi diritto, sulla base dei servizi complessivi prestati, al netto di eventuali prestiti, acconti, ritenute o anticipazioni.

(89) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, *L.R. 22 novembre 2001, n. 59*.

(90) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, *L.R. 18 agosto 2004, n. 30* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 30/2004*. Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, *L.R. 22 maggio 2018, n. 9* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 9/2018*. Ai sensi dell'art. 4, *L.R. 12 luglio 2007, n. 19* ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'art. 123, *L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* e l'art. 7, *L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*.

Art. 28

Destinazione del personale ⁽⁹¹⁾

1. Il personale proveniente dagli Enti disciolti ed inserito nel ruolo di cui all'art. 27 è destinato all'Azienda di Promozione Turistica Regionale e alle Province, anche in relazione alle funzioni delegate o attribuite con la presente legge.

2. Dopo l'approvazione della pianta organica dell'Aptr, la Giunta regionale procede alla determinazione dei contingenti di personale da trasferire alle Province, in ragione delle deleghe di cui alla presente legge, sentita la Conferenza Regione -Province di cui all'art. 8 della *L.R. 18 aprile 1996, n. 21*.

3. I criteri e le modalità da osservare per la definitiva assegnazione del personale sono stabilite dalla Giunta regionale, previa consultazione delle OO.SS., tenuto conto comunque dell'anzianità di servizio e delle esigenze familiari dei dipendenti.

4. Esaurite le operazioni di cui al secondo e terzo comma, la G.R. invita il personale dei disciolti Enti a manifestare per iscritto, entro il termine assegnato, la propria determinazione in ordine alle sedi di preferenza e all'ente di destinazione, fornendo gli elementi necessari per la formazione delle relative graduatorie.

5. In caso di mancata manifestazione di volontà, il dipendente è inserito d'ufficio nelle graduatorie, tenuto conto delle situazioni valutabili acquisite d'ufficio.

6 I provvedimenti della Regione per comandi o trasferimenti sono comunque adottati tenendo conto delle esigenze generali del turismo regionale.

(91) Ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 30/2004*. Successivamente, ai sensi dell'*art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9* ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta *L.R. n. 9/2018*. Ai sensi dell'*art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19* ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'*art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44* e l'*art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3*.

TITOLO VIII

Disposizioni finanziarie

Art. 29

Istituzione nuovi capitoli di bilancio ⁽⁹²⁾.

1. A partire dall'esercizio finanziario 1997 vengono istituiti nel bilancio regionale due distinti capitoli di spesa denominati rispettivamente «Contributi a favore dell'Aptr» e «Rimborso agli Enti Locali Territoriali delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di turismo e di industria alberghiera».

2. Ove necessario l'istituzione dei capitoli di spesa verrà effettuata ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilità.

(92) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 30/2004. Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 9/2018. Ai sensi dell'art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19 ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e l'art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3.

Art. 30

Finanziamento ⁽⁹³⁾.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvede, anno per anno, la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.

(93) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 30/2004. Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 9/2018. Ai sensi dell'art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19 ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e l'art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 31

Inizio dell'attività dell'Aptr ⁽⁹⁴⁾ ⁽⁹⁵⁾.

[1. In sede di prima costituzione, il Consiglio di amministrazione dell'Aptr è insediato dal Presidente della Giunta regionale con decreto da emanarsi entro 30 gg. dall'elezione del Consiglio di amministrazione].

(94) Articolo abrogato dall'art. 130, comma 9, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

(95) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 30/2004. Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 9/2018. Ai sensi dell'art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19 ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e l'art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3.

Art. 32

Prima organizzazione dell'Aptr ⁽⁹⁶⁾ ⁽⁹⁷⁾.

[1. La Regione provvede a mettere a disposizione i locali necessari per l'avvio di operatività dell'Aptr, anche con assegnazione temporanea di personale comandato dalla Regione o proveniente dagli Enti in via di soppressione, fino alla definitiva assegnazione del personale all'Aptr prevista dagli articoli 27 e 28.

2. Fino alla nomina del direttore, la Giunta regionale attribuisce temporaneamente le funzioni di direttore ad un dirigente regionale, dotato dei requisiti di competenza, professionalità ed esperienza nel settore.

3. Il Consiglio di amministrazione propone alla Regione il numero e la qualifica dei dipendenti di cui si reputa opportuno il comando, per i quali programma e realizza iniziative straordinarie di aggiornamento professionale].

(96) Articolo abrogato dall'art. 130, comma 9, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

(97) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 30/2004. Successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9 ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta L.R. n. 9/2018. Ai sensi dell'art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19 ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e l'art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3.

Art. 33

Disposizioni transitorie in materia di personale ⁽⁹⁸⁾ ⁽⁹⁹⁾.

[1. In attesa dell'emanazione dei provvedimenti formali di assegnazione di cui agli articoli precedenti, il personale degli Enti in corso di scioglimento continua a prestare servizio nelle sedi occupate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino ad esaurimento delle relative posizioni, è consentito, a domanda, in deroga a quanto previsto dall'art. 22, terzo comma, il mantenimento presso gli Iati del personale appartenente alla VIII qualifica, già in servizio nelle aziende di soggiorno alla data di entrata in vigore della presente legge].

(98) Articolo abrogato dall'art. 130, comma 9, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

(99) Ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 30/2004](#). Successivamente, ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 9/2018](#). Ai sensi dell'[art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19](#) ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'[art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'[art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

Art. 34

Tempi e modalità per la predisposizione del programma operativo 1997 ⁽¹⁰⁰⁾ ⁽¹⁰¹⁾.

[1. I tempi e le modalità previste dalla presente legge per la predisposizione dei programmi regionali diventano operativi a partire dal 1° gennaio 1998].

(100) Articolo abrogato dall'[art. 130, comma 9, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 131](#) della stessa legge).

(101) Ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 30/2004](#). Successivamente, ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 9/2018](#). Ai sensi dell'[art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19](#) ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'[art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'[art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

Art. 35*Norme di rinvio* ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾.

[1. Con successiva legge regionale si provvede entro sei mesi alla riorganizzazione del Settore Regionale del Turismo e al riordinamento della normativa regionale in materia di incentivi allo sviluppo della ricettività alberghiera ed extralberghiera].

(102) Articolo abrogato dall'art. [130, comma 9, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

(103) Ai sensi dell'art. [13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 30/2004](#). Successivamente, ai sensi dell'art. [13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 9/2018](#). Ai sensi dell'art. [4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19](#) ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'art. [123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'art. [7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

Art. 36*Abrogazione* ⁽¹⁰⁴⁾.

1. La [legge regionale n. 4 del 1992](#) è abrogata ad eccezione dell'allegato B e degli articoli 30, commi sesto, settimo e ottavo, 31, 32, 35 e 38.

2. Sono abrogate le norme non computabili con la presente legge.

(104) Ai sensi dell'art. [13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 30/2004](#). Successivamente, ai sensi dell'art. [13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 9/2018](#). Ai sensi dell'art. [4, L.R. 12 luglio 2007,](#)

[n. 19](#) ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'[art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'[art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

Art. 37

Norme finali ⁽¹⁰⁵⁾.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

⁽¹⁰⁵⁾ Ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 30](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 30/2004](#). Successivamente, ai sensi dell'[art. 13, comma 2, L.R. 22 maggio 2018, n. 9](#) ogni riferimento alla presente legge contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla suddetta [L.R. n. 9/2018](#). Ai sensi dell'[art. 4, L.R. 12 luglio 2007, n. 19](#) ovunque, nel testo della presente legge, ricorrano le parole "Presidente" o "Consiglio di amministrazione" esse si intendono sostituite con le parole "Direttore generale". Le suddette modifiche non sono state riportate in quanto esse non si conciliano con il dettato della presente legge. Infatti, con l'indicazione generica dei termini "presidente" e "consiglio di amministrazione", e senza la precisazione degli articoli oggetto della modifica, procedendo con le sostituzioni, il testo risultante apparirebbe incomprensibile. Vedi, altresì, l'[art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e l'[art. 7, L.R. 12 gennaio 2018, n. 3](#).

L.R. EMILIA ROMAGNA 25 marzo 2016, n. 4 ⁽¹⁾.

Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della [legge regionale 4 marzo 1998, n. 7](#) (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2016, n. 84.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 marzo 2017, n. 381](#), la [Delib.G.R. 31 gennaio 2018, n. 113](#), la [Delib.G.R. 26 febbraio 2018, n. 270](#) e la [Delib.G.R. 23 aprile 2018, n. 601](#).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

Organizzazione turistica regionale

Art. 1 *Finalità.*

1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel rispetto dei principi di:

a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

- b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione, ai fini di una programmazione coordinata e nel rispetto delle norme della [legge regionale 30 luglio 2015, n. 13](#) (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);
- c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa.
-
-

Art. 2 *Competenze della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
- b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;
- c) promozione e sviluppo del turismo sociale e accessibile;
- d) interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;
- e) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;
- f) sviluppo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, di un sistema informativo sulla ricettività, sulle attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive;
- g) sviluppo di un servizio di statistica del turismo, nell'ambito del sistema statistico regionale;
- h) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e della loro segmentazione e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
- i) promozione di processi di digitalizzazione a sostegno dell'offerta turistica regionale;
- l) promozione dei processi di integrazione tra soggetti pubblici e privati;
- m) gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della [legge regionale 31 maggio 2002, n. 9](#) (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

2. Le modalità per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale sono stabilite con apposito provvedimento della

Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:

- a) la promozione di una rete digitale integrata accessibile per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
- b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del settore;
- c) la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali;
- d) le modalità e i contenuti della raccolta dei dati di cui alla lettera f) del comma 1.

3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.

Art. 3 *Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province.*

1. Alla Città metropolitana di Bologna e alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

- a) alla definizione di proposte ai fini della programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'articolo 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori per le Destinazioni turistiche;
- [b) alle professioni turistiche ai sensi delle normative vigenti; ⁽³⁾
- c) al coordinamento delle attività di accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti.

1-bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono affidare con convenzione le funzioni di cui al comma 1, lettera c), alle Destinazioni turistiche di cui all'articolo 12 ⁽⁴⁾.

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attività amministrative connesse al Programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a).

3. Nell'esercizio delle funzioni conferite la Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della [legge regionale 28 aprile 1984, n. 21](#)

(Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

(3) Lettera soppressa dall' [art. 18, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25](#), a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 57](#), comma 1, della medesima legge).

(4) Comma aggiunto dall' [art. 4, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 24](#), a decorrere dal 28 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 37](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 4 *Funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni.*

1. Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni e le Unioni dei Comuni:

a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;

b) organizzano o partecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni e le Unioni dei Comuni possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

3. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.

4. Ai Comuni e alle Unioni dei Comuni è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) alle strutture ricettive di cui alla [legge regionale 28 luglio 2004, n. 16](#) (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);

b) alle agenzie di viaggio e turismo;

c) alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;

d) al demanio marittimo, ai sensi della [legge regionale n. 9 del 2002](#).

5. I Comuni e le Unioni dei Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di sistema informativo sulla ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive, nonché per la vigilanza e controllo

nelle materie delegate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna previste dalla [legge regionale n. 13 del 2015](#).

6. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della [legge regionale n. 21 del 1984](#).

7. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali di cui alla [legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4](#) (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico).

TITOLO II

Interventi per la valorizzazione e la promo-commercializzazione turistica

Art. 5 *Linee guida regionali* ⁽⁵⁾.

1. Le strategie regionali per la promo-commercializzazione turistica sono definite dalle Linee guida triennali.

2. Le Linee guida triennali, di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare ed indicano, in particolare, il quadro di riferimento della promo-commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.

3. Gli obiettivi delle Linee guida triennali si realizzano annualmente attraverso:

a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali nonché dei progetti tematici trasversali che coinvolgono più Destinazioni turistiche, da parte di APT Servizi;

b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, da parte delle Destinazioni turistiche;

c) il sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche;

d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale.

4. La Giunta regionale approva:

- a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a);
 - b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonché i limiti delle quote regionali di finanziamento;
 - c) i criteri, le priorità ed i limiti per il finanziamento delle attività di cui al comma 3, lettera c);
 - d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera d).
-

(5) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 5 giugno 2017, n. 786](#) e la [Delib.G.R. 2 agosto 2017, n. 1149](#).

Art. 6 *Programmi turistici di promozione locale.*

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province approvano, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), e sentiti i Comuni e le Unioni dei Comuni, la proposta di Programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Con tale atto la Città metropolitana di Bologna e ciascuna Provincia propongono alla Regione le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori nell'ambito delle Destinazioni turistiche.

2. Ogni Programma turistico di promozione locale è approvato dalla Giunta regionale ed indica i singoli progetti ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni, da loro società e organismi operativi, da enti pubblici, nonché quelli presentati da società d'area, Pro Loco, Gruppi di azione locale (GAL), Strade dei vini e dei sapori, associazioni di imprese ed associazioni del volontariato. Il Programma turistico può includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni e società d'area, da enti pubblici, dalle strutture associative provinciali maggiormente rappresentative delle Pro Loco, o elaborati, su richiesta dei Comuni e delle Unioni dei Comuni interessati, dalla Città metropolitana di Bologna o dalle Province.

3. Il Programma è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:

- a) i servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;
- b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;
- c) le iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori, realizzate nell'ambito delle Destinazioni turistiche.

4. A seguito dell'istituzione delle Destinazioni turistiche di cui all'articolo 12, la Città metropolitana di Bologna e le Province possono presentare un'unica proposta di Programma turistico di promozione locale per l'ambito di riferimento della Destinazione turistica a cui afferiscono assicurando adeguata attenzione ai diversi prodotti ed alle diverse offerte del territorio di riferimento.

5. Le spese per la promozione, valorizzazione e promo-commercializzazione effettuate a favore delle Destinazioni turistiche non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche.

Art. 7 *Sistema dei finanziamenti.*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione provvede al finanziamento di programmi, progetti, iniziative di promo-commercializzazione d'interesse regionale, nonché di programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.

2. La Regione, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio, provvede:

a) all'attuazione dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali di cui all'articolo 10, comma 4, da parte di APT Servizi;

b) al finanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni turistiche;

c) al finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche.

3. La Regione, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4:

a) finanzia annualmente la Città metropolitana di Bologna e le Province o la Destinazione turistica per l'attuazione del Programma turistico di promozione locale di cui all'articolo 6;

b) contribuisce alle spese dei Comuni, delle loro Unioni e delle Destinazioni turistiche istituite ai sensi dell'articolo 12 inseriti nella rete digitale integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 13 ⁽⁶⁾.

4. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che può utilizzare per il finanziamento di progetti speciali o d'iniziative di carattere straordinario, ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale ⁽⁷⁾.

(6) Lettera così modificata dall' [art. 19, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25](#), a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 57, comma 1, della medesima legge](#)).

(7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 5 giugno 2017, n. 783](#).

Art. 8 *La Cabina di regia regionale* ⁽⁹⁾.

1. È istituita una Cabina di regia regionale con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica delineate dalla Giunta regionale.

2. La Cabina di regia, in particolare:

a) formula alla Giunta regionale proposte relative:

1) alle Linee guida triennali degli interventi di promo-commercializzazione turistica;

2) all'attuazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 4;

3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;

[4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore turistico e alla qualità dell'offerta formativa e professionale. ⁽⁸⁾]

b) esprime alla Giunta regionale pareri in ordine:

1) ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e per i progetti tematici trasversali, di APT Servizi;

2) ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni turistiche;

3) alle modalità di sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche;

4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 3;

5) allo sviluppo di sinergie fra i settori turismo e agricoltura.

(8) Punto abrogato dall' [art. 16, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 14](#).

(9) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 2 agosto 2017, n. 1149](#).

Art. 9 *Composizione della Cabina di regia.*

1. La Cabina di regia è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;
- b) dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti;
- c) dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;
- d) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura;
- e) da rappresentanti degli Enti locali (Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Unioni di Comuni);
- f) da un rappresentante di ogni Destinazione turistica;
- g) da rappresentanti del sistema delle Camere di commercio;
- h) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica;
- i) da un rappresentante dei GAL;
- l) da un rappresentante degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

2. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti previsti dal comma 1, lettere e), g) e h).

3. La partecipazione dei membri della Cabina di regia non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.

Art. 10 *APT Servizi.*

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:

- a) l'oggetto sociale comprenda:
 - 1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
 - 2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;
 - 3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;
 - 4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;

5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;

6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;

7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;

b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1 per cento del capitale sociale;

c) alla Regione spetti la nomina dell'Amministratore unico ovvero la nomina di un numero proporzionale alla partecipazione detenuta di amministratori, compreso il Presidente, e sindaci revisori;

d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promo-commercializzazione turistica;

e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute;

f) l'organismo di gestione sia costituito da un Amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un Consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;

g) gli incarichi di cui al comma 1 lettera f) sono attribuiti nel rispetto della normativa per l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi prevista dal [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'[articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#));

h) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'Amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, e che il compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;

i) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di 2.500,00 euro, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un Consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera f). Detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale Amministratore delegato;

l) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.

2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

3. Il sistema delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito

di uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promo-commercializzazione.

4. APT Servizi svolge un ruolo di coordinamento per prodotti tematici trasversali che riguardano più Destinazioni turistiche, al fine di delineare le politiche generali di tali prodotti trasversali e definire azioni coordinate, in particolare per i mercati esteri. I prodotti tematici trasversali coordinati da APT Servizi sono:

- a) Appennino e Parchi naturali;
- b) Terme e Benessere;
- c) Città d'arte;
- d) Congressi, convegni, eventi;
- e) Motor valley, Food valley e Wellness valley.

5. Ai fini dello sviluppo delle politiche e delle azioni relative ai prodotti tematici trasversali di cui al comma 4, APT Servizi realizza una rete digitale di comunicazione turistica integrata per i mercati nazionale e internazionale.

5-bis. APT Servizi potrà svolgere attività a favore delle Destinazioni turistiche nell'ambito della realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) ⁽¹⁰⁾.

(10) Comma aggiunto dall' [art. 20, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25](#), a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 57](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 11 *Rapporti tra Regione e APT Servizi.*

1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:

- a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;
- b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;
- c) le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).

2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei

progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e delle altre attività commissionate alla società.

3. APT Servizi svolge, con cadenza annuale, una relazione alla competente Commissione assembleare sull'attività svolta.

Art. 12 *Destinazioni turistiche di interesse regionale.*

1. La Regione istituisce, su proposta della Città metropolitana di Bologna e delle Province, le aree vaste a finalità turistica di cui all'[articolo 48 della legge regionale n. 13 del 2015](#). Le proposte devono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. All'interno di ciascuna area vasta, la Regione, con un apposito atto della Giunta, sentita la competente Commissione assembleare, sulla base delle proposte degli enti di cui al comma 3, istituisce le Destinazioni turistiche ai fini dell'organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell'Emilia-Romagna. All'interno di ogni area vasta non può essere istituita più di una Destinazione turistica.

3. Le Destinazioni turistiche sono enti pubblici strumentali degli enti locali ai sensi dell'[articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui possono aderire le Camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall'ISTAT come pubbliche.

4. Sono organi delle Destinazioni turistiche l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore unico e il Direttore.

4-bis. Le Destinazioni turistiche possono avvalersi mediante convenzione non onerosa del supporto da parte delle strutture della Regione per lo svolgimento delle attività di acquisizione e di gestione del personale e di beni e servizi, nonché dei relativi sistemi informativi ⁽¹⁶⁾.

5. Qualora la Città metropolitana di Bologna proponga come area vasta a finalità turistica, di cui al comma 1, l'ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio metropolitano, si individua nella Città metropolitana stessa l'ente che assume la funzione di Destinazione turistica di cui al comma 3, in virtù della funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico

prevista dall'[articolo 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in attuazione dell'Intesa quadro tra Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna.

6. La Città metropolitana di Bologna, per l'esercizio coordinato delle funzioni di Destinazione turistica, può stipulare apposita convenzione con la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e con altri enti pubblici.

7. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione ⁽¹¹⁾.

7-bis. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente ⁽¹²⁾.

8. L'incarico di Direttore di cui al comma 7 è attribuito nel rispetto della normativa per l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi prevista dal [decreto legislativo n. 39 del 2013](#).

9. Il Consiglio di amministrazione è disciplinato dallo statuto dell'ente ed è eletto dall'Assemblea. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.

10. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea e deve essere in possesso della qualifica di revisore legale di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la [direttiva 78/660/CEE](#) e la [direttiva 83/349/CEE](#), e che abroga la [direttiva 84/253/CEE](#)).

11. Per quanto non espressamente previsto dai commi 7, 8 e 9, i criteri e le modalità per la nomina e la revoca dei componenti degli organi e per il funzionamento dell'Ente sono definiti nello Statuto, approvato dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali che ne promuovono l'istituzione.

12. Le Destinazioni turistiche, o la Città metropolitana di Bologna qualora assuma la funzione di Destinazione turistica ai sensi di quanto previsto al comma 5, istituiscono, sulla base di specifiche linee guida della Giunta regionale, una Cabina di regia con la partecipazione dei soggetti privati del settore turistico locale. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica dell'ambito di riferimento ⁽¹⁸⁾.

13. La Destinazione turistica attiva con i soggetti privati le opportune forme di consultazione per la definizione e l'attuazione dei programmi di promo-commercializzazione turistica dell'area di riferimento al fine di favorire la concreta efficacia.

13-bis. Una Provincia contermine alla Città metropolitana di Bologna può delegare alla Città metropolitana funzioni di cui alla presente legge, sulla base di un'apposita convenzione che le individua e ne regola i relativi rapporti ⁽¹³⁾.

13-ter. La delega è comunicata alla Regione Emilia-Romagna. Sono comunicate, altresì, le modifiche e il recesso, il quale diventa efficace a far data dal secondo esercizio finanziario successivo ⁽¹⁴⁾.

13-quater. La convenzione di cui al comma 13-bis disciplina le modalità di raccordo fra gli organi istituzionali della Città metropolitana e della Provincia, e le forme di concertazione con i soggetti privati sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione individuate nella convenzione ⁽¹⁵⁾.

13-quinquies. Le Destinazioni turistiche possono essere inserite nella rete digitale integrata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammesse ai finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b) ⁽¹⁷⁾.

(11) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 2, L.R. 18 luglio 2017, n. 14](#).

(12) Comma aggiunto dall' [art. 11, comma 2, L.R. 29 luglio 2016, n. 13](#), a decorrere dal 30 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16](#), comma 1, della medesima legge).

(13) Comma aggiunto dall' [art. 25, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25](#), a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 39](#), comma 1, della medesima legge).

(14) Comma aggiunto dall' [art. 25, comma 2, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25](#), a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 39](#), comma 1, della medesima legge).

(15) Comma aggiunto dall' [art. 25, comma 3, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25](#), a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 39](#), comma 1, della medesima legge).

(16) Comma aggiunto dall' [art. 17, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 14](#).

(17) Comma aggiunto dall' [art. 21, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25](#), a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 57](#), comma 1, della medesima legge).

(18) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 10 aprile 2017, n. 447](#).

Art. 13 *Servizi di accoglienza e di informazione turistica.*

1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), attraverso i Programmi turistici di promozione locale e attraverso la realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione.
 2. La Città metropolitana di Bologna e le Province verificano la rispondenza dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 agli standard minimi di qualità stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare.
 3. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono essere inseriti nella rete digitale integrata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b), qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Giunta regionale.
 4. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in forma aggregata, ovvero in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna o le Province. La Regione incentiva tali aggregazioni secondo criteri stabiliti nel rispetto delle Linee guida triennali.
 5. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto pubblico-privato che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.
-

Art. 14 *Clausola valutativa.*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati da APT Servizi;
- b) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati dalle Destinazioni turistiche;
- c) implicazioni della programmazione regionale e locale della presente legge sulla programmazione regionale integrata dei trasporti;

d) finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 7, indicando altresì i risultati conseguiti.

2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale comunica alla competente Commissione assembleare lo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

TITOLO III

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 15 *Disposizioni finanziarie.*

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla [legge regionale 4 marzo 1998, n. 7](#) (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della [legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47](#), della [legge regionale 20 maggio 1994, n. 22](#), della [legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35](#) e parziale abrogazione della [L.R. 9 agosto 1993, n. 28](#)), nell'ambito della Missione 7 - Turismo, Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011](#) ⁽¹⁹⁾.

(19) Comma così modificato dall' [art. 52 comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9](#).

Art. 16 *Norma transitoria.*

1. Ai fini della prima applicazione della presente legge, l'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, si intende valida in relazione alla società APT Servizi, già istituita ai sensi dell'*articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998*.

2. Fino alla istituzione delle Aree vaste a finalità turistica, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, la Giunta regionale può comunque procedere alla istituzione delle Destinazioni turistiche sulla base delle proposte dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3.

3. Le proposte devono provenire da almeno due Province confinanti e dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, che intendano aderire alle Destinazioni turistiche, purché appartenenti al territorio delle Province interessate. La Città metropolitana di Bologna può formulare la proposta singolarmente o congiuntamente ad una o più Province confinanti.

4. Con l'istituzione della Destinazione turistica tutte le funzioni già esercitate sul territorio ad essa afferente dalle Unioni di prodotto, di cui all'*articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998*, sono esercitate dalla Destinazione stessa o da APT Servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4.

5. Ai seguenti procedimenti relativi alla concessione di risorse finanziarie, se attivati entro il 31 dicembre 2016, si applicano le disposizioni di cui alla *legge regionale n. 7 del 1998*:

a) attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi srl, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a), e dell'articolo 7 comma 2 lettera a), per le attività 2016 e 2017;

b) attuazione dei Programmi turistici di Promozione locale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d), dell'articolo 6, e dell'articolo 7, comma 3, lettera a), per le attività 2016 e 2017;

c) attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle Unioni di prodotto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), dell'articolo 7, comma 2, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, per le attività 2016;

d) contributi per le spese dei Comuni inseriti nella rete integrata dei servizi di informazione turistica di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), per le attività 2016 e 2017 ⁽²⁰⁾;

e) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale per il turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera e), per le attività 2016 e 2017;

f) sviluppo di un Sistema informativo turistico regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività 2016 e 2017;

g) finanziamenti di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove iniziative, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, per le attività 2016 e 2017;

h) sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti

alle Unioni di prodotto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 lettera c), dell'articolo 7, comma 2, lettera c), e dell'articolo 13, comma 5, per le attività 2016 e 2017 ⁽²¹⁾.

6. Al fine di assicurare al sistema turistico regionale le risorse finanziarie per realizzare interventi promozionali, anche a sostegno della stagione turistica 2017, le Unioni di prodotto, entro il 31 dicembre 2016, possono attuare progetti speciali, proposti alla Regione Emilia-Romagna anche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 giugno 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

7. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi, riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della [legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40](#) (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della [legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3](#) (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della [L.R. 6 luglio 1984, n. 38](#))), sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale, ivi compresa l'attribuzione della competenza, fino alla loro conclusione.

8. Tutti i procedimenti attivati entro il 31 dicembre 2016, in base alle disposizioni di cui alla [legge regionale n. 7 del 1998](#), si concludono ai sensi della medesima legge.

(20) Lettera così modificata dall' [art. 26, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25](#), a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 39, comma 1, della medesima legge](#)).

(21) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 25 luglio 2016, n. 1178](#).

Art. 17 *Modifiche alla [legge regionale 31 marzo 2003, n. 7](#) (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della [legge regionale 26 luglio 1997, n. 23](#) (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)).*

1. L'articolo 4 della [legge regionale n. 7 del 2003](#) è sostituito dal seguente:

4

Competenze della Provincia dei Comuni e delle Unioni di Comuni

1. I Comuni e le Unioni di Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo: a) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 18, 19 e 20; b) applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative al riconoscimento della qualifica di Uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT), nonché le funzioni di controllo di cui all'articolo 21.

3. La Regione, le Province e i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni."

2. Al comma 1 dell'articolo 5 le parole ", il quale con modalità informatica si coordina con le competenti strutture della Provincia, " sono soppresse.

3. Al comma 6 dell'articolo 5 le parole "La Provincia, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accerta", sono sostituite con le parole "Il Comune e le Unioni di comuni, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accertano".

4. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11

Chiusura temporanea dell'agenzia

1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, il Comune o l'Unione di Comuni di competenza. Tale informazione deve altresì essere fornita agli utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura.

2. Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all'anno. È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da comunicare al Comune o all'Unione di Comuni, che può vietare la proroga entro trenta giorni.

3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma 1 o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, o a seguito del diniego della proroga da parte del Comune o dell'Unione di Comuni intervenuto entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Comune o l'Unione di Comuni dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 22."

5. Al comma 2 dell'articolo 12 le parole "La Provincia dà" sono sostituite con le parole "Il Comune e le Unioni di Comuni danno".

6. Al comma 3 dell'articolo 14 le parole "alla Provincia" sono sostituite con le parole "al Comune o all'Unione di Comuni".

7. Il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal scopo il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire al Comune o all'Unione di Comuni bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi del Comune o

dell'Unione di Comuni relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte del Comune o dell'Unione di Comuni, la diffusione può essere effettuata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati al Comune o all'Unione di Comuni."

8. Al comma 2 dell'articolo 18 le parole "alla Provincia" sono sostituite con le parole "al Comune o all'Unione di Comuni".

9. Al comma 2 dell'articolo 19 le parole "alla Provincia" sono sostituite con le parole "al Comune o all'Unione di Comuni".

10. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"Art. 22

Sospensione dell'esercizio

1. Il Comune o l'Unione di Comuni dispone la sospensione dell'apertura o dell'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:

- a) qualora venga meno uno o più dei requisiti professionali oppure uno o più dei requisiti strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;
- b) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle per cui è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;
- c) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le aperture a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;
- d) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla [direttiva 90/314/CEE](#) del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e dalla [direttiva 93/13/CEE](#) del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l'[articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52](#) (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994);
- e) qualora l'agenzia non comunichi al Comune o all'Unione di Comuni entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nella SCIA, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dal Comune;
- f) qualora la chiusura temporanea dell'agenzia non rispetti le modalità di cui all'articolo 11, comma 3;
- g) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23.

2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio il Comune o l'Unione di Comuni fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3. Il Comune o l'Unione di Comuni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti:

a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1,

l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni del Comune o dell'Unione di Comuni;
b) qualora per la persona fisica titolare o per uno dei soggetti indicati all'[articolo 71, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010](#) vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
c) nel caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 14 o del suo mancato rinnovo annuale;
d) in caso di svolgimento in forma continuativa o occasionale delle attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5."

11. Il comma 3 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato al Comune o all'Unione di Comuni competente per territorio, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative irrogate."

Art. 18 *Norme interpretative alla [legge regionale n. 7 del 2003](#).*

1. All'[articolo 21 della legge regionale n. 7 del 2003](#):

a) il riferimento all'[articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998](#), è da intendersi quale riferimento all'articolo 5 della presente legge;

b) i riferimenti all'[articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998](#), sono da intendersi quali riferimenti all'articolo 13 della presente legge.

Art. 19 *Modifiche alla [legge regionale n. 16 del 2004](#).*

1. Nella rubrica dell'[articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004](#) sono eliminate le parole "e delle Province".

2. Al comma 1 dell'[articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004](#), dopo le parole "dirette all'ospitalità", sono aggiunte le parole "nonché alla vigilanza del rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi".

3. Il comma 4 dell'[articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004](#) è soppresso.

4. Al comma 5 dell'*articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004*, le parole "Le Province" sono sostituite dalle parole "La Regione".
5. Al comma 3 dell'*articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL)" sono sostituite dalle parole "Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)".
6. Al comma 5 dell'*articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "dei Comuni e delle Province" sono sostituite con le parole "degli enti locali".
7. Al comma 3 dell'*articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "alla Provincia" sono sostituite con le parole "alla Regione".
8. Nel primo periodo del comma 5 dell'*articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "alla Provincia" sono sostituite con le parole "alla Regione" e le parole "e i prezzi massimi applicati" sono eliminate.
9. Nel terzo periodo del comma 5 dell'*articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "alla Provincia" sono sostituite con le parole "alla Regione".
10. Alla lettera c) del comma 3 dell'*articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "alle Province" sono sostituite con le parole "alla Regione".
11. La lettera d) del comma 3 dell'*articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004* è così sostituita:
"d) presenta, altresì, la comunicazione su ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi della struttura alla Regione, con le modalità specificate con apposita delibera di Giunta regionale.".
12. Al comma 4 dell'*articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province" sono sostituite dalle parole "entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio successivo o dal 1° dicembre in caso di zone montane. È consentita un'ulteriore comunicazione in variazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con validità dal 1° giugno dello stesso anno".
13. Nel primo periodo del comma 5 dell'*articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "alla Provincia" sono sostituite con le parole "alla Regione".
14. Nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 21 le parole "i prezzi e" sono eliminate.
15. Nella rubrica dell'*articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004* sono aggiunte le parole "o di presunta violazione degli obblighi".
16. Il comma 1 dell'*articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004* è sostituito dal seguente:
"1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione

e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati, o che abbiano riscontrato una presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto e documentato, al Comune competente per territorio, anche tramite gli uffici IAT. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.".

17. Il comma 2 dell'*articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004* è soppresso.

18. Nella rubrica dell'*articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "disciplina dei prezzi" sono sostituite dalle parole "Comunicazione delle caratteristiche".

19. Nel primo periodo del comma 1 dell'*articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "Provincia territorialmente competente" sono sostituite dalla parola "Regione"; le parole "secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province" sono eliminate. Le parole da "La comunicazione è inviata..." a fine comma sono eliminate.

20. Il comma 2 dell'*articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004* è soppresso.

21. Al comma 3 dell'*articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "dei prezzi" sono sostituite da "delle caratteristiche delle strutture".

22. Al comma 4 dell'*articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004* la parola "Provincia" è sostituita con la parola "Regione"; le parole "dei prezzi solo qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati" sono sostituite dalle parole "delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate".

23. Il comma 5 dell'*articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004* è soppresso.

24. Al comma 6 dell'*articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "alle Province" sono sostituite con le parole "alla Regione".

25. I commi 7, 8 e 9 dell'*articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004* sono soppressi.

26. Al comma 1 dell'*articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "conformi a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi" sono sopresse.

27. Dopo il comma 3 dell'*articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004* sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.

3-ter. Nel caso previsto dal comma 3-bis il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
3-quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte e di quanto non espressamente escluso."

28. Al comma 4 dell'*articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "la Provincia" sono sostituite con le parole "La Regione"; le parole "sulla base delle indicazioni regionali" sono eliminate.

29. L'*articolo 34 della legge regionale n. 16 del 2004* è soppresso.

30. Al comma 1 dell'*articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "I Comuni e le Province" sono sostituiti con le parole "Gli enti locali".

31. Al comma 2 dell'*articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "e alla Provincia" sono soppresse.

32. Nel rubrica dell'*articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004* sono eliminate le parole "o sulle rilevazioni statistiche".

33. Al comma 1 dell'*articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004* le parole "dei prezzi" sono sostituite con le parole "delle caratteristiche della struttura".

34. Al comma 2 dell'*articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004* la parola "denunciati" è sostituita con la parola "esposti".

35. Al comma 4 dell'*articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004* la parola "Provincia" è sostituita con la parola "Regione" e le parole "o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato alla Provincia" sono soppresse.

36. Al comma 5 dell'*articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004* la parola "dichiarati" è sostituita con la parola "esposti".

37. I commi 6 e 7 dell'*articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004* sono soppressi.

38. Nel testo della *legge regionale n. 16 del 2004* tutte le ricorrenze delle parole "dichiarazione di inizio attività" e delle parole "dichiarazione di inizio attività (DIA)" sono sostituite dalle parole "Segnalazione certificata di inizio attività".

Art. 20 *Abrogazioni.*

1. È abrogata la *legge regionale n. 7 del 1998*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

L.R. 6 agosto 2007, n. 13 ⁽¹⁾.

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla [legge regionale 6 agosto 1999, n. 14](#) (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 agosto 2007, n. 22, S.O. n. 5.

(2) Vedi anche l'[art. 1, comma 2, L.R. 23 ottobre 2009, n. 25](#), secondo cui le attività disciplinate dalla suddetta legge non si considerano attività di campeggio e di soggiorno ai sensi della presente legge. Ai sensi dell'[art. 1, comma 14, L.R. 10 agosto 2010, n. 3](#), i riferimenti contenuti nella presente legge all'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.a. sono da intendersi riferiti all'Agenzia regionale del turismo di cui all'[art. 12 della presente legge](#) (come sostituito dal [comma 11 del suddetto art. 1, L.R. n. 3/2010](#)). Vedi, inoltre, il [D.P.Reg. 12 gennaio 2015, n. 1](#) e il [D.P.Reg. 12 gennaio 2015, n. 2](#).

(3) Vedi, anche, la Det. reg. 14 luglio 2014, n. G10130, la [Delib.G.R. 31 maggio 2016, n. 277](#) e la [Delib.G.R. 28 febbraio 2017, n. 83](#).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Capo I

Disposizioni generali

Sezione I

Finalità

Art. 1*Oggetto e finalità.*

1. La Regione riconosce il turismo come fenomeno integrato di sviluppo economico sostenibile, di promozione e valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona e della collettività.

2. La presente legge, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto, nonché degli obblighi comunitari, detta norme in materia di sviluppo del sistema di offerta turistica, per rendere tale offerta motore della crescita sostenibile della comunità regionale.

3. A tal fine la Regione interviene, in particolare, per:

a) favorire l'integrazione tra l'offerta turistica e gli altri settori economici e produttivi, al fine di aumentare il valore prodotto a beneficio sia del visitatore che della comunità locale;

b) consolidare e promuovere, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale e di ciascuna delle sue parti;

c) orientare il processo di costruzione e miglioramento del sistema dell'offerta turistica sul territorio, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica ed organizzativa del settore;

d) promuovere la posizione competitiva internazionale dell'offerta turistica regionale, con particolare riferimento all'attrazione di flussi di domande con caratteristiche e modelli di consumo coerenti con lo sviluppo sostenibile di tutto il territorio regionale;

e) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso la qualificazione degli operatori, dei servizi e delle strutture;

f) favorire lo sviluppo di servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per le imprese e le destinazioni turistiche, al fine di migliorare i sistemi di qualità di gestione, e dei sistemi di informazione e di assistenza ai turisti, anche attraverso il coordinamento del sistema informativo turistico regionale;

g) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale della Regione;

h) promuovere uno sviluppo economico-sociale equilibrato e sostenibile in materia di economia del mare e attuare una politica di gestione unitaria della costa;

i) promuovere il turismo montano valorizzando l'immagine delle località montane;

l) garantire la migliore accoglienza dei visitatori e promuovere la qualità complessiva del prodotto e dei servizi turistici;

m) promuovere il turismo sociale, favorendone la fruibilità, con particolare riferimento ai diversamente abili, ai giovani ed alla terza età;

n) favorire politiche attive tese a promuovere la stabilizzazione del mercato del lavoro, l'emersione del lavoro irregolare, il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e della disciplina contrattuale nazionale ed integrativa dei rapporti di lavoro, nonché la qualificazione e la riqualificazione professionale degli addetti del settore, anche mediante il sistema della bilateralità, tramite processi di formazione continua;

o) promuovere, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'unitarietà del comparto turistico.

Sezione II

Principi generali e ripartizione delle funzioni

Art. 2

Principi generali.

1. La Regione, ai sensi dell'*articolo 189, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14* (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, individua le specifiche funzioni ed i compiti amministrativi da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali in materia di turismo ed organizza il sistema turistico laziale ispirandosi al principio di sussidiarietà e favorendo l'integrazione delle funzioni tra i soggetti operanti nel settore nonché lo sviluppo del partenariato tra pubblico e privato.

Art. 3

Funzioni della Regione.

1. La Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, svolge le funzioni amministrative concernenti:

a) l'adozione del piano turistico regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità, gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento nonché i criteri per la concessione di contributi per le imprese turistiche e le attività ricettive;

b) l'attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano turistico regionale, nonché la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale;

c) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea o da leggi statali;

d) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici;

e) il coordinamento e l'indirizzo in relazione all'attività e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, fatta salva l'autonomia degli enti locali;

f) la promozione turistica sul mercato nazionale che abbia particolare rilievo per l'immagine complessiva del turismo regionale nonché, in via esclusiva, sul mercato estero ⁽⁴⁾;

g) l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito;

h) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché per la classificazione degli stabilimenti balneari;

i) l'assegnazione del marchio turistico regionale;

l) l'adozione della carta del turista;

m) l'adozione del piano di utilizzazione a scopo turistico ricreativo delle aree del demanio marittimo;

n) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, nonché la vigilanza sulle associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, operanti a livello nazionale, che abbiano sedi operative nel territorio regionale;

o) il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonché il finanziamento dei relativi progetti di sviluppo;

p) il coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;

q) la costituzione dell'Osservatorio regionale del turismo;

r) l'alta formazione degli operatori del comparto turistico attraverso la "Scuola di alta formazione del turismo";

s) la tenuta dell'elenco regionale delle agenzie sicure;

t) la pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR);

t-bis) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT) ⁽⁵⁾;

t-ter) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore ⁽⁶⁾;

t-quater) la valorizzazione turistica del sistema turistico regionale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali ⁽⁷⁾;

t-quinques) il controllo della qualità dei servizi ⁽⁸⁾;

t-sexies) le associazioni pro-loco. ⁽⁹⁾

(4) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 45, lettera a), L.R. 13 agosto 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 172, della stessa legge*).

(5) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 45, lettera b), L.R. 13 agosto 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 172, della stessa legge*).

(6) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 45, lettera b), L.R. 13 agosto 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 172, della stessa legge*).

(7) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 45, lettera b), L.R. 13 agosto 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 172, della stessa legge*).

(8) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 45, lettera b\), L.R. 13 agosto 2011, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 1, comma 172, della stessa legge](#)).

(9) Lettera aggiunta dall'[art. 29, comma 1, lettera a\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 89, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 4

Funzioni delle province.

1. Nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale, le province:

a) adottano i piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;

b) attuano specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari;

c) realizzano attività di promozione del prodotto turistico;

d) [svolgono, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 6, le seguenti funzioni già di competenza delle aziende di promozione turistica (APT) di cui alla [legge regionale 15 maggio 1997, n. 9](#) (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche:

1) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);

2) il controllo della qualità dei servizi;

3) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;

4) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;

5) la partecipazione ad iniziative di promozione turistica regionale all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), per il tramite dell'Agenzia regionale di promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾.

2. Le province svolgono, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi delegati dalla Regione concernenti:

a) [la vidimazione, la raccolta e la pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive] ⁽¹²⁾;

b) la verifica della classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione ⁽¹³⁾;

c) le agenzie di viaggi e turismo, nonché le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, ivi compresa l'attività di vigilanza;

d) [le associazioni pro-loco]; ⁽¹⁴⁾

e) la concessione di contributi.

3. Le province inoltre:

a) provvedono alla raccolta ed elaborazione dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive anche con la collaborazione dei comuni;

b) provvedono alla trasmissione dei dati alla Regione nell'ambito del sistema statistico regionale ed assicurano la necessaria collaborazione all'Osservatorio regionale del turismo.

(10) Ai sensi dell'*art. 1, comma 14, L.R. 10 agosto 2010, n. 3*, il riferimento all'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.a., qui indicato, è da intendersi riferito ora all'Agenzia regionale del turismo di cui all'*art. 12 della presente legge (come sostituito dal comma 11 del suddetto art. 1, L.R. n. 3/2010)*.

(11) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 48, L.R. 13 agosto 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 172, della stessa legge*).

(12) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15 della medesima legge*).

(13) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 2, L.R. 27 novembre 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15 della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «b) l'attribuzione della classifica delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione e il rilascio del relativo attestato;».

(14) Lettera abrogata dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89, comma 1, della medesima legge).

Art. 5

Funzioni dei comuni e di Roma capitale ⁽¹⁵⁾.

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale svolgono le seguenti funzioni concernenti:

a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali di livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;

b) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive e la relativa vigilanza ⁽¹⁶⁾;

b-bis) la fornitura, ai titolari o ai gestori delle strutture ricettive, delle tabelle riepilogative dei prezzi e del relativo cartellino, nonché la verifica dell'avvenuta esposizione dei prezzi e l'applicazione della relativa sanzione, ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8 ⁽¹⁷⁾;

c) la formulazione di proposte alla provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico.

2. I comuni svolgono, altresì, funzioni e compiti amministrativi delegati concernenti la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 46-bis il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative nonché la relativa vigilanza ⁽¹⁸⁾.

3. I comuni, inoltre:

a) collaborano con la provincia per la raccolta dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive;

b) assicurano all'Osservatorio regionale del turismo e al sistema statistico regionale la necessaria collaborazione.

3-bis. In attesa del completamento dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), Roma Capitale svolge le funzioni ed i compiti in materia di turismo di cui al presente articolo ⁽¹⁹⁾.

(15) Rubrica così modificata dall'[art. 1, comma 49, lettera a\), L.R. 13 agosto 2011, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 1, comma 172, della stessa legge](#)).

(16) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 15 della medesima legge](#)). Il testo originario era così formulato: «b) le autorizzazioni all'esercizio delle attività svolte dalle strutture ricettive e la relativa vigilanza;».

(17) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 2, L.R. 27 novembre 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 15 della medesima legge](#)).

(18) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 54, lettera a\), L.R. 14 luglio 2014, n. 7](#), entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 2, comma 150, della medesima legge](#)).

(19) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 49, lettera b\), L.R. 13 agosto 2011, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 1, comma 172, della stessa legge](#)).

Art. 5-bis

Elenco regionale delle località turistiche. ⁽²⁰⁾

1. Sono comuni turistici, ai fini di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modifiche, tutti i comuni della Regione.

(20) Articolo aggiunto dall'[art. 29, comma 1, lettera c\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 89, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 6

Comune di Roma ⁽²¹⁾.

[1. Nelle more della entrata in vigore della legge concernente l'ordinamento di Roma Capitale della Repubblica, di cui all'articolo 114, comma terzo, della Costituzione, al Comune di Roma sono attribuite, in conformità all'*articolo 9, comma 3, della L.R. n. 14/1999*, oltre alle funzioni di cui all'articolo 5, le funzioni già di competenza dell'APT, istituita nell'ambito del comune stesso, ai sensi della *L.R. n. 9/1997*, ed individuate nell'articolo 4, comma 1, lettera d)].

(21) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 50, L.R. 13 agosto 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 172, della stessa legge*).

Art. 7

Atti di direttiva e poteri sostitutivi.

1. Al fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati alle province, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta atti di direttiva ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della L.R. n. 14/1999*.
 2. Nel caso di inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni conferite la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto.
-

Sezione III

Organizzazione turistica regionale

Art. 8

Organizzazione turistica regionale.

1. L'organizzazione turistica regionale si articola in:
 - a) sistemi turistici locali;
 - b) Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A.
(22);
 - c) servizi di informazione e accoglienza turistica;

d) associazioni pro-loco.

(22) Ai sensi dell'*art. 1, comma 14, L.R. 10 agosto 2010, n. 3*, il riferimento all'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.a., qui indicato, è da intendersi riferito ora all'Agenzia regionale del turismo di cui all'*art. 12 della presente legge (come sostituito dal comma 11 del suddetto art. 1, L.R. n. 3/2010)*.

Art. 9

Sistemi turistici locali.

1. I sistemi turistici locali, di seguito denominati STL, sono il principale ambito di programmazione integrata per lo sviluppo turistico del territorio, caratterizzati dall'offerta integrata di attrazioni turistiche, beni culturali e ambientali, compresi i prodotti eno-gastronomici e dell'artigianato locale, nonché dalla presenza diffusa di imprese turistiche, singole o associate.

2. Ai STL possono partecipare le province, i comuni, le comunità montane, le comunità isolate, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni pro-loco, gli enti e i privati, singoli o associati, che operano nel settore turistico e nei settori ad esso collegati.

Art. 10

Riconoscimento dei sistemi turistici locali.

1. La Giunta regionale, previa concertazione con gli enti pubblici locali, le parti economiche e sociali, gli altri organismi operanti nel settore, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di turismo, con propria deliberazione specifica i parametri minimi, utili ai fini del riconoscimento dei STL e concernenti i seguenti elementi:

a) numero e ubicazione geografica, con specifico riferimento alla consistenza demografica ed all'estensione territoriale, dei comuni partecipanti;

b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero degli arrivi e delle presenze turistiche;

c) presenza di un'offerta turistica significativa che coinvolga tutto il territorio del STL ed i suoi attori e che determini una rappresentazione integrata e sinergica dal punto di vista della domanda;

d) valenza turistica caratterizzata dall'offerta di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale.

2. La Giunta regionale, previa concertazione con gli enti pubblici locali, le parti economiche e sociali, gli altri organismi operanti nel settore, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di turismo, riconosce i STL sulla base dei parametri di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale riconosce, altresì, i STL interregionali sulla base di criteri stabiliti d'intesa con le altre Regioni interessate.

Art. 11

Progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali.

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e tenuto conto del piano turistico regionale, cofinanzia progetti di sviluppo predisposti, attraverso forme di programmazione negoziata, dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, finalizzati a:

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località con insediamenti turistico-ricettivi o ad alta valenza turistica;

c) sostenere l'innovazione tecnologica dei servizi di informazione e di accoglienza turistica;

d) sostenere la qualificazione delle imprese turistiche, con priorità per le misure volte a garantire stabilità nell'occupazione, gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, di accessibilità e fruibilità, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo dei livelli di eccellenza ed ai sistemi di certificazione ambientale (Emas ed Ecolabel) dei servizi e delle strutture turistiche, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale.

Art. 12*Agenzia regionale del turismo* ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.

1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle norme generali previste nella *legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1* (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) è istituita l'Agenzia regionale del turismo, di seguito denominata Agenzia,

2. L'Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale in materia di turismo a supporto delle finalità di cui alla presente legge e nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e dei programmi della Regione e, in particolare, sentita la competente commissione consiliare:

a) promuove l'offerta turistica in Italia e all'estero;

b) realizza campagne promozionali e azioni di comunicazione di interesse regionale;

c) organizza e partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il territorio e le varie offerte regionali;

d) fornisce supporto e assistenza tecnica alla struttura regionale competente in materia di turismo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nonché all'Osservatorio regionale del turismo di cui all'articolo 20;

e) svolge attività di monitoraggio e supporto alla valutazione dell'impatto delle politiche sul turismo;

e-bis) promuove, coordina e gestisce in maniera integrata gli interventi sulla rete dei cammini della Regione Lazio (RCL) ⁽²⁵⁾.

2-bis. Le funzioni di cui al comma 2, lettera e-bis), sono svolte nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale vigente agli enti di gestione delle aree naturali protette istituite ai sensi della *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette). ⁽²⁶⁾

3. Il direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto, su proposta congiunta degli assessori regionali competenti in materia di turismo e organizzazione e personale ed è scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) comprovata professionalità ed esperienza in materia turistica e nella direzione di organizzazioni complesse.

4. L'incarico di direttore è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto e dell'[articolo 39, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16](#) (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005) e successive modifiche, l'incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest'ultima. La Giunta regionale può revocare l'incarico nei casi previsti dagli [articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6](#) (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

5. In coerenza con le previsioni dell'[articolo 11 della L.R. n. 6/2002](#) e del titolo III, capo I, del [Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1](#) (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, il sistema organizzativo dell'Agenzia è definito dal direttore con specifico regolamento di organizzazione, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'[articolo 5 della L.R. n. 1/2008](#). Entro trenta giorni dalla nomina il direttore predispone la proposta di regolamento di organizzazione e la trasmette ai direttori dei dipartimenti e delle direzioni regionali competenti in materia di turismo e organizzazione e personale, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta di adozione del regolamento stesso, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e, da ultimo, la competente commissione consiliare.

5-bis. Il regolamento di cui al comma 5, in particolare, prevede, quali delocalizzazioni periferiche dell'Agenzia, gli sportelli territoriali del turismo, con funzioni informative e di supporto in materia di attività turistiche e ricettive, nei confronti degli operatori turistici e degli amministratori locali. ⁽²⁷⁾

6. Il controllo strategico dell'attività dell'Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dall'[articolo 30 del Reg. reg. n. 1/2002](#) e successive modifiche. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell'Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente per il direttore regionale.

7. Ai sensi dell'[articolo 2 della L.R. n. 1/2008](#) la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall'Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:

a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo

termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;

b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.

8. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:

a) un fondo stanziato nell'UPB B43;

b) i proventi derivanti dalle attività svolte a favore di enti locali e di altri enti pubblici ai sensi dell'*articolo 3 della L.R. n. 1/2008*;

c) eventuali specifici finanziamenti disposti dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione.

9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica quanto previsto dalla *L.R. n. 1/2008*.

(23) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 11, L.R. 10 agosto 2010, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A. 1. La Regione, le Province del Lazio, il Comune di Roma, al fine di garantire l'unitarietà, la concertazione e il coordinamento degli interventi in materia di promozione turistica di Roma e del Lazio in Italia e all'estero, si avvalgono dell'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A., di seguito denominata Agenzia, costituita ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, cui partecipano con le modalità di cui all'articolo 13.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia in particolare:

a) promuove l'offerta turistica regionale in Italia e all'estero;

b) favorisce la diffusione di una più ampia cultura dell'ospitalità tra operatori pubblici e privati e la popolazione locale;

c) promuove la cultura della tutela dei diritti del turista consumatore;

d) cura la stampa e la distribuzione del materiale informativo e promozionale di livello regionale e locale anche negli IAT;

e) realizza campagne promozionali e azioni di comunicazione di interesse regionale;

f) partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il territorio e le varie offerte regionali;

g) svolge qualsiasi ulteriore funzione necessaria per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica.

3. L'Agenzia opera nel rispetto di quanto stabilito dall'*articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223* (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248* e successive modifiche.».

(24) Con *Reg. reg. 16 giugno 2011, n. 5* è stata dettata la disciplina del sistema organizzativo dell'Agenzia regionale del turismo.

(25) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, *L.R. 10 marzo 2017, n. 2*, a decorrere dal 15 marzo 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1 della medesima legge).

(26) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1-bis, aggiunto dall'art. 17, comma 95, lettera c), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(27) Comma prima aggiunto dall'art. 1, comma 51, *L.R. 13 agosto 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 172, della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 29, comma 1, lettera d), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5-bis. Il regolamento di cui al comma 5, in particolare, prevede, quali strutture periferiche dell'Agenzia, gli uffici territoriali del turismo, uno per ciascuna delle cinque province della Regione.».

Art. 13

Partecipazione e rappresentanza della Regione nell'Agenzia.

[1. La partecipazione della Regione alla Agenzia è subordinata alla condizione che lo statuto preveda che:

a) alla Regione sia riservata la maggioranza assoluta delle azioni, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;

b) possano essere azionisti dell'Agenzia, oltre alla Regione, le province, il Comune di Roma, gli altri comuni, singoli o associati e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionali, anche in forma associata;

c) la promozione dell'offerta turistica sia attuata mediante un programma annuale delle attività, adottato nel rispetto delle previsioni contenute nel piano turistico regionale;

d) alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e di sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa all'Agenzia;

e) l'Agenzia si doti di una struttura organizzativa tale da garantire un raccordo stabile con i territori provinciali.

2. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'Agenzia dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di turismo da lui delegato.

3. I rappresentanti della Regione negli altri organi dell'Agenzia sono contestualmente designati dal Consiglio regionale con voto limitato e sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione ⁽²⁸⁾.

4. Per l'attuazione del programma annuale di attività dell'Agenzia, di cui al comma 1, lettera c), è istituito un fondo di rotazione, di seguito denominato fondo, affidato in gestione, con apposita convenzione, all'Agenzia stessa, che lo amministra con propria contabilità. La convenzione disciplina i diritti e gli obblighi della Regione e dell'Agenzia relativamente alla gestione del fondo stesso, alla destinazione degli eventuali rendimenti ed agli oneri di gestione del fondo stesso, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse] ⁽²⁹⁾.

(28) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

(29) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 12, L.R. 10 agosto 2010, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della medesima legge).

Art. 14

Servizi di informazione e accoglienza turistica.

1. Le province ed il Comune di Roma organizzano sul territorio di propria competenza servizi di informazione e accoglienza turistica, di seguito denominati IAT, sulla base di un piano organico che tenga conto della qualità ed entità delle correnti di traffico turistico, della consistenza e qualità delle strutture ricettive, extraricettive e turistico-sportive, della consistenza ed omogeneità delle risorse turistiche e dei servizi pubblici esistenti, della presenza di parchi archeologici, parchi e riserve naturali, siti di rilevanza storico-artistica e religiosa, nonché di eventuali IAT già presenti sul territorio.
 2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, in conformità agli indirizzi programmatici della Regione e tenuto conto delle eventuali proposte presentate dai comuni interessati, con atto deliberativo del competente organo provinciale o del Comune di Roma.
 3. In base al periodo di apertura ogni servizio può essere annuale, stagionale o occasionale.
 4. La gestione degli IAT può essere svolta dalle province e dal Comune di Roma anche mediante convenzione con le associazioni pro-loco e con altri organismi associativi operanti sul territorio, ovvero ricorrendo a forme di gestione associata.
-
-

Art. 15

Associazioni pro-loco.

1. Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro, dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle risorse turistiche locali.
2. Le associazioni pro-loco, in particolare:
 - a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;
 - b) svolgono attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
 - c) svolgono attività ricreative nonché attività dirette a migliorare, in generale, le condizioni di soggiorno dei turisti;
 - d) garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con gli IAT;

e) intraprendono iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo.

3. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unione nazionale delle pro-loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e provinciale.

4. Presso la Regione è istituito l'albo regionale delle associazioni pro-loco ⁽³⁰⁾. Per l'iscrizione all'albo devono ricorrere le seguenti condizioni: ⁽³¹⁾

a) che nello stesso comune non esista altra associazione già iscritta all'albo, a meno che nel comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico; in tal caso l'iscrizione all'albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita sentita l'UNPLI regionale;

b) che l'associazione sia costituita con scrittura privata registrata; ⁽³²⁾

c) che nello statuto dell'associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale.

5. Nell'ambito della programmazione turistica regionale, la Regione concede contributi alle associazioni pro-loco sulla base di programmi annuali di attività, predisposti dalle stesse associazioni pro-loco, nei quali è contenuta la relativa spesa. L'iscrizione all'albo di cui al comma 4 costituisce condizione per accedere ai contributi regionali. ⁽³³⁾

6. Le associazioni pro-loco presentano domanda di iscrizione all'albo alla Regione, corredata dalla copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto e dal parere positivo del comune, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall'acquisizione del parere del comune. ⁽³⁴⁾

7. La denominazione "pro-loco" è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all'albo.

8. La cancellazione dall'albo è disposta qualora vengano meno i requisiti previsti, sia comprovata un'inattività di almeno un anno o lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla legge.

(30) Con *Delib.G.R. 22 dicembre 2008, n. 961* è stata approvata la direttiva in merito all'istituzione ed iscrizione nell'albo provinciale delle associazioni pro-loco.

(31) Alinea così modificato dall'art. 29, comma 1, lettera e), numero 1), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89, comma 1, della medesima legge).

(32) Lettera così sostituita dall'art. 29, comma 1, lettera e), numero 2), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) che l'associazione sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;».

(33) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lettera e), numero 3), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89, comma 1, della medesima legge).

(34) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lettera e), numero 4), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89, comma 1, della medesima legge).

Capo II

Programmazione turistica

Art. 16

Finalità della programmazione turistica ⁽³⁵⁾.

1. La Regione riconosce il turismo quale componente essenziale dello sviluppo sostenibile e promuove:

a) l'elaborazione di una strategia organica per il turismo che orienti l'evoluzione delle diverse offerte territoriali esistenti nella regione e individui i raccordi e le sinergie esistenti tra le stesse;

b) l'identificazione dei criteri operativi di allocazione delle risorse pubbliche disponibili, nonché delle modalità di coinvolgimento delle risorse private per l'attuazione dei progetti strategici;

c) la definizione degli interventi volti a favorire lo sviluppo diffuso del turismo regionale e sostenere le opportunità delle aree meno avvantaggiate;

d) la destagionalizzazione dell'offerta turistica, indirizzandola verso le fasce di popolazione interessata, al fine di promuovere nuovi turismi o turismi di nicchia, quali quelli relativi ai diversamente abili, ai giovani ed alla terza età;

e) l'elevazione del livello di qualità del prodotto turistico;

f) l'innovazione del prodotto attuata attraverso il sostegno alle tecniche innovative nei settori della bioarchitettura e del risparmio energetico e dei sistemi di certificazione ambientale (Emas ed Ecolabel) dei servizi e delle strutture turistiche;

g) il coordinamento tra il sistema infrastrutturale del territorio e le aree di fruizione turistica.

(35) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 ottobre 2013, n. 325](#).

Art. 17

Piano turistico regionale ⁽³⁶⁾.

1. La Regione, in conformità agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale comunitaria, nazionale e regionale, adotta un piano turistico triennale delle azioni da realizzare sul territorio regionale, nel quale sono definiti, in particolare:

a) gli obiettivi generali da perseguire nel triennio di validità nonché i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;

b) gli obiettivi specifici per il rafforzamento e per la promozione dell'offerta turistica regionale da perseguire anche mediante i progetti d'intervento da realizzare nell'ambito dei STL;

c) gli indirizzi per lo sviluppo della competitività del sistema di offerta turistica della Regione e per la sua promozione in ambito locale, nazionale e internazionale;

d) gli interventi la cui realizzazione è riservata all'amministrazione regionale;

e) i criteri per la concessione dei contributi alle imprese turistiche e alle strutture ricettive;

f) le indicazioni e l'orientamento, in conformità alla vigente normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, delle misure di sostegno economico, per il raggiungimento di elevati standard qualitativi nonché per la realizzazione di sistemi di eccellenza, di nuovi prodotti turistici e per il potenziamento di un'offerta turistica che generi sviluppo sostenibile e diffuso in tutto il proprio sistema territoriale;

g) i criteri per il riconoscimento dei sistemi turistici locali interregionali;

h) le misure integrate per la formazione, la qualificazione e la riqualificazione degli addetti;

i) la ripartizione dei finanziamenti per i diversi ambiti d'intervento, con la relativa copertura finanziaria;

l) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti;

m) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi.

1-bis. I contributi pubblici erogati per la valorizzazione e promozione del settore turistico sono concessi prioritariamente alle imprese il cui fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione approvata dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi ⁽³⁷⁾.

(36) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 ottobre 2013, n. 325](#).

(37) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 152, L.R. 31 dicembre 2016, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3).

Art. 18

Procedure per l'adozione del piano turistico regionale.

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, previa concertazione con le associazioni, gli enti locali, le autonomie funzionali, le parti economiche e sociali, delibera la proposta di piano turistico regionale.

2. Il Consiglio regionale approva il piano turistico regionale che, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati.

3. Il piano turistico regionale è modificato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

4. Il piano turistico regionale mantiene validità fino all'approvazione del piano turistico triennale successivo.

Art. 19

Attuazione del piano turistico regionale.

1. Ai fini dell'attuazione del piano turistico regionale, nonché di un suo eventuale aggiornamento, la Giunta regionale, entro il 31 marzo, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di turismo, adotta un piano annuale, il quale, per l'anno di riferimento, in particolare, individua:

- a) gli interventi da realizzare;
 - b) le coperture finanziarie e le modalità di impiego delle risorse.
-

Art. 20

Osservatorio regionale del turismo ⁽³⁸⁾.

1. Al fine di monitorare il settore turistico attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni e dei dati statistici relativi al flusso tra domanda e offerta turistica regionale, presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo, è istituito, nel rispetto della normativa vigente in tema di organizzazione, l'Osservatorio regionale del turismo, di seguito denominato Osservatorio.

2. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di turismo.

3. I comuni e le province mettono a disposizione dell'Osservatorio i dati e le informazioni di cui dispongono al fine di realizzare un flusso informativo continuo.

(38) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla [Delib.G.R. 22 marzo 2010, n. 226](#), dalla [Delib.G.R. 30 settembre 2011, n. 444](#), dalla [Delib.G.R. 10 aprile 2015, n. 146](#) e dalla [Delib.G.R. 2 agosto 2018, n. 448](#).

Capo III

Imprese turistiche ed attività ricettiva

Sezione I

Definizioni

Art. 21

Imprese turistiche.

1. Sono imprese turistiche, ai sensi dell'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135* (Riforma della legislazione nazionale del turismo), quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, ivi compresi gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei STL, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. La Regione, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni delle attività svolte e dei servizi offerti dalle imprese turistiche.

Art. 22

Attività ricettiva.

1. Si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi accessori e connessi.

Sezione II

Strutture ricettive

(giurisprudenza)

Art. 23

Individuazione delle strutture ricettive.

1. Le strutture ricettive si distinguono in:

- a) strutture ricettive alberghiere;
- b) strutture ricettive extralberghiere;
- c) strutture ricettive all'aria aperta.

2. Sono strutture ricettive alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite e unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina.

3. Sono strutture ricettive extralberghiere le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o gruppi, organizzate e gestite da persone fisiche, società, enti pubblici o privati senza scopo di lucro, da enti religiosi, da associazioni per il conseguimento di finalità ricreative, assistenziali, sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti pubblici o privati per il soggiorno dei propri dipendenti.

4. Sono strutture ricettive all'aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, oltre alla realizzazione delle strutture destinate ai servizi, sono consentite, esclusivamente per l'esercizio delle attività per le quali è stata presentata la SCIA ⁽³⁹⁾:

a) l'installazione ed il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, e dei relativi preingressi e cucinotti;

b) l'installazione di manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali;

c) la realizzazione di manufatti, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali, non permanentemente infissi al suolo;

d) l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione, quali le tende ⁽⁴⁰⁾.

4-bis. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico situate nei centri storici e minori, a gestione unitaria, anche compresi in programma di itinerario, che forniscono alloggio anche in stabili separati purché ubicati nel centro storico e distanti non oltre 300 metri dall'edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali compreso l'eventuale servizio di ristorazione. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente comma sono determinate dalla Giunta regionale con apposito regolamento da approvarsi entro novanta giorni ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾.

5. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili soggetti ai vincoli di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) e successive modifiche ed ammobiliate con arredi d'epoca possono assumere la specificazione aggiuntiva di "residenze d'epoca".

6. L'individuazione e le caratteristiche delle singole strutture ricettive sono stabilite nei regolamenti regionali di cui all'articolo 56, prevedendo in ogni caso che le strutture ricettive ostelli per la gioventù, di nuova apertura, siano gestite da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, cooperative sociali e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, individuando altresì misure volte a favorire la presenza di almeno un ostello per la gioventù in ogni capoluogo di provincia e a favorire anche il turismo giovanile per i disabili ed istituendo un numero verde con il fine di creare una sinergia tra gli operatori e le categorie del settore nonché un centro di prenotazione unica per il turismo giovanile. Tra le strutture ricettive extralberghiere individuate dai regolamenti regionali di cui all'articolo 56 sono in ogni caso previste le case del camminatore, ubicate sui tracciati della RCL o in un raggio non superiore a 500 metri, che forniscono alloggi e servizi, compreso l'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai camminatori ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

(39) Alinea così modificato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 15 della medesima legge](#)).

(40) Comma così sostituito dall'[art. 1, L.R. 13 agosto 2011, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «4. Sono strutture ricettive all'aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti prevalentemente provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. Nelle strutture ricettive all'aria aperta oltre ai servizi è consentita l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione quali tende, caravan, roulotte, case mobili, maxicaravan e bungalow.». ».

(41) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 38, L.R. 13 agosto 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 43, della stessa legge).

(42) Vedi, anche, il [Reg.reg. 3 agosto 2015, n. 7](#).

(43) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 19 aprile 2011, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge) e dall'art. 6, comma 1, L.R. 10 marzo 2017, n. 2, a decorrere dal 15 marzo 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1 della medesima legge).

(44) Vedi, al riguardo, il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 16](#), il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 17](#) e il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 18](#).

Art. 24

Periodi di apertura e gestione unitaria.

1. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

2. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare titolo abilitativo, ove previsto, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità in solido di garantire agli addetti l'applicazione organica delle normative di legge e contrattuali del settore del turismo nonché la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi con il livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva ⁽⁴⁵⁾.

(45) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge).

Art. 25*Classificazione delle strutture ricettive.*

1. Nei regolamenti di cui all'articolo 56 ⁽⁴⁶⁾ sono stabiliti i diversi livelli di classificazione delle strutture ricettive e i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali concernenti i seguenti elementi:

a) le condizioni strutturali degli immobili e la qualità e quantità delle strutture esistenti;

b) la qualità ed il numero dei servizi prestati;

c) la quantità e la professionalità del personale acquisita anche attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione e aggiornamento.

2. La provincia competente per territorio verifica la classificazione indicata nella SCIA di cui all'articolo 26 da parte dei titolari o dei gestori delle strutture ricettive sulla base dei requisiti di cui al comma 1. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive presentino i requisiti di una classificazione diversa da quella segnalata, la provincia procede, di volta in volta, sentite le associazioni maggiormente rappresentative di categoria, ad una nuova classificazione ⁽⁴⁷⁾.

3. Qualora in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera o) vengano determinati gli standard minimi di qualità cui riferire la classificazione delle strutture ricettive, la Regione provvede, ove necessario, ad adeguare i regolamenti di cui al comma 1.

(46) Vedi, al riguardo, il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 16](#), il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 17](#) e il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 18](#).

(47) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «2. La provincia competente per territorio provvede alla classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti di cui al comma 1. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive presentino i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la provincia, su domanda o d'ufficio, procede, di volta in volta, sentite le associazioni maggiormente rappresentative di categoria, ad una nuova classificazione.».

Art. 25-bis*Disposizioni per l'attività edilizia nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta ⁽⁴⁸⁾.*

1. [Entro il perimetro delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 4, l'installazione e il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, dei relativi preingressi e cucinotti, anche se collocati permanentemente, previsti dal citato articolo 23, comma 4, lettera a) e delle altre strutture di cui al medesimo articolo 23, comma 4, lettera d), costituiscono attività edilizia libera e non sono quindi soggetti a titolo abilitativo edilizio, sempre che siano effettuati nel rispetto delle condizioni strutturali e di mobilità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 56, fatto comunque salvo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 5, 6, comma 6 e 10, comma 8-bis, della [legge regionale 6 luglio 1998, n. 24](#) (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, considerato che le installazioni ed il rimessaggio dei predetti mezzi nelle strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali, fatte salve le eventuali ulteriori modalità esecutive fissate nel piano e nel relativo regolamento approvati ai sensi degli [articoli 26 e 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29](#) (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, non comportano modifiche sostanziali sotto il profilo ambientale] ⁽⁴⁹⁾.

2. L'installazione dei manufatti di cui all'articolo 23, comma 4, lettera b) è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, lettera b\) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70](#) (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](#), nel caso in cui il manufatto abbia un carattere assolutamente temporaneo e sia smontato al termine della stagione turistica, ed in ogni caso entro i dodici mesi, o al rilascio del permesso di costruire previsto dall'[articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche nel caso sia utilizzato per un periodo più lungo. A tal fine per prefabbricati leggeri si intendono i manufatti costituiti, nel rispetto dei criteri di idoneità statica, da elementi di dimensioni ridotte, prodotti fuori opera, da assemblare a secco, cioè senza l'ausilio di cemento o altri leganti idraulici, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 56.

3. La realizzazione dei manufatti di cui all'articolo 23, comma 4, lettera c) e dei manufatti edilizi destinati ai servizi di cui al medesimo articolo 23, alinea del comma 4 è subordinata al rilascio del permesso di costruire previsto dall'[articolo 10 del D.P.R. 380/2001](#) e successive modifiche.

4. Il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 3 è subordinato alla sottoscrizione di atto d'obbligo unilaterale a favore del comune, anche eventualmente assistito da polizza fideiussoria, mediante il quale il titolare della struttura ricettiva deve impegnarsi per sé e aventi causa, a realizzare a sua cura e spese tutte le opere interne al complesso turistico a servizio delle unità di soggiorno temporaneo di cui all'[articolo 6 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35](#) (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della [legge](#)

[28 gennaio 1977, n. 10](#), per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e delle eventuali ulteriori opere che si dovessero rendere necessarie per il corretto esercizio delle attività previste dalla SCIA ⁽⁵⁰⁾.

5. L'installazione delle reti tecnologiche e di manufatti interni alle strutture ricettive a servizio delle piazzole non sono soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, purché connessi alle reti comunali o a un depuratore della struttura stessa e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

6. Le aree ed i manufatti delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 4 non possono essere oggetto di frazionamento mediante vendita o cessione del diritto di superficie o qualsiasi altra forma di cessione a singoli.

7. L'accertamento di opere eseguite o in corso di esecuzione senza i prescritti titoli abilitativi edilizi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte I, titolo IV, capo II del [D.P.R. 380/2001](#) e successive modifiche nonché quelle previste dalla [legge regionale 11 agosto 2008, n. 15](#) (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche.

8. Nelle strutture ricettive all'aria aperta collocate nei territori ricadenti nelle aree naturali protette di cui alla [L.R. n. 29/1997](#) e successive modifiche, nelle more dell'approvazione del piano e del regolamento di cui agli articoli 26 e 27 della stessa, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo [3, comma 1, lettere a\), b\) e c\) del D.P.R. 380/2001](#) nonché, previa comunicazione all'ente gestore dell'area, il quale può dettare, nel termine di trenta giorni, specifiche modalità realizzative dell'intervento, quelli necessari per l'adeguamento alle prescrizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 56 per la prima classificazione delle strutture o per la loro riclassificazione migliorativa. [Nelle strutture precedentemente perimetrate, inserite negli strumenti urbanistici vigenti, regolarmente autorizzate all'esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti, l'installazione, la rimozione e/o lo spostamento dei mezzi mobili di pernottamento di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e d) non costituiscono mutamento dello stato dei luoghi, pertanto non sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori] ⁽⁵¹⁾. Nei casi in cui le strutture sono state autorizzate successivamente all'istituzione del parco ove sono ricomprese, il rilascio del parere dell'ente parco riguardante un intervento che non prevede titoli abilitativi edilizi è reso entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale interviene l'accoglimento per silenzio assenso.

9. La trasformazione da una tipologia di struttura ricettiva all'aria aperta ad un'altra (campeggio, villaggio turistico, area di sosta temporanea) ovvero il passaggio da una determinata classificazione della struttura ad un'altra (stelle), ai sensi di quanto previsto dal [Reg. reg. 24 ottobre 2008, n. 18](#) (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) e successive modifiche, non assume rilevanza urbanistica ed edilizia purché, sotto quest'ultimo aspetto, non si tratti di interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio.

(48) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 13 agosto 2011, n. 14*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(49) La Corte costituzionale, con sentenza 2-6 luglio 2012, n. 171 (Gazz. Uff. 11 luglio 2012, n. 28, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(50) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15 della medesima legge*).

(51) La Corte costituzionale, con sentenza 2-6 luglio 2012, n. 171 (Gazz. Uff. 11 luglio 2012, n. 28, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente periodo.

Sezione III

Esercizio delle attività ricettive

Art. 26

Esercizio delle attività ⁽⁵²⁾.

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato alla presentazione della SCIA, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), ove costituito, del comune competente in cui la struttura è situata, che ne trasmette copia alla provincia.
2. Se la struttura ricettiva di cui al comma 1 è situata in un comune presso cui il SUAP non è costituito, la SCIA è presentata all'ufficio comunale competente in materia di attività produttive.
3. La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 1, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.
4. La SCIA abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti

informatici, cartoline e francobolli, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

5. Nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare delle modalità stabilite nel [Reg. reg. 24 ottobre 2008, n. 17](#) (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere) e successive modifiche, la presentazione della SCIA abilita le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.

(52) Articolo così sostituito dall'[art. 7, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Vedi anche, per le disposizioni di adeguamento, l'art. 14, commi 2 e 3, della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 26. Autorizzazione all'esercizio delle attività. 1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui la struttura è situata, che ne trasmette copia alla provincia. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.».

Art. 27

Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività ⁽⁵³⁾.

1. Nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e quando l'attività svolta abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, ad evasione fiscale o contributiva o ad inosservanza dell'applicazione delle norme contrattuali e di legge relative ai rapporti di lavoro e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, accertate dalle autorità competenti, il comune provvede a diffidare il titolare della struttura ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività:

a) qualora il titolare o il gestore della struttura ricettiva non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati nella SCIA di cui all'articolo 26;

b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti per l'esercizio delle relative attività;

c) [nelle ipotesi previste dall'*articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)] ⁽⁵⁴⁾;

d) in caso di reiterata violazione dell'obbligo, ove previsto, di esposizione e pubblicizzazione dei prezzi praticati, nonché dell'obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli esposti.

3. Il comune può disporre la sospensione dell'esercizio dell'attività ricettiva, per un periodo non superiore a sei mesi, e nei casi più gravi la chiusura dell'attività, in presenza di rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante da parte del gestore.

4. Il comune comunica contestualmente alla provincia e alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.

(53) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione. 1. Nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e, comunque, quando l'attività svolta sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui è stata autorizzata oppure abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, ad evasione fiscale o contributiva o ad inosservanza dell'applicazione delle norme contrattuali e di legge relative ai rapporti di lavoro e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, accertate dalle autorità competenti, il comune provvede a diffidare il titolare della struttura ricettiva, assegnando un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva decade;

a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi al di fuori dei casi di chiusura temporanea autorizzata dal comune, previsti dai regolamenti regionali di cui all'articolo 56 (Vedi, al riguardo, il *Reg. reg. 24 ottobre 2008, n. 16*);

b) qualora il titolare, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non abbia ottemperato alle prescrizioni previste o non abbia consentito agli

enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti;

c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio delle relative attività;

d) nelle ipotesi previste dall'*articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

e) in caso di reiterata violazione dell'obbligo, ove previsto, di comunicazione dei prezzi e dell'obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli comunicati.

3. Il comune può, altresì, disporre la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi, e nei casi più gravi la revoca della stessa, in presenza di rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante da parte del gestore.

4. Il comune comunica contestualmente alla provincia e alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.».

(54) Lettera abrogata dall'*art. 2, comma 54, lettera b), L.R. 14 luglio 2014, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 150, della medesima legge*).

Sezione IV

Disposizioni comuni. Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative

Art. 28

Comunicazione a fini statistici ⁽⁵⁵⁾.

1. Tutti i soggetti titolari o gestori di esercizio ricettivo comunicano, per via telematica, gli arrivi e le presenze alla Regione e all'amministrazione provinciale competente per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale ⁽⁵⁶⁾.

1-bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, al fine di garantire uniformità su tutto il territorio regionale, adotta specifiche linee guida concernenti modalità e termini delle comunicazioni di cui al comma 1 ⁽⁵⁷⁾.

(55) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 9 marzo 2012, n. 91*.

(56) Comma così modificato dapprima dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 16 dicembre 2011, n. 17* e poi dall'*art. 9, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge).

(57) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 16 dicembre 2011, n. 17*.

Art. 29

Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura ⁽⁵⁸⁾.

1. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive provvedono ad esporre, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché sui siti web e sulle pagine web delle strutture stesse, i prezzi praticati nell'anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di apertura previsti dall'articolo 24, comma 1.

2. I prezzi di cui al comma 1, riepilogati in una apposita tabella fornita dai comuni o da Roma Capitale sulla base di un modello adottato dalla Regione da esporre all'ingresso della struttura ricettiva, sono comprensivi:

- a) del prezzo dell'alloggio praticato nell'anno di riferimento;
- b) dei servizi necessari alla classificazione della struttura;
- c) degli oneri e delle imposte evidenziati separatamente.

3. I prezzi di cui al comma 2 non comprendono quello degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente.

4. I titolari o i gestori delle strutture ricettive non possono praticare prezzi superiori ai massimi dichiarati.

5. Il prezzo di ciascun alloggio della struttura ricettiva è riportato su un apposito cartellino prezzi, fornito dai comuni o da Roma Capitale, sulla base di un modello adottato dalla Regione, ed esposto, in modo ben visibile, in ogni camera o unità abitativa della struttura ricettiva.

6. I titolari o gestori delle strutture provvedono altresì a pubblicizzare, rendendoli ben visibili al pubblico, i periodi di apertura delle strutture ricettive e l'ora di rilascio dell'alloggio.

7. Il comune o Roma Capitale provvede alla verifica dell'avvenuta esposizione dei prezzi di cui al comma 1.

(58) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie e per le disposizioni di adeguamento, l'art. 13 e l'art. 14, comma 2, della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 29. Comunicazione dei prezzi e dei periodi di apertura. 1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano alla provincia competente, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per le nuove strutture ed i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata prima dell'apertura. Il nuovo gestore di una struttura ricettiva, entro un mese dal subentro, ha la facoltà di modificare i prezzi in vigore. Hanno, altresì, la facoltà di modificare i prezzi il titolare o il gestore che hanno ottenuto un cambiamento della classificazione, entro trenta giorni dal cambiamento stesso.

3. Di norma i prezzi comunicati valgono per tutto l'anno successivo. In presenza di esigenze di carattere eccezionale gli operatori hanno la facoltà di comunicare, entro il 1° marzo di ogni anno, a modifica di quelli comunicati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.

4. Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi o inferiori ai minimi comunicati. È, tuttavia, consentita l'applicazione di prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:

- a) per periodi continuativi di soggiorno pari o superiore a quindici giorni;
- b) per gruppi organizzati composti di almeno dieci persone e guide, accompagnatori e interpreti al seguito di detti gruppi;
- c) per bambini fino a dodici anni;
- d) per partecipanti a meeting, congressi, convegni ed iniziative particolari, realizzati dalla struttura ricettiva ospitante o in regime di convenzione con gli organizzatori dell'evento;
- e) per iniziative promozionali che le strutture ricettive intendano promuovere, previa comunicazione alla provincia competente per territorio con l'indicazione del periodo di svolgimento delle iniziative stesse.

5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nei termini comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati, nonché l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 31, comma 7. In caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi al termine previsto, è consentita l'applicazione dei nuovi prezzi comunicati, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa.

6. La provincia provvede alla verifica ed alla vidimazione delle comunicazioni pervenute e ne trasmette copia al titolare della struttura ricettiva e copia alla Regione. La provincia provvede, altresì, alle attività connesse alla raccolta ed alla pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive.

7. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, i titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano alla provincia competente il periodo di apertura, annuale o stagionale, relativo all'anno successivo.».

Art. 30

Compiti di vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dai comuni e dalle province nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Le province ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le funzioni rispettivamente svolte in attuazione del presente capo e a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

Art. 31

Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. L'esercizio di un'attività ricettiva in violazione di quanto stabilito dall'articolo 26 è soggetto a sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e all'immediata chiusura dell'attività ⁽⁵⁹⁾.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

3. [La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro] ⁽⁶⁰⁾.

4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo di classificazione, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro ⁽⁶¹⁾.

5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dell'apposito cartello indicante il percorso antincendio comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
6. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un requisito o di una denominazione non corrispondente a quella indicata nella SCIA o di una classificazione diversa da quella di cui all'articolo 25, comma 2 è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro ⁽⁶²⁾.
7. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei prezzi praticati ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro ⁽⁶³⁾.
8. L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difforni da quelli esposti comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro ⁽⁶⁴⁾.
9. La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all'aria aperta, di un numero di posti letto superiore a quello indicato nella SCIA è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più ⁽⁶⁵⁾.
10. La mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell'obbligo di rimuovere il posto letto aggiunto alla partenza del cliente è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
11. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai sensi dell'articolo 28 da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro ⁽⁶⁶⁾.
12. L'accoglienza, da parte delle strutture ricettive all'aria aperta, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima indicata nella SCIA è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona ed ogni giorno in più ⁽⁶⁷⁾.
13. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 5, 7, 8, 9, 10 e 12 sono irrogate dai comuni o da Roma Capitale e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo ⁽⁶⁸⁾.
15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 6 e 11 sono irrogate dalle province e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo ⁽⁶⁹⁾.
-

(59) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. L'esercizio di un'attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione è soggetta a sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e all'immediata chiusura dell'attività.».

(60) Comma soppresso dall'art. 11, comma 2, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge).

(61) Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge).

(62) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 4, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «6. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o di una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.».

(63) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 5, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «7. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.».

(64) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 6, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «8. L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difforni da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.».

(65) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 7, L.R. 27 novembre 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «9. La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all'aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più.».

(66) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 16 dicembre 2011, n. 17. Il testo originario era così formulato: «11. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini turistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.».

(67) Comma così sostituito dall'art. [11, comma 8, L.R. 27 novembre 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «12. L'accoglienza, da parte delle strutture ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona ed ogni giorno in più.».

(68) Comma così sostituito dall'art. [11, comma 9, L.R. 27 novembre 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 9, 10 e 12 sono irrogate dal comune competente e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.».

(69) Comma così sostituito dall'art. [11, comma 10, L.R. 27 novembre 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 6, 7, 8 e 11 sono irrogate dalla provincia competente e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.».

Capo IV

Agenzie di viaggi e turismo ed altri organismi operanti nel settore

Sezione I

Agenzie di viaggi e turismo

Art. 32

Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo.

1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell'acquisto di tali servizi o entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio "CCV", firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970) nonché dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della [legge 29 luglio 2003, n. 229](#)).

2. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate ai sensi della presente legge, e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso la provincia competente per territorio, che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento. In tale elenco sono riportati, per ogni agenzia, i dati relativi alla denominazione, al tipo di attività autorizzata, al nome del titolare o alla ragione sociale, in caso di società, ed al nome del direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti concernenti la singola agenzia eventualmente assunti dalla provincia ai sensi della presente legge.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le province trasmettono alla Regione gli elenchi di cui al comma 2, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Con i regolamenti di cui all'articolo 56 ⁽⁷⁰⁾ sono definite le attività delle agenzie di viaggi e turismo prevedendo:

a) i criteri e le modalità per l'apertura delle filiali gestite da soggetti aventi gli stessi requisiti previsti per l'agenzia principale;

b) i criteri per la redazione dei programmi dei viaggi;

c) i soggetti responsabili delle agenzie di viaggi e turismo;

d) idonea distinzione tra l'attività di organizzazione e quella di intermediazione da specificare al momento del rilascio delle autorizzazioni.

(70) Vedi, al riguardo, il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 19](#).

Art. 33

Garanzia assicurativa e deposito cauzionale.

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia di contratti di viaggio dalla Convenzione internazionale di cui alla [L. n. 1084/1977](#) nonché dal [D.Lgs. n. 206/2005](#). Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente alla provincia territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo.

2. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a versare alla provincia competente per territorio un deposito cauzionale di 20.000 euro per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Tali importi possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione. La cauzione può essere prestata in titoli di rendita pubblica esenti da vincolo o al portatore o può essere costituita mediante fideiussione bancaria irrevocabile o polizza fideiussoria assicurativa anche fornita da mutue costituite da agenti di viaggio.

3. La cauzione di cui al comma 2 è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia di tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie.

4. Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta rispetto alla sua consistenza per effetto dell'applicazione del comma 3, essa deve essere reintegrata nel suo importo originario nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di adempiervi da parte della provincia.

5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, viene effettuato dalla provincia entro e non oltre novanta giorni consecutivi dalla data di ricezione della domanda, purché risulti regolare il pagamento delle tasse e di eventuali sanzioni.

Art. 34

Condizioni per l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e per l'esercizio delle attività.

1. L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo nonché l'esercizio della relativa attività sono soggetti ad autorizzazione da parte della provincia competente per territorio, rilasciata alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante che ne abbiano fatto richiesta. L'autorizzazione è annuale e viene tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 2.

2. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale dovuta nella misura stabilita dalla normativa statale e regionale vigente in materia e i cui proventi spettano alle province ai sensi dell'*articolo 15 della L.R. n. 14/1999* e dei relativi provvedimenti di attuazione.

3. Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere o manifestazioni temporanee nell'area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa comunicazione alla provincia.

4. Le agenzie di viaggi e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività sia nei locali ad essa preposti che nei siti on line in caso di vendita di prodotti e-commerce.

5. Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione risultante dal provvedimento di autorizzazione. In caso di utilizzo da parte delle agenzie, per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, di marchi diversi dalla loro denominazione, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell'agenzia che propone o vende il prodotto turistico.

Art. 35

Rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed ai mutamenti nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo.

1. La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggi e turismo con apposito provvedimento che indica espressamente:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo;

b) il titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante;

c) l'attività autorizzata;

d) il direttore tecnico;

e) l'ubicazione dei locali di esercizio.

2. La provincia autorizza, altresì, i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativi agli elementi di cui al comma 1. A tal fine i mutamenti devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, alla provincia stessa, che, previa verifica dei presupposti, provvede alla modifica richiesta. I mutamenti relativi alla titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di concessione.

3. Sono ammessi mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia dovuti a subentri nell'impresa già esistente a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per tale attività.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le disposizioni previste dall'[articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica](#)

[24 luglio 1977, n. 616](#) (Attuazione della delega di cui all'[art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382](#)) e dal [decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392](#) (Attuazione della [direttiva 82/470/CEE](#) nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'[art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428](#) - legge comunitaria 1990).

5. Le province comunicano all'assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco delle autorizzazioni concesse nonché ogni modifica ad esse relativa.

Art. 35-bis

Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo. ⁽⁷¹⁾

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, il titolare dell'agenzia o il legale rappresentante ovvero il direttore tecnico dell'agenzia, qualora diverso dal titolare o dal legale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 56 ovvero delle condizioni di cui al comma 2.

2. Nel rispetto del principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono esercitare l'attività di direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso delle condizioni di cui all'[articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

⁽⁷¹⁾ Articolo aggiunto dall'[art. 29, comma 1, lettera f\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 89, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 36

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione.

1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi:

a) quando vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;

b) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti e irregolarità amministrative.

2. La provincia dichiara la decadenza dell'autorizzazione:

a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità o non ottemperi alle disposizioni della provincia entro l'ulteriore termine assegnato dalla stessa a pena di decadenza dell'autorizzazione;

b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo;

c) in caso di mancata garanzia assicurativa ai sensi dell'articolo 33.

Art. 37

Elenco regionale delle agenzie sicure.

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo è istituito l'elenco regionale delle agenzie sicure, di seguito denominato elenco, al quale possono iscriversi le agenzie di viaggi e turismo che garantiscano un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti nonché il rispetto del "turismo etico". Tale elenco è aggiornato annualmente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione.

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione all'elenco sono stabiliti nei regolamenti di cui all'articolo 32, comma 4 ⁽⁷²⁾.

(72) Vedi, al riguardo, il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 19](#).

Art. 38

Esclusione.

1. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente sezione:

a) le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti;

b) i consorzi e le società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e seguenti e 2615-ter del codice civile, fra strutture ricettive che effettuino servizi di prenotazione ed assistenza esclusivamente a favore delle imprese consorziate, anche avvalendosi di strumenti infotelematici e mediante l'apertura di propri distinti uffici.

Sezione II

Altri organismi operanti nel settore

Art. 39

Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale.

1. È istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali che abbiano sedi operative nel Lazio ed almeno in altre tre regioni e che, ai sensi della normativa vigente, svolgano in modo continuativo ed esclusivamente per i propri associati l'attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le associazioni e gli altri enti devono possedere, per disposizione statutaria, i seguenti requisiti:

a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività, desumibile dai bilanci sociali;

b) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;

c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 1 sono disciplinate nel regolamento previsto all'articolo 32, comma 4 ⁽⁷³⁾.

4. Le associazioni e gli altri enti inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo il programma annuale delle singole iniziative previste. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell'inizio dell'attività.

5. La Regione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 42, sospende lo svolgimento delle attività delle associazioni e degli altri enti fino all'eliminazione dell'irregolarità, qualora:

- a) la documentazione di cui ai commi 3 e 4 risulti insufficiente od incompleta;
- b) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle attività;
- c) non risulti l'esistenza della garanzia assicurativa di cui all'articolo 33.

6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, ogni associazione o altro ente deve servirsi, per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di viaggi e turismo che risultino autorizzate ai sensi della presente legge.

(73) Vedi, al riguardo, il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 19](#).

Art. 40

Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale.

1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali possono organizzare e realizzare, senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati od appartenenti.

2. L'organizzazione e la realizzazione delle attività di cui al comma 1 non sono soggette alle disposizioni della presente legge, purché venga stipulata un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dall'effettuazione di ogni singola iniziativa.

Sezione III

Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative

Art. 41

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dalla provincia competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera n).

Art. 42

Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività delle agenzie di viaggi e turismo senza aver ottenuto le autorizzazioni prescritte dalla presente legge è soggetto al pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate.

2. L'inosservanza delle prescrizioni relative alla redazione dei programmi di viaggio comporta il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, tenuto conto delle attività che l'agenzia è autorizzata a svolgere.

3. Il titolare che con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata è soggetto al pagamento di una somma da 3.000 a 6.000 euro.

4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione di cui all'articolo 35 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.

5. La tardiva comunicazione dei mutamenti nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo di cui all'articolo 35, comma 2, comporta il pagamento di una somma da 250 a 500 euro.

6. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale che esercitano le attività previste dalla presente legge senza essere iscritti nell'elenco regionale sono soggetti al pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro.

7. La mancata stipula da parte delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui agli articoli 39 e 40 della polizza assicurativa prescritta comporta il pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro.

8. Il mancato invio alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo del programma annuale delle attività da parte delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui all'articolo 39 comporta il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

9. All'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si provvede ai sensi del titolo VI, capo II, della [L.R. n. 14/1999](#). Come previsto dall'[articolo 208 della L.R. n. 14/1999](#), in attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative ai sensi dell'[articolo 194, comma 4, della L.R. n. 14/1999](#), continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella [legge regionale 5 luglio 1994, n. 30](#) (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, limitatamente alle sanzioni di competenza regionale di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.

Capo V

Strumenti per lo sviluppo turistico

Art. 43

Marchio turistico regionale.

1. È istituito il marchio turistico regionale mirato a riconoscere l'eccellenza in ambito turistico di aree territoriali, comuni, strutture ricettive e imprese turistiche del Lazio. Il marchio è attribuito per singole ed esclusive attività tenendo conto di quella prevalente del richiedente.
 2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di turismo, sentite le associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale e le organizzazioni dei consumatori, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del marchio turistico regionale a coloro che ne facciano richiesta.
 3. Il marchio è assegnato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo.
-

Art. 44

Scuola di alta formazione per il turismo ⁽⁷⁴⁾.

1. Al fine di favorire una continua crescita professionale e manageriale degli operatori del comparto turistico regionale, la Regione promuove la costituzione di una fondazione denominata "Scuola di alta formazione per il turismo", di

seguito denominata scuola, quale ente di interesse pubblico senza fini di lucro, con sede legale in Roma ed eventuali sedi operative in comuni a forte vocazione turistica, in cui sono presenti istituti pubblici di formazione nelle attività turistiche.

2. Possono partecipare alla scuola, in qualità di soci fondatori, oltre alla Regione e agli enti locali, anche istituzioni, enti, imprese, pubbliche o private, regionali, statali e internazionali, che ne condividano le finalità.

3. La partecipazione della Regione alla scuola è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano che:

a) la fondazione, una volta costituita, chieda alla Regione il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

b) siano individuate le funzioni del consiglio di amministrazione, del presidente, del collegio dei revisori e l'eventuale presenza di altri organi;

c) sia riservata alla Regione, quale socio promotore, la nomina della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del presidente della fondazione;

d) siano richieste le maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l'ente e la sua attività;

e) venga adottato un programma pluriennale di attività, aggiornato annualmente;

f) venga inviata alla Regione copia della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale, approvata dal consiglio di amministrazione;

g) vi sia il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili.

4. Lo statuto, inoltre, può stabilire che:

a) la fondazione, per svolgere le sue attività, possa stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare a consorzi e a società, nel rispetto delle finalità indicate dallo statuto;

b) le modifiche statutarie siano approvate dal consiglio d'amministrazione, con una maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. Il fondo di dotazione della scuola è costituito da beni immobili e mobili, da dotazioni finanziarie conferite dai soci all'atto della costituzione della fondazione o successivamente secondo quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto.

6. La Regione, in sede di costituzione, è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della scuola beni mobili ed immobili, diritti reali e personali.

7. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla scuola ed, in particolare, a sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto.

(74) Vedi anche l'[art. 175, comma 4, L.R. 28 aprile 2006, n. 4](#) (come sostituito dall'[art. 28, comma 3, lettera a\), L.R. 6 agosto 2007, n. 15](#)) e l'[art. 28, comma 6, della suddetta L.R. n. 15/2007](#).

Art. 45

Interventi a favore del turista ⁽⁷⁵⁾.

1. La Regione sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista, comprese forme non giudiziali di soluzione delle controversie, a partire dalle commissioni arbitrali e conciliative delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che hanno compiti istituzionali in materia.

2. La Regione, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, adotta la "carta del turista" e ne promuove la distribuzione presso le strutture ricettive, gli IAT, le associazioni pro-loco, le agenzie di viaggi e turismo e comunque a livello capillare sul territorio. Detta carta, in particolare, contiene informazioni sulla normativa nazionale e regionale in materia turistica, sui servizi turistico-ricettivi, sulle tradizioni e sugli usi delle comunità locali, sulla fruibilità dei beni storici, artistici ed ambientali presenti sul territorio regionale, nonché sull'educazione ad un turismo responsabile nei confronti della comunità ospitante.

(75) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 24 febbraio 2012, n. 69](#).

Capo VI

Utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative

Art. 46

Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

1. Per garantire l'utilizzazione programmata e razionale delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, la Regione adotta, sulla base della

cartografia catastale nonché dei dati forniti dal Sistema informativo del demanio marittimo (SID), ai sensi dall'*articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400* (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, della *legge 4 dicembre 1993, n. 494*, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo. Detto piano, in particolare:

a) individua le aree destinate all'utilizzazione turistico-ricreativa, tenuto conto anche dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA) adottati dai comuni;

b) stabilisce i criteri per l'utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e di quanto previsto dal presente capo;

c) [stabilisce la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica] ⁽⁷⁶⁾.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati nonché, limitatamente al piano di cui al comma 1, lettera a), la competente autorità marittima statale e le associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore ⁽⁷⁷⁾.

3. I PUA dei comuni devono essere conformi alle disposizioni contenute nei piani di cui al presente articolo.

⁽⁷⁶⁾ Lettera abrogata dall'*art. 2, comma 54, lettera c), L.R. 14 luglio 2014, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 150, della medesima legge*).

⁽⁷⁷⁾ Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015*.

Art. 46-bis

Valenza turistica delle aree del demanio marittimo ⁽⁷⁸⁾.

1. I comuni provvedono a classificare le aree demaniali marittime, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei destinati ad un utilizzo per finalità turistiche e ricreative in conformità a quanto previsto dall'*articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400* (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla

[legge 4 dicembre 1993, n. 494](#), come sostituito dall'[articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). La classificazione è effettuata, anche per aree omogenee, sulla base dei seguenti criteri:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi.

2. L'applicazione dei criteri di cui al comma 1 avviene sulla base dei dati medi relativi all'ultimo triennio, tenendo conto delle fonti e degli indicatori individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. La classificazione delle aree demaniali marittime, manufatti, pertinenze e specchi d'acqua è soggetta, di norma, a revisione quinquennale. I comuni, qualora riscontrino variazioni di uno o più dati di cui al comma 2, tali da influire sulla classificazione effettuata, possono procedere ad una nuova classificazione nel corso del quinquennio e comunicano l'eventuale variazione alla Giunta regionale.

(78) Articolo aggiunto dall'[art. 2, comma 54, lettera d\), L.R. 14 luglio 2014, n. 7](#), entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 150, della medesima legge). Vedi, anche, il comma 55 del citato art. 2.

Art. 47

Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative.

1. I comuni nel cui territorio sono comprese le relative aree demaniali provvedono al rilascio, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree demaniali marittime, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, in conformità alla normativa statale e regionale e ai contenuti del piano di cui all'articolo 46, per quanto riguarda le aree demaniali marittime ⁽⁷⁹⁾.

2. I comuni curano l'aggiornamento delle concessioni di propria competenza comunicando i dati, anche su supporto informatico, alla Regione e trasmettendo

ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione, riferita all'anno precedente, sull'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo ⁽⁸⁰⁾.

3. La durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative è stabilita in conformità alla normativa statale vigente in materia ⁽⁸¹⁾.

(79) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 7 della suddetta *L.R. n. 8/2015*.

(80) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 3, *Delib.G.R. 23 aprile 2014, n. 205*.

(81) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 7 della suddetta *L.R. n. 8/2015*. Il testo precedente era così formulato: «3. Le concessioni delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative hanno durata di sei anni e alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo, limitatamente alle concessioni delle aree demaniali marittime, quanto disposto dall'articolo 42, secondo comma, del codice della navigazione. In caso di motivata richiesta degli interessati ed in considerazione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, le concessioni di cui al presente comma possono avere una durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni.».

Art. 48

Deposito cauzionale.

1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, prima del rilascio della stessa, provvedono a stipulare una polizza fideiussoria pari ad un importo doppio del canone annuo.

Art. 49*Revoca e decadenza dalla concessione.*

1. I provvedimenti di revoca e decadenza delle concessioni sono adottati dal comune competente con provvedimento adeguatamente motivato.
 2. In caso di revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse non riconducibili a fatto del concessionario o, per quanto riguarda la concessione di aree del demanio marittimo, in caso di contrasto sopravvenuto con il piano di cui all'articolo 46, il comune, su richiesta del concessionario, può rilasciare al medesimo, qualora fosse disponibile sul litorale di propria competenza, una concessione equivalente per estensione, in conformità al suddetto piano.
 3. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) per mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;
 - b) per non uso continuato durante il periodo fissato nell'atto di concessione o per cattivo uso;
 - c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
 - d) per omesso pagamento del canone nel numero di rate fissato dall'atto di concessione;
 - e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti.
 4. Nel caso di cui al comma 3, lettere a) e b), il comune può accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione comunale fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue controdeduzioni.
 5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute.
-

Art. 50*Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione.*

1. Il comune concedente rilascia:

a) l'autorizzazione all'affidamento, da parte del concessionario, ad altri soggetti della gestione dell'attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie rientranti nell'ambito della stessa;

b) l'autorizzazione al subingresso di altri soggetti nella concessione delle aree demaniali.

Art. 51

Canone e imposta regionale sulle concessione delle aree demaniali marittime

⁽⁸²⁾.

[1. Le concessioni delle aree demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché al pagamento dell'imposta regionale nella misura stabilita dall'*articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2*, relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo.

2. Le funzioni relative all'accertamento e riscossione dell'imposta, al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio spettano ai comuni.

3. I comuni provvedono entro il mese di febbraio di ciascun anno a comunicare alla Regione gli importi dei canoni e dell'imposte dovuti dai concessionari ai sensi del presente articolo].

⁽⁸²⁾ Articolo abrogato dall'*art. 6, comma 10, L.R. 29 aprile 2013, n. 2*. Si ritiene opportuno segnalare che l'art. 6, comma 1, della suddetta legge stabilisce, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 le tasse sulle concessioni regionali (TCR), di cui all'*articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, sono istituite quale tributo proprio regionale.

Art. 52

Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative.

1. Rientrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, in particolare:

a) gli stabilimenti balneari;

b) spiagge libere con servizi ⁽⁸³⁾;

c) spiagge libere ⁽⁸⁴⁾;

d) i punti di ormeggio;

e) gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

f) l'esercizio del noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

g) la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive.

2. La Regione, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua le ulteriori tipologie a valenza generale relativamente alle attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse ed il turismo nautico.

3. Con i regolamenti regionali ⁽⁸⁵⁾ di cui all'articolo 56 sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali di cui al comma 1.

4. La provincia competente per territorio provvede alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti. A tal fine, con i regolamenti regionali di cui al comma 3 ⁽⁸⁶⁾ sono stabiliti, in particolare, i criteri ed i requisiti minimi funzionali e strutturali per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi.

(83) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2015, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015. Il testo precedente era così formulato: «b) le spiagge attrezzate;».

(84) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2015, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015. Il testo precedente era così formulato: «c) le spiagge libere attrezzate;».

(85) Vedi, al riguardo, il Reg. 15 luglio 2009, n. 11.

(86) Vedi, al riguardo, il Reg. 15 luglio 2009, n. 11.

Art. 52-bis

(Periodo di apertura delle attività ⁽⁸⁷⁾).

1. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione sulle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, l'utilizzazione delle suddette aree ai sensi dell'articolo 52, comma 1, può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dall'atto di concessione.
2. In attuazione del comma 1, le strutture di facile rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative, eventualmente presenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possono essere autorizzate dal comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia.

(87) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. 26 giugno 2015, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015.

Art. 53

Esercizio delle attività oggetto di concessione ⁽⁸⁸⁾.

1. Lo svolgimento delle attività oggetto della concessione è subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP, ove attivato, ovvero alla competente struttura, del comune concedente.
2. La SCIA contiene, in particolare, indicazioni sull'ubicazione della struttura e sul periodo di apertura ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso, da parte del titolare, dei requisiti prescritti ai sensi della normativa vigente, ivi compresi quelli inerenti la somministrazione di alimenti e bevande.
3. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi aggiornati e di dotarsi di un proprio spazio web dedicato, sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso e la documentazione relativa alla SCIA presentata.

(88) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015. Il testo precedente era così formulato: «Art. 53. Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione dei prezzi. 1. L'esercizio delle attività oggetto della concessione è subordinato alla previa dichiarazione di inizio dell'attività stessa. La dichiarazione è presentata al comune concedente con le indicazioni riguardanti l'ubicazione della struttura e il periodo di apertura ed è, inoltre, corredata dalla documentazione comprovante il possesso, da parte del titolare, dei requisiti prescritti ai sensi della normativa vigente, ivi compresi quelli inerenti la somministrazione di cibi e bevande.

2. L'esercizio dell'attività è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al comune competente.

3. I titolari della gestione delle attività oggetto della concessione comunicano al comune competente i prezzi minimi e massimi dei servizi applicati al pubblico.

4. La comunicazione di cui al comma 3 deve essere inviata entro il 31 gennaio di ogni anno, con validità dal primo giorno di apertura della stagione balneare e fino alla chiusura della stessa come fissato nelle ordinanze balneari.

5. Il comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 4, provvede alla verifica delle comunicazioni pervenute. Una copia della comunicazione è inviata alla Regione.

6. Nel caso vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

7. La mancata o incompleta comunicazione entro il termine previsto comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e l'irrogazione della sanzione prevista.

8. Per le nuove concessioni ovvero nei casi in cui si verifica, nel corso dell'anno, il subingresso nella concessione la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio attività.

9. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione di cui al comma 3.».

Art. 53-bis
Trasparenza delle concessioni ⁽⁸⁹⁾.

1. I comuni sono tenuti a pubblicare, sui propri siti istituzionali, le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza nonché i canoni concessori e l'imposta regionale dovuta. In particolare, sono pubblicati i dati relativi alla località, al titolare della concessione, alla tipologia concessoria e la relativa planimetria, compresi i dati oggetto di pubblicazione nell'albo regionale di cui all'[articolo 75, comma 1, lettera m\), della L.R. 14/1999](#) e successive modifiche, istituito con [Delib.G.R. 23 aprile 2014, n. 205](#).

2. La mancata pubblicazione da parte del comune dei dati di cui al comma 1 preclude l'accesso alle agevolazioni finanziarie regionali destinate ai comuni del litorale.

3. I comuni sono tenuti ad attivare procedure di evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45-bis e 46 del codice della navigazione e successive modifiche.

(89) Articolo aggiunto dall'[art. 5, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1 della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'[art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015](#).

Art. 54 *Vigilanza.*

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittime disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree demaniali marittime e sulle aree immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, sono esercitate dalle province e dai comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 55 *Sanzioni amministrative pecuniarie.*

1. L'esercizio delle attività oggetto della concessione senza la presentazione della SCIA comporta la sanzione amministrativa da 2.500 a 5.000 euro e l'immediata chiusura dell'esercizio ⁽⁹⁰⁾.
2. [La mancata comunicazione dei prezzi da applicare nei termini previsti comporta la sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro] ⁽⁹¹⁾.
3. [L'applicazione di prezzi difforni da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da 1.500 a 3.000 euro] ⁽⁹²⁾.
4. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro ⁽⁹³⁾.
5. L'utilizzazione da parte degli stabilimenti balneari di una classificazione diversa da quella attribuita è soggetta alla sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 4 sono applicate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni delegate in materia di demanio marittimo. Le sanzioni di cui al comma 5 sono di competenza della provincia ⁽⁹⁴⁾.

(90) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015*.

(91) Comma abrogato dall'*art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015*.

(92) Comma abrogato dall'*art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015*.

(93) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 26 giugno 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 7 della suddetta L.R. n. 8/2015*.

(94) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera d), L.R. 26 giugno 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*). Per le

disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 7 della suddetta [L.R. n. 8/2015](#).

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Sezione I

Disposizioni finali

Art. 56

Regolamenti autorizzati ⁽⁹⁵⁾.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta uno o più regolamenti regionali autorizzati ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, sulla base delle norme generali contenute nella presente legge, fatta salva la potestà normativa delle province e dei comuni, secondo i principi fissati dall'articolo 117, comma sesto della Costituzione e dall'[articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)). Alla data di entrata in vigore dei suddetti regolamenti sono abrogate le leggi regionali individuate all'articolo 59.

2. Nelle more della costituzione del Comitato di garanzia statutaria di cui all'articolo 68 dello Statuto, i regolamenti di cui al presente articolo sono adottati sentito il parere della commissione consiliare competente.

(95) Vedi, al riguardo, il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 16](#), il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 17](#), il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 18](#), il [Reg. 24 ottobre 2008, n. 19](#) e il [Reg. 15 luglio 2009, n. 11](#).

Art. 57

Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti.

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 994/98](#) del Consiglio del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 58

Modifiche alla [L.R. n. 14/1999](#) e successive modifiche.

1. Al comma 1 dell'*articolo 75 della [L.R. n. 14/1999](#)* e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a-bis) l'attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano turistico regionale, nonché la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale;

a-ter) l'elaborazione ed il coordinamento dell'attuazione dei programmi d'intervento previsti dall'Unione europea o da leggi statali;

a-quater) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici;"

b) le lettere b), e) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"b) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché per la classificazione degli stabilimenti balneari;

c) l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito;

e) la promozione turistica sul mercato nazionale che abbia particolare rilievo per l'immagine complessiva del turismo regionale nonché, in via esclusiva, sul mercato estero, fatto salvo quanto previsto all'articolo 76, comma 1, lettera c-sexies), numero 5;"

c) alla lettera d) le parole: "e la commercializzazione" sono soppresse;

d) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

"e-bis) l'assegnazione del marchio turistico regionale;

e-ter) l'adozione della carta del turista;

e-quater) la tenuta dell'elenco regionale delle agenzie sicure;

e-quinqües) la pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel Bollettino Ufficiale della Regione;"

e) alla lettera h) le parole da: "nel settore" a "dell'albo" sono sostituite dalle seguenti: "a livello nazionale, ivi compresi la tenuta e l'aggiornamento del relativo elenco,"

f) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché l'adozione del piano di utilizzazione per finalità turistiche e ricreative delle aree del demanio marittimo;"

g) dopo la lettera n-bis) sono aggiunte le seguenti:

"n-ter) il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonché il finanziamento dei relativi progetti di sviluppo;

n-quater) il coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;

n-quinqües) l'alta formazione degli operatori del comparto turistico attraverso la "Scuola di alta formazione per il turismo".

2. Dopo la lettera c-ter) del comma 1 dell'*articolo 76 della L.R. n. 14/1999* e successive modifiche sono aggiunte le seguenti:

"c-quater) l'adozione dei piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;

c-quinqües) l'attuazione di specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e

comunitari e la realizzazione di attività di promozione del prodotto turistico, nel rispetto dell'azione di coordinamento regionale di cui all'articolo 75, comma 1, lettera d);

c-sexies) lo svolgimento delle seguenti funzioni già di competenza delle aziende di promozione turistica (APT) di cui alla [legge regionale 15 maggio 1997, n. 9](#) (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche:

1) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);

2) il controllo della qualità dei servizi;

3) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;

4) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;

5) la partecipazione ad iniziative di promozione turistica regionale all'estero ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera e), per il tramite dell'Agenzia regionale di promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A. ⁽⁹⁶⁾".

3. Dopo la lettera b), del comma 2, dell'[articolo 76 della L.R. n. 14/1999](#) e successive modifiche è inserita la seguente:

"b-bis) le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, e la relativa vigilanza;".

4. Il comma 5 dell'[articolo 76 della L.R. n. 14/1999](#) e successive modifiche è abrogato.

(96) Ai sensi dell'[art. 1, comma 14, L.R. 10 agosto 2010, n. 3](#), il riferimento all'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.a., qui indicato, è da intendersi riferito ora all'Agenzia regionale del turismo di cui all'[art. 12 della presente legge](#) (come sostituito dal comma 11 del suddetto [art. 1, L.R. n. 3/2010](#)).

Art. 59 *Abrogazioni.*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, sono abrogate le seguenti disposizioni ⁽⁹⁷⁾:

a) la *legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1* (Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni pro-loco);

b) la *legge regionale 17 settembre 1984, n. 53* (Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive);

c) il *Reg. 4 marzo 1985, n. 1* (Regolamento di esecuzione della *legge regionale 17 settembre 1984, n. 53*, concernente: "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");

d) il *Reg. 4 marzo 1985, n. 2* (Modifica dell'*articolo 6 del Reg. 4 marzo 1985, n. 1*, concernente: "Regolamento di esecuzione della *legge regionale 17 settembre 1984, n. 53*");

e) la *legge regionale 3 maggio 1985, n. 59* (Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici);

f) la *legge regionale 28 luglio 1988, n. 45* (Modifiche e integrazioni alla *legge regionale 17 settembre 1984, n. 53* concernente: "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");

g) il *Reg. 28 luglio 1988, n. 5* (Modifiche del *Reg. 4 marzo 1985, n. 1* e del *Reg. 4 marzo 1985, n. 2*, di esecuzione della *legge regionale 17 settembre 1984, n. 53* "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");

h) la *legge regionale 20 giugno 1990, n. 78* (Interventi per attività di promozione e propaganda turistica da parte delle pro-loco iscritte all'albo regionale);

h-bis) la *legge regionale 27 settembre 1991, n. 60* (Interventi a sostegno della promozione turistica nel territorio regionale) ⁽⁹⁸⁾;

i) il *Reg. 27 settembre 1993, n. 2* (Caratteristiche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi e requisiti per la loro classificazione in attuazione dell'*articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59* "Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici");

l) la *legge regionale 13 dicembre 1996, n. 54* (Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti);

m) la *legge regionale 15 maggio 1997, n. 9* (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio);

n) la [legge regionale 15 maggio 1997, n. 10](#) (Modifiche alla deliberazione legislativa, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 1997, concernente: "Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio");

o) l'[articolo 23 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997), relativo a modifiche alla [legge regionale 17 settembre 1984, n. 53](#);

p) la [legge regionale 29 maggio 1997, n. 18](#) (Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie);

q) l'[articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46](#) (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1997), relativo a modifiche alla [legge regionale 15 maggio 1997, n. 9](#);

r) la [legge regionale 5 agosto 1998, n. 33](#) (Disciplina e gestione delle case ed appartamenti per vacanze);

s) la [legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10](#) (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia);

t) il comma 2 dell'[articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8](#) (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002), relativo a modifiche alla [legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10](#);

u) la [legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43](#) (Modifiche all'[articolo 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10](#) "Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia");

v) l'[articolo 55 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2](#) (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), relativo a modifiche alla [legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10](#);

z) l'[articolo 30 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16](#) (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005), relativo a modifiche alla [legge regionale 15 maggio 1997, n. 9](#);

aa) l'[articolo 177 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4](#) (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), relativo alla Scuola di alta formazione del turismo.

1-bis. L'abrogazione delle disposizioni elencate al comma 1 relative alle materie la cui disciplina è rinviata ai regolamenti previsti dall'articolo 56 decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi ⁽⁹⁹⁾.

(97) Alinea così sostituito dall'[art. 28, comma 7, lettera a\), L.R. 6 agosto 2007, n. 15](#). Il testo originario era così formulato: «Alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 56 sono abrogate le seguenti norme:».

(98) Lettera aggiunta all'[art. 38, comma 2, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26](#).

(99) Comma aggiunto dall'[art. 28, comma 7, lettera b\), L.R. 6 agosto 2007, n. 15](#).

Sezione II

Disposizioni transitorie

Art. 59-bis

Modifica dello statuto dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 12 e 13, entro il 31 marzo 2008, l'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a., già costituita ai sensi del capo II della [L.R. n. 9/1997](#), adegua il proprio statuto alle citate disposizioni ⁽¹⁰⁰⁾.

(100) Articolo aggiunto dall'[art. 38, comma 3, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26](#), poi abrogato dall'[art. 1, comma 12, L.R. 10 agosto 2010, n. 3](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della medesima legge).

Art. 60

Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT ⁽¹⁰¹⁾.

[1. Le APT istituite dall'[articolo 12 della L.R. n. 9/1997](#) sono soppresse a decorrere dalla data del concreto esercizio da parte delle province e del Comune di Roma delle funzioni già di competenza di tali aziende, ai sensi della citata legge regionale, attraverso le proprie strutture amministrative, ovvero con le forme di gestione previste dal titolo V del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n.](#)

267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo quanto stabilito con apposito atto di organizzazione.

2. Fino alla suddetta data e comunque non oltre duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di cui al comma 1 continuano ad essere esercitate dalle APT ⁽¹⁰²⁾. Limitatamente alle funzioni ed ai compiti relativi all'attribuzione della classificazione delle strutture ricettive, le funzioni dell'APT della Provincia di Roma sono prorogate per diciotto mesi ⁽¹⁰³⁾.

3. Ai fini della soppressione delle APT, i commissari straordinari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre allo svolgimento delle funzioni proprie del presidente e del consiglio di amministrazione delle aziende stesse, fatto salvo quanto predisposto dal comma 9-bis, con la collaborazione del collegio dei revisori contabili, redigono e trasmettono alla Regione e agli enti locali di riferimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un verbale di ricognizione attestante ⁽¹⁰⁴⁾:

a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili, indicando la rispettiva destinazione d'uso;

b) i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti;

c) la situazione finanziaria e contabile;

d) le unità di personale in servizio e il rispettivo stato giuridico ed economico, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3-bis. Qualora i commissari straordinari non provvedano agli adempimenti di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, esercita i poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta ⁽¹⁰⁵⁾.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di ricognizione di ciascuna APT, il Presidente della Regione, previa verifica di quanto ivi attestato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative limitatamente al personale da trasferire, con proprio decreto:

a) prende atto dei dati di cui al comma 3;

b) individua il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'APT non utilizzato per lo svolgimento delle relative attività alla data di entrata in vigore della presente legge, da trasferire in proprietà alla Regione.

5. A seguito della comunicazione da parte di ciascuna provincia e del Comune di Roma dell'avvenuta adozione dell'atto di organizzazione ai sensi del comma 1, il Presidente della Regione, sulla base del decreto di cui al comma 4, impartisce ai commissari straordinari specifiche direttive in ordine al trasferimento del personale, del patrimonio mobiliare ed immobiliare con relativo vincolo di destinazione d'uso, fatta eccezione per quello indicato dal comma 4, lettera b),

e delle risorse strumentali alle province ed al Comune di Roma, che subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo alle APT.

6. Espletati gli adempimenti previsti nelle direttive di cui al comma 5:

a) i commissari straordinari cessano dall'incarico e decade il collegio dei revisori contabili;

b) ciascuna provincia ed il Comune di Roma esercitano le funzioni della APT di rispettiva competenza, con le modalità previste dall'atto di organizzazione di cui al comma 1;

c) il Presidente della Regione dichiara con propri decreti l'estinzione delle singole APT.

7. Il personale di ruolo delle APT è inquadrato nella corrispondente categoria di appartenenza e profilo professionale, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato e del trattamento economico in godimento, nonché delle mansioni svolte, relativamente al personale delle APT provinciali, nei ruoli organici delle rispettive province e, relativamente al personale della APT del Comune di Roma, nei ruoli organici della Regione ⁽¹⁰⁶⁾.

8. La contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali territoriali, le province e la Regione, determina, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento, le forme di tutela dei lavoratori interessati, in ordine al mantenimento del trattamento economico accessorio in godimento, della sede di lavoro, delle mansioni svolte all'atto del trasferimento, nonché alla salvaguardia e allo sviluppo della professionalità acquisita, con riferimento prioritario alle funzioni attribuite alle province e riservate alla Regione dalla presente legge. La contrattazione decentrata può prevedere il ricorso a procedure di mobilità volontaria verso la Regione e gli enti locali ⁽¹⁰⁷⁾.

9. La Regione assicura alle province e al Comune di Roma, in sede di prima attuazione della presente legge e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia di entrate e di spese, risorse non inferiori ai costi complessivamente sostenuti dalle APT per il personale trasferito e per la gestione degli uffici, sulla base delle risultanze dell'ultimo esercizio precedente alla soppressione ⁽¹⁰⁸⁾.

9-bis. Nelle more dell'estinzione delle APT ai sensi del comma 6, lettera c) è fatto divieto di procedere all'alienazione di beni mobili e immobili delle APT. Eventuali procedimenti di alienazione in corso sono sospesi ⁽¹⁰⁹⁾].

⁽¹⁰¹⁾ Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 52, lettera a), L.R. 13 agosto 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 172, della stessa legge*).

(102) Periodo così modificato dall'*art. 38, comma 4, lettera a), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine di centottanta giorni con quello attuale di duecentoquaranta giorni.

(103) Periodo aggiunto dall'*art. 26, comma 1, L.R. 24 dicembre 2008, n. 31*.

(104) Alinea così modificato dall'*art. 38, comma 4, lettera b), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

(105) Comma aggiunto dall'*art. 38, comma 4, lettera c), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

(106) Comma così sostituito dall'*art. 38, comma 4, lettera d), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*. Il testo originario era così formulato: «7. Il personale di ruolo delle APT è inquadrato nei ruoli organici delle rispettive province e del Comune di Roma, nella corrispondente categoria di appartenenza e profilo professionale, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato e del trattamento economico in godimento, nonché delle mansioni svolte.».

(107) Comma così sostituito dall'*art. 38, comma 4, lettera e), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*. Il testo originario era così formulato: «8. La contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali territoriali, le province e il Comune di Roma determina, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento, le forme di tutela dei lavoratori interessati, in ordine al mantenimento del trattamento economico accessorio in godimento, della sede di lavoro, delle mansioni svolte all'atto del trasferimento, nonché alla salvaguardia e allo sviluppo della professionalità acquisita, con riferimento prioritario alle funzioni attribuite alle province e al Comune di Roma dalla presente legge. La contrattazione decentrata può prevedere il ricorso a procedure di mobilità volontaria verso altri enti locali.».

(108) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 4, lettera f), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

(109) Comma aggiunto dall'*art. 38, comma 4, lettera g), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

Art. 61

Primo piano turistico regionale.

1. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 17, il primo piano turistico regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 18.

Sezione III

Disposizioni finanziarie

Art. 62

Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli di cui alle UPB B41, B43 e B44.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

L.R. 1 aprile 2014, n. 7 ⁽¹⁾.

Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 2 aprile 2014, n. 4, parte prima.

(2) L' [art. 49, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#) ha disposto che, in tutto il testo della presente legge, i riferimenti alle province si intendano sostituiti dal riferimento alla Regione.

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Norme generali

Articolo 1 *Finalità.* ⁽³⁾

1. La presente legge disciplina, ai sensi del [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) di seguito denominato Codice del Turismo, dell'[articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83](#) (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2014, n. 106](#) e in attuazione delle direttive UE emanate in materia, le attività, nel territorio della Regione Liguria, delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.

(3) Articolo così sostituito dall'[art. 67, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 1 – Finalità. 1. La presente legge disciplina, nelle more della riforma statale delle province e degli enti di area vasta sulla base della quale rivedere il riparto delle funzioni, ai sensi del [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) di seguito denominato Codice del Turismo e in attuazione delle direttive UE emanate in materia, le attività, nel territorio della Regione Liguria, delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.».

Articolo 2 *Definizione delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. Ai fini della presente legge, per agenzie di viaggio e turismo, di seguito denominate agenzie, si intendono le imprese che esercitano l'attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero l'attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza ai turisti.
 2. Sono, altresì, agenzie di viaggio e turismo le Online Travel Agency (OLTA o OTA) ovvero le agenzie che esercitano la propria attività di agenzia esclusivamente on line. L'attività delle Online Travel Agency è soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento delle agenzie di viaggio e turismo e del commercio elettronico.
-

Articolo 3 *Attività delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. Le agenzie, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), ratificata e resa esecutiva con la [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970).
2. È attività propria delle agenzie l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici, così come definiti al comma 4.
3. Nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è, altresì, compresa, in regime non esclusivo, l'organizzazione e la vendita di escursioni individuali o collettive, di giri di città e di trasferimenti da e per porti, aeroporti e stazioni con ogni

mezzo di trasporto, inclusi i mezzi di trasporto di proprietà delle agenzie e quelli noleggiati presso terzi.

4. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero che si estendano per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano una parte significativa del pacchetto turistico.

5. Le agenzie possono svolgere anche le seguenti attività:

- a) prenotazione e vendita di biglietti, anche speciali, per conto delle imprese italiane ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi, aerei ed altri tipi di trasporto;
- b) accoglienza di clienti, con proprio personale qualificato, nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo dei mezzi collettivi di trasporto e nelle strutture turistico-ricettive;
- c) prenotazione di servizi presso strutture ricettive e della ristorazione ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- d) informazione e propaganda di iniziative turistiche, culturali e/o concernenti eventi e spettacoli;
- e) assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;
- f) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- g) prenotazione del noleggio, nell'ambito delle attività turistiche, di autovetture e di altri mezzi di trasporto, con e senza conducente;
- h) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari (traveller's chèque) e di altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito, cambio di valuta, servizio di money transfert, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- i) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni autorizzate ad operare sull'intero territorio nazionale, di polizze a garanzia di ogni rischio connesso al servizio prestato;
- j) organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi;
- k) distribuzione e vendita al turista di guide, piante, opere illustrative ed altre pubblicazioni e di merchandising relativo alle attività svolte;
- l) organizzazione di viaggi con annesse vendite promozionali;
- m) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici;
- n) organizzazione di eventi, fiere, manifestazioni non commerciali.

6. Le agenzie possono convenzionarsi con i propri clienti per la dislocazione di terminali remoti, posti all'interno di strutture diverse dalla propria sede, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. ⁽⁴⁾

7. Le agenzie possono prestare la propria attività e prenotare e vendere biglietti e prodotti turistici, fuori sede, in occasione di spettacoli, mostre, borse, fiere o manifestazioni simili.

(4) Comma così modificato dall'[art. 68, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#).

Articolo 4 *Uffici di biglietteria.*

1. Le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto, mediante l'apertura di propri distinti uffici, non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

Articolo 5 *Delega alle province e disposizioni per l'esercizio delle deleghe* ⁽⁵⁾.

[1. L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle riservate alla Regione, è delegato alle province competenti per territorio.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 3 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28](#) (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni].

(5) Articolo abrogato dall' [art. 41, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

Articolo 6 *Funzioni di vigilanza e controllo.*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie sono esercitate dalla Regione, secondo le procedure previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni e dalla [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni. ⁽⁶⁾

2. La Regione può stipulare protocolli d'intesa con gli organi di polizia locale allo scopo di delegare a questi ultimi funzioni ispettive e di controllo finalizzate alla repressione dell'abusivismo. ⁽⁷⁾

(6) Comma così modificato dall'[art. 69, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#).

(7) Comma così modificato dall'[art. 69, comma 2, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#).

TITOLO II

Esercizio dell'attività di agenzie di viaggio e turismo ⁽⁸⁾

Articolo 7 *Apertura ed esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.* ⁽⁹⁾

1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui è ubicata la sede dell'agenzia di viaggio mentre per le agenzie on line (OLTA o OTA) la SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) dove ha sede legale l'agenzia ⁽¹⁰⁾.

2. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentare a corredo della SCIA di cui al comma 1, anche nel caso di agenzie che intendono esercitare la propria attività esclusivamente on line (OLTA o OTA), nonché nel caso di apertura di sedi secondarie di agenzie di viaggi e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altra Regione italiana o in altro Stato dell'Unione Europea.

3. Ogni variazione degli elementi comunicati in sede di segnalazione certificata di inizio attività deve essere comunicata entro trenta giorni allo SUAP di cui al comma 1 ⁽¹¹⁾.

4. Le agenzie non possono comunque adottare per la loro denominazione quella di comuni o regioni italiane, ma possono adottare denominazioni o ragioni sociali anche in lingua straniera purché non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

5. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo da parte di soggetti non appartenenti a Stati membri della Unione Europea è subordinato al possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le agenzie aperte al pubblico devono avere:

- a) locali indipendenti, anche se inseriti in impianti commerciali, ed escludenti, al loro interno, altre attività commerciali ed artigianali;
- b) insegne visibili che specifichino la denominazione e l'attività svolta;
- c) attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.

6-bis. Le agenzie aperte al pubblico espongono, in modo ben visibile all'interno dei locali in cui esercitano l'attività, gli estremi della SCIA inviata ai sensi del comma 1. Le OLTA o OTA pubblicano gli estremi della SCIA inviata sui siti web utilizzati per l'esercizio on line della loro attività ⁽¹²⁾.

(8) Rubrica così modificata dall' *art. 70, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(9) Articolo così sostituito dall'*art. 71, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 7 - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo. 1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Provincia nel cui ambito territoriale opera l'agenzia, in quanto sussistano le condizioni di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59* (Attuazione della *direttiva 2006/123/CE* relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Provincia verifica il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni di seguito denominato TULPS.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento di quanto previsto dalla presente legge.

4. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile alla denominazione adottata da altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione.

5. Le agenzie non possono comunque adottare per la loro denominazione quella di comuni o regioni italiane, ma possono adottare denominazioni o ragioni sociali anche in lingua straniera purché non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

6. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia a persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della Unione Europea è subordinato al nullaosta dello Stato, ai sensi dell'*articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*).

7. L'apertura di sedi secondarie di agenzie di viaggio e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altra Regione italiana o in altro Stato dell'Unione Europea, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che s'intendono adibire a sede secondaria. La comunicazione, in particolare, dovrà indicare:

- a) la denominazione e la ragione sociale dell'agenzia di viaggi principale;
- b) la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggi principale e la copia dell'appendice dell'assicurazione, di cui all'articolo 11, che attesti che l'assicurazione sia stata estesa all'attività della sede secondaria;
- c) l'ubicazione dei locali;
- d) le generalità del titolare dell'agenzia principale, persona fisica o giuridica; per le società si dovrà indicarne l'esatta denominazione, la ragione sociale e il legale rappresentante.

8. La mancanza dei requisiti di cui al comma 7 comporta la chiusura delle sedi secondarie sino alla regolarizzazione degli stessi.

9. La Provincia, entro trenta giorni dal rilascio di nuove autorizzazioni o dall'apertura di sedi secondarie, inserisce sul sistema Infotrav (Informazione in tempo reale sulle agenzie di viaggio) i dati relativi alle nuove autorizzazioni o all'apertura di sedi secondarie.

10. La chiusura definitiva dell'attività di sedi secondarie di agenzie di viaggio e turismo, operanti nel territorio regionale, è soggetta a comunicazione da presentare, a cura del titolare dell'agenzia di viaggi principale, entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta chiusura, alla Provincia territorialmente competente che, a sua volta, provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'aggiornamento del sistema Infotrav di cui al comma 9.».

(10) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 32](#).

(11) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 2, L.R. 28 dicembre 2017, n. 32](#).

(12) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 3, L.R. 28 dicembre 2017, n. 32](#).

Articolo 8 *Norme procedurali.* ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾

1. Il titolare dell'agenzia, prima di presentare la SCIA di cui all'articolo 7, comma 1, deve:

a) accertarsi presso gli uffici della Regione Liguria che la denominazione prescelta non sia uguale o simile alla denominazione adottata da altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione;

b) chiedere la prenotazione della denominazione prescelta presso il portale Infotrav.it.

2. Lo SUAP, dopo aver verificato la completezza formale della SCIA, la trasmette entro sette giorni dal suo ricevimento alla Regione che provvederà, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, ai dovuti controlli, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990* e successive modificazioni e integrazioni.

3. La chiusura definitiva dell'attività di agenzie di viaggio e turismo, operanti nel territorio regionale, o di sedi secondarie, ubicate nel territorio ligure, di agenzie di viaggio e turismo è soggetta a comunicazione da presentare, a cura del titolare dell'agenzia di viaggi, entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta chiusura, allo SUAP che provvede all'inoltro alla Regione per l'aggiornamento del sistema Infotrav.

(13) Articolo così sostituito dall'*art. 72, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 8 - Domande per il rilascio dell'autorizzazione e requisiti strutturali. 1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 7, da inoltrarsi alla Provincia tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, deve contenere:

a) le complete generalità dell'imprenditore o del legale rappresentante in caso di società;

b) il codice fiscale o la partita IVA;

c) la denominazione prescelta;

d) l'ubicazione dei locali di esercizio;

e) l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS;

f) il nominativo del direttore tecnico secondo quanto previsto dall'articolo 13.

2. Le agenzie che intendono esercitare la propria attività esclusivamente on line (OLTA o OTA) devono, altresì, allegare alla domanda di cui al comma 1, con l'esclusione dell'ubicazione dei locali di esercizio:

a) certificazione o attestato, rilasciato dal Registro (Registro.it), competente in materia di anagrafe dei domini Internet italiani, a favore del titolare dell'autorizzazione richiesta;

- b) nome a dominio del sito internet che si intende utilizzare;
 - c) ubicazione della residenza o della sede legale, che devono essere comunque in Italia o in un altro Stato membro della UE;
 - d) elenco delle attrezzature utilizzate per la gestione on line dei servizi.
3. La Provincia adotta l'atto finale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.
4. Le agenzie aperte al pubblico devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, mentre le OLTA o OTA devono pubblicarla sui siti web utilizzati per l'esercizio on line della propria attività.
5. Le agenzie aperte al pubblico devono avere:
- a) locali indipendenti, anche se inseriti in impianti commerciali, ed escludenti, al loro interno, altre attività commerciali ed artigianali;
 - b) insegne visibili che specifichino la denominazione e l'attività svolta;
 - c) attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.».

(14) Vedi, anche, il [*D. Dirig. reg. 3 giugno 2014, n. 1505*](#).

Articolo 9 *Variazioni delle condizioni.* ⁽¹⁵⁾

[1. I titolari delle agenzie hanno l'obbligo di presentare domanda alla Provincia per ogni variazione che intendono apportare alle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

2. La cessione o l'affitto, per atto tra vivi o a causa di morte, di impresa o di suo ramo esercente attività di agenzia di viaggio e turismo comportano il cambio di titolarità, a favore degli aventi causa, che devono ottenere una nuova autorizzazione, ai sensi dell'articolo 7, per la quale sono da presentare unicamente i documenti relativi ai requisiti del nuovo titolare. L'autorizzazione può essere rilasciata purché tale attività, alla data di presentazione dell'istanza di cambio, sia legittimamente in essere e non siano in corso provvedimenti di revoca o di decadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Il cambio di titolarità a seguito di modificazione societaria, la sostituzione del legale rappresentante, la modificazione della denominazione dell'agenzia, della ragione sociale, il trasferimento dei locali di esercizio in ambito regionale, la sostituzione del direttore tecnico comportano il solo aggiornamento

dell'autorizzazione mediante annotazione in calce alla stessa che viene comunicata alla Provincia competente secondo quanto disposto al comma 4.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, deve essere presentata immediata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alla Provincia competente. La presentazione della domanda consente la prosecuzione dell'attività sino all'accoglimento o al rigetto della stessa da parte della Provincia che avviene entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. La mancata presentazione comporta la sospensione dell'autorizzazione e la sua decadenza decorsi inutilmente sei mesi.]

(15) Articolo abrogato dall'[art. 73, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#).

Articolo 10 *Chiusura temporanea dell'agenzia.* ⁽¹⁶⁾

1. I periodi di chiusura dell'agenzia superiori a tre mesi devono essere preventivamente comunicati alla Regione.
2. Un periodo di chiusura superiore all'anno comporta l'adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

(16) Articolo così sostituito dall'[art. 74, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 10 - Chiusura temporanea dell'agenzia. 1. I periodi di chiusura dell'agenzia superiori a tre mesi devono essere preventivamente comunicati alla Provincia.

2. Un periodo di chiusura superiore all'anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.».

TITOLO III

Tutela dell'utente

Articolo 11 *Garanzia assicurativa* ⁽¹⁷⁾.

1. L'agenzia deve stipulare, prima della presentazione della SCIA:

a) una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dagli articoli 19 e 50 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo e successive modificazioni e integrazioni;

b) una polizza assicurativa o garanzia bancaria ai sensi dell'articolo 50, comma 2, dell'Allegato 1 al Codice del Turismo e successive modificazioni e integrazioni ⁽¹⁸⁾.

2. L'agenzia ha l'obbligo di produrre alla Regione copie delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi annuali di cui al comma 1 o specifiche dichiarazioni sostitutive delle quietanze, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento.

3. La mancanza delle coperture assicurative di cui al comma 1 comporta, ad opera della Regione, l'adozione del provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività sino alla regolarizzazione delle stesse entro il termine perentorio di sessanta giorni. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine perentorio comporta l'adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. In caso di regolarizzazione della copertura assicurativa di una o di entrambe le polizze, dopo il termine perentorio suindicato di sessanta giorni, l'agenzia, per riavviare l'attività, è tenuta a presentare una nuova SCIA ai sensi degli articoli 7 e 8.

4. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, predispone i principi basilari ed i criteri minimi finalizzati alla stipula di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.

(17) Articolo così sostituito dall' *art. 75, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29* e dall' *art. 2, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 32*. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 11. Garanzia assicurativa. 1. L'agenzia deve stipulare, prima della presentazione della SCIA, una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dagli articoli 19 e 50 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo.

2. L'agenzia ha l'obbligo di produrre alla Regione copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo annuale di cui al comma 1 o specifica

dichiarazione sostitutiva della quietanza, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento.

3. La mancanza della copertura assicurativa di cui al comma 1 comporta, ad opera della Regione, l'adozione del provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa entro il termine perentorio di dieci giorni. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine perentorio comporta l'adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

4. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, predispone i principi basilari ed i criteri minimi finalizzati alla stipula di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.».

(18) Lettera così sostituita dall' [art. 3, comma 1, L.R. 29 maggio 2018, n. 5](#), a decorrere dal 7 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7](#), comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «b) polizza assicurativa o garanzia bancaria, anche nella forma di adesione a un fondo di garanzia, per il rimborso, in casi di insolvenza o fallimento di intermediario o dell'organizzatore, del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista ai sensi dell'articolo 50, comma 2, dell'Allegato 1 al Codice del Turismo e successive modificazioni e integrazioni.».

Articolo 12 *Redazione dei programmi di viaggio.*

1. I programmi di viaggio commercializzati dalle agenzie, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, devono contenere tutti gli elementi previsti dalla [direttiva 90/314/CEE](#) del Consiglio del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", dal Codice del Turismo e dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#)).

2. Gli inserti pubblicitari, gli annunci, i manifesti e simili, rivolti al consumatore, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati in conformità al comma 1.

3. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.

4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi, a qualsiasi fine di accertamento dell'esatto adempimento.
5. È fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sul servizio offerto, sul prezzo e sulle altre condizioni applicate al contratto, sia che dette informazioni siano rese per iscritto o attraverso immagini sia tramite qualsiasi altro mezzo divulgativo. Tale divieto è applicabile anche alle informazioni contenute in eventuali opuscoli informativi sul viaggio.
6. Le amministrazioni competenti possono, in ogni momento, verificare la rispondenza dei programmi di viaggio alle disposizioni della presente legge.

TITOLO IV

Responsabilità tecnica

Articolo 13 *Responsabile e direttore tecnico.* ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾

1. L'agenzia è organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale e la responsabilità tecnica dell'agenzia è affidata al direttore tecnico. Le figure di titolare dell'agenzia e di direttore tecnico possono coincidere.
2. L'esercizio della professione di direttore tecnico è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale rilasciata dalla Regione sulla base delle modalità e dei criteri specificatamente collegati alla realtà regionale, stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quanto disposto dall'[articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 20 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo.
3. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia a tempo pieno e con carattere di esclusività. La Regione, accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, dispone la sospensione dell'attività dell'agenzia ed assegna al direttore tecnico un termine perentorio entro il quale conformarsi.
4. Qualora il direttore tecnico cessi dal prestare la propria opera nell'agenzia, il titolare deve darne immediatamente comunicazione allo SUAP del Comune in cui è ubicata l'agenzia e alla Regione. Il titolare, entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di cessazione, comunica allo SUAP e alla Regione, il nominativo del nuovo direttore tecnico, fermo restando che fino alla nomina di quest'ultimo il titolare è responsabile anche della direzione tecnica. Decorso

infruttuosamente tale termine, la Regione dispone la sospensione dell'attività dell'agenzia ed assegna al titolare un termine perentorio entro il quale conformarsi. Decorso infruttuosamente tale termine perentorio la Regione dispone il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggi.

5. È comunque fatto obbligo al titolare dell'agenzia di informare tempestivamente lo SUAP del Comune ove è ubicata l'agenzia e la Regione, in caso di assenza prolungata del direttore tecnico che, comunque, non può superare i novanta giorni. Nei casi di maternità, malattia e infortunio, debitamente documentati, di durata superiore a tale periodo, il titolare deve provvedere alla sostituzione temporanea con un direttore tecnico supplente.

6. Il titolare dell'agenzia deve trasmettere allo SUAP del Comune ove è ubicata l'agenzia, copia di un contratto o di un documento, che attesti il rapporto di lavoro o di collaborazione in essere con il direttore tecnico, all'atto di presentazione della SCIA di cui all'articolo 8 e ogni volta che procede alla sostituzione, anche temporanea, del direttore tecnico.

(19) Articolo così sostituito dall'[art. 76, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 13 - Responsabile e direttore tecnico. 1. L'agenzia è organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale e la responsabilità tecnica dell'agenzia è affidata al direttore tecnico. Le figure di titolare dell'agenzia e di direttore tecnico possono coincidere.

2. L'esercizio della professione di direttore tecnico è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale rilasciata sulla base delle modalità e dei criteri specificatamente collegati alla realtà regionale, stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) e dall'articolo 20 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo.

3. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia a tempo pieno e con carattere di esclusività. La Provincia, accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, procede alla sospensione dell'autorizzazione.

4. Qualora il direttore tecnico cessi dal prestare la propria opera nell'agenzia, il titolare deve darne immediatamente comunicazione alla Provincia. Il titolare, entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di cessazione, deve comunicare il nominativo del nuovo direttore tecnico. Decorso infruttuosamente tale termine, la Provincia sospende l'autorizzazione. Fino alla nomina del nuovo direttore tecnico il titolare è responsabile anche della direzione tecnica.

5. È comunque fatto obbligo al titolare dell'agenzia di informare tempestivamente la Provincia in caso di assenza prolungata del direttore tecnico che, comunque, non può superare i novanta giorni. Nei casi di maternità, malattia e infortunio, debitamente documentati, di durata superiore a tale periodo, il titolare deve provvedere alla sostituzione temporanea con un direttore tecnico supplente.

6. Il titolare dell'agenzia deve trasmettere alla Provincia copia di un contratto o di un documento, che attesti il rapporto di lavoro o di collaborazione in essere con il direttore tecnico, quando chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e ogni volta che procede alla sostituzione, anche temporanea, del direttore tecnico. ».

(20) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 621](#).

Articolo 14 *Elenco regionale dei direttori tecnici.*

1. La Regione tiene l'elenco dei direttori tecnici abilitati.

2. Nell'elenco sono iscritti d'ufficio:

a) coloro che, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, conseguano l'abilitazione professionale ai sensi dell'articolo 13;

b) coloro che risultino iscritti nell'elenco regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Coloro che sono in possesso della qualifica di direttore tecnico e che intendono essere iscritti nell'elenco devono presentare domanda alla Regione. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il conseguito riconoscimento. La Regione assume il relativo atto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Articolo 15 *Impiego di guide, accompagnatori turistici e altri.*

1. Le agenzie, qualora nell'esercizio delle attività organizzate, abbiano necessità di utilizzare le figure professionali turistiche indicate nell'articolo 6 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo, devono avvalersi di persone a tal fine abilitate.

2. Le agenzie, nell'espletamento dell'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), sono esonerate dall'obbligo di impiegare le professionalità di cui al comma 1, quando si avvalgono di proprio personale dipendente.

Articolo 16 *Registro delle agenzie di viaggio e turismo.* ⁽²¹⁾

1. Presso la Regione è istituito il registro delle agenzie di viaggio e turismo.
2. Per ogni agenzia registrata sono indicati la denominazione, l'ubicazione della sede principale, le generalità del soggetto titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare, la ragione sociale, la data di presentazione della SCIA di cui agli articoli 7 e 8.
3. Nel registro sono, altresì, annotate le sedi secondarie delle agenzie operanti sul territorio ligure.
4. Il registro è aggiornato dalla Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
5. La Regione provvede alla cancellazione dal registro su richiesta dell'interessato, per cessazione dall'attività o negli altri casi previsti dalla legge, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza.

(21) Articolo così sostituito dall'[art. 77, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 16 - Registro delle agenzie di viaggio e turismo. 1. Presso la Regione è istituito il registro delle agenzie di viaggio e turismo. Esso costituisce, ad ogni effetto della presente legge, il registro dei soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 7, ad esercitare l'attività di cui all'articolo 3.

2. Per ogni agenzia registrata sono indicati: la denominazione, la sede, le generalità del soggetto titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare, la ragione sociale, gli estremi dell'autorizzazione. 3

. Nel registro sono, altresì, annotate le sedi secondarie delle agenzie operanti sul territorio ligure.

4. Il registro è aggiornato dalla Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione. ».

TITOLO V

Associazioni senza scopo di lucro

Articolo 17 *Associazioni senza scopo di lucro.*

1. Le associazioni senza scopo di lucro, ad eccezione delle organizzazioni di volontariato di cui alla [legge 11 agosto 1991, n. 266](#) (Legge-quadro sul volontariato), operanti a livello nazionale, con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, anche se di natura federativa, purché con dipendenza diretta e organica con le proprie sedi operative ubicate nel territorio ligure, aventi finalità ricreative, culturali, sportive, ambientali, religiose o sociali possono organizzare viaggi e soggiorni, secondo quanto disposto dalle normative in materia di soggetti operanti senza finalità di profitto. Ai viaggi e soggiorni organizzati possono aderire esclusivamente gli associati, che risultino iscritti all'associazione da non meno di sei mesi dall'inizio del viaggio, anche se aderenti ad associazioni straniere similari legate tra di loro a livello comunitario da accordi Internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'Allegato 1 al Codice del Turismo. Rimane esclusa ogni attività d'intermediazione e di vendita al pubblico.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, le associazioni devono inviare alla Regione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui siano indicati:

- a) il possesso dei requisiti previsti dal comma 1;
- b) la sede legale e le sedi operative che svolgono la propria attività nella Regione Liguria;
- c) le generalità del legale rappresentante;
- d) le generalità del responsabile delegato o i delegati delle singole sedi operative sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione;
- e) l'iscrizione al registro regionale del Terzo Settore.

3. Il legale rappresentante deve dare immediata comunicazione di ogni variazione intervenuta in merito ai requisiti richiesti.

4. Alle associazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi assicurativi previsti dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dall'Allegato 1 al Codice del Turismo e dal [D.Lgs. 206/2005](#).

5. La Regione, su segnalazione degli organi di sorveglianza e fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, ingiunge la cessazione dell'attività qualora:

- a) siano venuti meno i requisiti previsti dal comma 1;
- b) non sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui al comma 4;
- c) si siano verificati casi di reiterata grave irregolarità nello svolgimento dell'attività.

6. Nel caso di cessazione dell'attività, ai sensi del comma 5, lettere b) o c), non può essere inviata una nuova dichiarazione, ai sensi del comma 2, prima che siano trascorsi cinque anni.

7. Gli opuscoli informativi devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2.

8. Le associazioni che operano a livello regionale o locale con gli stessi fini di cui al comma 1, che intendono svolgere le attività previste dall'articolo 3, comma 2, devono servirsi di agenzie. Possono, peraltro, promuovere direttamente e pubblicizzare, all'interno delle associazioni stesse, vacanze riservate ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.

9. Le associazioni di cui al comma 8 possono organizzare, esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti all'associazione da non meno di tre mesi dall'inizio della vacanza, vacanze sociali, presso strutture e complessi ricettivi propri o in uso e, altresì, organizzare ed effettuare gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, riservate esclusivamente ai propri associati, che risultino iscritti all'associazione da non meno di sei mesi dall'inizio della gita, purché, in entrambi i casi, sia stipulata una assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti in analogia a quelle stipulate dalle associazioni ai sensi del comma 4.

10. Delle iniziative di cui al comma 9 deve essere data preventiva comunicazione alla Regione competente. Nella comunicazione devono essere indicati la data di svolgimento e la descrizione delle iniziative e deve essere allegata una copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione. ⁽²²⁾

11. Le associazioni senza scopo di lucro, di cui al presente articolo, qualora nell'esercizio delle attività organizzate abbiano bisogno di utilizzare figure professionali turistiche indicate nell'articolo 6 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo, devono avvalersi di persone a tal fine abilitate.

12. Le associazioni senza scopo di lucro, di cui al presente articolo, nell'espletamento delle attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), sono esonerate dall'obbligo di impiegare le professionalità di cui al comma 11 se si avvalgono di proprio personale comunque dipendente.

13. Le scuole, gli istituti, gli enti di formazione e le parrocchie che intendono svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi ricompresi nell'ambito del concetto di pacchetto turistico come definito dall'articolo 3, comma 4, devono attenersi alle disposizioni della presente legge e, quindi, avvalersi di agenzie sempreché la stessa organizzazione del viaggio non rientri nei programmi scolastici o formativi.

14. Non sono soggette alla presente legge le attività svolte dagli enti locali e dalle associazioni assistenziali, politiche, sindacali, nell'ambito delle rispettive finalità statutarie e quando le stesse non presentino carattere turistico.

(22) Comma così modificato dall'[art. 78, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#).

TITOLO VI

Sanzioni amministrative

Articolo 18 *Sanzioni amministrative.* ⁽²³⁾

1. Per le infrazioni alle norme della presente legge, fatto salvo che il fatto costituisca reato e fatte, altresì, salve le disposizioni degli [articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le norme del presente articolo.
2. L'organizzazione o l'intermediazione o la vendita di pacchetti turistici senza che sia avvenuta la presentazione della SCIA di cui agli articoli 7 e 8 è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
3. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, all'articolo 13 e all'articolo 17, commi 1 e 9, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 ⁽²⁴⁾.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 oltre all'obbligo della riapertura immediata dell'agenzia, a pena dell'adozione, da parte della Regione, di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
5. La pubblicazione o diffusione di programmi, inserti, annunci, manifesti e simili in contrasto con le norme della presente legge o non contenenti le indicazioni di cui all'articolo 12 comportano la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 750,00 a euro 2.250,00. In caso di recidiva nelle violazioni, l'esercizio dell'attività è sospeso dalla Regione, da uno a sei mesi e, in caso di reiterata recidiva, viene disposto dalla Regione il divieto di prosecuzione dell'attività.
6. Le infrazioni delle norme di cui all'articolo 15, comma 1, e all'articolo 17, comma 11, comportano l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.
7. Le infrazioni delle norme di cui all'articolo 17, comma 10, danno luogo alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.

8. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinata dalla [L.R. 45/1982](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

(23) Articolo così sostituito dall'[art. 79, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 18 - Sanzioni amministrative. Decadenza. 1. Per le infrazioni alle norme della presente legge, fatte salve le disposizioni degli [articoli 8 e 9 della L. 689/1981](#), si applicano le norme del presente articolo.

2. L'organizzazione o l'intermediazione o la vendita di pacchetti turistici senza l'autorizzazione prevista dalla presente legge è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

3. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5, e agli articoli 13 e 17, commi 1 e 9, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 oltre all'obbligo della riapertura immediata dell'agenzia, a pena della decadenza dall'autorizzazione.

5. La pubblicazione o diffusione di programmi, inserti, annunci, manifesti e simili in contrasto con le norme della presente legge o non contenenti le indicazioni di cui all'articolo 12, comportano la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 750,00 ad euro 2.250,00. In caso di recidiva nelle violazioni, l'autorizzazione è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di reiterata recidiva, ne viene pronunciata la decadenza.

6. Le infrazioni delle norme di cui all'articolo 15, comma 1, e all'articolo 17, comma 11, comportano l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.

7. Le infrazioni delle norme di cui agli articoli 7, commi 7 e 10, 9 comma 1, 11 e 17, comma 10, danno luogo alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate. 8. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinata dalla [L.R. 45/1982](#) e successive modificazioni ed integrazioni. ».

(24) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 32](#).

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Articolo 19 *Norme transitorie e finali.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva, lo schema tipo di domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di agenzia di viaggio e turismo cui all'articolo 8 ⁽²⁵⁾.
2. Le agenzie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di autorizzazione sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui all'articolo 16.
3. Le associazioni di cui all'articolo 17, comma 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano in regola con gli adempimenti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, devono inviare la dichiarazione prevista dal l'articolo 17, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(25) Vedi, anche, il [D. Dirig. reg. 3 giugno 2014, n. 1505](#).

Articolo 20 *Rapporti finanziari. Delega* ⁽²⁶⁾.

[1. Per l'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge è riconosciuto a ciascuna Provincia, oltre ai finanziamenti di cui alla [L.R. n. 28/2006](#) e successive modificazioni ed integrazioni, l'intero ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge].

(26) Articolo abrogato dall' [art. 41, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

Articolo 21 *Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la [legge regionale 24 luglio 1997, n. 28](#) (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici);

b) la *legge regionale 5 novembre 1999, n. 33* (Modifiche alla *legge regionale 24 luglio 1997, n. 28* (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici));

c) l'articolo 2 della *legge regionale 7 dicembre 2001, n. 44* (Misure a sostegno delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla *legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66* (Tasse sulle concessioni regionali) e alla *legge regionale 24 luglio 1997, n. 28* (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici));

d) l'articolo 60 della *legge regionale 13 giugno 2011 n. 14* (Disposizioni di attuazione della *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

L.R. LIGURIA 4 ottobre 2006, n. 28 ⁽¹⁾.**Organizzazione turistica regionale ⁽²⁾ ⁽³⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 4 ottobre 2006, n. 14, parte prima.

(2) Con *Delib.Ass.Legisl. 15 luglio 2008, n. 31* è stato approvato il piano turistico regionale 2008-2010, ai sensi della presente legge.

(3) Ai sensi dell'*art. 7, comma 1 e comma 2, lettera c), L.R. 24 febbraio 2014, n. 2* la figura del Presidente dell'Agenzia "In Liguria" di cui alla presente legge è soppressa e le relative funzioni sono svolte dal Direttore generale dell'Agenzia stessa, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19 della medesima legge*).

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

Capo I - Organizzazione Turistica Regionale

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione.

1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio ligure e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività.

2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, disciplina l'organizzazione turistica regionale, definendo, a tal fine, le funzioni esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Genova (di seguito denominata Città

metropolitana), dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dall'Agenzia di promozione turistica "In Liguria" di cui al Capo IV (di seguito denominata Agenzia) ⁽⁴⁾.

3. La presente legge valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure e la sussidiarietà dell'azione pubblica a sostegno dell'iniziativa imprenditoriale privata e del migliore utilizzo degli investimenti pubblici ⁽⁵⁾.

(4) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, disciplina l'organizzazione turistica regionale, definendo inoltre le funzioni attribuite alla Regione, alle Province e ai Comuni.».

(5) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «3. La presente legge, inoltre, valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure, nonché il ruolo dei Sistemi Turistici Locali (di seguito denominati STL), di cui alla [legge 29 marzo 2001, n. 135](#) (Riforma della legislazione nazionale sul turismo).».

Art. 2

Competenze della Regione ⁽⁶⁾.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:

- a) la programmazione turistica regionale di cui all'articolo 7;
- b) la promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva della Liguria, anche mediante l'Agenzia;
- c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre regioni italiane ed europee;
- d) lo studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi;

e) l'incentivazione, l'innovazione e l'internazionalizzazione dell'offerta turistica ligure, anche mediante l'assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni;

f) la determinazione, l'assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici;

g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale;

h) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale, nonché, mediante l'attività dell'Agenzia, di marchi sub regionali, del territorio e dei prodotti tipici, di iniziative e di eventi sul territorio, effettuate dalla Città metropolitana, dai comuni e da altri soggetti;

i) lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al portale turistico regionale, la cui gestione è affidata all'Agenzia che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti nella regione Liguria nel settore turistico;

l) l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche e della professione di guida alpina;

m) le procedure per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle associazioni senza scopo di lucro per l'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici;

n) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sensi della normativa regionale;

o) la classificazione e il controllo delle strutture ricettive;

p) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale;

q) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.

(6) Articolo così sostituito dall'*art. 30, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Competenze della Regione. 1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:

- a) la promozione in Italia e all'estero di un'immagine unitaria e complessiva della Liguria;
- b) la programmazione turistica regionale;
- c) la determinazione, il coordinamento e l'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistiche del territorio ligure ed alle iniziative turistiche di interesse regionale;
- d) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre Regioni;
- e) l'incentivazione e l'innovazione dell'offerta turistica ligure fondata principalmente sui STL;
- f) lo sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati di studi e ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- g) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale;
- h) la gestione e lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al Portale turistico regionale, che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti in Liguria;
- i) il monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;
- l) il riconoscimento dei STL;
- m) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.».

Art. 3

Competenze delle Province [7](#).

[1. Sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'accertamento dei requisiti professionali per lo svolgimento delle attività di cui alla [legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44](#) (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche);

b) l'autorizzazione delle attività delle agenzie di viaggio e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della [legge regionale 24 luglio 1997, n. 28](#) (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) e successive modificazioni;

c) il riconoscimento delle associazioni Pro loco e la concessione di contributi ai sensi della [legge regionale 11 aprile 1996, n. 17](#) (Disciplina delle Associazioni Pro Loco) e successive modificazioni;

d) la classificazione, la gestione delle tariffe e la raccolta dati per l'Enit delle strutture ricettive;

e) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a fornire i dati di cui alla presente lettera secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale;

f) la concessione e l'erogazione di contributi, sia in conto capitale che in conto interessi, in materia di incentivazione dell'offerta turistica sulla base dei programmi regionali ed in conformità alla [legge regionale 17 marzo 2000, n. 19](#) (Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica);

g) l'accoglienza turistica tramite gli IAT, nel rispetto dei principi di omogeneità stabiliti con linee-guida approvate dalla Regione, di concerto con il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 e con i STL; per quanto riguarda il territorio comunale genovese l'accoglienza e la promozione locale sono delegate al Comune di Genova. Le Province ed il Comune di Genova subentrano nella gestione degli IAT ubicati nei propri territori che, al momento della soppressione delle APT, dipendono direttamente da queste. Per gli altri IAT, le Province ed il Comune di Genova garantiscono attraverso convenzioni la loro continuità, se ne sussistono le esigenze turistico-informative;

h) la promozione locale, del territorio e dei prodotti tipici, ovvero le iniziative e gli eventi sul territorio, atti a migliorare ed arricchire l'accoglienza, in coordinamento con i Comuni ed i STL;

i) ogni altra funzione già svolta dalle APT e non espressamente attribuita ad altro ente dalla presente legge.

2. Le Province, per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del comma 1, trasmettono i dati raccolti alla Regione, ai fini della implementazione dell'Osservatorio turistico regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

3. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio, promuovono e coordinano i STL, favorendone la reciproca collaborazione, al fine di realizzare iniziative omogenee di carattere provinciale coerenti con la programmazione turistica regionale].

(7) Articolo abrogato dall'art. 31, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 4

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province ⁽⁸⁾.

[1. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni attribuite dalla presente legge e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse.

2. La Regione mette a disposizione delle Province ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso.

3. Per il costo del personale addetto agli uffici IAT, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), sono assegnate annualmente specifiche risorse finanziarie alle Province e al Comune di Genova compatibilmente con le disponibilità di bilancio. La Regione attribuisce inoltre alle Province e al Comune di Genova risorse finanziarie per le altre spese di funzionamento degli IAT gestiti direttamente e per quelle sostenute a titolo di convenzione o di contribuzione per gli IAT gestiti da terzi. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite dalla Regione compatibilmente con le disponibilità di bilancio ⁽⁹⁾.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), la Regione attribuisce annualmente alle Province e al Comune di Genova risorse, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, tenendo conto dei contributi regionali assegnati alle APT nel corso dell'esercizio 2006 per le attività di promozione locale. Per le Province il costo del personale addetto alla promozione locale è calcolato nell'ambito delle risorse di cui al comma 6 ⁽¹⁰⁾.

5. Per i contributi alle Associazioni Pro loco la Regione assegna annualmente alle Province gli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della [legge regionale 11 aprile 1996, n. 17](#) (Disciplina delle associazioni pro loco) e successive modificazioni.

6. Per l'esercizio delle ulteriori funzioni attribuite alle Province dall'articolo 3, sono assegnati alle stesse i finanziamenti pari al costo della dotazione organica necessaria all'espletamento di dette funzioni, approvata dalla Giunta regionale previo confronto con le Amministrazioni provinciali. Il totale dei fondi assegnati è determinato dalla Regione compatibilmente con le disponibilità di bilancio, tenendo conto di quanto assegnato alle Province per analoghe finalità nel 2007. I finanziamenti vengono, comunque, adeguati ai costi per il personale previsti dai contratti collettivi nazionali di comparto ⁽¹¹⁾.

7. Annualmente la Giunta regionale adegua il costo di cui al comma 6, qualora intervengano variazioni nelle funzioni attribuite che comportino modifiche dei carichi di lavoro].

(8) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 11, comma 1, L.R. 3 aprile 2007, n. 14*, è stato poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 1° agosto 2008, n. 29* e, successivamente, abrogato dall'*art. 32, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015*.

(9) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, L.R. 24 dicembre 2010, n. 22*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 32 della medesima legge*) e dall'*art. 14, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 27 della medesima legge*).

(10) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 2, L.R. 24 dicembre 2010, n. 22*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 32 della medesima legge*).

(11) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 3, L.R. 24 dicembre 2010, n. 22*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 32 della medesima legge*).

Art. 5

Competenze della Città metropolitana, dei comuni e degli enti Parco regionali liguri ⁽¹²⁾.

1. La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale. A tal fine:

a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio;

b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica;

c) possono gestire, anche in compartecipazione, gli IAT ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza.

2. Gli enti Parco collaborano allo sviluppo turistico dei territori di competenza, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni ubicati nell'ambito

dei propri territori, con lo scopo di concorrere alla promozione di ambiti territoriali omogenei.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Competenze dei Comuni e delle Comunità montane. 1. I Comuni e le Comunità montane valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio e partecipano con altri soggetti pubblici e privati alla costituzione e all'attività dei STL.

2. I Comuni:

- a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio, in coordinamento con gli IAT e le Province;
- b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica;
- c) possono concorrere alla raccolta dei dati statistici sul movimento turistico, coordinandosi con le Province di riferimento e con l'Osservatorio turistico regionale di cui all'articolo 10.

3. Le Comunità montane collaborano, mediante le previsioni dei propri piani di sviluppo, alla programmazione dello sviluppo turistico dei Comuni montani che le costituiscono, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei Comuni stessi, dei STL ivi presenti e delle Province cui appartengono, concorrendo alla promozione di un territorio omogeneo.».

Art. 6

Ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

- 1. La Regione riconosce il ruolo delle CCIAA nel settore del turismo, nell'ambito delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, con l'obiettivo del loro consolidamento e della crescita qualitativa e quantitativa.
- 2. La Giunta regionale e le CCIAA, attraverso intese e convenzioni, specificano le funzioni in riferimento alle attività di:
 - a) promozione e sostegno di nuove imprese;
 - b) formazione e aggiornamento degli imprenditori;

c) programmi per la qualità e lo sviluppo sostenibile dell'attività imprenditoriale.

3. Le CCIAA svolgono le funzioni relative alla tenuta di albi ed elenchi di attività di impresa nel comparto turistico.

4. La Regione stabilisce forme di collaborazione con le CCIAA per le modalità e le procedure della raccolta ed elaborazione dei dati sull'attività turistica e per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio Turistico.

Capo II - Interventi per la programmazione e la promozione turistica regionale

Art. 7

Programmazione turistica regionale ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria il Programma turistico regionale che ha durata pari a quella della Legislatura di riferimento. Il Programma deve essere proposto dalla Giunta entro l'anno successivo al proprio insediamento. Fino all'approvazione del nuovo Programma, continua comunque a trovare applicazione quello precedente.

2. Il Programma turistico regionale contiene:

a) la valutazione della precedente programmazione e dei risultati acquisiti, nonché l'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche, allo sviluppo dei prodotti, alla qualità a supporto delle diverse tipologie dell'offerta turistica e alle dinamiche dei flussi turistici;

b) l'individuazione degli obiettivi e delle priorità per gli interventi di settore e per i progetti da attuare;

c) le finalità cui deve conformare la propria attività l'Agenzia regionale di cui al Capo IV e gli indirizzi agli enti locali e agli altri organismi operanti nella Regione a favore del turismo, anche per favorirne il coordinamento;

d) il piano finanziario, con l'individuazione delle fonti di finanziamento e con l'indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni.

3. Gli atti di attuazione del Programma sono adottati dalla Giunta regionale.

4. Il Programma può essere aggiornato nel corso della vigenza con le medesime procedure previste per la sua adozione.

(13) Atricolo così sostituito dall'[art. 59, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7 - Programmazione regionale. 1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il Piano turistico regionale triennale. I piani successivi devono essere proposti almeno centoventi giorni prima della scadenza del piano vigente.

2. Il Piano turistico regionale contiene:

a) la valutazione dell'attività di programmazione svolta e dei risultati acquisiti, nonché l'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche, allo sviluppo dei prodotti e della qualità e di supporto alle diverse tipologie dell'offerta turistica e alle dinamiche dei flussi e delle presenze turistiche;

b) l'individuazione degli obiettivi e delle priorità per gli interventi di settore e per i progetti da attuare, nonché il ruolo, i compiti e le responsabilità delle strutture regionali; le finalità cui deve conformare la propria attività l'Agenzia regionale di cui al capo IV; gli indirizzi agli Enti locali e agli altri organismi operanti nella Regione a favore del turismo anche atti a favorirne il coordinamento;

c) un Piano finanziario, articolato nelle sue destinazioni e con l'individuazione delle fonti di finanziamento, con l'indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni.

3. Gli atti di attuazione del Piano triennale sono adottati dalla Giunta regionale.

4. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.».

(14) Con [Delib.Ass.Legisl. 27 novembre 2012, n. 24](#) è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il piano turistico regionale 2013-2015.

Art. 8

Tavolo di concertazione. ⁽¹⁵⁾

1. Al fine della partecipazione alla formazione della programmazione turistica, compresa quella dell'Agenzia, e per la verifica e collaborazione alla sua realizzazione, è istituito il Tavolo di concertazione per il turismo, di seguito denominato Tavolo, con il compito di esprimere un parere sugli atti di programmazione turistica della Regione e sul Piano annuale dell'Agenzia prima che essi siano formalmente approvati.

2. Il Tavolo è composto:

- a) dall'Assessore regionale al Turismo, che lo presiede;
- b) da un rappresentante della Città metropolitana e da uno per ogni Provincia;
- c) da un rappresentante per ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ligure;
- d) da quattro rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
- e) da un rappresentante dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI);
- f) dal Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia turistica;
- g) dal Direttore generale dell'Agenzia regionale di cui al Capo IV;
- h) da un rappresentante del Coordinamento Regionale Aree Protette della Liguria;
- i) da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- j) da un rappresentante per ognuna delle associazioni imprenditoriali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Le designazioni debbono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta della Regione. Il Presidente della Giunta regionale costituisce comunque il Tavolo qualora le designazioni pervenute siano almeno la metà più uno dei componenti, fermo restando la successiva integrazione. Le sedute del Tavolo sono valide se è presente la maggioranza dei membri nominati. I pareri che il Tavolo esprime sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. I membri del Tavolo partecipano alle riunioni a titolo gratuito.

(15) Articolo modificato dall'*art. 11, comma 2, L.R. 3 aprile 2007, n. 14* e dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2014, n. 2* e poi così sostituito dall'*art. 60, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8 - Comitato di Coordinamento. 1. Il Comitato di Coordinamento, già istituito con *legge regionale 10 agosto 2004, n. 14* (Organizzazione turistica regionale. Modifica della *legge regionale 27 marzo 1998, n. 15*), partecipa alla formazione della programmazione turistica regionale e favorisce il coordinamento delle attività promozionali degli enti e organismi operanti nel settore.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto:

- a) dall'Assessore regionale al Turismo, che lo presiede;
- b) da cinque componenti, uno per ciascuno dei territori ricompresi nelle APT, nominati dalle Province liguri e dal Comune di Genova;
- c) da quattro rappresentanti nominati uno per ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ligure;
- d) da tre rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);
- e) da un rappresentante dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (U.N.P.L.I.);
- f) da un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.);
- g) dal Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia turistica;
- g-bis) dal Presidente dell'Agenzia regionale di cui al capo IV;
- h) dal Direttore generale dell'Agenzia regionale di cui al capo IV;
- i) da una rappresentante del Coordinamento Regionale Aree Protette della Liguria.

3. Le designazioni debbono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Giunta regionale nomina comunque il Comitato qualora le designazioni pervenute siano almeno la metà più uno dei componenti, ferma restando la successiva integrazione. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei membri.

4. Il Comitato, sulla base delle peculiarità dell'offerta turistica ed economica ligure e dei piani dei STL, formula alla Giunta regionale proposte per la predisposizione del Piano Turistico Regionale ed esprime parere sul Piano annuale predisposto dall'Agenzia di cui al capo IV.».

Art. 9

Consulta regionale sul turismo. ⁽¹⁶⁾

[1. È istituita la Consulta regionale sul turismo, di seguito denominata Consulta, quale organismo che ha la finalità di rendere partecipi soggetti sociali ed istituzionali alla definizione della politica turistica della Regione; in particolare la

Consulta esprime valutazioni e formula proposte sugli atti della programmazione turistica regionale, prima che essi siano formalmente deliberati.

2. La durata in carica della Consulta coincide con la durata della legislatura.

3. Per la costituzione della Consulta si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 3.

4. La Consulta è composta da:

a) cinque componenti, uno per ciascuno dei territori ricompresi nelle APT, nominati dalle Province liguri e dal Comune di Genova;

b) quattro rappresentanti nominati uno per ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ligure;

c) tre rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);

d) un rappresentante dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (U.N.P.L.I.);

e) un rappresentante per ogni STL riconosciuto;

f) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante per ognuna delle associazioni imprenditoriali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (U.N.C.E.M.);

i) un rappresentante del Coordinamento Regionale Aree Protette della Liguria.

5. Ai lavori della Consulta partecipano, senza diritto di voto, i membri del Comitato di cui all'articolo 8, non componenti della Consulta.

6. Nella sua prima seduta, la Consulta nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente ⁽¹⁷⁾.]

(16) Articolo abrogato dall'*art. 61, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(17) Ai sensi dell'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2014, n. 2* tutti i riferimenti al Presidente di intendono riferiti al Direttore generale.

Art. 10*Osservatorio turistico regionale.*

1. Al fine di creare una rete informativa turistico-regionale e di fornire un'aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica, anche attraverso una costante analisi comparativa delle componenti dell'offerta turistica delle altre Regioni e dei Paesi esteri, è istituita presso la struttura regionale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sezione dell'Osservatorio socio-economico di cui all'*articolo 19-bis della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18* (Norme sulle procedure di programmazione), quale Osservatorio turistico regionale.

Capo III - Uffici di informazione e accoglienza turistica ⁽¹⁸⁾**Art. 11***Sistemi Turistici Locali - STL ⁽¹⁹⁾.*

[1. I STL vengono costituiti per concertare ed attuare progetti per lo sviluppo di prodotti turistici completi del territorio di competenza, secondo le linee individuate dalla Regione in accordo con il Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 8. Il STL ha la funzione di integrare ed arricchire l'offerta turistica ligure di prodotti turistici, seguendo le esigenze del mercato e valorizzando le risorse del territorio.

2. Il STL, ai fini di cui al comma 1, è il soggetto che realizza la collaborazione fra pubblico e privato nella formazione di un prodotto turistico a livello territoriale sulla base di un piano di sviluppo complessivo e di progetti specifici.

3. Il STL è costituito da un ambito turistico omogeneo o integrato caratterizzato dall'offerta dei beni culturali, ambientali e delle attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locali, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate.

4. Sono comunque riconosciuti dalla Giunta regionale i STL promossi dai Parchi Nazionali e che abbiano presentato domanda ai sensi della *L.R. n. 14/2004*.

5. Ai STL possono partecipare le Province, i Comuni, le Comunità Montane, i Parchi regionali e nazionali, le Camere di Commercio, le Pro Loco, i privati singoli o associati, che operano nel settore turistico e che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio].

(18) Rubrica così sostituita dall'art. 34, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Sistemi Turistici Locali».

(19) Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Vedi, anche, l'art. 48, comma 1 della medesima legge n. 15/2015.

Art. 12

Riconoscimento dei STL ⁽²⁰⁾.

[1. La Regione riconosce i STL.

2. Ai fini della concessione del riconoscimento, su cui la Giunta regionale si esprime, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, i STL devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati e i proponenti devono specificare la natura giuridica del sistema, mediante l'invio alla Regione dell'atto costitutivo. I STL devono soddisfare i requisiti definiti negli atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica regionale. I requisiti attengono al rispetto di parametri minimi concernenti i seguenti elementi:

a) numero, ubicazione e rilevanza dei Comuni partecipanti, con specifico riferimento alla consistenza demografica, all'estensione territoriale, nonché all'aggregazione, nell'ambito di un medesimo STL, tra aree della costa ed aree dell'entroterra anche non contigue;

b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero delle presenze turistiche;

c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti contenuti nel Piano di sviluppo turistico di cui al comma 4.

3. Possono essere ammesse deroghe ai parametri minimi di cui al comma 2 per aree di riconosciuta valenza turistica, previo il parere positivo della competente Commissione consiliare.

4. Entro i sei mesi successivi al riconoscimento, a pena di revoca dello stesso, i proponenti devono presentare alla Regione un Piano di sviluppo turistico di durata triennale che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonché i tempi di realizzazione. Ai fini del riconoscimento è, inoltre, presentato un piano finanziario relativo al primo anno di programmazione, nel

quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il Sistema. Il Piano finanziario è rinnovato annualmente ed inviato alla Regione.

5. Il Piano deve, altresì, contenere una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti, disponibili nell'area di riferimento, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

a) caratteristiche e consistenza del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta turistica;

b) valori ambientali e paesaggistici che formano la specificità del territorio;

c) emergenze culturali ed artistiche, testimonianza della storia della comunità locale;

d) tradizioni enogastronomiche e prodotti tipici;

e) tradizioni artigianali ovvero attività economiche caratteristiche che concorrono a costituire l'identità locale.

6. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione, ferma restando la possibilità di richiedere, con interruzione dei termini, delucidazioni ed integrazioni. Ai fini della conferma del riconoscimento dei STL, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei STL;

b) idoneità del Piano a promuovere, attraverso specifici progetti o iniziative, la valorizzazione turistica del territorio, con particolare riferimento all'entroterra;

c) parere della Provincia competente, ove questa non partecipi al STL medesimo.

7. La Giunta regionale, d'intesa con le altre Regioni interessate, riconosce i STL interregionali sulla base dei criteri determinati con atti di indirizzo della programmazione turistica regionale].

(20) Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Vedi, anche, l'art. 48, comma 1 della medesima [legge n. 15/2015](#).

Art. 13*Compiti dei Sistemi Turistici Locali* ⁽²¹⁾.

- [1. I STL svolgono compiti di impulso delle attività turistiche del proprio territorio, attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti.
2. I STL, al fine di garantire l'accesso alle informazioni turistiche locali da qualsiasi ambito regionale, aderiscono e alimentano il sistema informatico-informativo regionale, nonché il portale turistico regionale, utilizzandone direttamente le funzioni e interfacciando i propri sistemi informatici.
3. La Regione attiva forme di collaborazione con i STL, anche al fine del coordinamento delle loro iniziative, delle Province e delle Camere di Commercio].

(21) Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Vedi, anche, l'art. 48, comma 1 della medesima [legge n. 15/2015](#).

Art. 14*Rinnovo e revoca del riconoscimento* ⁽²²⁾ ⁽²³⁾.

- [1. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento ed il rinnovo dei STL ⁽²⁴⁾.
2. La Giunta regionale può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i STL non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel Piano di sviluppo. Negli indirizzi emanati dalla Giunta regionale sono indicate le condizioni di maggiore gravità, in presenza delle quali si procede alla revoca del riconoscimento].

(22) Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Vedi, anche, l'art. 48, comma 1 della medesima [legge n. 15/2015](#).

(23) Con [Delib.G.R. 24 gennaio 2007, n. 60](#) sono state approvate le linee di indirizzo per il riconoscimento e il finanziamento dei sistemi turistici locali, ai sensi del presente articolo.

(24) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla [Delib.G.R. 30 settembre 2010, n. 1127](#) e dalla [Delib.G.R. 29 dicembre 2010, n. 1615](#).

Art. 15

Finanziamento ai Sistemi Turistici Locali ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾.

[1. La Regione assegna ai STL riconosciuti ai sensi dell'articolo 11, finanziamenti per la realizzazione di progetti conformi agli indirizzi della programmazione regionale ⁽²⁷⁾.

2. La Regione assegna apposite risorse ai STL in relazione ad eventuali compiti e servizi di natura istituzionale da questi svolti, previa apposita convenzione e per lo sviluppo iniziale degli stessi.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

4. La Giunta regionale dispone la revoca ai STL dei finanziamenti erogati alle imprese partecipanti ai progetti nei confronti delle quali sia stata accertata la violazione della normativa in materia di lavoro, previdenza sociale e sicurezza sul lavoro.

5. I STL hanno titolo a presentare domande in qualità di beneficiari per le leggi regionali che prevedono la concessione di contributi a favore di privati, singoli o associati.

5-bis. I finanziamenti a favore dei Sistemi turistici locali, qualora si configurino quali aiuti alle imprese, sono concessi nei limiti e con le modalità della disciplina del regime "de minimis", secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis") ⁽²⁸⁾].

(25) Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, [L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Vedi, anche, l'art. 48, comma 1 della medesima [legge n. 15/2015](#).

(26) Con [Delib.G.R. 18 luglio 2008, n. 862](#) sono state approvate le linee di indirizzo per il co-finanziamento dei progetti presentati dai sistemi turistici locali, ai sensi del presente articolo.

(27) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 28 dicembre 2012, n. 1706](#).

(28) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

Art. 16

Uffici di informazione e accoglienza turistica, rete IAT regionale, aree d'interesse turistico e comuni turistici ⁽²⁹⁾.

1. Con deliberazione della Giunta regionale i soggetti pubblici e privati che lo richiedono, possono essere autorizzati all'utilizzo della denominazione IAT per i propri uffici di informazione ed accoglienza turistica e del logo approvato con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine, nella richiesta, il soggetto gestore deve dare atto che lo IAT garantisce i seguenti requisiti minimi:

a) dotazione informatica ed utilizzo del web anche al fine di fornire informazioni all'utenza mediante ricerche on line;

b) informazione e distribuzione di materiale promozionale, anche in lingue straniere, sulle attrattive turistiche locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull'intera Liguria;

c) informazione sull'organizzazione dei servizi, sull'offerta ricettiva e di ristorazione;

d) informazione dell'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche personalizzati;

e) eventuali ulteriori servizi stabiliti da linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale. Nel caso di richiesta fatta da soggetti privati la domanda deve pervenire tramite il Comune competente che esprime il proprio parere, in relazione all'opportunità turistica dell'iniziativa.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, sulla base dei criteri e delle procedure definite dalla Giunta regionale, il riconoscimento, deliberato dalla Giunta regionale, di area d'interesse turistico regionale.

3. I requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento di cui al comma 2 sono:

a) gestione della rete IAT dell'area di riferimento secondo uno specifico piano gestionale presentato nella richiesta di riconoscimento;

b) attività d'interfaccia con l'Agenzia, ai fini della promozione coordinata dell'area per cui si chiede il riconoscimento.

4. Tutti i comuni che fanno parte delle aree d'interesse turistico regionale, riconosciute ai sensi del comma 2, sono inseriti nell'elenco dei comuni turistici

regionali di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23* (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le aggregazioni d'imprese turistiche operanti nelle aree d'interesse turistico regionale possono richiedere, ai sensi e secondo le modalità di cui al *decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70* (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, il riconoscimento di Distretto turistico.

6. Lo IAT riconosciuto, ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, è inserito in un apposito elenco che costituisce la rete degli IAT regionali.

7. Lo IAT può svolgere attività di prenotazione e vendita di servizi turistici e di prodotti tipici liguri nel rispetto delle normative commerciali in materia.

8. La Giunta regionale, in base ai fondi stanziati a bilancio, può assegnare ai comuni e ad altri enti pubblici contributi per la gestione degli IAT di cui al comma 1, in base a criteri stabiliti dalla stessa che diano priorità agli IAT che svolgono un servizio a favore di un'area vasta comprendente più comuni, che si inseriscono nella strategia turistica coordinata indicata dalla programmazione regionale, che svolgono un ruolo di interfaccia tra l'Agenzia e il territorio di competenza e che forniscono anche altre funzioni di informativa al pubblico. ⁽³⁰⁾

8-bis. Ai comuni di cui al comma 8, in base ai criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta regionale di cui al medesimo comma, può essere distaccato personale regionale e dell'Agenzia regionale di cui al Capo IV per prestare servizio presso gli IAT. Il personale prescelto deve esprimere parere favorevole al distacco. ⁽³¹⁾

(29) Articolo così sostituito dall'*art. 35, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Uffici di informazione ed accoglienza turistica - IAT. 1. Gli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) svolgono attività di informazione ed accoglienza turistica assicurando i seguenti servizi minimi:

a) informazione e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche dell'ambito locale, degli ambiti territoriali limitrofi, della provincia e dell'intera Liguria;

b) informazione sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;

c) informazione dell'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati.

2. Gli IAT possono svolgere attività di prenotazione di servizi turistici.

3. Il Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 8 può definire specifiche modalità ed accordi gestionali per l'istituzione di IAT presso i varchi di accesso internazionali aeroportuali, stradali e ferroviari della Liguria.

4. L'uso della denominazione IAT può essere consentito agli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica allestiti e promossi dai STL, dagli Enti locali, dagli Enti Parco e dalle Pro Loco iscritte nell'albo regionale, previo nulla osta della Giunta regionale che valuta l'opportunità turistica dell'iniziativa.

5. La richiesta di nulla osta deve pervenire alla Regione tramite la Provincia competente o il Comune di Genova, in caso la richiesta riguardi una località nel territorio di sua competenza, con il parere di detti enti.».

(30) Comma così modificato dall'art. 62, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.

(31) Comma aggiunto dall'art. 62, comma 2, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.

Capo IV - Agenzia regionale per la promozione turistica

Art. 17

Agenzia regionale per la promozione turistica.

1. L'Agenzia regionale per la promozione turistica "In Liguria", già istituita con [legge regionale 27 marzo 1998, n. 15](#) (Agenzia regionale per la promozione turistica), di seguito denominata Agenzia, persegue, sulla base di atti di indirizzo forniti dalla Giunta regionale, la finalità di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica della Liguria per favorirne la commercializzazione e per la realizzazione di iniziative speciali ⁽³²⁾.

(32) Comma così modificato dall'art. 2, comma 41, L.R. 27 dicembre 2016, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 18

Compiti dell'Agenzia.

1. L'Agenzia è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale, soggetto alla normativa vigente in materia di enti regionali.

2. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni sulla base di atti di indirizzo forniti dalla Giunta regionale ⁽³³⁾:

a) predisposizione, previo parere del Tavolo di concertazione di cui all'articolo 8, del Piano annuale, in conformità a quanto previsto dalla programmazione turistica regionale; ⁽³⁴⁾

b) individuazione ed attuazione delle azioni utili alla promozione dell'offerta turistica ligure sui diversi mercati ⁽³⁵⁾;

c) proposizione di tematiche per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;

d) attuazione degli incarichi operativi affidati dalla Regione;

e) monitoraggio e supporto all'attività promozionale attuata dai STL, anche al fine di attivare forme di collaborazione e di assistenza;

f) collaborazione con la Regione nelle attività di natura promozionale da attuarsi mediante il sistema informatico-informativo turistico regionale;

g) collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto per lo sviluppo turistico della Regione.

3. Il Piano di cui al comma 2, lettera a) è approvato dall'Agenzia entro il 30 settembre di ogni anno ed è valido per l'anno successivo.

4. L'Agenzia collabora, per la parte di competenza, alla predisposizione della programmazione turistica regionale.

⁽³⁴⁾ Lettera così modificata dall'*art. 63, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

⁽³³⁾ Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 42, L.R. 27 dicembre 2016, n. 33*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

⁽³⁵⁾ Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 43, L.R. 27 dicembre 2016, n. 33*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 19
Organi.

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) [il Presidente] ⁽³⁶⁾;
- b) il Direttore generale;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

(36) Lettera soppressa dall'*art. 7, comma 2, lettera a)*, *L.R. 24 febbraio 2014, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19* della medesima legge).

Art. 20
Presidente ⁽³⁷⁾.

[1. Il Presidente:

- a) rappresenta, anche legalmente, l'Agenzia;
- b) cura i rapporti dell'Agenzia con la Regione e con i soggetti pubblici e privati operanti in campo turistico.

2. Il Presidente è nominato e revocato dalla Giunta regionale e decade automaticamente al termine della legislatura.

3. Il Presidente è scelto tra persone con esperienza adeguata alla qualità e specificità dell'incarico.

4. Al Presidente è corrisposta una indennità determinata dalla Giunta oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Presidente è sostituito temporaneamente dal Direttore generale].

(37) Articolo soppresso dall'*art. 7, comma 2, lettera a), L.R. 24 febbraio 2014, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19 della medesima legge*).

Art. 21

Direttore generale.

1. Il Direttore generale:

0a) rappresenta, anche legalmente, l'Agenzia ⁽³⁸⁾;

0b) cura i rapporti dell'Agenzia con la Regione e con i soggetti pubblici e privati operanti in campo turistico ⁽³⁹⁾;

a) approva gli atti necessari a garantire la gestione dell'Agenzia;

b) approva il Piano di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a);

c) è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate;

d) garantisce l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

e) approva la dotazione organica dell'Agenzia, inviandola alla Regione per il controllo di cui all'articolo 24.

2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale per un periodo, rinnovabile, non superiore a cinque anni. La nomina è effettuata con riguardo a titoli ed esperienze professionali adeguati alla qualità e alla specificità dell'incarico. Non si applica la procedura di cui alla *legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55* (Norme in materia di nomine di competenza della Regione).

3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale ⁽⁴⁰⁾.

4. Al Direttore generale viene corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale, avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.

5. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, revoca il Direttore generale, provvedendo alla sua sostituzione, per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per gravi irregolarità nell'azione amministrativa, per la persistenza di negativi risultati conseguiti nella gestione dell'ente o nell'attuazione delle iniziative promozionali.

6. Qualora vengano meno le condizioni previste dalla presente legge per la nomina, il Direttore generale è dichiarato decaduto dalla Giunta regionale.

7. A seguito della dichiarazione di revoca o di decadenza, il contratto di lavoro del Direttore generale è risolto dal Presidente della Giunta regionale ⁽⁴¹⁾.

8. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Direttore generale è sostituito temporaneamente dal Dirigente più alto in grado in servizio presso l'Agenzia.

9. Nel caso in cui il posto si renda definitivamente vacante la nomina del Direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

(38) Lettera aggiunto dall'*art. 7, comma 2, lettera b, L.R. 24 febbraio 2014, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19 della medesima legge*).

(39) Lettera aggiunto dall'*art. 7, comma 2, lettera b, L.R. 24 febbraio 2014, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19 della medesima legge*).

(40) Ai sensi dell'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2014, n. 2* tutti i riferimenti al Presidente di intendono riferiti al Direttore generale.

(41) Ai sensi dell'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2014, n. 2* tutti i riferimenti al Presidente di intendono riferiti al Direttore generale.

Art. 22

Norme sul personale.

1. L'Agenzia dispone di personale proprio al quale si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza previsti per il personale della Regione Liguria.

2. L'Agenzia applica le norme di reclutamento previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

3. Per i posti vacanti della propria dotazione organica del personale non dirigente trovano applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) estese anche a favore di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. I concorsi di cui al presente

comma devono essere banditi entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei concorsi pubblici per il personale non dirigente indetti dall'Agenzia a decorrere dalla soppressione delle APT e per i successivi tre anni, si applicano le procedure e le regole previste dall'*articolo 9 della L.R. n. 1/2006*, a favore del personale non di ruolo che ha prestato servizio nelle APT.

Art. 23

Finanziamenti dell'Agenzia.

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

- a) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per le spese di funzionamento;
- b) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per l'attività promozionale;
- c) da specifici contributi dell'Unione Europea e della Regione per la realizzazione di iniziative d'elevato interesse turistico;
- d) da sovvenzioni e contributi erogati dalle Camere di Commercio e da soggetti pubblici e privati nonché dai corrispettivi ottenuti per l'attività svolta.

Art. 24

Atti soggetti a controllo.

1. La Giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali nonché ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti:

- a) bilancio economico di previsione;
- b) bilancio di esercizio;
- c) determinazioni relative alla dotazione organica e successive variazioni;
- d) Piano annuale delle attività; ⁽⁴²⁾

e) regolamenti;

f) approvazione di contratti collettivi decentrati.

2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare gli atti entro quaranta giorni dal loro ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La Giunta può comunque formulare, se ritenuto necessario, specifiche raccomandazioni. ⁽⁴³⁾

3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza dell'atto, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. ⁽⁴⁴⁾

4. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi dell'ente. A tale fine, il Presidente della Giunta regionale può richiedere l'invio di atti non soggetti a controllo ai sensi della presente legge ⁽⁴⁵⁾.

(45) Ai sensi dell'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2014, n. 2* tutti i riferimenti al Presidente di intendono riferiti al Direttore generale.

(42) Lettera così sostituita dall'*art. 64, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*. Il testo precedente era così formulato: «d) programma annuale;».

(43) Comma così sostituito dall'*art. 64, comma 2, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*. Il testo precedente era così formulato: «2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare gli atti, entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento; trascorso tale termine gli atti si intendono visti.».

(44) Comma così sostituito dall'*art. 64, comma 2, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*. Il testo precedente era così formulato: «3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Agenzia. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che devono pervenire entro trenta giorni a pena di decadenza, il termine per l'annullamento riprende a decorrere. ».

Art. 25

Vigilanza della Giunta.

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Agenzia mediante sostituzione, tramite Commissario ad acta, previa diffida all'organo

esecutivo a provvedere, entro congruo termine, all'adozione di atti obbligatori per legge o regolamento, quando se ne ritardi o rifiuti l'adempimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione può disporre ispezioni e formulare richieste agli organi dell'Agenzia.

Capo V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 26

Uffici territoriali.

1. In ogni Provincia e nel Comune di Genova, alla data di soppressione delle APT, sono costituiti uffici territoriali dipendenti dall'Agenzia operanti sino al 31 dicembre 2007. Tali uffici sono ubicati negli ambiti territoriali di ciascuna delle APT. La localizzazione, l'assetto e la gestione degli uffici sono oggetto di apposite intese tra la Regione e le Province territorialmente competenti. L'assetto e la gestione dell'ufficio territoriale nel comune di Genova sono oggetto di apposita intesa tra la Regione e il Comune di Genova.

2. Gli uffici territoriali hanno la funzione di collegamento e coordinamento delle iniziative tra l'Agenzia e i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. Detti uffici curano anche la predisposizione degli atti conseguenti alla soppressione delle APT, fermo restando l'adozione degli atti necessari da parte del Direttore generale dell'Agenzia che, a tal fine, assume la funzione di commissario liquidatore delle APT. Gli atti conseguenti la liquidazione si concludono entro il 31 dicembre 2008 ⁽⁴⁶⁾.

3. Alla data di cui al comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia "In Liguria" è diminuita dei posti assegnati per gli Uffici territoriali. Previo accordo con le Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 28, comma 3, il personale applicato a detti uffici è inserito nella dotazione organica dell'Agenzia a fronte di posti vacanti ovvero trasferito alle Province e al Comune di Genova per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 3. In tal caso, ai suddetti enti sono assegnate le connesse risorse finanziarie ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁶⁾ Periodo così modificato dall'*art. 29, L.R. 28 aprile 2008, n. 10*. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine del 31 dicembre 2007 con quello attuale del 31 dicembre 2008.

⁽⁴⁷⁾ Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 3, L.R. 3 aprile 2007, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «3. Alla data di cui al comma 1, le funzioni

ed il personale degli uffici territoriali sono trasferiti alle Province e al Comune di Genova. A decorrere dalla medesima data a tali enti sono trasferite inoltre le risorse finanziarie impegnate nel corso dell'esercizio 2006 per le finalità connesse.».

Art. 27

Successione nei beni e nelle attività.

1. La Regione, alla data di soppressione delle APT, subentra nella titolarità dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse APT, salvo diversa destinazione decisa con atto della Giunta regionale in relazione alle attribuzioni di competenza stabilite dalla presente legge. Gli atti adottati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma costituiscono titolo per la trascrizione nei relativi registri immobiliari.
 2. Al momento della soppressione delle APT, la Giunta regionale concede alle Province e al Comune di Genova la disponibilità dei beni mobili ed immobili delle sopresse APT, utili allo svolgimento delle attività degli IAT.
 3. La disponibilità degli altri immobili può essere concessa dalla Giunta regionale ai Comuni per comprovate finalità turistico-ricreative.
-

Art. 28

Trasferimento del personale.

1. Alla data di soppressione delle APT il personale dipendente dalle stesse, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è trasferito:
 - a) alle Province ed al Comune di Genova per l'attività degli IAT, nonché per funzioni di controllo nel settore turistico;
 - b) all'Agenzia di cui al capo IV che provvede, se necessario, all'adeguamento della propria dotazione organica;
 - c) ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Commissario straordinario delle APT compila l'elenco del personale in servizio con l'indicazione delle qualifiche, dei livelli del trattamento economico in atto,

del trattamento di quiescenza e previdenza. Nei trasferimenti, al personale sono assicurate le condizioni acquisite.

3. I trasferimenti di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta regionale, sentiti i Commissari straordinari delle APT e previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente C.C.N.L. del comparto Regione-Autonomie locali.

4. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianità già maturata acquisita all'atto del trasferimento; nei confronti di tali dipendenti trova applicazione, ai fini del trattamento di previdenza, la [legge regionale 28 maggio 1980, n. 26](#) (omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In fase di avvio, gli uffici territoriali di cui all'articolo 26 si avvalgono del personale proveniente dalle APT. I dirigenti in servizio presso le APT svolgono, dalla data di soppressione delle stesse, la funzione di dirigenti degli uffici territoriali dell'Agenzia, anche al fine di curare gli adempimenti conseguenti alla soppressione delle APT.

Art. 29

Norma transitoria.

1. L'Agenzia "In Liguria" adotta il regime di contabilità generale economico-patrimoniale secondo quanto previsto dall'articolo 24 a partire dall'anno 2008.

Art. 30

Sanzioni amministrative ⁽⁴⁸⁾.

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione può affidare ai comuni l'esercizio della vigilanza.

(48) Articolo modificato dapprima dall'art. 71, commi 1 e 2, L.R. 12 novembre 2014, n. 32 e poi così sostituito dall'art. 37, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa [legge n. 15/2015](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 69 della citata legge n. 32/2014. Il testo precedente era così formulato: «Art. 30. Sanzioni amministrative. 1. Alle Province sono attribuite le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati).

2. Le Province possono affidare ai Comuni l'esercizio della vigilanza.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuiti agli enti che esercitano la funzione.

4. Il titolare di una struttura ricettiva è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 per omissione della comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

4-bis. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte delle Province sono stabilite con delibera della Giunta regionale.».

Art. 31

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - Area XVII "Turismo" alle Unità Previsionali di Base 17.101 "Attività di promozione turistica" e 17.201 "Interventi promozionali per il turismo";

b) riduzione di euro 465.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.103 "Spesa per le deleghe a enti locali" e contestuale aumento di euro 465.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 17.101 "Attività di promozione turistica" per gli oneri derivanti dall'articolo 4;

c) gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.104 "Spesa per il sistema informativo policentrico" per gli oneri derivanti dall'articolo 3.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 32

Abrogazioni e modificazioni di norme.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'*articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3* (Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti);

b) la *legge regionale 27 marzo 1998, n. 15* (Agenzia regionale per la promozione turistica);

c) la *legge regionale 10 agosto 2004, n. 14* (Organizzazione turistica regionale. Modifica della *legge regionale 27 marzo 1998, n. 15*), ad esclusione dell'articolo 14;

d) la *legge regionale 1° dicembre 2005, n. 18* (Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche della *legge regionale 10 agosto 2004, n. 14* e della *legge regionale 27 marzo 1998, n. 15*), ad esclusione dell'articolo 3.

2. Alla data di soppressione delle APT sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la *legge regionale 7 settembre 1988, n. 50* (Organizzazione turistica regionale);

b) la *legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3* (Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti);

c) l'*articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14* (Organizzazione turistica regionale. Modifica della *legge regionale 27 marzo 1998, n. 15*);

d) l'*articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2005, n. 18* (disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche della *legge regionale 10 agosto 2004, n. 14* e della *legge regionale 27 marzo 1998, n. 15*).

2-bis. È altresì abrogata la *legge regionale 22 luglio 1991, n. 13* (Contributi alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali) ⁽⁴⁹⁾.

3. Alla data di soppressione delle APT, l'*articolo 5 della L.R. n. 17/1996* è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Contributi alle Pro Loco.

1. Le Pro Loco iscritte all'albo regionale beneficiano di contributi assegnati dalla Provincia di competenza, secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assegna alle Province uno stanziamento in proporzione al numero delle Pro Loco riconosciute."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

(49) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 1° agosto 2008, n. 29*.

L.R. LOMBARDIA 1 ottobre 2015, n. 27 ⁽¹⁾.

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Lombardia 2 ottobre 2015, n. 40, Supplemento.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto.*

1. La presente legge detta disposizioni in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo nel rispetto del diritto dell'Unione europea, della Costituzione e delle attribuzioni degli enti territoriali e delle autonomie funzionali di cui agli articoli [4](#) e [5 della legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1](#) (Statuto d'autonomia della Lombardia).

Art. 2 *Finalità.*

1. La Regione, in attuazione dell'[articolo 117 della Costituzione](#), nel rispetto del principio di sussidiarietà:

a) attiva politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività intesa come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permette la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi investimenti sul territorio;

b) orienta politiche volte all'innovazione per favorire la crescita competitiva del sistema turistico regionale e locale per il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;

c) promuove, qualifica e valorizza, in forma integrata in Italia e all'estero, sia l'immagine unitaria della Lombardia sia le sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;

d) individua nelle aggregazioni e reti di impresa, anche nella forma di consorzi e cooperative, uno degli strumenti necessari per la crescita delle imprese e dell'attrattività della Lombardia quale meta turistica;

e) riconosce nella valorizzazione del capitale umano lo strumento chiave per lo sviluppo della competitività delle imprese;

f) favorisce l'educazione, la formazione e la loro integrazione con il mondo del lavoro;

g) attua politiche di semplificazione amministrativa per le imprese del turismo e della filiera dell'attrattività;

h) valorizza il ruolo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo, commercio, terziario e artigianato, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale, dei consorzi formati da imprese ed eventuali altri soggetti pubblici e privati;

i) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con una pluralità di soggetti tra i quali lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e le loro unioni, le università, le fondazioni, i soggetti privati, gli enti e le società per lo sviluppo del turismo e l'attrattività del territorio, le associazioni di categoria, i tour operator, le compagnie aeree e i gestori di trasporti in genere;

j) promuove accordi di valorizzazione turistica del territorio con le regioni confinanti e progetti di cooperazione transnazionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g), in chiave di sviluppo macroregionale;

k) favorisce l'integrazione e l'interoperabilità fra le piattaforme digitali pubbliche e private del settore turistico e dell'attrattività del territorio;

l) promuove la commercializzazione dei servizi turistici con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali;

m) favorisce la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici anche attraverso strumenti innovativi quali la carta del turista per la fruizione integrata dei servizi di trasporto pubblico, sanitari e dei luoghi di cultura;

n) promuove l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici e la progressiva eliminazione di barriere architettoniche e senso-percettive, come condizione indispensabile per consentire la fruizione del patrimonio turistico lombardo;

o) orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi all'integrazione necessaria per realizzare un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale e ne promuove la realizzazione;

- p) valorizza il turismo per le famiglie sviluppando politiche dedicate alla soddisfazione delle loro particolari esigenze;
 - q) promuove il turismo religioso riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo economico ed occupazionale valorizzando gli itinerari religiosi del territorio;
 - r) promuove il turismo ecosostenibile per valorizzare e migliorare la qualità dell'ambiente;
 - s) sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista a partire dalle modalità di conciliazione paritetica;
 - t) attiva politiche volte a favorire e incentivare forme di collaborazione con operatori commerciali, turistici, dei trasporti e altri soggetti, per promuovere l'attrattività del territorio lombardo e incrementare i flussi turistici;
 - u) valorizza il turismo d'affari, congressuale, fieristico, sanitario, industriale, culturale, sportivo ed enogastronomico;
 - v) favorisce l'offerta di prodotti e servizi turistici idonei all'accoglienza degli animali d'affezione;
 - w) riconosce il turismo naturalista, nel rispetto delle persone, della natura e dell'ambiente circostante, purché praticato in aree, spazi e infrastrutture appositamente destinati, delimitati e segnalati con appositi cartelli o con altri efficaci mezzi di segnalazione.
-
-

Art. 3 *Valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività.*

1. La Regione, al fine di valorizzare il territorio e l'economia lombarda, riconosce il ruolo di tutte le eccellenze territoriali, culturali, artigianali, produttive dell'offerta turistica, favorendone la messa in rete e la promozione con un'immagine coordinata, volta anche all'identificazione con la destinazione "Lombardia".
 2. La Giunta regionale individua modalità e strumenti affinché, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, le eccellenze territoriali, culturali e di prodotto, di cui al comma 1, promuovano la destinazione "Lombardia" in particolari e definiti ambiti e iniziative promozionali.
 3. La Regione concorre a realizzare, con soggetti pubblici e privati, azioni per la creazione di prodotti turistici tematici, anche mediante lo sviluppo di filiere di prodotto.
 4. Nei mercati esteri l'immagine coordinata della Lombardia ed i suoi prodotti di eccellenza che ne fungono da traino, sono di norma affiancati dalla indicazione "Italia".
-

Art. 4 *Turismo accessibile.*

1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la [legge 3 marzo 2009, n. 18](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Tali garanzie sono estese anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
 3. È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.
-

TITOLO II**Attività e organizzazione****Capo I****Competenze****Art. 5** *Competenze della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e in particolare:
 - a) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali e verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;

b) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;

c) stabilisce indirizzi, criteri e standard dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;

d) svolge attività di vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla presente legge al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti; prevede premialità per i comuni, le province e la Città metropolitana di Milano che ottemperano agli adempimenti previsti dalla presente legge;

e) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività disciplinate dalla presente legge;

f) individua le procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;

g) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro loco;

h) individua i contrassegni identificativi per valorizzare le risorse del territorio, le sue eccellenze e le strutture ricettive, disciplinandone la gestione e l'uso;

i) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;

j) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale;

k) determina i criteri per la gestione dei beni demaniali regionali e delle loro pertinenze;

l) attua iniziative con gli enti locali al fine di favorire l'utilizzo dell'imposta di soggiorno per progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio;

m) sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista comprese le forme non giudiziali di risoluzione delle controversie, a partire dalle modalità di conciliazione paritetica secondo la [direttiva 2013/11/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il [regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) e la [direttiva 2009/22/CE](#) (Direttiva sull'ADR per i consumatori), e il [regolamento \(UE\) n. 524/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il [regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) e la [direttiva 2009/22/CE](#) (regolamento sull'ODR per i consumatori), avanti le Commissioni arbitrali e conciliative delle CCIAA, che hanno compiti istituzionali in materia, sentite le associazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale di cui all'[articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6](#) (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti);

n) valorizza le imprese sociali che promuovono la mobilità delle persone diversamente abili.

2. La Regione, ai sensi dell'*articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30* (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'*articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34* "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - collegato 2007), istituisce, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o partecipa a società finalizzate alla promozione del turismo e dell'attrattività, alla valorizzazione del territorio lombardo e alla fornitura di servizi correlati. La rappresentanza regionale in tali società è stabilita con deliberazione di Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia.

3. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al comma 2, compreso il finanziamento delle spese di funzionamento, sono regolati da un'apposita convenzione, come previsto dall'articolo 1, comma 1-quater, della *L.R. 30/2006*, di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale.

Art. 6 *Competenze delle province e della Città metropolitana di Milano.*

1. Le province e la Città metropolitana di Milano concorrono allo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata del territorio di competenza, mediante la realizzazione di specifici progetti coordinati con la Giunta regionale.

2. Le attività di cui al comma 1 devono essere coerenti con le priorità e le linee di azione individuate dalla Regione e con quelle previste dal piano turistico annuale di promozione e attrattività del territorio lombardo.

3. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano le funzioni relative a:

a) abilitazioni per le professioni turistiche e vigilanza e controllo sull'esercizio delle stesse;

b) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti con regolamento della Giunta regionale e cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla stessa, ai fini della validazione dei dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

c) vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti di classificazione di cui alla lettera b);

d) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;

e) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive;

f) raccolta e redazione di informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;

g) collaborazione e sostegno alle reti di informazione e accoglienza;

h) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro loco;

i) raccolta e comunicazione delle segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche.

4. Con riferimento alle funzioni previste al comma 3 si provvede con le risorse individuate nell'ambito dell'attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

5. La provincia di Sondrio, in considerazione delle sue caratteristiche territoriali, gestisce specifici interventi per lo sviluppo della filiera del turismo e dell'attrattività territoriale di montagna.

6. Le province e la Città metropolitana di Milano, d'intesa con la Regione e nel rispetto delle norme previste dalla presente legge, possono avvalersi delle CCIAA per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3.

Art. 7 *Competenze dei comuni.*

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative alla:

a) valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, con facoltà di avvalersi delle associazioni, comprese le pro loco, dei consorzi e di altri organismi associativi presenti sul territorio;

b) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica e integrata del territorio approvati dalla Giunta regionale;

c) attivazione delle procedure amministrative per l'avvio e le trasformazioni delle attività turistiche mediante l'applicazione delle disposizioni relative allo sportello unico di cui all'[articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) e del relativo regolamento attuativo;

d) raccolta e comunicazione, anche tramite le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'[articolo 2, comma 2, della L.R. 6/2003](#), delle segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche al fine di

implementare il Sistema Informativo Regionale di cui al comma 3 dell'articolo 14;

e) vigilanza e controllo, compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture ricettive, comprese case e appartamenti per vacanze, e sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale.

2. I comuni di Campione d'Italia e di Livigno, in considerazione della specifica situazione di extraterritorialità, possono esercitare parte o tutte le funzioni provinciali, previa intesa con la Regione e le province di appartenenza.

Capo II

Strumenti e organismi di partecipazione

Art. 8 *Soggetti e strumenti del partenariato.*

1. Le finalità di cui all'articolo 2 possono essere realizzate anche con la promozione e valorizzazione dello strumento del partenariato, quale modalità che permette la più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati che concorrono all'attrattività del territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere stipulati accordi e convenzioni tra enti pubblici, reti di imprese, consorzi turistici, organizzazioni imprenditoriali, associazioni di categoria, associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale e altri soggetti della filiera dell'attrattività, quali i sistemi turistici, per la valorizzazione di destinazioni turistiche e aree esperienziali quali ambiti dotati di risorse, infrastrutture e prodotti.

3. I soggetti di cui al comma 2, liberamente aggregati, devono dotarsi di un coordinatore, pubblico o privato, al quale la Regione riconosce il ruolo di soggetto capofila per le iniziative previste dal presente articolo.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione competente, in una logica di area vasta, definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento dei partenariati di cui al comma 1, quali aggregazioni in grado di valorizzare gli ambiti di cui al comma 2, favorisce la promozione e la realizzazione delle attività e dei prodotti dagli stessi realizzati e valorizza il principio del cofinanziamento.

5. Nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di cui al presente articolo, la Regione promuove opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e

nell'attuazione delle procedure autorizzative e può attribuire lo svolgimento di attività che rivestono anche un interesse pubblico.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, in caso di interventi di particolare complessità, si ricorre allo strumento dell'accordo di programma di cui alla [legge regionale 14 marzo 2003, n. 2](#) (Programmazione negoziata regionale).

Art. 9 *Partenariato con le CCIAA.*

1. La Regione e le CCIAA, singole o in forma associata, promuovono e sviluppano progetti e iniziative per l'attrattività turistica e integrata del territorio di riferimento con l'obiettivo del consolidamento e della crescita competitiva e qualitativa delle imprese.

2. La Giunta regionale e le CCIAA, singole o in forma associata, mediante accordi di programma e convenzioni, individuano i progetti e le iniziative di cui al comma 1 e assumono i relativi oneri. Possono, in particolare, essere promosse e sviluppate le seguenti tipologie di progetti e iniziative:

- a) progetti di sistema e imprenditorialità a supporto delle micro, piccole e medie imprese;
 - b) iniziative per la competitività delle imprese;
 - c) progetti di formazione e aggiornamento degli imprenditori.
-

Art. 10 *Distretti dell'attrattività del territorio e distretti del commercio.*

1. I distretti dell'attrattività del territorio, ai fini della presente legge, sono accordi della Regione con i comuni e con altri soggetti per la realizzazione di interventi e iniziative integrate per l'attrattività territoriale, turistica e commerciale. Gli interventi e le iniziative di cui al primo periodo vengono realizzati dai comuni attraverso partenariati con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono alla valorizzazione del partenariato, di cui all'articolo 8, i distretti dell'attrattività del territorio e i distretti del commercio di cui all'[articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) nella loro articolazione di distretti urbani del commercio e distretti diffusi di rilevanza intercomunale.

Capo III

Organismi di informazione e coordinamento

Art. 11 *Strutture d'informazione e accoglienza turistica* ⁽²⁾.

1. Le attività d'informazione turistica sono svolte secondo criteri d'imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta.
2. Le strutture d'informazione e accoglienza turistica forniscono informazioni e servizi, compresa la vendita di biglietti, finalizzati alla fruizione dell'offerta ricettiva, dei trasporti e della disponibilità complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio. Il regolamento di cui all'articolo 37 definisce la denominazione, le caratteristiche e il logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica.
3. Le strutture d'informazione e accoglienza turistica raccolgono i questionari di gradimento dell'offerta turistica.
4. Le attività d'informazione e accoglienza ai turisti sono svolte da enti pubblici anche associati, da partenariati fra enti pubblici e privati oppure da soggetti privati, ivi comprese le agenzie di viaggio, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5.
5. Con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione competente, vengono stabiliti i criteri per la istituzione delle strutture d'informazione e accoglienza turistica, la programmazione, le modalità di svolgimento dei loro servizi e la loro localizzazione minima necessaria per garantire una adeguata copertura territoriale e i criteri per la redazione del modello unico regionale del questionario di gradimento dell'offerta turistica di cui al comma 3. La direzione competente per materia, in base alla verifica dei criteri di cui al primo periodo, provvede al riconoscimento delle strutture d'informazione e accoglienza turistica ⁽³⁾.
6. Le strutture di cui al comma 2 possono assegnare, mediante procedure a evidenza pubblica, una parte degli spazi dedicati alla promozione e commercializzazione di prodotti o servizi di soggetti privati sulla base di criteri definiti con la deliberazione di cui al comma 5.
7. Restano riconosciute le strutture istituite in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo adeguamento ai criteri di cui al comma 5 entro il termine di centoventi giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al medesimo comma; in caso di mancato adeguamento la

direzione competente per materia dichiara la decadenza del nulla osta precedentemente rilasciato.

8. La Regione e i soggetti di cui al comma 4 definiscono specifiche modalità e accordi finanziari e gestionali per l'istituzione di strutture d'informazione e accoglienza turistica presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie della Lombardia e le principali strutture stradali e autostradali.

(2) Vedi, anche, la [L.R. 23 novembre 2016, n. 29](#).

(3) In attuazione del presente comma vedi la [Delib.G.R. 18 novembre 2016, n. 10/5816](#).

Art. 12 *Associazioni pro loco.* ⁽⁴⁾

1. La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla presente legge e finalizzati all'attrattività del proprio territorio.

2. Sono pro loco le associazioni locali con sede nella regione Lombardia, che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano.

3. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco. Con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate la costituzione e i requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo.

4. La Giunta regionale provvede, tramite la direzione competente per materia, alla gestione dell'albo regionale di cui al comma 3.

5. L'albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato nel portale internet della Regione e annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

6. Le associazioni pro loco possono organizzare escursioni e attività ricreative, culturali e turistiche esclusivamente nell'ambito del proprio territorio comunale e in quelli contigui, ad eccezione delle iniziative attuate con altre associazioni analoghe per favorire reciproci scambi, gemellaggi e collaborazioni. Al di fuori di tali casi le pro loco devono avvalersi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.

(4) In attuazione del presente articolo vedi la [Delib.G.R. 23 maggio 2016, n. 10/5195](#) e il [D. Dirig. reg. 20 novembre 2017, n. 14481](#).

Art. 13 *Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività.*

1. È istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività finalizzato ad assicurare il coordinamento tra i soggetti partecipanti per la valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici, nonché per lo sviluppo di specifici strumenti di programmazione negoziata finalizzati all'aumento dell'attrattività della Lombardia.

2. Le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1 e i suoi componenti sono individuati con deliberazione di Giunta regionale, anche sulla base dei criteri di rappresentatività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

Art. 14 *Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività.*

1. È istituito, presso l'Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Eupolis Lombardia) l'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività con compiti di:

a) analisi e valutazione dell'andamento dei flussi turistici in Lombardia, in relazione al trend e all'evoluzione del mercato interno ed internazionale, sulla base di indicatori standard e rispetto ai target di riferimento, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione in carico al Sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi sulle dinamiche del mercato;

b) analisi e valutazione degli impatti degli interventi realizzati a seguito delle politiche regionali sul territorio ai fini della valutazione della loro efficacia;

c) supporto agli indirizzi, alle attività gestionali e amministrative in materia di turismo nelle fasi di impostazione, realizzazione e rimodulazione delle politiche;

d) analisi e valutazione degli aspetti macroeconomici e microeconomici del settore turistico in Lombardia;

e) supporto per misurare l'efficacia delle misure previste dalla presente legge;

f) raccolta ed elaborazione delle motivazioni e delle valutazioni dei turisti.

2. L'Osservatorio può avvalersi, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, della collaborazione delle CCIAA, di istituti universitari, di centri di

ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo, commercio, terziario e artigianato, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale, dei consorzi formati da imprese ed eventuali altri soggetti pubblici e privati.

3. L'Osservatorio nella sua attività tiene conto dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate dal Sistema Informativo Regionale e afferenti ai flussi turistici in Lombardia per destinazione e per provenienza, nonché dei questionari di gradimento dell'offerta turistica, raccolti per il tramite delle strutture d'informazione e accoglienza turistica. L'Osservatorio garantisce, altresì, che i dati e le informazioni siano resi pubblici e liberamente disponibili, in forma aggregata.

4. L'Osservatorio riceve dai comuni le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per le attività ricettive alberghiere e non alberghiere, nonché le comunicazioni relative alle attività ricettive non alberghiere previste dalla presente legge e rende disponibili i relativi dati sotto forma di elenco unico regionale suddiviso per tipologia.

5. La Giunta regionale disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio ⁽⁵⁾.

(5) In attuazione del presente comma vedi la [Delib.G.R. 6 giugno 2016, n. 10/5263](#).

Capo IV

Programmazione e promozione regionale

Art. 15 *Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività.* ⁽⁶⁾

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio lombardo con validità triennale, che individua:

- a) l'analisi del contesto internazionale e nazionale e i trend del settore;
- b) lo stato di fatto delle politiche attivate dalla Regione negli anni precedenti;
- c) gli obiettivi e le linee principali di sviluppo e di intervento.

(6) In attuazione del presente articolo vedi la [Delib.C.R. 21 febbraio 2017, n. X/1457](#).

Art. 16 *Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività.* ⁽⁷⁾

1. Il Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio lombardo di cui all'articolo 15 si attua con lo strumento del Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività, previo parere della commissione consiliare competente.

2. Il Piano annuale di cui al comma 1 individua e determina:

a) interventi per la comunicazione e promozione dell'offerta e per la diffusione dell'immagine e del prodotto turistico della Lombardia in Italia e all'estero;

b) il programma delle proprie iniziative promozionali e delle manifestazioni nazionali e internazionali, delle fiere e delle esposizioni alle quali la Regione partecipa;

c) le modalità della partecipazione alle iniziative regionali delle autonomie locali e funzionali, degli operatori privati e delle associazioni rappresentative delle imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione;

d) le attività innovative e di carattere sperimentale, anche d'intesa con i livelli di governo locale, interregionale e nazionale;

e) i criteri e le modalità per l'individuazione di progetti da attuarsi, anche attraverso apposite convenzioni;

f) gli strumenti per l'attivazione delle sinergie intersettoriali connessi allo sviluppo dell'attrattività del territorio.

(7) In attuazione del presente articolo vedi la [Delib.G.R. 19 maggio 2017, n. 10/6615](#), la [Delib.G.R. 2 agosto 2018, n. 11/438](#) e la [Delib.G.R. 11 dicembre 2018, n. 11/974](#).

Art. 17 *Interventi per l'attrattività del territorio.*

1. La Giunta regionale sviluppa progetti con i soggetti di cui agli articoli 8 e 10 per:

a) qualificare l'offerta turistica e rafforzare la sua competitività rispetto al contesto internazionale, attraverso l'innovazione di prodotto e la valorizzazione dei network turistici locali e dell'attrattività;

- b) creare e promuovere prodotti turistici finalizzati a valorizzare il territorio e le sue esperienze di offerta turistica integrata;
 - c) creare reti di imprese e contratti di rete dell'intera filiera dell'attrattività;
 - d) valorizzare l'attrattività del territorio attraverso azioni di marketing territoriale e di promozione integrata del commercio e dell'artigianato con le eccellenze turistiche e le specificità del settore dei servizi;
 - e) sostenere forme e canali distributivi digitali e innovativi ad elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico, garantendo l'accessibilità nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
 - f) favorire lo sviluppo e il consolidamento dei servizi di intermodalità e mobilità sostenibile, in particolare ciclabile, le modalità di condivisione quali il bike-sharing e di metodi sostenibili di distribuzione delle merci;
 - g) sostenere progetti di cooperazione transregionale e transnazionale nell'ambito dell'attrattività del territorio e del turismo anche in compartecipazione con i programmi dell'Unione europea.
-
-

TITOLO III

Ricettività turistica

Capo I

Strutture ricettive

Art. 18 *Strutture ricettive.*

1. Le strutture ricettive si distinguono in:
 - a) strutture ricettive alberghiere;
 - b) strutture ricettive non alberghiere.
2. Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
3. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:
 - a) alberghi o hotel;
 - b) residenze turistico-alberghiere;
 - c) alberghi diffusi;

d) condhotel.

4. Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in:

- a) case per ferie;
- b) ostelli per la gioventù;
- c) foresterie lombarde;
- d) locande;
- e) case e appartamenti per vacanze;
- f) bed & breakfast;
- g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi;
- h) aziende ricettive all'aria aperta.

5. Le denominazioni individuate con le tipologie di struttura ricettiva indicate nel presente articolo, e per le strutture alberghiere le eventuali denominazioni aggiuntive di cui all'articolo 19, comma 5, possono essere utilizzate esclusivamente per identificare le corrispondenti tipologie ricettive intraprese ai sensi dell'articolo 38, comma 1.

Capo II

Strutture ricettive alberghiere

Art. 19 *Tipologie di strutture ricettive alberghiere.*

1. Sono alberghi o hotel le strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.
2. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.
3. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi ed eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di prodotti tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo ambito definito ed omogeneo. Per le aree montane nella individuazione dell'ambito definito e omogeneo si tiene conto delle peculiarità del territorio e in particolare della necessità di valorizzazione degli antichi nuclei. Le strutture centrali e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria di albergo.

4. I condhotel sono esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.

5. Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale le strutture alberghiere disciplinate dal presente articolo e caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi, possono assumere una denominazione aggiuntiva rispetto a quella assegnata, che non deve essere ingannevole per il turista e non coincidere con altre denominazioni individuate nella presente legge. Con il regolamento di cui all'articolo 37 vengono individuati i criteri per il riconoscimento delle denominazioni aggiuntive di cui al primo periodo.

Art. 20 *Classificazione delle strutture ricettive.*

1. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale. La classificazione per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è rappresentata anche da stelle attribuite sulla base di parametri tecnici e servizi forniti. Le strutture ricettive non alberghiere devono fornire i servizi e rispettare gli standard di qualità previsti dal regolamento di cui all'articolo 37. ⁽⁸⁾

2. Con provvedimento della Giunta regionale è approvata una valutazione integrativa delle strutture ricettive che individua i servizi offerti in aggiunta a quelli standard minimi obbligatori che permettono la classificazione. Nella valutazione integrativa deve essere indicata la data della costruzione o dell'ultima ristrutturazione della struttura ricettiva.

3. La classificazione attribuita alla struttura ricettiva deve essere visibile al pubblico sia all'esterno sia all'interno della stessa, mentre la valutazione integrativa con gli eventuali servizi aggiuntivi offerti deve essere esposta al pubblico all'interno della struttura ed eventualmente anche all'esterno. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a dare massima visibilità alla classificazione e alla valutazione integrativa anche con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo utilizzato per la commercializzazione dell'attività.

(8) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 23 febbraio 2016, n. 2](#), entrata in vigore il 27 febbraio 2016.

Art. 21 *Procedure per la classificazione, la dichiarazione dei servizi offerti e il rispetto degli standard qualitativi.*

1. Il titolare della struttura ricettiva presenta al comune competente per territorio, contestualmente alla SCIA o alle comunicazioni di cui all'articolo 38, la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione, oppure la dichiarazione dei servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi richiesti per le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge.
2. La provincia competente per territorio o la Città metropolitana di Milano verificano le dichiarazioni di cui al comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e verificano che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive. Tali verifiche sono effettuate secondo le disposizioni previste dall'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, la provincia o la Città metropolitana di Milano competente per territorio assegnano un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione di ufficio della classificazione effettivamente posseduta.
4. Qualora, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.
5. I titolari delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che hanno assunto le denominazioni e le classificazioni o che offrono i servizi e rispettano gli standard qualitativi previsti dalle disposizioni previgenti alla presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 37, presentano alla provincia o alla Città metropolitana di Milano la dichiarazione di cui al comma 1. In difetto si applica quanto previsto al comma 3.
6. La provincia o la Città metropolitana di Milano effettuano verifiche a campione sulle strutture ricettive secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) e inviano gli esiti delle stesse alla Regione.

7. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono alla Regione, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività e all'ISTAT gli elenchi delle strutture ricettive distinte per tipologia e livello di classificazione.

Art. 22 *Strumenti di autodisciplina.*

1. La Regione favorisce l'elaborazione di codici di autodisciplina finalizzati al controllo degli standard qualitativi riferiti ai servizi offerti dalle imprese associate o aderenti ai consorzi e promuove la collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dei consorzi formati da imprese ed eventuali altri soggetti pubblici e privati.

Capo III

Strutture ricettive non alberghiere

Sezione I

Case per ferie e ostelli per la gioventù

Art. 23 *Definizione delle case per ferie.*

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese.

2. Alle strutture di cui al comma 1, gestite da imprese, possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari.

Art. 24 *Definizione di ostelli per la gioventù.*

1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali ed educative.

Art. 25 *Requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù.*

1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti tecnici e igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.

2. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale degli ostelli della gioventù nel quale, su istanza dei gestori, sono iscritti gli ostelli aventi i servizi e gli standard qualitativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 37. La direzione generale competente cura l'iscrizione e l'aggiornamento sulla base dei dati forniti dai comuni, dagli ostelli stessi o dalle associazioni di categoria.

3. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare gli ostelli della gioventù, adotta apposito contrassegno identificativo che deve in ogni caso essere esposto all'esterno e all'interno dei locali, nonché utilizzato per ogni riferimento alla struttura, che non può assumere altro tipo di denominazione.

4. L'uso del contrassegno identificativo è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 2.

Sezione II**Case e appartamenti per vacanze****Art. 26** *Definizione e caratteristiche funzionali di case e appartamenti per vacanze.*

1. Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.

2. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:

- a) in forma imprenditoriale;
- b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni all'anno, anche non continuativi ⁽⁹⁾.

3. Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

(9) Lettera così modificata dall'[art. 14, comma 1, lettera a\), L.R. 29 dicembre 2016, n. 34](#), entrata in vigore il 31 dicembre 2016.

Sezione III

Foresterie lombarde

Art. 27 *Definizione di foresterie lombarde.*

1. Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari).

2. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle foresterie lombarde che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

3. I locali destinati all'esercizio di foresteria lombarda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

Sezione IV

Locande e bed & breakfast

Art. 28 *Definizione di locande.*

1. Le locande sono strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto.
 2. L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le pertinenze, dallo stesso titolare previa presentazione di SCIA; qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia soggetta ad autorizzazione, il comune rilascia un'unica autorizzazione per entrambe le attività.
 3. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle locande che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
 4. I locali destinati all'esercizio di locanda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.
 5. I locali di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per le strutture ricettive alberghiere.
-

Art. 29 *Definizione e caratteristiche di bed & breakfast.*

1. Si definisce bed & breakfast l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.
2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano.

3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast, secondo quanto previsto dalla normativa statale, non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione.

Art. 30 *Disposizioni per l'attività di bed & breakfast.*

1. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed & breakfast che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

2. Per la somministrazione di alimenti e bevande riferita al servizio di prima colazione effettuata dal titolare dell'attività di cui all'articolo 29, non sono necessari i requisiti professionali di cui all'*articolo 66 della L.R. 6/2010*.

Sezione V

Strutture alpinistiche

Art. 31 *Tipologia.*

1. Le strutture alpinistiche si distinguono in:

- a) rifugi alpinistici;
 - b) rifugi escursionistici;
 - c) bivacchi fissi;
 - d) viabilità alpina.
-

Art. 32 *Definizioni.*

1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate

di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello.

2. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a seicento metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie. ⁽¹⁰⁾

3. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri in base ai quali i rifugi escursionistici, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano all'interno dei centri abitati, possono continuare a mantenere tale tipologia.

4. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.

5. Per viabilità alpina si intende la rete sentieristica che favorisce il collegamento dal fondovalle ai villaggi alpini, agli alpeggi, ai rifugi e bivacchi, alle mete di interesse escursionistico, alpinistico, storico-culturale, favorendo anche il collegamento tra di loro. Le specifiche caratteristiche delle tipologie di viabilità alpina di cui al presente comma sono definite con deliberazione di Giunta.

(10) Comma così modificato dall' [art. 15, comma 1, lett. a\), L.R. 26 maggio 2017, n. 15](#), entrata in vigore il 31 maggio 2017.

Art. 33 *Gestori dei rifugi.*

1. Gestore del rifugio è la persona fisica che è proprietaria del rifugio e lo gestisce o che è titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.

2. Qualora il rifugio sia dato in gestione, il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del gestore che deve sottoscrivere per accettazione la SCIA. Il comune accerta che il gestore abbia le conoscenze, le abilità e le competenze stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

3. Il gestore del rifugio è assoggettato a un corso di formazione realizzato da enti accreditati presso la Giunta regionale. I contenuti e la durata del corso sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

4. Non è assoggettato al corso di cui al comma 3 il gestore del rifugio che risulta in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) avere esercitato per almeno tre anni l'attività di gestore del rifugio oppure essere stato coadiutore familiare nella gestione di un rifugio, per almeno tre anni; ⁽¹¹⁾

b) diploma di istruzione professionale o di istruzione tecnica afferente la materia oggetto del presente articolo; l'elenco dei diplomi di cui alla presente lettera è individuato dalla Giunta regionale;

c) diploma di qualifica di istruzione professionale afferente la materia oggetto del presente articolo unitamente allo svolgimento dell'attività di gestore del rifugio di almeno un anno; l'elenco dei diplomi di cui alla presente lettera è individuato dalla Giunta regionale;

d) abilitazione allo svolgimento delle attività professionali di aspirante guida alpina o guida alpina-maestro di alpinismo.

(11) Lettera così modificata dall' [art. 15, comma 1, lett. b\), L.R. 26 maggio 2017, n. 15](#), entrata in vigore il 31 maggio 2017.

Art. 34 *Caratteristiche funzionali dei rifugi.*

1. I rifugi possiedono strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.

2. I rifugi sono sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Inoltre dispongono di:

a) servizio cucina;

b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;

c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti;

d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alle capacità ricettive;

e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura e alle condizioni ambientali;

f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o della protezione civile provinciale;

- g) per i rifugi non forniti di allacciamento alla rete nazionale, idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;
- h) alloggio riservato per il gestore;
- i) attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente.

3. Le norme vigenti in materia di accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria, sensoriale e intellettuale si applicano esclusivamente ai rifugi escursionistici, fatta salva l'impossibilità tecnica di realizzare gli interventi, certificata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato.

4. La Regione favorisce la stipula di accordi e convenzioni tra soggetti pubblici e privati per assolvere a funzioni pubbliche quali la pulizia delle strade al fine di permettere l'accessibilità ai rifugi.

Art. 35 *Elenco regionale dei rifugi.*

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei rifugi nel quale, su istanza dei gestori di cui all'articolo 33, sono iscritti i rifugi aventi le caratteristiche previste agli articoli 32 e 34, nonché i requisiti strutturali e igienico-sanitari disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 37.

2. La competente direzione generale cura l'aggiornamento dell'elenco sulla base delle segnalazioni fornite dai comuni, dalle associazioni di categoria o dai gestori dei rifugi stessi.

3. La Giunta regionale al fine di valorizzare e qualificare i rifugi adotta il contrassegno identificativo dei rifugi lombardi.

4. L'utilizzo del contrassegno identificativo è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 36 *Agevolazioni e finanziamenti.*

1. La Regione può concedere agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, degli immobili per le seguenti iniziative:

- a) costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di rifugi;
- b) acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione;
- c) realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo;
- d) realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti alternative di energia nei rifugi;
- e) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature per i rifugi;
- f) realizzazione di opere per lo smaltimento di rifiuti e reflui.

2. Gli immobili ammessi alle agevolazioni sono vincolati alla specifica destinazione di struttura alpinistica per un periodo di vent'anni, con decorrenza dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori.

3. La Regione può provvedere, attraverso opportune forme di sostegno finanziario e normativo, al supporto delle attività logistiche necessarie per l'esecuzione di trasporti in quota o finalizzati al rifornimento delle strutture alpinistiche.

4. Nel rispetto della normativa vigente, il comune ha facoltà di applicare ai gestori dei rifugi alpinistici una riduzione della tariffa ordinaria di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

5. La Regione può fornire sostegno finanziario e organizzativo alle iniziative volte ad ampliare il periodo di apertura dei rifugi.

6. La Regione può concedere agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare e promuovere il patrimonio alpinistico regionale.

7. La Regione può concedere agli enti, alle associazioni e ai soggetti privati agevolazioni e finanziamenti:

- a) per gli interventi di tracciatura o di straordinaria manutenzione dei sentieri;
- b) per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione;
- c) per la realizzazione di cartografia elettronica dei sentieri con rilevamento satellitare.

8. I soggetti di cui al comma 7 si impegnano, contestualmente alla concessione del beneficio, a controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie ferrate nei termini fissati da specifica convenzione.

9. Il Club alpino italiano Lombardia, l'Associazione nazionale alpini, i gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati, possono concorrere

per l'assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, come:

- a) manutenzione dei sentieri;
- b) tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli esistenti;
- c) interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in lingua italiana anche nel dialetto locale;
- d) tracciamento o attrezzaggio e verifica annuale di agibilità di vie ferrate.

10. Le agevolazioni previste nel presente articolo operano nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.

Capo IV

Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere

Art. 37 *Regolamento di attuazione.* ⁽¹²⁾

1. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina:

- a) i criteri per il riconoscimento delle denominazioni specifiche delle strutture ricettive alberghiere, nonché di quelle aggiuntive;
- b) i livelli di classificazione delle strutture ricettive ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1;
- c) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici e accessori all'attività alberghiera;
- d) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi di interesse turistico;
- e) gli ambiti di cui all'articolo 19, comma 3;
- f) i documenti da allegare alla domanda di classificazione;
- g) i contrassegni identificativi delle strutture ricettive che devono essere affissi, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della struttura;
- h) i criteri per il mantenimento funzionale delle strutture e dei servizi ai fini della classificazione;
- i) l'utilizzo di caserme, scuole e altri edifici pubblici, o parti degli stessi, quali strutture ricettive temporanee legate a particolari eventi; l'uso di detti immobili è subordinato alla preventiva verifica delle idonee condizioni igienico-sanitarie, di abitabilità e di sicurezza da effettuarsi a cura delle autorità preposte;
- j) i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie delle case per ferie, ostelli della gioventù, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande e bed & breakfast;

- k) i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura minimo dei rifugi alpinistici ed escursionistici;
- l) quanto altro necessario per definire e qualificare le strutture ricettive.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori specifiche norme la cui applicazione sia espressamente ed esclusivamente riservata alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni di strutture ricettive. Tali norme non si applicano alle strutture ricettive alberghiere già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione delle strutture i cui progetti sono stati presentati agli uffici competenti entro la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. In ogni caso assicurando che le strutture precedentemente abilitate possano continuare a operare, eventualmente con diversa classificazione, nel caso in cui le difformità derivino da opere murarie o impiantistiche tecnicamente inattuabili.

3. Il regolamento di cui al comma 1 viene approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(12) In attuazione del presente articolo, vedi il [Reg. reg. 5 agosto 2016, n. 7](#) e il [Reg. reg. 19 gennaio 2018, n. 3](#).

Art. 38 *Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere.*

1. Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'[articolo 19 della L. 241/1990](#).

2. La SCIA è presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.

3. Il comune comunica alla provincia, alla Città metropolitana di Milano, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività e alle strutture d'informazione e accoglienza turistica competenti per territorio, le SCIA, le comunicazioni di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività.

4. I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico. ⁽¹⁴⁾

5. Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.

6. Il titolare delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione al comune.

7. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività, fatta eccezione per i rifugi e per le attività ricettive svolte in modo non continuativo, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.

8. Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza. ⁽¹³⁾

8-bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive di cui all'articolo 26, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della [legge 431/1998](#), con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice è riferito al numero di protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività di cui al comma 1 del presente articolo. La Giunta disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro il 30 giugno 2018. ^{(15) (16)}

8-ter. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 8-bis, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati. ⁽¹⁵⁾

9. Per le strutture ricettive non alberghiere di cui agli articoli 23, 26, 27, 28 e 29 non è richiesto il cambio di destinazione d'uso per l'esercizio dell'attività e mantengono la destinazione urbanistica-residenziale.

10. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

11. La Giunta regionale promuove e favorisce le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che applicano le norme vigenti in materia di accessibilità in base alla categoria urbanistica di appartenenza e che offrono servizi, strutture

aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge, per incrementare l'accessibilità e migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive.

12. L'elenco unico regionale delle strutture ricettive suddiviso per tipologia di cui all'articolo 14, comma 4, è pubblicato sul portale internet della Regione.

(13) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 23 febbraio 2016, n. 2](#), entrata in vigore il 27 febbraio 2016.

(14) Comma così sostituito dall' [art. 15, comma 1, lett. c\), L.R. 26 maggio 2017, n. 15](#), entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(15) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett a\), L.R. 25 gennaio 2018, n. 7](#), entrata in vigore il 30 gennaio 2018.

(16) In attuazione del presente comma vedi la [Delib.G.R. 28 giugno 2018, n. 11/280](#).

Art. 39 *Vigilanza e sanzioni di competenza del comune.*

1. Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.

2. Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000.

3. Chiunque esercita l'attività di gestore dei rifugi senza avere ottemperato all'obbligo formativo di cui all'articolo 33, comma 3, e non possedendo alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 33, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

3-bis. I soggetti che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui all'articolo 38, commi 8-bis e 8-ter, ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. ⁽¹⁷⁾

4. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e 3-bis, sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività. ⁽¹⁸⁾

5. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla [legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1](#) (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

6. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.

(17) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett b\), L.R. 25 gennaio 2018, n. 7](#), entrata in vigore il 30 gennaio 2018.

(18) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett c\), L.R. 25 gennaio 2018, n. 7](#), entrata in vigore il 30 gennaio 2018.

Art. 40 *Vigilanza e sanzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano.*

1. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera e delle strutture ricettive all'aria aperta, alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, nonché le funzioni relative alla irrogazione delle sanzioni.

2. Le province e la Città metropolitana di Milano inviano annualmente alla Regione una relazione sulla situazione e sugli indicatori di sviluppo delle aziende ricettive alberghiere e non alberghiere. Le comunicazioni delle variazioni rilevanti ai fini dell'informazione turistica sono comunicate entro quarantotto ore.

3. In caso di accertate inadempienze, la Giunta regionale assegna alla provincia o alla Città metropolitana di Milano un congruo termine per provvedere. Decorso

inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.

4. Il titolare di un'azienda alberghiera o non alberghiera che rifiuta di fornire le informazioni richiestegli, necessarie ai fini della verifica della classificazione o del rispetto dei servizi e degli standard qualitativi, ovvero denuncia elementi non corrispondenti al vero, anche in riferimento alla valutazione integrativa di cui all'articolo 20, comma 2, o non conformi alla classificazione o ai servizi della propria struttura, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000.

5. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera che omette di esporre il contrassegno identificativo della categoria o della classificazione attribuita, ovvero attribuisce al proprio esercizio con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo una denominazione o una classificazione diversa da quella effettivamente posseduta, ovvero afferma la disponibilità di attrezzatura diversa da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000.

6. Il titolare dell'azienda ricettiva all'aria aperta che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 43, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000 e con la sospensione dell'attività per un periodo da sei a dodici mesi.

7. Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 38, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.

8. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100 a euro 200 per ogni persona in più.

9. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della porzione di alloggio data in locazione per finalità turistiche ai sensi della [L. 431/1998](#), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici ai sensi dell'articolo 38, comma 8.

10. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della porzione di alloggio dato in locazione per finalità turistiche ai sensi della [L. 431/1998](#), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso opposto agli incaricati della provincia o della Città metropolitana di Milano per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono incrementate fino ad un massimo di quattro volte, ferma restando la facoltà della provincia o della Città metropolitana di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione dell'attività non superiore a tre mesi.

11. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla [L.R. 1/2012](#).

12. Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città Metropolitana di Milano. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della [l. 689/1981](#) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.

Art. 41 *Sistema integrato dei controlli.*

1. La Giunta regionale promuove, anche mediante la stipulazione di specifiche convenzioni con le autorità amministrative competenti e gli ordini professionali, procedure di coordinamento e programmazione dei controlli sull'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, secondo le previsioni di cui all'*articolo 9 della [legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11](#)* (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività).

Capo V

Attività ricettive all'aria aperta

Art. 42 *Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta.*

1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta.

3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.

4. Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
5. L'appartenenza alla tipologia villaggio turistico o campeggio è determinata dalla prevalenza nel computo delle capacità ricettive tra unità abitative per turisti sprovvisti di mezzi autonomi e piazzole disponibili per turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
6. Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale, le aziende ricettive disciplinate nel presente capo caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi possono assumere ulteriore denominazione, in aggiunta a quella assegnata, che non deve essere ingannevole per il turista e non deve coincidere con altre denominazioni individuate nella presente legge.
7. Al termine del rapporto contrattuale di occupazione della piazzola, i mezzi di pernottamento e gli allestimenti mobili devono essere rimossi.
8. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi, conforme al piano del parco e al relativo regolamento e previo nulla osta dell'ente gestore reso ai sensi e nei termini previsti dall'[art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette). ⁽¹⁹⁾
9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue.
10. Le aree di sosta di cui al comma 9 sono istituite dal comune e la Regione può programmare la loro localizzazione, disciplinandone le caratteristiche con il regolamento di cui all'articolo 37.
11. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.

(19) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lettera c\), L.R. 23 febbraio 2016, n. 2](#), entrata in vigore il 27 febbraio 2016.

Art. 43 *Norme comuni.*

1. Gli allestimenti e i mezzi di soggiorno insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:

- a) allestimenti fissi realizzati di norma in muratura, di proprietà dell'azienda;
- b) allestimenti mobili (case mobili) di norma in proprietà, possesso o leasing o comunque in disponibilità dell'azienda;
- c) mezzi mobili di pernottamento, quali tende, camper, roulotte, di norma di proprietà dei turisti.

2. Gli allestimenti mobili e i mezzi mobili di pernottamento possono essere dotati di pre-ingressi, verande o coperture, aventi dimensioni e caratteristiche indicate nel regolamento di cui all'articolo 37.

3. È vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata qualsiasi forma di cessione in godimento che faccia venir meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aria aperta.

4. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari e ospiti dei clienti, pena l'inibizione dell'attività fino alla stipula di adeguata copertura.

5. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative, possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L'uso di tali servizi, impianti e attrezzature non può essere imposto ai turisti.

Art. 44 *Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta.*

1. L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree specificamente destinate dallo strumento urbanistico e in conformità con tutte le relative previsioni.

2. Il comune censisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende ricettive all'aria aperta insediate in zone a elevato rischio idrogeologico e adotta ogni provvedimento utile a garantire la pubblica incolumità.

Art. 45 *Titolo abilitativo edilizio.*

1. La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive di cui al presente capo è soggetta a permesso di costruire rilasciato dal comune competente per territorio, ovvero a denuncia di inizio attività.
 2. Non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistico-edilizi, quindi non richiedono alcun titolo abilitativo edilizio, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali pre-ingressi, roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, per la sosta e il soggiorno dei turisti e conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 37.
-
-

Art. 46 *Attrezzature, impianti e arredi.*

1. Le attrezzature e gli impianti devono essere in buone condizioni di funzionamento; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione, nonché alle norme di sicurezza.
 2. Deve essere assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti, con esclusione delle installazioni igienico-sanitarie riservate.
 3. È obbligatorio il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria, sensoriale e intellettiva.
-
-

Art. 47 *SCIA per campeggi temporanei.*

1. Non sono soggetti agli obblighi del presente capo, ove siano comunque garantite condizioni di sicurezza e sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell'ambiente:
 - a) i campeggi temporanei, organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;

b) i campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.

2. L'allestimento di tali campeggi è soggetto a SCIA per il periodo determinato dal soggetto che presenta la segnalazione.

3. Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono provvedere a una adeguata copertura assicurativa che costituisce requisito indispensabile per la presentazione della SCIA.

[4. I criteri per il calcolo dell'importo della copertura assicurativa di cui al comma 3 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale congiuntamente al modello di SCIA. ⁽²⁰⁾]

(20) Comma abrogato dall' [art. 8, comma 1, L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

Capo VI

Impianti turistici

Art. 48 *Definizione di impianti turistici.*

1. Ai fini della presente legge sono definiti impianti turistici anche quelle strutture, impianti e infrastrutture funzionali all'attrattività del territorio e di attività esperienziali che, per dimensione e caratteristiche, sono attrattori di flussi o funzionali all'attività turistica.

TITOLO IV

Guida turistica e accompagnatore turistico

Art. 49 *Caratteristiche delle attività.*

1. Il presente titolo stabilisce norme per le professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico a tutela del consumatore.

2. L'attività di guida turistica è caratterizzata da attività professionale di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, con l'illustrazione delle attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche, produttive ed enogastronomiche.

3. L'attività di accompagnatore turistico è caratterizzata da attività di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nei viaggi, curando l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, assistendo i singoli o i gruppi, anche fornendo elementi significativi di conoscenza o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti.

Art. 50 *Accesso alle attività.*

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico si ottiene a seguito di superamento di esame di idoneità, anche previo specifico percorso formativo, relativo a ciascuna professione, ai sensi del presente articolo e secondo quanto disposto dalla normativa europea e nazionale.

2. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione è mantenuto visibile sulla persona, nel corso dello svolgimento dell'attività cui l'abilitazione si riferisce.

3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce per ciascuna professione le competenze specifiche e i requisiti di accesso per i percorsi formativi e per la sessione d'esame, nonché la composizione e il funzionamento della commissione esaminatrice.

4. La deliberazione di cui al comma 3 stabilisce, altresì, le modalità di organizzazione delle sessioni d'esame da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, fissando criteri unitari per la definizione dei rispettivi bandi.

5. La guida turistica e l'accompagnatore turistico già abilitati possono acquisire l'estensione a ulteriori lingue straniere a seguito di uno specifico esame, le cui procedure e modalità sono stabilite nella deliberazione di cui al comma 3.

Art. 51 *Siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico.*

1. L'esercizio dell'attività di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico è stabilita dalla normativa nazionale vigente, secondo i decreti attuativi, ivi compreso quello di individuazione dei suddetti siti a livello di ciascuna regione.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione delle sessioni d'esame a livello regionale da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, fissando criteri unitari per la definizione dei rispettivi bandi, ferma restando la possibilità dell'accesso per titoli.

Art. 52 *Tesserino ed elenchi.*

1. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico è rilasciato dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, secondo le caratteristiche individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 50, comma 3.

2. A meri fini conoscitivi, le province e la Città metropolitana di Milano iscrivono le guide turistiche e gli accompagnatori turistici abilitati in specifici elenchi, pubblicati sul portale regionale.

Art. 53 *Regole di condotta.*

1. L'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono svolte nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi e della responsabilità del professionista.

Art. 54 *Agevolazioni per le guide turistiche.*

1. Le guide turistiche hanno diritto, ai sensi del [decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507](#) (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato), all'ingresso gratuito, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali anche per finalità di studio.

Art. 55 *Vigilanza, controllo e sanzioni.*

1. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. L'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza il possesso della relativa abilitazione o la violazione delle norme che regolano l'esercizio della professione, comporta l'irrogazione, da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

3. Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui alla [L.R. 1/2012](#).

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della [l. 689/1981](#) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11.

TITOLO V**Agenzie di viaggio e turismo****Art. 56** *Finalità.*

1. Il presente titolo disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e l'organizzazione di viaggi esercitata anche da associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità.

Art. 57 *Agenzie di viaggio e turismo.*

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate anche nella forma virtuale on line.

3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, previa proposta di programmi, ai sensi della normativa nazionale vigente.

4. Le agenzie di viaggio e turismo, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, possono svolgere ulteriori attività stabilite con deliberazione di Giunta regionale, ivi comprese attività di incoming e quelle di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 11.

Art. 58 *Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una SCIA, su modello regionale, al comune competente per territorio.

2. Il comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a SCIA autonoma ma a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al comune a cui è

stata inviata la SCIA dell'agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.

4. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette a tutte le disposizioni del presente titolo e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.

[5. Nel caso in cui la sede dell'agenzia on line si trovi in uno Stato diverso da quello italiano, a tutela del turista, il titolare dell'attività ha l'obbligo di indicare il responsabile della stessa per il territorio della Lombardia. ⁽²¹⁾]

(21) Comma abrogato dall' [art. 15, comma 1, lett. d\), L.R. 26 maggio 2017, n. 15](#), entrata in vigore il 31 maggio 2017.

Art. 59 *SCIA e comunicazioni di variazioni.*

1. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune la modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nello stesso comune, la sostituzione del direttore tecnico e l'estensione di attività.

2. Deve essere presentata una nuova SCIA per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, per il trasferimento di sede in altro comune, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione.

3. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la SCIA, anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa.

4. La chiusura delle agenzie di viaggio e turismo deve essere comunicata al comune competente.

Art. 60 *Trasferimento di azienda o di suo ramo.*

1. La cessione per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo, esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo, è consentita purché tale attività alla data di presentazione della SCIA non sia soggetta a provvedimenti di sospensione o interruzione.
 2. Il subentrante deve comunque garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo.
-
-

Art. 61 *Assicurazione.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima della presentazione della SCIA, congrua polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto e i programmi di viaggio, e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla normativa nazionale in vigore.
 2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.
 3. L'agenzia invia entro il 31 dicembre di ogni anno al comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata per l'anno successivo. ⁽²²⁾
-

⁽²²⁾ Comma così modificato dall' [art. 15, comma 1, lett. e\), L.R. 26 maggio 2017, n. 15](#), entrata in vigore il 31 maggio 2017.

Art. 62 *Cauzione* ⁽²³⁾.

[1. Le agenzie di viaggio e turismo prestano una cauzione in misura pari al doppio dell'entità della sanzione massima prevista dall'articolo 69. Per i primi tre anni di attività, la cauzione è ridotta a un terzo per il titolare dell'attività con un'età non superiore ai trentacinque anni oppure, per le società, qualora almeno i due terzi dei soci abbiano un'età non superiore ai trentacinque anni.

2. La cauzione è prestata al comune mediante garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ed è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'attività.
3. Il comune con proprio provvedimento può rivalersi sul deposito cauzionale per il recupero di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte, a fronte di ordinanze-ingiunzioni di pagamento.
4. Nei casi in cui il deposito cauzionale si riduca rispetto alla sua consistenza originaria, per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo entro trenta giorni dal ricevimento della diffida del comune ad adempiervi, pena l'adozione di provvedimenti inibitori alla prosecuzione dell'attività.
5. Il deposito cauzionale è vincolato fino a quando permane in essere l'attività. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività.]

(23) Articolo abrogato dall' *art. 18, comma 1, lettera b), L.R. 26 maggio 2016, n. 14*, a decorrere dal 31 maggio 2016.

Art. 63 *Requisiti professionali del direttore tecnico, esami e riconoscimento.*

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 64.
2. Le province e la Città metropolitana di Milano ogni anno indicano gli esami abilitanti per l'esercizio della professione di direttore tecnico. La Giunta regionale con deliberazione conforme alla disciplina statale vigente in materia, definisce:
 - a) i requisiti professionali per il rilascio dell'abilitazione;
 - b) le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità;
 - c) il contenuto delle prove d'esame e ogni altra modalità di attuazione delle stesse;
 - d) la composizione e il funzionamento della commissione d'esame;
 - e) le modalità di iscrizione e di cancellazione al registro regionale.
3. I soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.

Art. 64 *Registro regionale dei direttori tecnici.*

1. Il registro dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo è tenuto e aggiornato presso la direzione generale competente per materia della Regione.
 2. Il registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato sul portale internet e ogni anno sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
-

Art. 65 *Uffici di biglietteria.*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'apertura di uffici da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, se l'attività svolta in tali uffici si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto.
 2. Sono altresì escluse dalla presente legge le mere attività di distribuzione dei titoli di viaggio.
 3. Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al comma 1, l'impresa esercente ne dà comunicazione alla provincia e alla Città metropolitana di Milano competente per territorio.
-

Art. 66 *Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo.*

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, con riconoscimento formale a livello nazionale da parte di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale e in almeno tre province.
2. Le associazioni di cui al comma 1, senza la presentazione della SCIA di cui all'articolo 58, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni, secondo gli scopi statutari, nel rispetto di quanto previsto dagli [articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#) (Codice della normativa

statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, nonché attuazione della *direttiva 2008/122/CE*, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 61 e 62 della presente legge.

3. Le stesse associazioni di cui al comma 1, possiedono, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statuari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.

4. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale di cui al comma 1, presentano domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.

5. Con decreto del dirigente competente per materia viene individuata la documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 4 e le modalità di svolgimento dell'attività.

6. L'apertura delle sedi, nelle quali le associazioni di cui al presente articolo esercitano le proprie attività, è soggetta a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui vengono svolte le stesse.

7. È fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative di cui al comma 2 da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000.

Art. 67 *Associazioni, gruppi sociali e comunità.*

1. L'organizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolta esclusivamente ai propri aderenti, da parte di associazioni, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni del presente titolo, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

2. Il comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.

3. Gli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 66 e al presente articolo stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o

ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta, per il risarcimento dei danni, coerente alla normativa statale vigente in materia.

4. Gli organizzatori di viaggi di cui al comma 3 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.

5. Gli enti locali e le scuole devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatti salvi, per i soli enti locali, i viaggi che rientrano nelle loro attività istituzionali e quelli svolti a esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere assicurati.

6. È fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative di cui al comma 1 da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000.

Art. 68 *Vigilanza.*

1. Spettano al comune le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dal presente titolo, anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedure previste dalla [L. 689/1981](#) e dalla [L.R. 1/2012](#).

Art. 69 *Sanzioni.*

1. Il comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute.

2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000:

a) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 57, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione oppure senza aver presentato la SCIA;

b) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non iscritto al registro regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto registro.

3. Sono assoggettati alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000:

a) le associazioni previste dall'articolo 66 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dal presente titolo o a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;

b) le associazioni, i gruppi sociali e le comunità, di cui all'articolo 67, che contravvengono agli obblighi ivi previsti.

4. È soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 chiunque presta la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia di viaggio e turismo della quale risulta direttore tecnico.

5. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 chiunque fa uso della denominazione o esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione o presentato la SCIA.

6. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 chiunque usa una denominazione diversa da quella autorizzata o per la quale è stata presentata la SCIA.

7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività.

8. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale.

9. Fermo il disposto di cui al comma 2, lettera a), chi esercita l'attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione o SCIA non può avviare l'attività per un periodo di un anno dalla data di accertamento della violazione.

10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla [L.R. 1/2012](#).

11. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della [l. 689/1981](#) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.

TITOLO VI

Interventi a favore dell'attrattività del territorio

Capo I

Misure di sostegno

Art. 70 *Imprese turistiche e dell'attrattività.*

1. Ai fini della presente legge sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi turistici.
 2. Sono imprese dell'attrattività territoriale, oltre alle imprese di cui al comma 1, anche le imprese di somministrazione di alimenti e bevande, del tempo libero, dello sport e del benessere, quelle culturali e creative, delle tecnologie digitali, le imprese di valorizzazione della produzione agroalimentare e artigianale regionale e quelle del commercio al dettaglio con particolare riferimento a quelle storiche e di qualità.
 3. Sono estesi alle imprese di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le agenzie di viaggio e turismo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme vigenti per le piccole e medie imprese industriali e artigianali.
-
-

Art. 71 *Forme di contribuzione.*

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie delineate nel piano triennale di cui all'articolo 15, supporta e incentiva le iniziative dei soggetti pubblici e privati previste dalla presente legge, finalizzate ad accrescere l'attrattività del territorio.
2. La Giunta regionale, in conformità agli obiettivi del piano annuale di cui all'articolo 16, adotta misure di sostegno e di contribuzione diretti alle imprese, alle reti d'impresa o ad altri soggetti che svolgono attività collegate alla presente legge, comprese le pro loco, gli enti locali, le forme di aggregazione e partenariato pubblico e privato.
3. Le forme di contribuzione e di agevolazione per i beneficiari previsti dalla presente legge possono consistere in:

- a) contributi in conto capitale;
 - b) contributi in conto interessi;
 - c) contributi in conto corrente;
 - d) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione;
 - e) agevolazioni per l'accesso al credito;
 - f) agevolazioni fiscali.
-

Capo II

Interventi e strumenti di sostegno

Art. 72 *Interventi per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture.*

1. La Giunta regionale disciplina la concessione di contributi anche diretti per iniziative riguardanti:

a) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento di immobili da destinarsi alle attività delle imprese di cui all'articolo 70, comprese le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate dalla presente legge e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

b) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento e valorizzazione di strutture e infrastrutture complementari o sussidiarie all'attività turistica e ricettiva e all'attrattività del territorio, compresi beni di elevato valore storico e artistico, anche contemporaneo.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati, anche diversi dai proprietari del bene, purché ne abbiano la disponibilità, i comuni, i consorzi, le unioni di comuni, le province, la Città metropolitana di Milano, le comunità montane, gli enti e le associazioni, le fondazioni senza fini di lucro e le società con partecipazione di capitale pubblico.

3. La Giunta regionale, per le iniziative di cui al comma 1, può concedere forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3.

4. I contributi di cui al comma 1, nel caso i richiedenti siano strutture ricettive alberghiere e non alberghiere ai sensi della presente legge, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di

ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi. ⁽²⁴⁾

(24) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera d\), L.R. 23 febbraio 2016, n. 2](#), entrata in vigore il 27 febbraio 2016.

Art. 73 *Disincentivi del gioco di azzardo lecito.*

1. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e contributi economici comunque denominati ai sensi della presente legge, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno delle imprese turistiche e delle imprese dell'attrattività territoriale.

Art. 74 *Interventi per il turismo accessibile.*

1. La Giunta regionale per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e accrescere la fruibilità turistica ai soggetti con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, anche di carattere temporaneo, disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 75 *Interventi per il turismo sostenibile.*

1. La Regione, al fine di sviluppare l'offerta e la domanda turistica, accrescere la competitività delle imprese, migliorare i livelli qualitativi delle strutture e infrastrutture connesse all'attività turistica, incentivare l'adozione di idonee azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile, promuove iniziative di sviluppo e disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La Giunta regionale disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3, a favore di imprese turistiche e dell'attrattività territoriale, per gli interventi destinati a realizzare:

- a) azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo idrico e di energia, nonché di ridurre o eliminare i rifiuti, le emissioni in atmosfera e l'inquinamento acustico;
- b) interventi per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito da norme nazionali e comunitarie;
- c) misure che consentono la produzione di energia, generata tramite processi che si avvalgono prevalentemente di fonti di energia rinnovabile;
- d) azioni finalizzate a conseguire certificazioni ambientali in base alle norme comunitarie e nazionali;
- e) azioni previste dalla normativa europea per un turismo sostenibile e competitivo;
- f) azioni che coinvolgono economicamente, socialmente e culturalmente le comunità locali;
- g) azioni e misure atte a favorire l'offerta di prodotti e servizi turistici idonei all'accoglienza degli animali d'affezione.

Art. 76 *Interventi per l'innovazione e la digitalizzazione.*

1. La Giunta regionale disciplina le forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3, a favore delle imprese di cui all'articolo 70, al fine di sostenere la competitività del turismo e dell'attrattività territoriale, in coerenza con l'agenda digitale lombarda, attraverso:

- a) sistemi per la promozione e commercializzazione di servizi turistici, siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio e turismo;
- b) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- c) costituzione e associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio e turismo, uffici di informazione e accoglienza per il turista, al fine di incrementare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
- d) sviluppo di sistemi organizzativi che consentono il conseguimento di una maggiore economicità di gestione e una razionalizzazione delle attività svolte e dei servizi offerti;
- e) sistemi di comunicazione avanzata e reti mobili locali;
- f) siti web ottimizzati per il sistema mobile, nonché l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici, culturali e di intrattenimento, nonché lo svolgimento di attività

conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti, anche attraverso lo studio e l'attivazione di nuovi canali di distribuzione;

g) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

h) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 77 *Interventi per la formazione professionale.*

1. La Giunta regionale, in coerenza con le strategie e le azioni individuate nel piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività di cui all'articolo 15 e nel piano annuale di cui all'articolo 16, promuove e sostiene la valorizzazione del capitale umano, la qualificazione delle risorse professionali, l'alta formazione e la formazione continua quali valori ed elementi strategici per la crescita e lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove interventi di sistema tra le imprese e accordi con enti locali, associazioni di categoria, CCIAA, università, centri di ricerca e altri soggetti qualificati, al fine di attivare e sollecitare iniziative, progetti e forme di collaborazione comuni.

Art. 78 *Interventi per la valorizzazione delle strutture ricettive storiche e di qualità.*

1. La Giunta regionale istituisce un premio per la valorizzazione e promozione degli imprenditori e delle strutture ricettive storiche e di qualità.

2. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le procedure per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 79 *Interventi di solidarietà.*

1. La Giunta regionale attua politiche per aumentare i flussi turistici a favore di turisti in condizioni socio-economiche disagiate e per promuovere il turismo scolastico.
 2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le forme di sostegno alle imprese che attivano politiche coerenti con le finalità di cui al comma 1 sotto forma di voucher.
-

Art. 80 *Fondo per il turismo e l'attrattività territoriale.*

1. In relazione alle forme di contribuzione di cui all'articolo 71, comma 3, è istituito presso Finlombarda il fondo per il turismo e l'attrattività territoriale finalizzato al sostegno delle attività e degli interventi della presente legge.
 2. La Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente, definisce le condizioni di operatività del fondo, stabilendone le procedure, i termini e i criteri.
-

Art. 81 *Sviluppo del sistema delle garanzie.*

1. La Giunta regionale, al fine di consentire alle imprese turistiche e dell'attrattività territoriale l'accesso agevolato al credito, promuove e favorisce lo sviluppo di un sistema lombardo delle garanzie e del credito, come previsto dall'[articolo 2, comma 1, lettera c\)](#), della [L.R. 11/2014](#).
-

Art. 82 *Infrastrutture pubbliche per lo sviluppo dell'attrattività.*

1. La Regione, al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dalle province, dalla Città metropolitana di Milano, dai comuni e dagli enti pubblici, concede forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3, per programmi, progetti e iniziative di investimento, per la diversificazione e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate a un utilizzo anche ai fini turistici e dell'attrattività.

Art. 83 *Agevolazioni fiscali.*

1. Nell'ambito della legge di stabilità annuale vengono individuate forme e strumenti di agevolazioni fiscali a favore delle imprese di cui all'articolo 70, che attivano programmi e progetti di particolare rilevanza strategica e coerenti con la programmazione regionale.

2. Le agevolazioni previste nel presente articolo operano nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 84 *Disposizione transitoria e finale generale.*

1. Restano validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui alla [legge regionale 16 luglio 2007, n. 15](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e alla [legge regionale 27 giugno 1988, n. 36](#) (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia) e relativi atti attuativi. Ai procedimenti amministrativi pendenti si applicano, fino alla relativa conclusione, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla pubblicazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 7 dell'articolo 6 della [L.R. 11/2014](#), alle attività ricettive alberghiere e non alberghiere di cui all'articolo 18 e alle agenzie di viaggio di cui all'articolo 57 si

applica la Comunicazione unica regionale di cui al comma 1 dell'*articolo 6 della L.R. 11/2014*.

Art. 85 *Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni intraprese per favorire lo sviluppo e l'innovazione del turismo e dell'attrattività territoriale della Lombardia. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta:

- a) gli interventi realizzati, gli strumenti e le modalità applicative utilizzate, i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
- b) le azioni di programmazione, di regolazione e di controllo realizzate e i relativi esiti;
- c) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
- d) gli esiti delle analisi e delle valutazioni condotte dall'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 14.

2. Con cadenza biennale, la relazione di cui al comma 1 comprende anche una sezione che documenta e descrive i risultati conseguiti in uno o più dei seguenti ambiti:

- a) lo sviluppo dell'imprenditorialità e delle professioni turistiche;
- b) l'efficientamento dell'accoglienza turistica;
- c) l'innovazione e la promozione dell'offerta turistica;
- d) la valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività;
- e) l'accessibilità e la sostenibilità del turismo.

3. Il Comitato paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale, di concerto con la competente commissione consiliare, segnala all'assessore con delega al turismo i quesiti e le priorità dell'informativa prevista al comma 2.

4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 86 *Abrogazioni.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) la [legge regionale 27 giugno 1988, n. 36](#) (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia);

b) l'[articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2](#) (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);

c) le modifiche all'[articolo 8, comma 1, all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 19, comma 1, della L.R. 36/1988](#) disposte con la tabella A) del comma 23 dell'[articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2](#) (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);

d) l'[articolo 3, comma 10, della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2](#) (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);

e) l'[articolo 2, comma 15, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3](#) (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'[art. 9-ter della L.R. 34/1978](#));

f) l'[articolo 2, comma 6, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6](#) (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

g) l'[articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26](#) (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale);

h) l'[articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30](#) (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'[articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34](#) "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2007);

i) la [legge regionale 16 luglio 2007, n. 15](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

j) l'[articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7](#) (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010);

k) la [legge regionale 9 febbraio 2010, n. 8](#) (Modifiche alla [legge regionale 16 luglio 2007, n. 15](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" - albergo diffuso - bed & breakfast);

l) l'[articolo 3, comma 11, della legge regionale 22 febbraio 2010, n. 11](#) (Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del corpus normativo);

m) gli [articoli 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 2014, n. 14](#) (Modifiche alla [legge regionale 21 novembre 2011, n. 17](#) "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea". Legge comunitaria regionale 2014 "Legge europea regionale 2014" - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della [Direttiva 2005/36/CE](#), della [Direttiva 2006/123/CE](#), della [Direttiva 2011/92/UE](#), della [Direttiva 2009/147/CE](#), della [Direttiva 2011/36/UE](#) e della [Direttiva 2011/93/UE](#));

n) il [Reg. reg. 15 febbraio 2010, n. 5](#) (Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici, in attuazione dell'[art. 40-quinquies della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo").

Art. 87 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri finanziari di natura corrente, derivanti dall'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), f), h), i), k), l), m), n), p) e q) e all'articolo 5, comma 3, quantificate in euro 4.215.901,00 per l'anno 2015 e in euro 3.215.900,00 per gli anni 2016 e 2017, si provvede rispettivamente per l'anno 2015 per euro 3.665.901,00 e per gli anni 2016 e 2017 per euro 2.665.900,00 con le risorse disponibili alla missione 07 "Turismo" programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", e per euro 550.000,00 con le risorse disponibili alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività" programmi 1 "Industria PMI e Artigianato" e 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio 2015-2017.

2. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), i), k), l), m), n), o) e p) e all'articolo 5, comma 2, quantificate in euro 14.280.580,00 a valere sull'esercizio 2015, si provvede per euro 7.900.000,00 con le risorse complessivamente disponibili alla missione 07 "Turismo" programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" e per euro 6.380.580,00 con le risorse disponibili alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività" programmi 1 "Industria PMI e Artigianato" e 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio 2015-2017.

3. Alla dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 80, si fa fronte per l'anno 2015 con le risorse già allocate nei fondi istituiti presso Finlombarda, ai sensi delle ll.rr. 36/1988 e 15/2007, finalizzate al turismo e, in quota parte, con le risorse di cui alla [L.R. 6/2010](#), relative all'attrattività del territorio. Eventuali

ulteriori risorse possono essere determinate con legge di approvazione del bilancio degli esercizi successivi.

4. Alle spese di gestione del fondo, quantificate in euro 30.000,00, si provvede con le risorse allocate alla missione 7 "Turismo" programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" del bilancio 2015-2017.

5. Per gli esercizi successivi al 2015 le spese in conto capitale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), i), k), l), m), n), o) e p) e all'articolo 5, comma 2, sono determinate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

6. Gli introiti derivanti dall'applicazione degli articoli 39, comma 6, 40, comma 12, e 55, comma 3, confluiscono nell'apposito fondo riservato alla promozione turistica integrata del territorio, istituito al Titolo III "Entrate Extra-Tributarie", Tipologia 3.0200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del bilancio 2015-2017.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

L.R. MARCHE 11 luglio 2006, n. 9 ⁽¹⁾.**Testo unico delle norme regionali in materia di turismo ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 20 luglio 2006, n. 73.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 aprile 2007, n. 309](#), la [Delib.G.R. 24 maggio 2011, n. 726](#), la [Delib.Ass.Legisl. 17 aprile 2012, n. 43](#), la [Delib.G.R. 1° aprile 2014, n. 370](#), la [Delib.G.R. 28 aprile 2015, n. 345](#), la [Delib.Ass.Legisl. 1° dicembre 2015, n. 13](#), la [Delib.G.R. 19 aprile 2017, n. 385](#), la [Delib.G.R. 12 giugno 2017, n. 626](#), la [Delib.G.R. 7 agosto 2017, n. 969](#), il [D. Dirig. reg. 12 settembre 2017, n. 162](#), la [Delib.G.R. 8 settembre 2017, n. 1037](#), la [Delib.Ass.Legisl. 14 novembre 2017, n. 64](#), la [Delib.G.R. 27 novembre 2017, n. 1404](#), la [Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 462](#) e la [Delib.G.R. 16 aprile 2018, n. 498](#).

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità e oggetto.

1. La Regione assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, promuovendo in particolare la valorizzazione dell'immagine delle Marche e dei suoi prodotti, nonché lo sviluppo e la qualificazione delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi di settore.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione identifica le risorse turistiche delle Marche valorizzando l'ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigiane tipiche del territorio in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, con particolare riguardo alla tutela del turista e al miglioramento della qualità dell'accoglienza, promuovendo ed incentivando l'accoglienza turistica delle persone con particolari bisogni.

3. Con la presente legge, la Regione disciplina, in particolare, l'organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, le professioni turistiche, le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo e gli interventi regionali a favore del turismo.

TITOLO I

Organizzazione turistica regionale

(giurisprudenza)

Art. 2

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge ed in particolare quelle concernenti:

a) la programmazione ed il monitoraggio delle attività regionali relative agli interventi finanziati dallo Stato e dall'Unione europea per la gestione del patrimonio culturale e turistico;

b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza relativamente alle funzioni conferite agli enti locali;

c) la promozione in Italia e all'estero dell'immagine complessiva dell'offerta turistica regionale nelle sue diverse componenti territoriali, imprenditoriali e culturali;

d) l'organizzazione e il coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione con l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), l'Agenzia nazionale del turismo, altri enti pubblici, agenzie, aziende e le associazioni di categoria rappresentative del settore turistico ⁽³⁾;

e) la programmazione, il coordinamento ed il sostegno di progetti promozionali finalizzati alla valorizzazione del complesso delle risorse locali, delle strutture ricettive e delle attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica;

f) l'attuazione di regolamenti, direttive, decisioni e comunicazioni dell'Unione europea riferiti ai settori di competenza;

g) la programmazione e la regolamentazione delle attività che insistono sul demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;

h) l'incentivazione alla riqualificazione delle strutture e dei servizi turistici gestiti dai soggetti pubblici e dalle imprese;

i) la promozione della formazione e aggiornamento per gli operatori del settore turistico;

l) la promozione e la valorizzazione del sistema informativo e delle attività di ricerca, mediante l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, per assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda e delle diverse componenti dell'offerta al fine di rendere competitivo il settore turistico;

m) [il riconoscimento e il coordinamento dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 8] ⁽⁴⁾.

1-bis. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'ammissione e la partecipazione delle imprese turistiche alle manifestazioni fieristiche di cui alla lettera d) del comma 1, stabilendo, in particolare, l'entità della quota di compartecipazione alle spese sostenute per le manifestazioni stesse. L'importo di tale quota non può comunque superare il venticinque per cento del costo complessivo dell'iniziativa sostenuto dalla Regione, ripartito per il numero delle imprese partecipanti ⁽⁵⁾.

(3) Lettera così modificata dall'art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della stessa legge).

(4) Lettera abrogata dall'art. 14, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della stessa legge).

(5) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 29 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 2-bis

Piano regionale di promozione turistica ⁽⁶⁾.

1. Il piano regionale di promozione turistica definisce le linee strategiche della politica turistica regionale, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1.

2. Il piano contiene in particolare:

- a) il quadro conoscitivo nonché l'analisi del fabbisogno, dei punti di forza e delle eventuali criticità del turismo;
- b) gli obiettivi e i risultati attesi in relazione alle strategie generali di intervento;
- c) gli indirizzi per lo sviluppo di un'offerta turistica regionale competitiva e per la sua promozione in ambito nazionale ed internazionale;
- d) gli indirizzi per il raggiungimento di livelli di qualità e sostenibilità del turismo regionale nell'ambito della green economy;
- e) gli indirizzi per il sostegno all'attività di accoglienza;
- f) le indicazioni per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore turistico;
- g) le strategie per lo sviluppo dell'Osservatorio di cui all'articolo 4.

3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, delibera la proposta di piano e la trasmette all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione.

4. Il piano ha validità triennale e resta in vigore fino all'approvazione del nuovo.

5. Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della scadenza, ove si renda necessario in base alle esigenze del settore.

(6) Articolo aggiunto dall'art. 29, comma 1, L.R. 31 ottobre 2011, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44 della stessa legge).

Art. 3

Programma annuale di promozione turistica ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

1. In attuazione del piano di cui all'articolo 2-bis, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento, approva il programma annuale di promozione turistica, previo parere della competente Commissione assembleare.

2. Il programma indica in particolare:

- a) l'analisi della domanda turistica nazionale e internazionale;
- b) le azioni per lo sviluppo dell'offerta turistica regionale;
- c) le proposte per la valorizzazione del turismo sostenibile e di qualità;
- d) le aree geografiche e i mercati di riferimento;
- e) le attività di comunicazione e di promozione;
- f) gli strumenti informativi per il turista;
- g) le misure per il sostegno alla commercializzazione;
- h) gli strumenti per la valorizzazione e il sostegno delle attività del territorio;
- i) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 3;
- l) i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la qualificazione delle strutture ricettive;
- m) le attività relative all'Osservatorio di cui all'articolo 4.

3. La Regione partecipa al finanziamento dei progetti turistici proposti dagli enti locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro loco iscritte nell'albo regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione associata dei progetti medesimi ⁽⁹⁾;

4. Per il sostegno dei progetti di cui al comma 3, è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo, che viene ripartito in base ai criteri e alle modalità stabiliti ai sensi del comma 2, lettera i). Una quota del fondo è riservata al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali in forma associata ⁽¹⁰⁾.

(7) Articolo così sostituito dall'art. 29, comma 2, L.R. 31 ottobre 2011, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Programma annuale di promozione turistica. 1. Il Consiglio regionale approva il programma annuale di promozione turistica. Il programma è predisposto dalla Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, tenuto conto delle proposte degli enti locali e dei sistemi turistici locali, sentite le associazioni di categoria del settore.

2. Il programma indica in particolare:

- a) l'andamento della domanda turistica nazionale ed estera e lo sviluppo dell'offerta nella Regione;
- b) gli obiettivi generali e le aree geografiche verso cui l'attività promozionale deve essere rivolta e i risultati attesi in relazione alle finalità della programmazione regionale;
- c) gli obiettivi, le attività e le risorse finanziarie per la promozione, la pubblicità e la commercializzazione dell'offerta turistica regionale;
- d) la quota delle risorse finanziarie da destinare alle attività promozionali della Regione;
- e) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 3;
- f) i modi, i tempi e gli strumenti organizzativi per la realizzazione degli interventi, nonché la verifica dei relativi risultati.

3. La Regione partecipa al finanziamento dei progetti turistici proposti dagli enti locali, dai sistemi turistici locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro loco iscritte nell'albo regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione associata dei progetti medesimi.

4. Per il sostegno dei progetti di cui al comma 3, è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo, che viene ripartito in base ai criteri e alle modalità stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e). Una quota del fondo è riservata al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali in forma associata e dai sistemi turistici locali.».

(8) Con [Delib.G.R. 7 maggio 2012, n. 636](#) e con [Delib.G.R. 16 marzo 2013, n. 369](#) è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il programma annuale di promozione turistica, rispettivamente, per l'anno 2012 e per l'anno 2013. Vedi, anche, [Delib.G.R. 11 novembre 2013, n. 1523](#).

(9) Comma così modificato dall'art. 14, comma 3, [L.R. 27 dicembre 2012, n. 45](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della stessa legge).

(10) Comma così modificato dall'art. 14, comma 4, [L.R. 27 dicembre 2012, n. 45](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della stessa legge).

Art. 4*Osservatorio regionale del turismo ⁽¹¹⁾.*

1. È istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente, l'Osservatorio regionale del turismo.
2. L'Osservatorio ha il compito di ricevere e produrre flussi di informazione e di provvedere alla loro organizzazione in archivi specializzati.
3. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture della Regione, degli enti locali, delle università, delle associazioni di categoria rappresentative del settore turistico, al fine di condurre ricerche e sondaggi indispensabili per definire le strategie di marketing e di comunicazione.
4. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sono definite dalla Giunta regionale.

(11) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 21 dicembre 2009, n. 2169](#), la [Delib.G.R. 16 maggio 2011, n. 685](#) e la [Delib.G.R. 1° aprile 2014, n. 371](#).

Art. 5*Funzioni delle Province.*

1. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio, esercitando le funzioni amministrative ad esse conferite dalla presente legge e dalla legislazione vigente.
2. Le Province in particolare:
 - a) promuovono e coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento, in collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le associazioni di settore ⁽¹²⁾;
 - b) provvedono al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed accoglienza turistica, di cui all'articolo 75, comma 10, garantendo l'espletamento da parte degli stessi delle attività di rilevazione statistica e comunicazione alla Regione di dati e informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
 - c) assicurano il coordinamento nell'ambito del territorio provinciale dei punti di informazione ed accoglienza turistica di cui all'articolo 7, garantendo l'informazione dell'intero territorio regionale.

3. Le Province possono assumere iniziative atte a favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia.

4. Le Province possono assumere iniziative di accoglienza a carattere interprovinciale che riguardano eventi di interesse comune.

(12) Lettera così modificata dall'art. 14, comma 5, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della stessa legge).

Art. 6

Funzioni dei Comuni.

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di turismo ed attività ricettiva non espressamente conferite ad altri enti dalla presente legge.

2. I Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del proprio territorio, singolarmente o in forma associata o attraverso le Comunità montane, mediante l'attuazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici di base volti all'informazione, all'accoglienza turistica, all'intrattenimento degli ospiti e alla realizzazione di eventi e iniziative, assicurando la tutela del turista consumatore ⁽¹³⁾.

3. I Comuni in particolare:

a) assicurano l'informazione, l'assistenza e l'accoglienza turistica a livello locale mediante l'istituzione dei punti di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 7;

b) possono elaborare i progetti di cui all'articolo 3, comma 3.

(13) Comma così modificato dall'art. 14, comma 6, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della stessa legge).

Art. 7

Informazione e accoglienza turistica.

1. Al fine di assicurare l'assistenza e l'accoglienza ai turisti a livello locale, nonché le informazioni sulla domanda e sull'offerta turistica, i Comuni possono istituire punti di Informazione e accoglienza turistica (IAT), previo assenso della Provincia competente per territorio.
2. Gli IAT non hanno personalità giuridica.
3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche strutturali ed operative degli IAT secondo un modello omogeneo sul territorio, nonché il modello grafico del segno distintivo dei medesimi.
4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 nonché i CEA, Centri di educazione ambientale, riconosciuti dalla Regione che promuovono l'apertura di propri punti di informazione e di accoglienza ai turisti, possono usare la denominazione IAT ove si conformino alle caratteristiche strutturali ed operative di cui al comma 3, previo assenso del Comune e della Provincia competenti per territorio ⁽¹⁴⁾.
5. [Gli IAT degli enti che aderiscono ad uno dei sistemi di cui all'articolo 8 fungono da punti di informazione dell'intero sistema turistico locale e assicurano un'informazione generale relativa al territorio regionale. Essi erogano servizi mirati a fornire informazioni sulla disponibilità ricettiva delle località comprese nel sistema medesimo, senza svolgere attività di commercializzazione del prodotto turistico] ⁽¹⁵⁾.
6. [Gli IAT degli enti che non hanno aderito ad uno dei sistemi di cui all'articolo 8 possono attivare i servizi indicati al comma 5 su richiesta delle associazioni degli operatori delle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione tra il Comune e le associazioni medesime] ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 24 novembre 2017, n. 33.

⁽¹⁵⁾ Comma abrogato dall'art. 14, comma 7, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della stessa legge).

⁽¹⁶⁾ Comma abrogato dall'art. 14, comma 7, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della stessa legge).

Art. 8

Sistemi turistici locali ⁽¹⁷⁾.

[1. Sono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. I sistemi turistici locali costituiscono articolazione fondamentale dell'organizzazione turistica regionale e rappresentano lo strumento per l'attuazione della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione dell'attività di formazione del prodotto turistico.

3. I sistemi turistici locali sono promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o associati, attraverso forme di concertazione con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

4. I sistemi turistici locali in particolare:

a) individuano, anche ai fini della loro commercializzazione, i prodotti turistici riconducibili al territorio di riferimento, valorizzando in modo integrato le risorse locali con particolare attenzione alle specificità delle zone interne, montane e costiere;

b) organizzano l'attività di accoglienza, armonizzandola ed integrandola con le altre attività presenti nel territorio di riferimento.

5. La Giunta regionale riconosce i sistemi turistici interprovinciali o intercomunali, caratterizzati da particolari peculiarità territoriali ed ambientali nonché dalla presenza di specifiche strutture ricettive.

6. Per le finalità di cui al comma 5, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei sistemi turistici di cui al presente articolo. I sistemi turistici locali possono avere personalità giuridica ⁽¹⁸⁾].

(18) Con [Delib.G.R. 28 dicembre 2006, n. 1533](#) sono stati approvati i criteri e le modalità per il riconoscimento dei sistemi turistici locali in attuazione del presente comma. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 luglio 2007, n. 764](#).

(17) Articolo abrogato dall'[art. 14, comma 8, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 41 della stessa legge](#)).

Art. 9*Associazioni pro loco* ⁽¹⁹⁾.

1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell'attività turistica di base. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle associazioni pro loco, pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché per l'eventuale cancellazione.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per accedere ai contributi regionali, per effettuare manifestazioni cui concorra, anche finanziariamente, la Regione ⁽²⁰⁾.

4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo di cui al comma 1 assumono iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la qualità dell'accoglienza nella località di riferimento e in particolare:

a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle professioni turistiche di cui all'articolo 46;

b) promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;

c) sviluppano l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;

d) curano l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici di informazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, armonizzando ed integrando la propria attività con le altre presenti nel territorio di riferimento.

5. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), esercitata attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali per le finalità indicate nello statuto, sostenendone le iniziative secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale ⁽²¹⁾.

(19) Con *Delib.G.R. 26 febbraio 2007, n. 131* sono stati definiti i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo delle associazioni di cui al presente decreto.

(20) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 9, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 41* della stessa legge).

(21) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, L.R. 15 novembre 2010, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi

di quanto stabilito dall'art. 48 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 38.

TITOLO II

Strutture ricettive

Capo I - Strutture alberghiere e all'aria aperta ⁽²²⁾

Art. 10

Strutture ricettive alberghiere ⁽²³⁾.

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione.

2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, residenze d'epoca e condhotel ⁽²⁴⁾.

3. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite.

4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o posto-cottura.

5. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio anche in stabili separati, purché ubicati nel centro storico e distanti non oltre cinquecento metri dall'edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali, compreso l'eventuale servizio di ristorazione.

5-bis. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale che offrono alloggio in camere e unità abitative ⁽²⁵⁾.

5-ter. Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari o da parti di esse, ubicate nello stesso Comune, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività, nonché, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie

complessiva dei compendi immobiliari interessati e non può in alcun modo beneficiare degli aumenti di cubatura riservati dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive. I condhotel sono disciplinati in base a quanto previsto dall'*articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133* (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164* ⁽²⁶⁾.

6. Le strutture alberghiere di cui ai commi 3 e 4 possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello della sede principale ad una distanza non superiore a cinquanta metri o in una parte separata dello stesso immobile con accesso da un diverso ingresso.

7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale ⁽²⁷⁾.

(22) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(23) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(24) Comma dapprima sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 maggio 2014, n. 9* e poi così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 24 novembre 2017, n. 33*. Il testo precedente era così formulato: «2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi.».

(25) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 6 maggio 2014, n. 9*.

(26) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 24 novembre 2017, n. 33*.

(27) Con *Delib.G.R. 14 maggio 2007, n. 479* sono state determinate le caratteristiche, le tipologie, i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, ai sensi del presente comma.

Art. 11

Strutture ricettive all'aria aperta ⁽²⁸⁾.

1. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in villaggi turistici, campeggi e Marina Resort ⁽²⁹⁾.

2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in tende, roulottes, unità abitative ed altri allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

3. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento.

4. I campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori ed in essi è consentita la sosta fino ad un massimo di quarantotto ore.

5. I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione.

6. I campeggi aperti dopo l'entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di un'area di sosta, attrezzata ai sensi dell'articolo 35, non inferiore a mille metri quadrati di superficie. La sosta in tale area è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore ⁽³⁰⁾.

6-bis. Sono Marina Resort ai sensi dell'articolo 32 del [D.L. n. 133/2014](#), convertito dalla [legge n. 164/2014](#), gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato ⁽³¹⁾.

6-ter. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, determina i requisiti che devono possedere i Marina Resort, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale ⁽³²⁾.

7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale ⁽³³⁾.

(28) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, [Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270](#).

(29) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, [L.R. 24 novembre 2017, n. 33](#).

(30) Comma così modificato dall'art. 26, [L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

(31) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, [L.R. 24 novembre 2017, n. 33](#).

(32) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. 24 novembre 2017, n. 33. Vedi, anche, l'art. 10, comma 1, della medesima legge.

(33) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 19 novembre 2007, n. 1312* e la *Delib.G.R. 31 maggio 2010, n. 893*.

Art. 12

Disposizioni speciali ⁽³⁴⁾.

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell'esercizio.

2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina e posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell'esercizio.

3. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.

4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.

5. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è consentita la presenza di piazzole per i turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi all'interno dei villaggi turistici, nonché di tende, caravan e di allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore nei campeggi in misura superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva dell'esercizio solo in caso di avvenuto rilascio delle prescritte autorizzazioni edilizie da parte dei Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5-bis. Nei periodi di chiusura delle strutture ricettive all'aria aperta è possibile tenere in custodia, anche nella medesima piazzola, i mezzi di pernottamento dei clienti e i relativi accessori, purché gli stessi non siano utilizzati ⁽³⁵⁾.

(34) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(35) Comma dapprima aggiunto dall'art. 27, *L.R. 29 aprile 2011, n. 7* e poi così modificato dall'art. 4, *comma 1, L.R. 24 novembre 2017, n. 33*.

Art. 13

Classificazione ⁽³⁶⁾.

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.
2. La Giunta regionale determina i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione, nonché i segni distintivi corrispondenti al tipo di struttura e al livello di classificazione e le indicazioni da esporre al pubblico ⁽³⁷⁾.
3. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla carta dei diritti del turista, adegua il sistema di classificazione delle strutture ricettive in base al marchio di qualità del servizio di cui all'articolo 20.

(36) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(37) Con *Delib.G.R. 14 maggio 2007, n. 479* e con *Delib.G.R. 19 novembre 2007, n. 1312* sono state determinate le caratteristiche, le tipologie, i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, ai sensi del presente comma. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 31 maggio 2010, n. 893*.

Art. 14

Segnalazione certificata di inizio attività ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.

1. Chiunque intenda esercitare una delle attività ricettive di cui al presente capo presenta al Comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare alle attività ricettive suddette, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della *legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'esercizio di tali attività è subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza, all'iscrizione nel registro delle imprese di cui alla *legge 29 dicembre 1993, n. 580* (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché, in caso di somministrazione di pasti e bevande, alla notifica sanitaria

prevista per le imprese alimentari e al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'[articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno) ⁽⁴⁰⁾.

2. La variazione della denominazione delle strutture ricettive indicata nella SCIA è soggetta all'obbligo di comunicazione al Comune competente. In ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi e indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi ⁽⁴¹⁾.

3. Le strutture ricettive gravate da vincolo di destinazione previsto da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, qualora il Comune ne riconosca l'opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, possono essere riconvertite da una tipologia all'altra fra quelle previste, fermo restando il vincolo suddetto.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle sospensioni e delle cessazioni e comunica altresì il cambio di titolarità, di gestione e di denominazione della struttura ricettiva ⁽⁴²⁾.

5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive in attività ⁽⁴³⁾.

(38) Rubrica così sostituita dall'[art. 28, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «Autorizzazione».

(39) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, [Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270](#).

(40) Comma dapprima sostituito dall'[art. 28, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#) e poi così modificato dall'[art. 39, comma 1, L.R. 16 febbraio 2015, n. 3](#). Il testo precedente era così formulato: «1. L'esercizio delle attività ricettive di cui al presente capo è subordinato ad autorizzazione amministrativa del Comune, rilasciata all'iscrizione al registro delle imprese di cui alla [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e ad autorizzazione sanitaria in caso di somministrazione di pasti e bevande. L'autorizzazione amministrativa si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.».

(41) Comma così modificato dall'[art. 28, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

(42) Comma sostituito dapprima dall'[art. 28, comma 4, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#) e poi così modificato dall'[art. 7, comma 54, L.R. 3 aprile 2015, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta [L.R. n. 13/2015](#).

(43) Comma così modificato dall'art. [7, comma 55, L.R. 3 aprile 2015, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta [L.R. n. 13/2015](#).

Art. 15

Sospensione e cessazione ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁵⁾.

1. Il Comune, previa diffida, sospende l'esercizio dell'attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi quando venga meno uno dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione oppure la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, indicando le eventuali prescrizioni cui adempiere ⁽⁴⁶⁾.

2. Il Comune dispone la cessazione dell'attività qualora ⁽⁴⁷⁾:

a) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il titolare o il gestore;

b) il titolare o il gestore non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione nel termine indicato;

c) il titolare o il gestore, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data di presentazione della SCIA o sospenda l'attività per un periodo superiore a quello indicato all'articolo 16, comma 4 ⁽⁴⁸⁾.

3. Il titolare di una struttura ricettiva che intende cessare l'attività deve darne comunicazione al Comune.

(44) Rubrica così modificata dall'art. [29, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

(45) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, [Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270](#).

(46) Comma così modificato dall'art. [29, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

(47) Alinea così modificato dall'art. [29, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

(48) Lettera così modificata dall'art. [29, comma 4, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#) e dall'art. [5, comma 1, L.R. 24 novembre 2017, n. 33](#).

Art. 16*Periodi di apertura* ⁽⁴⁹⁾.

1. Le strutture ricettive alberghiere assumono la denominazione aggiuntiva di stagionale (S), quando sono aperte solo in determinati periodi dell'anno.
2. Le strutture ricettive all'aria aperta assumono la denominazione aggiuntiva di annuale (A), quando sono aperte per la stagione estiva e invernale o per l'intero arco dell'anno. La loro chiusura temporanea può essere consentita per un periodo massimo di tre mesi all'anno, a scelta dell'operatore.
3. Le aperture stagionali delle strutture ricettive non possono avere durata inferiore a tre mesi consecutivi all'anno ⁽⁵⁰⁾.
4. Al di fuori dei periodi indicati, la chiusura straordinaria delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale deve essere comunicata al Comune competente. La chiusura è consentita per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi, in caso di ristrutturazioni e di ammodernamenti della struttura ricettiva ⁽⁵¹⁾.
5. I periodi di apertura e di chiusura per un periodo superiore agli otto giorni devono essere comunicati al Comune, nonché indicati nelle guide specializzate e nell'insegna della struttura ricettiva.

(49) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(50) Comma così modificato dall'*art. 30, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*.

(51) Comma così modificato dall'*art. 30, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*.

Art. 17*Obblighi e responsabilità* ⁽⁵²⁾.

1. Nelle strutture ricettive all'aria aperta deve essere assicurata la sorveglianza continua durante i periodi di apertura attraverso la presenza del responsabile o di una persona addetta.

2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva deve stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

3. Il titolare e il gestore della struttura ricettiva sono responsabili dell'osservanza delle norme della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 45.

(52) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

Art. 18

Attività accessorie ⁽⁵³⁾.

1. Nelle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere effettuate a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, anche la somministrazione di pasti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, materiali per uso fotografico o di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, nonché l'istallazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo ad uso esclusivo delle medesime persone, fatta salva la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità ⁽⁵⁴⁾.

1-bis. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 10, la messa a disposizione, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e simili non è subordinata alla presentazione di apposita SCIA né alla presenza di soggetti con la qualificazione professionale di estetista, fatto salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o al gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature dedicate, sulle controindicazioni al loro utilizzo e sulle precauzioni da adottare, nonché di segnalare la presenza di personale addetto alla vigilanza, anche mediante l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature ⁽⁵⁵⁾.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere affidate in gestione a terzi che siano in possesso dei requisiti prescritti.

(53) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(54) Comma così modificato dall'art. 31, *L.R. 29 aprile 2011, n. 7*.

(55) Comma aggiunto dall'art. 51, *comma 1, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge).

Art. 19

Disciplina urbanistica ⁽⁵⁶⁾.

1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal *decreto ministeriale 2 aprile 1968*, [n. 1444] e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico, all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali da individuare con apposito regolamento della Giunta regionale ⁽⁵⁷⁾ entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, nonché al miglioramento qualitativo necessario per l'ottenimento del livello di classificazione superiore.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, con salvezza dei diritti dei terzi, a condizione che:

a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio;

b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.

3. Le deroghe di cui al comma 1 si attuano per i Comuni costieri attraverso l'approvazione di piani particolareggiati, per gli altri Comuni attraverso l'approvazione di piani di recupero. Su tali piani non è richiesto il parere della Provincia di cui all'*articolo 26 della L.R. 5 agosto 1992, n. 34* (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della medesima legge regionale.

4. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non possono superare il venti per cento dei volumi esistenti e non sono cumulabili con quelli previsti dall'*articolo 68, comma 2, lettera c), della L.R. n. 34/1992*. Tali ampliamenti non sono consentiti nelle parti di territorio indicate nelle zone omogenee A di cui al *D.M. n. 1444/1968*. Si può beneficiare della deroga di cui al comma 1 per una sola volta.

5. Le strutture in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga sono vincolate alla specifica destinazione turistico-ricettiva per venti anni decorrenti dalla data

di ultimazione dei lavori. Il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente, registrato e trascritto. Copia dell'atto è trasmessa al Comune a cura del richiedente.

6. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11 gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali caravan, mobilhouse, maxicaravan e simili, collocati a servizio dei clienti e riconducibili a qualsiasi titolo nella disponibilità del gestore, non sono soggetti a permesso di costruire, né a denuncia di inizio di attività, a condizione che conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non possiedano alcun collegamento permanente con il terreno ⁽⁵⁸⁾.

7. I mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 possono essere liberamente dislocati all'interno della struttura ricettiva.

8. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11, comma 3, è consentita la presenza dei mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 del presente articolo nel limite massimo del sessanta per cento della capacità ricettiva, comprensivo degli allestimenti stabili minimi nei limiti di cui all'articolo 12, comma 3.

⁽⁵⁶⁾ Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

⁽⁵⁷⁾ Vedi, al riguardo, il *Reg. 1° marzo 2007, n. 2*.

⁽⁵⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 32, *L.R. 29 aprile 2011, n. 7*.

Art. 20

Marchio di qualità ⁽⁵⁹⁾.

1. La Regione promuove, anche attraverso l'istituzione di uno specifico marchio di qualità, la riqualificazione del patrimonio ricettivo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni del settore più rappresentative a livello regionale, sono fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione del marchio di qualità di cui al comma 1.

3. L'assegnazione del marchio è effettuata dalle Province sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2.

(59) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 14 aprile 2009, n. 604](#), la [Delib.G.R. 1° aprile 2014, n. 371](#) e il punto 1, [Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270](#).

Capo II - Altre strutture ricettive ⁽⁶⁰⁾

Sezione I - Strutture ricettive extra-alberghiere

Art. 21

Attività ricettive rurali e residenze d'epoca extra-alberghiere ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾.

1. Sono attività ricettive rurali quelle esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole definite dall'[articolo 1 della L.R. 8 marzo 1990, n. 13](#) (Norme edilizie per il territorio agricolo), o nei borghi rurali individuati dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

2. Le attività di cui al comma 1 possono anche ricadere nelle aree di valore paesistico e ambientale previste dal Piano paesistico ambientale regionale o dagli strumenti urbanistici comunali ad esso adeguati.

3. Non rientrano tra le attività di cui al comma 1 le attività agrituristiche.

3-bis. Sono residenze d'epoca extra-alberghiere le strutture ricettive che offrono alloggio in camere o unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, assoggettati ai vincoli di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) ⁽⁶³⁾.

3-ter. Le attività ricettive rurali e le residenze d'epoca extra-alberghiere possono offrire le attività accessorie di cui all'[articolo 18](#) ⁽⁶⁴⁾.

4. [Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale che offrono alloggio in camere e unità abitative] ⁽⁶⁵⁾.

5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a persone diverse da quelle di cui al comma 1, esercitata dalle strutture ricettive di cui al presente articolo, è soggetta alle disposizioni vigenti in materia. I Comuni integrano ove necessario la propria programmazione per adeguarla a quanto disposto nel presente comma.

6. Per l'esercizio delle attività ricettive di cui al presente articolo possono essere utilizzati anche locali aventi altezze inferiori a quelle stabilite dalle vigenti norme urbanistiche o igienico-sanitarie, a condizione che l'altezza minima fra il pavimento e il soffitto finiti non sia inferiore a m 2,30.

7. Ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13* (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), quando la ricettività complessiva è superiore a sei camere. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione suddetta, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone con disabilità fisica in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico ⁽⁶⁶⁾.

(60) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(61) Rubrica dapprima modificata dall'*art. 51, comma 2, L.R. 17 novembre 2014, n. 29* e poi così sostituita dall'*art. 10, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2*, a decorrere dal 10 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Attività ricettive rurali.».

(62) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(63) Comma inserito dall'*art. 10, comma 2, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2*, a decorrere dal 10 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*).

(64) Comma inserito dall'*art. 10, comma 2, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2*, a decorrere dal 10 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*).

(65) Comma abrogato dall'*art. 51, comma 3, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*).

(66) Comma così modificato dall'*art. 33, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*.

Art. 22*Case per ferie e ostelli per la gioventù ⁽⁶⁷⁾.*

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, non in forma di impresa e al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati i dipendenti di altri enti, associazioni o aziende e i loro familiari, sulla base di apposita convenzione.
3. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 esercitano l'attività ricettiva esclusivamente nei confronti dei propri associati ⁽⁶⁸⁾.
4. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, gestite da enti e associazioni operanti senza scopo di lucro, attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, nonché degli iscritti ad associazioni appartenenti alla International Youth Hostel Federation (IYHF).
5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù devono essere garantite la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di raggiungere le finalità perseguite con la loro istituzione. Nelle medesime strutture è consentita la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al ventuno per cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata ⁽⁶⁹⁾.
6. La disciplina delle case per ferie si applica ai pensionati universitari, case della giovane, foresterie e simili, comprese quelle degli Enti regionali per il diritto allo studio, che forniscono servizi riconducibili all'attività turistico-ricettiva.

⁽⁶⁷⁾ Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

⁽⁶⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, *L.R. 29 aprile 2011, n. 7*.

⁽⁶⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 34, comma 2, *L.R. 29 aprile 2011, n. 7*.

Art. 23*Case religiose di ospitalità ⁽⁷⁰⁾.*

1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate case religiose di ospitalità le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio ⁽⁷¹⁾.

(70) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(71) Comma così modificato dall'art. 35, *L.R. 29 aprile 2011, n. 7*.

Art. 24

Centri di vacanza per minori e anziani ⁽⁷²⁾.

1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate centri di vacanza per minori le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in bambini al di sotto dei quattordici anni, aperte nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico del bambino. In esse deve essere garantita la presenza di personale specializzato e di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.

2. Nell'ambito della categoria delle case per ferie sono denominate centri di vacanza per anziani le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in persone anziane, aperte solitamente nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate al soggiorno in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale. In essi deve essere garantita la presenza di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.

3. Non rientrano nelle strutture ricettive di cui al comma 2 quelle destinate all'assistenza alle persone anziane.

(72) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

Art. 25*Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi ⁽⁷³⁾.*

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in zone di montagna predisposte per il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino. I rifugi devono essere custoditi e devono disporre, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.
3. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con attrezzature per il riparo degli alpinisti.
4. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, accerta che l'incaricato o il gestore dei rifugi di cui ai commi 1 e 2 abbia i requisiti sanitari necessari. Accerta che abbia altresì conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio e ai rifugi limitrofi, nonché ai posti di soccorso più vicini e che abbia conoscenza delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, tramite certificazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Si prescinde da tale accertamento qualora l'incaricato o gestore sia guida alpina o portatore alpino.
5. Chiunque intenda realizzare un bivacco ai sensi del comma 3 inoltra domanda di nulla osta al Comune, specificando le caratteristiche della struttura. Il Comune rilascia il nulla osta previo accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al Piano paesistico ambientale regionale, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni indicate nella normativa tecnica di attuazione del Piano paesistico ambientale regionale, nonché con altri eventuali vincoli previsti dalle norme vigenti in materia.

⁽⁷³⁾ Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

Art. 26*Esercizi di affittacamere ⁽⁷⁴⁾ ⁽⁷⁵⁾.*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.

2. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

3. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

3-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, gli esercizi di affittacamere regolarmente iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come impresa individuale, impresa familiare o società di persone possono fornire il servizio di prima colazione ⁽⁷⁶⁾.

4. Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 13/1989.

(74) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(75) In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, vedi il *D.P.G.R. 21 dicembre 2016, n. 161*.

(76) Comma aggiunto dall'art. 51, comma 4, *L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge).

Art. 27

Case e appartamenti per vacanze ⁽⁷⁷⁾.

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.

2. All'interno della tipologia delle case e appartamenti per vacanze, sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in modo unitario in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.

3. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.

4. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi:

a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;

c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;

d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;

e) ricevimento ospiti.

5. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere.

6. L'utilizzo di case e appartamenti secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta il cambio di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

(77) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, [Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270](#).

Art. 28

Esercizio dell'attività ⁽⁷⁸⁾ ⁽⁷⁹⁾.

1. Le strutture di cui alla presente sezione, ad eccezione dei bivacchi di cui all'articolo 25, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai

regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale ⁽⁸⁰⁾.

2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza e i requisiti di cui al comma 1, nonché, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'*articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010*, l'esercizio dell'attività ha inizio a seguito di presentazione della SCIA, anche tramite il SUAP, al Comune competente per territorio ⁽⁸¹⁾.

3. Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA di cui al comma 2 è segnalata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi ⁽⁸²⁾.

3-bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle variazioni segnalate ⁽⁸³⁾.

4. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive.

5. Sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese di cui alla *legge n. 580/1993* i titolari e i gestori delle attività di cui agli articoli 21 e 27, nonché i titolari delle case per ferie che intendano ospitare gruppi autogestiti diversi dai soggetti di cui all'articolo 22, comma 1.

(78) Rubrica così sostituita dall'*art. 36, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Requisiti e autorizzazione.».

(79) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(80) Con *Delib.G.R. 17 settembre 2007, n. 1011* sono stati definiti i requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra - alberghiere, di cui al presente comma. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 marzo 2008, n. 310*.

(81) Comma dapprima sostituito dall'*art. 36, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7* e poi così modificato dall'*art. 39, comma 2, L.R. 16 febbraio 2015, n. 3*. Il testo precedente era così formulato: «2. L'esercizio dell'attività è subordinato ad autorizzazione del Comune, rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e dell'autorizzazione sanitaria nel caso di somministrazione di pasti e bevande. L'autorizzazione amministrativa si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.».

(82) Comma così sostituito dall'art. 36, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «3. Il titolare dell'autorizzazione comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione medesima, al fine del riscontro della permanenza dei requisiti.».

(83) Comma aggiunto dall'art. 36, comma 4, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

Art. 29

Sospensione e cessazione ⁽⁸⁴⁾ ⁽⁸⁵⁾.

1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l'attività per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1 ⁽⁸⁶⁾.

2. Il Comune dispone la cessazione dell'attività qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il suo esercizio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte ⁽⁸⁷⁾.

3. Il titolare di una struttura ricettiva che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata. È consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviate.

(84) Rubrica così modificata dall'art. 37, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

(85) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(86) Comma così sostituito dall'art. 37, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l'autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, nonché nel caso di violazione delle prescrizioni previste nell'autorizzazione.».

(87) Comma così sostituito dall'art. 37, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «2. L'autorizzazione decade qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.

Sezione II - Particolari attività turistiche in forma di impresa

Art. 30

Tipologia ⁽⁸⁸⁾.

1. Sono parchi a tema quelli aventi finalità turistiche, culturali, ludiche, ricreative e similari, il cui esercizio si svolge sulla stessa area attrezzata per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare. Trascorso il periodo di esercizio del parco, almeno l'ottanta per cento delle attrazioni deve restare sull'area nel quale è esercitato il parco.
2. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie, sdraio e lettini, di norma poste su area in concessione demaniale. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine, capanne e chioschi. Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali quelle sportive e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
3. Sono strutture per il turismo nautico quelle attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, quali i porti turistici, gli approdi turistici e i punti di ormeggio. I porti turistici forniscono comunque servizi di ormeggio, manutenzione, rimessaggio e altri servizi complementari alle imbarcazioni da diporto ed ai loro equipaggi.
4. Sono attività di cabotaggio turistico e di noleggio nautico quelle che organizzano o forniscono a turisti singoli o a gruppi di turisti un viaggio di durata predeterminata, con itinerario predefinito o libero, su imbarcazioni o navi da traffico o da diporto di proprietà o in gestione comunque all'impresa e completamente attrezzate per la navigazione, con o senza equipaggio.
- 4-bis. Sono attività di turismo in mare a finalità ittica quelle finalizzate alla cattura dello sgombro, della palamita, dell'orata, del pagello e dell'occhiata effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'*articolo 142 del d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639* (Regolamento per l'esecuzione della *legge 14 luglio 1965, n. 963* concernente la disciplina della pesca marittima), da parte di turisti singoli o gruppi di turisti, su imbarcazioni da diporto di proprietà o in gestione all'impresa che effettua trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi ⁽⁸⁹⁾.
5. Sono altresì attività turistiche gestite in forma di impresa quelle che, per fini prevalentemente turistici, trasportano passeggeri con mezzi o infrastrutture soprattutto di tipo dedicato, noleggiando mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, gestiscono strutture ad indirizzo sportivo-ricreativo-escursionistico ad alta valenza turistica e strutture convettistiche e congressuali, nonché quelle

che forniscono servizi dedicati valorizzando le eccellenze del territorio regionale attraverso iniziative di promozione e di commercializzazione dei prodotti turistici locali ⁽⁹⁰⁾.

6. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, determina eventuali tipologie aggiuntive delle attività di cui alla presente sezione, nonché le caratteristiche e i requisiti di ogni singola attività.

7. Le modalità per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per le finalità turistico-ricettive da parte dei Comuni ai sensi dell'*articolo 31 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10* (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) sono stabilite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

(88) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(89) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 2 marzo 2009, n. 3*.

(90) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 10, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 41 della stessa legge*) e dall'*art. 51, comma 5, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*). .

Art. 31

Esercizio delle attività ⁽⁹¹⁾ ⁽⁹²⁾.

1. Le attività di cui all'articolo 30 possono essere svolte da imprese individuali, da società costituite anche in forma cooperativa, da consorzi di imprese, da enti e associazioni.

2. Le attività di cui all'articolo 30 hanno inizio a seguito di presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, tramite il SUAP ove esistente, e sono soggette all'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di cui alla *legge n. 580/1993*, fermo restando il rispetto delle norme in materia di edilizia e urbanistica, igiene e sanità pubblica, tutela della salute, ordine pubblico e sicurezza, nonché il rispetto delle altre norme eventualmente previste per ciascuna attività dalla normativa vigente ⁽⁹³⁾.

2-bis. Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA di cui al comma 2 è comunicata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi ⁽⁹⁴⁾.

3. I Comuni comunicano alla Regione le SCIA pervenute entro i quindici giorni successivi con la tipologia e l'ubicazione dell'attività esercitata, nonché la denominazione dell'impresa esercente ⁽⁹⁵⁾.

4. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l'attività per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno uno dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 30, comma 6. Il Comune dispone la cessazione dell'attività qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il suo esercizio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte ⁽⁹⁶⁾.

(91) Rubrica così sostituita dall'art. 38, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Autorizzazione».

(92) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270.

(93) Il presente comma, già modificato dall'art. 32, comma 2, L.R. 23 febbraio 2007, n. 2, è stato poi così sostituito dall'art. 38, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «2. Le attività di cui all'articolo 30 sono soggette all'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993 e al rilascio, da parte del Comune competente, dell'autorizzazione relativa a ciascuna specifica attività, previa verifica del rispetto delle norme in materia di edilizia e urbanistica, igiene e sanità pubblica, tutela della salute, ordine pubblico e sicurezza. L'autorizzazione si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.».

(94) Comma aggiunto dall'art. 38, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

(95) Comma così modificato dall'art. 38, comma 4, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

(96) Comma così sostituito dall'art. 38, comma 5, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «4. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 30 decade qualora venga meno uno dei requisiti previsti per il rilascio.».

Sezione III - Altre strutture

Art. 32*Appartamenti ammobiliati per uso turistico ⁽⁹⁷⁾.*

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27, nonché coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico per periodi non superiori a sei mesi nell'arco dell'anno, con un massimo di tre mesi allo stesso soggetto.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l'attività, i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi con l'eventuale verifica degli stessi.

(97) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 8 giugno 2009, n. 971](#) e il punto 1, [Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270](#).

Art. 33*Uso occasionale di immobili a fini ricettivi ⁽⁹⁸⁾.*

1. In deroga alle disposizioni di cui al presente capo, l'uso di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in via eccezionale, per periodi anche non continuativi che non superino complessivamente i novanta giorni all'anno, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, previo nulla osta del Comune ⁽⁹⁹⁾.

2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.

(98) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, [Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270](#).

(99) Comma così modificato dall'art. 39, [L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

Art. 34*Offerta del servizio di alloggio e prima colazione ⁽¹⁰⁰⁾ ⁽¹⁰¹⁾.*

1. L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una comunicazione di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata ⁽¹⁰²⁾.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
3. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale ⁽¹⁰³⁾.
4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività.
- 4-bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, notizia della comunicazione di cui al comma 1 con indicazione dei prezzi praticati, nonché delle variazioni segnalate ⁽¹⁰⁴⁾.
5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attività di cui al presente articolo.
6. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della Regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l'uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l'attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.
7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l'attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
8. L'esercizio dell'attività di bed and breakfast non costituisce attività d'impresa.

⁽¹⁰⁰⁾ Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

⁽¹⁰¹⁾ In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, vedi il *D.P.G.R. 21 dicembre 2016, n. 161*.

(102) Comma così modificato dall'art. 40, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

(103) Con *Delib.G.R. 19 aprile 2007, n. 378* sono stati approvati i requisiti tecnici, strutturali e funzionali di cui al presente comma.

(104) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

Capo III - Aree di sosta attrezzate

Art. 35

Realizzazione e gestione ⁽¹⁰⁵⁾.

1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologate ai sensi delle norme vigenti, dotate delle caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale.

2. La realizzazione delle aree di sosta è effettuata da soggetti pubblici, da società a prevalente capitale pubblico, da associazioni di categoria dei campeggiatori e dalle pro loco in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti privati, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione e le tariffe.

4. La sosta nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. Nelle aree gestite dai soggetti di cui al comma 2 il periodo massimo di sosta è elevato a settantadue ore.

4-bis. I Comuni possono stabilire deroghe ai limiti di cui al comma 4, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali ⁽¹⁰⁶⁾.

(105) Con *Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1158* e la *Delib.G.R. 19 ottobre 2009, n. 1701* sono state definite le caratteristiche per le aree di sosta e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti beneficiari, di cui al presente articolo.

(106) Comma aggiunto dall'art. 25, L.R. 28 dicembre 2011, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34 della stessa legge).

Capo IV - Campeggi didattico-educativi

Art. 36

Campeggi fissi all'aperto ⁽¹⁰⁷⁾.

1. I Comuni autorizzano l'organizzazione di campeggi fissi all'aperto nel territorio regionale da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari e sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione ad uno degli albi regionali del volontariato;
- b) perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali.

2. I campeggi di cui al comma 1, di durata compresa tra i tre ed i quindici giorni per ogni gruppo, si svolgono in aree autorizzate ai sensi del comma 4 mediante l'utilizzo di strutture di pernottamento mobili, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale.

3. Qualora l'area utilizzata non sia attrezzata con servizi igienico-sanitari fissi, l'utilizzo della stessa non può superare complessivamente i sessanta giorni, ricadenti nel periodo di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità e condizioni definite dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali la stessa si intende accolta.

(107) Con *Delib.G.R. 30 aprile 2008, n. 579* sono state definite le modalità e le condizioni per l'organizzazione dei campeggi didattico - educativi, ai sensi del presente articolo.

Art. 37

Campeggi nelle aree protette ⁽¹⁰⁸⁾.

1. Le attività di campeggio didattico-educativo all'interno del territorio delle aree protette si svolgono secondo le disposizioni del regolamento di ciascun ente gestore.

2. In mancanza del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente capo.

3. L'autorizzazione all'esercizio del campeggio nel territorio dell'area protetta è rilasciata, con le modalità previste dall'articolo 36, dal Comune, che ne dà comunicazione all'ente gestore.

(108) Con *Delib.G.R. 30 aprile 2008, n. 579* sono state definite le modalità e le condizioni per l'organizzazione dei campeggi didattico - educativi, ai sensi del presente articolo.

Art. 38

Campeggi itineranti all'aperto ⁽¹⁰⁹⁾.

1. I campeggi itineranti all'aperto sono attività che si realizzano mediante pernottamenti in tende, con soste nella medesima area non superiori alle quarantotto ore consecutive.
 2. I soggetti partecipanti assicurano la presenza al campo di almeno un responsabile che ne curi la conduzione il quale, al momento dell'arrivo, ne dà comunicazione al Comune.
 3. Le associazioni che organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti devono rispettare le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
-

(109) Con *Delib.G.R. 30 aprile 2008, n. 579* sono state definite le modalità e le condizioni per l'organizzazione dei campeggi didattico - educativi, ai sensi del presente articolo.

Art. 39

Documentazione sanitaria e assicurazione ⁽¹¹⁰⁾.

1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi di cui al presente capo è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.
2. Le schede devono essere certificate dal medico curante e conservate dal responsabile del campo.

3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito la documentazione relativa alle vaccinazioni effettuate nei paesi di origine e agli adempimenti previsti dagli accordi internazionali.

4. Il responsabile del campo deve essere munito di un certificato, rilasciato a titolo gratuito dall'azienda sanitaria, attestante che lo stesso è esente da malattie infettive contagiose che siano di ostacolo alla sua permanenza al campo stesso.

5. Per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività di cui al presente capo gli organizzatori devono garantire adeguata copertura assicurativa.

(110) Con [Delib.G.R. 30 aprile 2008, n. 579](#) sono state definite le modalità e le condizioni per l'organizzazione dei campeggi didattico - educativi, ai sensi del presente articolo.

Capo V - Disposizioni comuni

Art. 40

Comunicazione dei prezzi ⁽¹¹¹⁾.

1. I titolari o gestori delle strutture di cui al capo I, al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 trasmettono al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, la comunicazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le nuove strutture e i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi comunicati ⁽¹¹²⁾.

2. Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare, a modifica di quelli inoltrati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.

3. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nel termine comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati, nonché l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 45, comma 14; nel caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine, è consentita l'applicazione dei nuovi prezzi comunicati, ferma restando la sanzione.

4. Con la comunicazione di cui al comma 1, coloro che esercitano l'attività di cui all'articolo 34 devono comunicare altresì il periodo dell'attività esercitata nell'anno successivo.

(111) Con [Delib.G.R. 15 ottobre 2007, n. 1088](#) sono state definite le modalità per la comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive, ai sensi del presente articolo.

(112) Vedi anche, fino all'approvazione della delibera di cui al presente comma, quanto dispone l'[art. 9, L.R. 23 ottobre 2007, n. 14](#).

Art. 41 *Informazioni* ⁽¹¹³⁾.

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 devono esporre in modo visibile le tabelle con l'indicazione dei prezzi praticati e, per le strutture di cui al capo I, alla sezione I del capo II e all'articolo 34, anche i cartellini dei prezzi nel luogo di prestazione dei singoli servizi.

2. I prezzi indicati nelle tabelle e nei cartellini di cui al comma 1 del presente articolo devono corrispondere a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 40, pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 45, comma 14 ⁽¹¹⁴⁾.

2-bis. La Regione inserisce nei propri strumenti e nelle azioni di promozione turistica, a fini conoscitivi, solo le strutture oggetto della comunicazione di cui agli articoli 14, comma 4; 28, comma 3-bis; 31, comma 3 e 34, comma 4-bis ⁽¹¹⁵⁾.

(113) Con [Delib.G.R. 15 ottobre 2007, n. 1088](#) sono state definite le modalità per la comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive, ai sensi del presente articolo.

(114) Comma così sostituito dall'[art. 41, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «2. I Comuni trasmettono alla Regione, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, le informazioni sui prezzi in base alle caratteristiche delle strutture ricettive entro il 31 ottobre per le comunicazioni di cui all'articolo 40, comma 1, ed entro il 31 marzo per quelle di cui all'articolo 40, comma 2.».

(115) Comma aggiunto dall'[art. 41, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

Art. 42*Reclami.*

1. I clienti ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nelle tabelle e nei cartellini dei prezzi di cui all'articolo 41 possono presentare documentato reclamo al Comune entro trenta giorni.
2. I clienti che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare entro trenta giorni documentato reclamo rispettivamente alla Provincia per le strutture di cui al capo I e al Comune per le strutture di cui al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, 32 e 34.
3. Il Comune o la Provincia informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni per presentare le osservazioni.
4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Comune o la Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni, dà corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa o a quello relativo alla revisione e rettifica della classificazione della struttura ricettiva.
5. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento sanzionatorio di cui al comma 3 e, contemporaneamente, a comunicare al Comune gli estremi dell'avvenuto pagamento.
6. I clienti che presentano il reclamo ai sensi dei commi 1 e 2 debbono essere informati dell'esito dello stesso.
7. Resta salva la possibilità di adire le commissioni arbitrali e conciliative istituite per la risoluzione delle controversie presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

Art. 43*Rilevazioni statistiche ⁽¹¹⁶⁾.*

1. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e al capo III comunicano, settimanalmente, mediante trasmissione di apposito modello, gli arrivi e le presenze all'Osservatorio di cui all'articolo 4, con le modalità individuate ai sensi del medesimo articolo.

2. Coloro che intendono dare alloggio a ospiti secondo le modalità stabilite all'articolo 32 sono tenuti a effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro sette giorni dall'inizio della locazione.
3. Coloro i quali esercitano l'attività di cui all'articolo 34 effettuano la comunicazione di cui al comma 1 entro i primi cinque giorni del mese successivo.
4. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente ai fini di pubblica sicurezza.

(116) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270](#).

Art. 44 *Vigilanza.*

1. I Comuni esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. Le Province esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla classificazione di cui all'articolo 13 e al marchio di qualità di cui all'articolo 20.

Art. 45 *Sanzioni amministrative.*

1. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio chiunque eserciti un'attività ricettiva di cui al capo I senza aver presentato la SCIA ⁽¹¹⁷⁾.
2. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 600,00 il titolare o il gestore di una struttura ricettiva di cui al capo I che:
 - a) non espone le indicazioni per il pubblico;
 - b) omette di comunicare l'arrivo e le presenze dei clienti;
 - c) non fornisce alla Provincia le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione.

3. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00 il titolare o gestore di una struttura ricettiva di cui al capo I che:

a) attribuisce al proprio esercizio dotazioni, caratteristiche e classificazione diverse da quelle consentite;

b) consente la sosta oltre il limite fissato dall'articolo 11, comma 6.

4. L'inosservanza dei periodi di apertura comunicati al Comune a cura del titolare o gestore di una delle strutture di cui al capo I comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

5. La concessione di soggiorno ad un numero di persone superiore a quello indicato comporta l'applicazione, per le strutture ricettive all'aria aperta, di una sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 30,00 per ogni persona in più ospitata e, per le strutture alberghiere, di una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00 per ogni persona in più ospitata ⁽¹¹⁸⁾.

6. Chiunque faccia funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dal capo II, sezione I, senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00 ⁽¹¹⁹⁾.

7. Chiunque gestisca una delle attività di cui al capo II, sezione II, senza aver presentato la SCIA è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00 ⁽¹²⁰⁾.

8. Coloro che danno in locazione gli appartamenti di cui all'articolo 32 senza darne comunicazione sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 150,00 a euro 300,00.

9. La violazione delle disposizioni dell'articolo 33 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00.

10. Chiunque eserciti l'attività di cui all'articolo 34 senza aver inoltrato la comunicazione prevista al comma 1 del medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100,00 a euro 300,00; chi la esercita in mancanza dei requisiti previsti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00 ⁽¹²¹⁾.

11. L'inosservanza dei termini di cui all'articolo 35, comma 4, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00.

12. L'esercizio dei campeggi non autorizzati ai sensi degli articoli 36 e 37 comporta l'applicazione della sanzione da euro 250,00 a euro 750,00 e la chiusura immediata del campeggio; la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10,00 a persona.

13. I titolari o gestori delle strutture che forniscono alimenti e bevande o esercitano una delle altre attività accessorie di cui all'articolo 18 a favore di persone non autorizzate ai sensi della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

14. La mancata comunicazione dei prezzi nei termini, oltre a quanto stabilito dall'articolo 40, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 750,00 ⁽¹²²⁾; l'omessa esposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 350,00 a euro 1.050,00; l'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati comporta l'applicazione della sanzione da euro 750,00 a euro 2.250,00.

15. La mancata comunicazione di cui all'articolo 43 da parte dei soggetti gestori delle strutture di cui al capo II, sezione I, e di cui agli articoli 34 e 35 comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00.

16. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00.

17. In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi più gravi al divieto di prosecuzione dell'attività ⁽¹²³⁾.

18. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'ente incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 44, con le procedure di cui alla [L.R. 10 agosto 1998, n. 33](#) (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

(117) Comma così modificato dall'art. [42, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

(118) Comma così modificato dall'art. [42, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

(119) Comma così modificato dall'art. [42, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

(120) Comma così modificato dall'art. [42, comma 4, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

(121) Comma così modificato dall'art. [42, comma 5, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

(122) Ai sensi dell'art. [9, L.R. 23 ottobre 2007, n. 14](#), fino alla data di approvazione della delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'art. 40 della presente legge, la mancata comunicazione dei prezzi al Comune non comporta l'applicazione della sanzione qui prevista.

(123) Comma così modificato dall'art. [42, comma 6, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

TITOLO III

Professioni turistiche

Art. 46

Definizione.

1. È guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, monumenti, musei, gallerie, mostre, esposizioni, scavi archeologici, luoghi di culto, ville, giardini ed ogni altro sito di interesse storico, artistico e culturale, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, nonché quelle demo-etno-antropologiche e socio-economiche del territorio. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali della guida naturalistica o ambientale escursionistica.

2. È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.

3. È tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per professione collabora alla definizione degli obiettivi dell'attività turistica, analizzandone il mercato, e in particolare:

a) determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali;

b) cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing;

c) organizza manifestazioni turistiche nell'area di propria competenza, curandone le pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

4. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per l'educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con utilizzo di imbracci tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpine.

Art. 47
Abilitazione.

1. L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione. Alle guide turistiche si applica quanto previsto dall'*articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97* (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2013)
⁽¹²⁴⁾.

2. L'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche si consegue mediante superamento del relativo esame di idoneità scritto e orale.

3. [Le commissioni giudicatrici devono avere al loro interno almeno due docenti universitari] ⁽¹²⁵⁾.

4. Equivalgono all'abilitazione per l'esercizio delle professioni di cui all'articolo 46, commi 2, 3 e 4, i titoli di studio indicati dalla Giunta regionale.

5. Le Province provvedono al riconoscimento dei titoli abilitanti, ad esclusione di quello relativo alla guida turistica, rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea o da altro Stato estero ai sensi della normativa statale e comunitaria vigente.

6. Le guide turistiche abilitate sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie e i monumenti di proprietà della Regione e degli enti locali. Per i beni di proprietà dello Stato o di privati valgono le norme statali vigenti.

⁽¹²⁴⁾ Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 24 novembre 2017, n. 33*. Il testo precedente era così formulato: «1. L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione. Per le guide turistiche l'abilitazione ha validità nel territorio della Provincia che l'ha rilasciata, per le guide naturalistiche ha validità nell'intero territorio regionale.».

⁽¹²⁵⁾ Comma abrogato dall'*art. 10, comma 2, lettera a), L.R. 24 novembre 2017, n. 33*.

Art. 48*Esenzioni* ⁽¹²⁶⁾.

1. Non sono soggetti all'obbligo dell'abilitazione di cui all'articolo 47 e della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 54:

a) chi svolge alle dipendenze di pubbliche amministrazioni attività di illustrazione dei siti di proprietà dell'ente di appartenenza;

b) chi svolge, a titolo gratuito e senza carattere di professionalità e abitudine, previa comunicazione al Comune interessato e nell'osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio e turismo, le attività di cui al presente capo esclusivamente in favore dei soci o iscritti agli enti o organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero ovvero per conto di enti od organismi senza scopo di lucro al fine di fornire informazioni di carattere generale sugli ambiti territoriali interessati e, per quelli ecclesiastici, sui siti e luoghi di particolare rilevanza storico-religiosa ⁽¹²⁷⁾;

c) chi svolge, in qualità di dipendente di agenzie di viaggio, attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

d) chi svolge occasionalmente a titolo gratuito senza carattere di professionalità e abitudine, attività di accompagnamento ed assistenza in pellegrinaggi nei luoghi di culto promossi da organizzazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o pluriregionale aventi finalità esclusivamente religiose;

e) chi svolge l'attività solo a fini educativi a titolo gratuito, senza continuità professionale, su progetto di associazioni scolastiche o di enti locali.

2. I soggetti di cui al presente articolo non possono comunque esercitare l'attività nei siti di particolare rilievo culturale nell'ambito del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale, individuati dalla Giunta regionale d'intesa con le competenti Soprintendenze, ai sensi della normativa statale.

(126) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 11 novembre 2013, n. 1522*.

(127) Lettera così modificata dall'art. 51, comma 6, L.R. 17 novembre 2014, n. 29, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge).

Art. 49*Esami di abilitazione.*

1. Le Province approvano, almeno ogni due anni, il bando di esame per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 46, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
2. [Per le guide turistiche deve essere accertata la conoscenza di una o più lingue straniere mediante esame di idoneità scritto e orale e la conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei musei, delle gallerie, dei beni archeologici, delle bellezze paesaggistiche e naturali della provincia, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio provinciale, ivi compresi i siti individuati dalla Giunta regionale d'intesa con le competenti Soprintendenze, ai sensi della normativa statale] ⁽¹²⁸⁾.
3. [Le guide turistiche possono ottenere specializzazioni in particolari settori tematici indicati dalla Giunta regionale] ⁽¹²⁹⁾.
4. L'ammissione all'esame è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) [residenza o domicilio in uno dei comuni della Regione] ⁽¹³⁰⁾;
 - b) età non inferiore a diciotto anni;
 - c) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di equivalente diploma conseguito in Stato estero.

(128) Comma abrogato dall'art. 10, comma 2, lettera b), L.R. 24 novembre 2017, n. 33.

(129) Comma abrogato dall'art. 10, comma 2, lettera b), L.R. 24 novembre 2017, n. 33.

(130) Lettera abrogata dall'art. 32, comma 3, L.R. 23 febbraio 2007, n. 2.

Art. 50

Corsi di formazione.

1. Le Province approvano, almeno ogni due anni, i programmi dei corsi di formazione per le professioni turistiche di cui all'articolo 46, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Le Province possono istituire specifici corsi di formazione per il personale addetto all'accompagnamento e all'assistenza durante i pellegrinaggi nei luoghi di culto.

3. I diplomati degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico hanno titolo preferenziale per l'ammissione ai corsi di formazione per le professioni turistiche di cui al presente capo, organizzati ai sensi della normativa in materia di formazione professionale.

Art. 51

Situazioni particolari.

1. Coloro i quali siano già abilitati all'esercizio di una delle professioni turistiche ovvero alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, possono conseguire l'abilitazione nelle altre professioni di cui al presente capo senza sostenere l'esame nelle materie per le quali lo abbiano già sostenuto ai fini dell'abilitazione.

2. Coloro che siano già abilitati all'esercizio di una delle professioni turistiche, i quali intendano conseguire l'idoneità per le lingue straniere per le quali non siano già abilitati, sono sottoposti ad esame limitatamente alle stesse.

3. [Coloro che siano già abilitati all'esercizio della professione di guida turistica in una provincia del territorio regionale, in altre regioni o all'estero conseguono l'abilitazione nella provincia prescelta previo superamento della sola prova che accerti la conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, dei musei, delle gallerie, delle bellezze paesaggistiche e naturali, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio prescelto] ⁽¹³¹⁾.

⁽¹³¹⁾ Comma abrogato dall'art. 10, comma 2, lettera c), L.R. 24 novembre 2017, n. 33.

Art. 52

Attestato di abilitazione.

1. Sono abilitati i candidati che abbiano conseguito la specifica idoneità.

2. Le Province rilasciano all'interessato, entro trenta giorni dal conseguimento, l'attestato di abilitazione, con l'indicazione della figura professionale e delle lingue straniere per cui è stato effettuato l'accertamento di capacità, nonché una

tessera personale di riconoscimento la quale deve essere visibile durante l'attività professionale.

3. Il rilascio dell'attestato di abilitazione è soggetto al versamento alla Provincia della somma di euro 75,00.

Art. 53

Elenchi professionali provinciali.

1. La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento annuale, nonché la relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, degli elenchi degli abilitati, in cui vengono specificati la professione e le lingue straniere conosciute, nonché la data dell'eventuale denuncia di inizio attività di cui all'articolo 54.

2. Ai fini dell'aggiornamento degli elenchi, i Comuni trasmettono alla Provincia l'elenco dei soggetti iscritti che hanno comunicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'effettivo esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 54, comma 1.

3. La cancellazione dagli elenchi è disposta per decesso o in caso di reiterata applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 57, oltre che a seguito di esplicita richiesta del professionista.

4. I Comuni e la Regione assicurano la massima visibilità degli elenchi professionali sui rispettivi siti web ⁽¹³²⁾.

⁽¹³²⁾ Comma così modificato dall'art. 7, comma 56, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

Art. 54

Denuncia di inizio attività e tariffe.

1. L'esercizio delle professioni turistiche di cui al presente titolo è subordinato ad una comunicazione, da presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio ⁽¹³³⁾. Deve essere comunicata altresì al Comune la cessazione dell'attività.

2. Ai fini di informazione turistica le associazioni di categoria comunicano, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla Regione, le tariffe che si intendono praticare l'anno successivo ⁽¹³⁴⁾.

(133) Periodo così modificato dall'*art. 32, comma 4, L.R. 23 febbraio 2007, n. 2*.

(134) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 57, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015*.

Art. 55

Corsi di aggiornamento.

1. La Provincia organizza, almeno ogni triennio, corsi di aggiornamento per coloro che esercitano le professioni turistiche di cui al presente capo, in collaborazione con le categorie interessate.
 2. La Provincia organizza, almeno ogni biennio, corsi di aggiornamento per i soggetti preposti all'accertamento delle violazioni relative all'esercizio abusivo delle professioni turistiche.
-

Art. 56

Divieti.

1. È vietato esercitare dietro compenso attività incompatibili con l'esercizio delle professioni di cui al presente capo nei confronti dei turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.
 2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di chi non è abilitato ai sensi dell'articolo 47.
-

Art. 57*Sanzioni amministrative.*

1. Chi esercita abusivamente attività professionali o usa abusivamente segni distintivi di professioni turistiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 56, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.000,00.
3. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 56, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.000,00.
4. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 300,00.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva.
6. Per l'applicazione si osservano le norme di cui alla [L.R. n. 33/1998](#).
7. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'abilitazione all'esercizio della professione può essere revocata in caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità, oppure può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
 - a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3;
 - b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale.

La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai Comuni, nonché dei reclami pervenuti dai clienti.

TITOLO IV**Attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo**

Capo I - Agenzie di viaggio e turismo

Art. 58

Requisiti ed obblighi.

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione, organizzazione, intermediazione e vendita di viaggi e soggiorno con le seguenti caratteristiche:

a) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con la sola vendita diretta al pubblico, comprese l'assistenza e la consulenza ai turisti;

b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico.

2. Le agenzie di cui al comma 1 non possono esercitare l'attività di intermediazione del soggiorno riferita alle locazioni immobiliari, anche se rivolta ai turisti.

3. Le agenzie di cui al comma 1, lettera a), possono svolgere le attività complementari indicate dalla Giunta regionale; devono esporre il segno distintivo ben visibile, indicare l'esatta denominazione e avere locali indipendenti, destinati esclusivamente alla specifica attività.

4. Le agenzie di cui al comma 1, lettera b), non possono operare in locali aperti al pubblico e le eventuali insegne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico.

5. La vendita dei servizi di agenzia per corrispondenza o mediante strumenti telematici o promotori commerciali porta a porta è subordinata alle norme sul diritto di recesso da parte dell'acquirente.

6. I promotori commerciali devono essere muniti di documento di identificazione rilasciato dall'agenzia. L'agenzia deve tenere l'elenco dei promotori presso la propria sede a disposizione delle autorità di vigilanza.

7. Per l'esercizio dell'attività è necessario non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; è necessario altresì che sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui all'articolo 62 ⁽¹³⁵⁾.

8. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile a quelle adottate da agenzie operanti sul territorio nazionale, né essere quella di Comuni o Regioni italiane.

9. L'attività delle agenzie di viaggi e turismo è svolta nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e statale.

(135) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 24 novembre 2017, n. 33.

Art. 59

Esercizio dell'attività e orario di apertura ⁽¹³⁶⁾.

1. L'apertura di una agenzia è subordinata alla presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, tramite il SUAP ove esistente ⁽¹³⁷⁾.
2. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'articolo 58 comporta l'obbligo di presentazione di una nuova SCIA ⁽¹³⁸⁾.
3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società e alla sede deve essere immediatamente comunicata al Comune.
4. L'apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, è comunicata al Comune nel cui territorio si intendono ubicare i relativi locali.
5. Le agenzie di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) comunicano al Comune ed espongono ben visibile al pubblico l'orario di apertura quotidiana, con l'indicazione dei giorni di chiusura, che sono tenute ad osservare.
6. Il titolare dell'agenzia che intende procedere alla chiusura temporanea della stessa per un periodo non superiore a sei mesi informa il Comune indicando i motivi e la durata della chiusura; l'agenzia, in caso di chiusura, deve garantire l'esatto adempimento dei contratti di viaggio stipulati.

(136) Rubrica così modificata dall'art. 43, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

(137) Comma così sostituito dall'art. 43, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. L'apertura delle agenzie è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune nel cui territorio si intende porre la sede dell'agenzia, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 58. La Giunta regionale determina le modalità per il rilascio. L'autorizzazione di intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.».

(138) Comma così modificato dall'art. 43, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

Art. 60*Sospensione e cessazione dell'attività ⁽¹³⁹⁾.*

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi ⁽¹⁴⁰⁾:

a) qualora non venga data comunicazione della chiusura temporanea dell'agenzia ovvero della riapertura della stessa, trascorsi i termini consentiti;

b) qualora vengano meno i requisiti professionali o strutturali;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative o riscontrati inadempimenti verso i clienti;

d) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle oggetto della SCIA ⁽¹⁴¹⁾.

2. Nel provvedimento di sospensione il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti devono essere reintegrati e le irregolarità sanate.

3. Nel caso di trasgressioni di lieve entità, prima di procedere alla sospensione, il titolare è diffidato a sanare le irregolarità entro un termine prestabilito.

4. Il Comune dispone la cessazione dell'attività ⁽¹⁴²⁾:

a) qualora, entro il termine fissato, non siano reintegrati i requisiti o sanate le irregolarità riscontrate;

b) in caso di mancato rinnovo dell'assicurazione prevista dall'articolo 62.

⁽¹³⁹⁾ Rubrica così modificata dall'art. 44, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

⁽¹⁴⁰⁾ Alinea così modificato dall'art. 44, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

⁽¹⁴¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 44, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

⁽¹⁴²⁾ Alinea così sostituito dall'art. 44, comma 4, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «L'autorizzazione decade»

Art. 61*Elenco delle agenzie.*

1. L'elenco delle agenzie è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 2. È istituita una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 1 per le agenzie di cui all'articolo 58 che svolgono attività di turismo in entrata. La Giunta regionale definisce le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale.
 3. Il Comune trasmette alla Regione e al Ministero competente i dati concernenti le agenzie in attività e le relative variazioni.
-

Art. 62 *Assicurazione.*

1. Le agenzie stipulano un'assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente.

1-bis. Per la vendita dei pacchetti turistici si applica quanto previsto dall'*articolo 50 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79* (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, nonché attuazione della *direttiva 2008/122/CE*, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) ⁽¹⁴³⁾.

1-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio comunicano al Comune di avere adempiuto a quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis ⁽¹⁴⁴⁾.

(143) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 16, comma 1, L.R. 28 aprile 2017, n. 15* e poi così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2017, n. 33*. Il testo precedente era così formulato: «1-bis. Le agenzie sono altresì tenute a stipulare polizze assicurative o a fornire garanzie bancarie ai sensi dell'*articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79* (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, nonché attuazione della *direttiva 2008/122/CE*, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).».

(144) Comma aggiunto dall'*art. 16, comma 1, L.R. 28 aprile 2017, n. 15*, a decorrere dal 30 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 1, della medesima legge*).

Art. 63*Deposito cauzionale.*

[1. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dall'agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'attività dell'agenzia.

2. Il titolare dell'agenzia versa al Comune un deposito cauzionale il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Il Comune lo utilizza, ai sensi del comma 1 del presente articolo:

a) a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'agenzia per i danni arrecati ai clienti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti verso i medesimi nel caso di insufficienza della copertura assicurativa di cui all'articolo 62;

b) a compensazione del mancato pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 70 ⁽¹⁴⁵⁾.

3. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia preventivamente approvata dal Comune.

4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo dell'esercizio dell'agenzia.

5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dal Comune non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia, previa verifica dell'inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell'autorizzazione che ha cessato l'attività, che possano comportare rivalsa sulla cauzione stessa.

6. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto nella sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 1, lo stesso deve essere ricostituito nella misura di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni] ⁽¹⁴⁶⁾.

(145) Periodo aggiunto dall'*art. 16, L.R. 28 luglio 2009, n. 18*.

(146) Articolo abrogato dall'*art. 51, comma 7, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*).

Capo II - Direttore tecnico

Art. 64

Requisiti professionali.

1. La responsabilità tecnica delle agenzie è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 66. La stessa può essere assunta dal titolare o gestore dell'agenzia, purché iscritto nel suddetto elenco.
 2. Il direttore tecnico deve possedere i requisiti di cui all'*articolo 3 del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392* (Attuazione della *direttiva 82/470/CEE* nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'*articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428*, legge comunitaria 1990).
 3. Il direttore tecnico deve possedere i seguenti requisiti professionali:
 - a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie;
 - b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
 - c) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui una compresa tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
 4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 è accertato mediante il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 65.
 5. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività nell'agenzia alla quale è preposto. In tale ambito deve provvedere alla firma di atti, programmi e contratti ovvero ad ogni comunicazione attinente l'attività gestionale dell'agenzia.
 6. Qualora, per qualsiasi motivo, l'attività lavorativa del direttore tecnico sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, il titolare o gestore dell'agenzia è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune, provvedendo contestualmente alla designazione temporanea di un altro direttore tecnico iscritto all'elenco di cui all'articolo 66.
 7. Il titolare o gestore dell'agenzia comunica entro trenta giorni al Comune l'eventuale cessazione di attività da parte del direttore tecnico, indicando contestualmente il nominativo del nuovo direttore. Nel caso di motivate e documentate ragioni, il Comune può concedere una proroga del suddetto termine, limitatamente all'indicazione del nuovo direttore, per un periodo non superiore a centoventi giorni.
-

Art. 65*Esame di idoneità.*

1. L'esame di idoneità dell'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia è indetto dalla Provincia almeno ogni due anni.
2. L'ammissione all'esame è subordinata ai seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a diciotto anni;
 - b) [residenza o domicilio in uno dei comuni della Regione] ⁽¹⁴⁷⁾;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di diploma conseguito in uno degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia o in altro Stato estero, riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di esame.
4. La Provincia rilascia all'interessato che abbia superato l'esame l'attestato di idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia.
5. La Provincia provvede al riconoscimento dei titoli abilitanti rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea o da altro Stato estero, ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.

(147) Lettera abrogata dall'art. 16, comma 3, L.R. 28 aprile 2017, n. 15, a decorrere dal 30 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

Art. 66*Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia.*

1. Presso il servizio regionale competente è tenuto e aggiornato l'elenco dei direttori tecnici di agenzia.
2. Sono iscritti nell'elenco, su domanda:

a) coloro che hanno ottenuto l'idoneità;

b) coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato presso altra Regione o Provincia autonoma o che comprovino l'iscrizione all'elenco della Regione di provenienza;

c) i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione europea per i quali ricorrono le condizioni di cui all'*articolo 4 del D.Lgs. n. 392/1991*;

d) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso del titolo abilitante riconosciuto ai sensi della normativa vigente;

e) i laureati in materia turistica con indirizzo specifico per i gestori di agenzie di viaggio e tour operator.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per l'iscrizione nell'elenco ⁽¹⁴⁸⁾.

4. L'elenco dei direttori tecnici di agenzia è pubblicato ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(148) Comma così sostituito dall'*art. 16, comma 2, L.R. 28 aprile 2017, n. 15*, a decorrere dal 30 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), devono risultare, al momento della richiesta, residenti o domiciliati in uno dei comuni della Regione. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per la loro iscrizione.».

Capo III - Associazioni senza scopo di lucro e uffici biglietteria

Art. 67

Associazioni senza scopo di lucro.

1. È istituito presso il servizio regionale competente l'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro con rappresentanza sul territorio regionale, costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono sullo stesso territorio regionale le attività di organizzazione e vendita di viaggi e turismo a favore dei propri associati o appartenenti.

2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

3. Le associazioni iscritte nell'elenco svolgono l'attività, esclusivamente in conformità allo scopo per cui sono state costituite e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, previa stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 62 ⁽¹⁴⁹⁾.

4. Il legale rappresentante delle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 trasmette alla Giunta regionale e al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione contenente:

a) il programma di attività realizzato nell'anno trascorso e quello che si intende svolgere nell'anno successivo;

b) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto stabilito al comma 3.

5. Le associazioni iscritte indicano, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate ai soci dell'associazione.

6. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura predisposti dalle associazioni di cui al comma 1 devono essere redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale e diffusi esclusivamente in ambito associativo. È vietata la pubblicizzazione tramite stampa o altri mezzi di comunicazione anche se l'organizzazione è curata da un'agenzia autorizzata, il cui nome deve essere citato assieme agli estremi dell'autorizzazione.

7. Le associazioni di cui al presente articolo possono operare anche tramite proprie articolazioni territoriali.

8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70, è disposta la cancellazione dell'associazione dall'elenco in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione all'elenco non può avvenire prima di un anno.

(149) Comma così modificato dall'art. 45, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

Art. 68

Organizzazione di viaggi in forma non professionale.

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali e ambientali che promuovono l'effettuazione di viaggi senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti non sono soggetti alle norme della presente legge, purché l'attività sia svolta in forma occasionale comunque in

numero massimo di quattro all'anno e per almeno due dei quali la durata del viaggio e soggiorno non superi i tre giorni.

2. I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicati al Comune e sono subordinati alla stipula da parte del soggetto organizzatore di polizze assicurative.

3. Gli enti locali devono avvalersi delle agenzie per l'organizzazione di viaggi che rientrano nei pacchetti turistici di cui all'[articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#)), fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della normativa vigente in favore di anziani, minori e portatori di handicap. Parimenti sono fatte salve le attività organizzate dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale della rispettiva attività didattica, purché la durata del viaggio e del soggiorno non superi le quarantotto ore.

Art. 69

Uffici biglietteria.

1. Non è soggetta alla disciplina del presente titolo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Regione, purché l'attività delle stesse si limiti all'emissione ed alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni, comprendente prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.

2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge le attività di vendita di biglietti ferroviari, ovvero di autoservizi di linea e di trasporto filofuniviaro operanti all'interno del territorio regionale.

Capo IV - Norme sanzionatorie

Art. 70

Sanzioni amministrative.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00:

a) chiunque intraprenda le attività di cui all'articolo 58 senza aver presentato la SCIA ⁽¹⁵⁰⁾;

b) chiunque svolga attività diverse da quelle oggetto della SCIA ⁽¹⁵¹⁾;

c) il titolare dell'agenzia che non si avvale di un direttore tecnico;

d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge, ovvero non rispetti il contenuto dei programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio.

2. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00:

a) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore tecnico non iscritto all'elenco regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza aver superato l'esame di cui all'articolo 65;

b) l'associazione di cui all'articolo 67 che effettua l'attività a favore di non associati o contravviene all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;

c) i soggetti organizzatori di cui all'articolo 68 che contravvengono agli obblighi ivi previsti.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00:

a) chiunque non osservi le disposizioni contenute nell'articolo 64, comma 5;

b) chiunque faccia uso della denominazione di agenzia senza aver presentato la SCIA ovvero usi una denominazione diversa da quella indicata nella SCIA ⁽¹⁵²⁾;

c) il titolare, già diffidato, che non osserva l'orario di apertura;

d) il titolare che non effettua la comunicazione di cui all'articolo 59, comma 6;

e) il titolare di agenzia che non effettua la vendita diretta al pubblico, che contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 58, comma 4 ⁽¹⁵³⁾.

4. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 600,00.

5. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate nel doppio della misura inizialmente irrogata, congiuntamente alla sospensione dell'attività fino a centoventi giorni. In caso di ulteriore recidiva per violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è applicata la sanzione della sospensione dell'autorizzazione da quattro mesi a un anno, anche se si tratta di violazioni di diversa specie ⁽¹⁵⁴⁾.

6. Per l'applicazione si osservano le norme di cui alla [L.R. n. 33/1998](#).

(150) Lettera così modificata dall'art. [46, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

(151) Lettera così modificata dall'art. [46, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

(152) Lettera così sostituita dall'art. [46, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «b) chiunque faccia uso della denominazione di agenzia senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero usi una denominazione diversa da quella autorizzata;».

(153) Lettera così modificata dall'art. [46, comma 4, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

(154) Comma così modificato dall'art. [46, comma 5, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

TITOLO V

Interventi regionali

Art. 71

Contributi per le strutture e le attività turistiche.

1. La Regione concede contributi per gli interventi diretti alla costruzione e alla riqualificazione delle strutture di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di opere complementari alle attività turistiche.

2. A tal fine, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua gli interventi da finanziare, specificando, in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;

b) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;

c) la tipologia e la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili, i criteri e le priorità di concessione dei contributi;

d) le procedure per l'attuazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande;

e) le modalità per l'esercizio dell'istruttoria, che può essere affidata a soggetti pubblici o privati previa valutazione di efficienza ed efficacia;

f) la specificazione dei regimi di aiuto applicato ai singoli interventi ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo gli enti locali, gli enti pubblici singoli o associati, le società a prevalente capitale pubblico, le micro, piccole e medie imprese turistiche o loro consorzi, nonché altri soggetti privati che esercitano o intendono esercitare attività a rilevanza turistica.

4. La revoca del contributo è disposta qualora non vengano rispettate le prescrizioni contenute nella presente legge e nell'atto di concessione del contributo. Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali conteggiati a partire dalla data di concessione.

Art. 72

Contributi per le attività di assistenza tecnica ⁽¹⁵⁵⁾.

1. La Regione promuove le attività di assistenza tecnica alla gestione tecnica, economica, finanziaria delle imprese turistiche finalizzata alla riqualificazione delle strutture ricettive, all'adeguamento dei sistemi e dei servizi turistici e alla formazione professionale degli operatori.

2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno individua le attività da finanziare, specificando, in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;

b) la tipologia, la misura dei contributi, i criteri e le priorità di concessione dei contributi medesimi;

c) le procedure per l'attuazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande;

d) la specificazione dei regimi di aiuto applicati ai singoli interventi ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo i centri di assistenza tecnica alle imprese previsti dalla normativa regionale ed autorizzati dalla Giunta regionale.

(155) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda la [Delib.G.R. 3 novembre 2008, n. 1523](#).

Art. 73

Vincolo di destinazione.

1. Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli arredi realizzati con i contributi previsti dal presente titolo sono vincolati alla destinazione di uso indicata nel provvedimento di concessione. Il vincolo ha una durata di cinque anni per i beni mobili e di dieci anni per gli immobili, a partire dalla data di concessione del contributo.
2. Per i beni immobili il vincolo è soggetto a trascrizione.
3. Decorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo può essere autorizzata, per l'ulteriore quinquennio, la destinazione degli immobili ad attività socio-assistenziali. In tal caso non sussiste l'obbligo di restituzione di cui al comma 5.
4. Per i beni mobili i beneficiari e gli eventuali subentranti si obbligano, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione; le spese di registrazione sono a carico dei beneficiari.
5. L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata quando sia dimostrata l'impossibilità o la non economicità della destinazione delle opere e comporta l'obbligo della preventiva restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 74

Disposizioni finanziarie ⁽¹⁵⁶⁾.

1. L'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è stabilita, a decorrere dall'anno 2007, dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per l'impiego e il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'ambito delle corrispondenti Unità previsionali di base (UPB) 2.08.13, 3.16.05, 3.18.01, 3.18.04.

3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti assegnati dallo Stato per il settore turismo nei limiti delle assegnazioni annuali e mediante l'impiego di risorse regionali iscritte nella proiezione pluriennale 2006/2009 delle UPB 2.08.13, 3.16.05, 3.18.01, 3.18.04.

(156) Con [Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1158](#) sono state definite le caratteristiche per le aree di sosta e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti beneficiari, di cui al presente articolo.

Art. 75

Norme transitorie e finali.

1. [Ai componenti e al segretario delle commissioni regionali e provinciali previste dalla presente legge, anche dipendenti dell'ente rispettivamente competente nel caso di attività svolta fuori dell'orario di servizio, spettano un'indennità di seduta pari a euro 100,00 e le indennità di missione di cui alla [L.R. 2 agosto 1984, n. 20](#) (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale)] ⁽¹⁵⁷⁾.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123](#) (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'[articolo 4, comma 4, lettera c\)](#), della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)).

3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri incentivi dell'Unione europea, dello Stato e della Regione a valere sugli stessi interventi.

4. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in vigore al momento della predisposizione del relativo bando.

5. Fino all'adozione degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi le relative disposizioni contenute nelle leggi abrogate.

6. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere la denominazione posseduta.

6-bis. Le country-houses, già previste dalla [legge regionale 3 aprile 2002, n. 3](#) (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), successivamente abrogata dalla [legge regionale 14 novembre 2011, n. 21](#) (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), continuano a essere disciplinate dalle disposizioni della legge regionale abrogata a far data dall'abrogazione medesima sino al termine indicato al comma 3 dell'[articolo 48 della L.R. n. 21/2011](#). Non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione per le opere necessarie alla realizzazione di dette strutture ⁽¹⁵⁸⁾.

7. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate dalla presente legge restano applicabili ai rapporti sorti nel periodo di vigenza delle stesse e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

8. Il rinvio alle disposizioni abrogate dalla presente legge si intende riferito alle corrispondenti disposizioni, ove riportate, della presente legge.

9. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla presente legge.

10. Gli IAT istituiti ai sensi dell'[articolo 20 della L.R. n. 53/1997](#) e trasferiti alla Regione ai sensi dell'[articolo 6 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 35](#) (Riordino o soppressione di enti e agenzie operanti in materia di competenza regionale), sono trasferiti alla Provincia territorialmente competente. L'individuazione dei beni e del personale da trasferire è effettuata dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'[articolo 11 della L.R. n. 10/1999](#).

11. Si applica la definizione di micro imprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.

12. Fino alla data di decorrenza del riconoscimento dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 8, comma 5, continuano ad essere considerati tali quelli formalmente riconosciuti dalla Regione in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

(157) Comma abrogato dall'[art. 47, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

(158) Comma aggiunto dall'[art. 39, comma 3, L.R. 16 febbraio 2015, n. 3](#).

Art. 76 *Abrogazioni.*

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) [L.R. 12 marzo 1974, n. 9](#) (Competenze del comitato urbanistico in materia di deroghe alberghiere);
- b) [L.R. 21 maggio 1975, n. 43](#) (Istituzione albo regionale delle pro loco);
- c) [L.R. 23 luglio 1977, n. 29](#) (Finanziamento della propaganda turistica per l'esercizio finanziario 1977);
- d) [L.R. 19 maggio 1978, n. 13](#) (Incentivazione turistico-alberghiera);
- e) [L.R. 6 marzo 1979, n. 9](#) (Modifica all'[articolo 6 della legge regionale 19 maggio 1978, n. 13](#) "Incentivazione turistico-alberghiera");
- f) [L.R. 17 maggio 1980, n. 29](#) (Incentivazione turistico-alberghiera);
- g) [L.R. 4 dicembre 1984, n. 39](#) (Interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione della ricettività turistico-alberghiera);
- h) [L.R. 8 gennaio 1987, n. 6](#) (Modificazioni alla [L.R. 4 dicembre 1984, n. 39](#));
- i) [L.R. 31 dicembre 1987, n. 43](#) (Rifinanziamento della [L.R. 4 dicembre 1984, n. 39](#) concernente "Interventi per lo sviluppo e la qualificazione della ricettività turistico-alberghiera");
- j) [L.R. 28 ottobre 1991, n. 33](#) (Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale);
- k) [L.R. 12 agosto 1994, n. 31](#) (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere);
- l) [L.R. 22 ottobre 1994, n. 42](#) (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive);
- m) [L.R. 16 gennaio 1995, n. 13](#) (Modifiche all'[articolo 23 della L.R. 7 aprile 1988, n. 10](#) "Organizzazione turistica regionale");
- n) [L.R. 12 aprile 1995, n. 32](#) (Interpretazione autentica dell'[articolo 29, comma 3, della L.R. 7 aprile 1988, n. 10](#) concernente "Organizzazione turistica regionale");
- o) [L.R. 12 aprile 1995, n. 42](#) (Rifinanziamento e modificazioni della [L.R. 28 ottobre 1991, n. 33](#) "Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale");
- p) [L.R. 23 luglio 1996, n. 31](#) (Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla [L.R. 22 ottobre 1994, n. 42](#));
- q) [L.R. 19 agosto 1996, n. 36](#) (Rifinanziamento e integrazione della [L.R. 28 ottobre 1991, n. 33](#), relativa ad interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale);

r) [L.R. 9 gennaio 1997, n. 4](#) (Modifica all'*articolo 8 della L.R. 23 gennaio 1996, n. 4* concernente "Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero");

s) [L.R. 20 gennaio 1997, n. 12](#) (Norme in materia di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi delle strutture ricettive);

t) [L.R. 24 febbraio 1997, n. 16](#) (Proroga della durata in carica degli organi delle Aziende di promozione turistica);

u) [L.R. 14 luglio 1997, n. 41](#) (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo);

v) [L.R. 6 agosto 1997, n. 53](#) (Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche);

w) [L.R. 13 luglio 1999, n. 19](#) (Modifiche alla [legge regionale 14 luglio 1997, n. 41](#) concernente "Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo" e alla [legge regionale 4 luglio 1994, n. 23](#) concernente «Modifiche alla [L.R. 2 agosto 1984, n. 20](#) "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale"»);

x) [L.R. 26 luglio 1999, n. 20](#) (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi);

y) [L.R. 31 agosto 1999, n. 23](#) (Disciplina dei campeggi);

z) [L.R. 14 febbraio 2000, n. 8](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 12 agosto 1994, n. 31](#) sulle strutture extra-alberghiere e alla [legge regionale 14 luglio 1997, n. 41](#) sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo);

aa) [L.R. 9 marzo 2001, n. 5](#) (Modifiche alla [legge regionale 28 ottobre 1991, n. 33](#) "Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale");

bb) [L.R. 15 settembre 2005, n. 22](#) (Modifiche alla [legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4](#) "Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero").

2. Sono o restano altresì abrogati:

a) il primo comma dell'*articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 1984, n. 40* (Classificazione delle strutture ricettive);

b) l'articolo 3 e il titolo II della [legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4](#) (Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero);

c) gli *articoli 33 e 34 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 12* (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 1998);

d) la lettera b) del comma 1 dell'*articolo 14 della legge regionale 29 marzo 1999, n. 6* (Norme sull'attività statistica nella Regione Marche);

e) l'*articolo 79 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10* (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa);

f) l'*articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1999, n. 19* (Modifiche alla *legge regionale 14 luglio 1997, n. 41* concernente: "Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo" e alla *legge regionale 4 luglio 1994, n. 23* concernente: "Modifiche alla *legge regionale 2 agosto 1984, n. 20* Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale");

g) il comma 2 dell'*articolo 21 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 21* (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2000);

h) il comma 3 dell'*articolo 11 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 25* (Assestamento del bilancio per l'anno 2002).

3. Nella tabella B allegata alla *L.R. 2 agosto 1984, n. 20* (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) è soppressa la voce "Commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (*articolo 21, L.R. n. 41/1997*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

L.R. PIEMONTE 11 luglio 2016, n. 14 ⁽¹⁾.

Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 14 luglio 2016, n. 28.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 novembre 2018, n. 40-7931*.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Generalità

Art. 1 *Oggetto.*

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e l'organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle stesse.

Art. 2 *Funzioni.*

1. Nell'ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:

a) favorisce lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile, promuovendo iniziative finalizzate a potenziare e migliorare la qualità del sistema di accoglienza turistica;

b) cura i rapporti con il Governo e l'Unione europea per quanto riguarda la materia del turismo;

c) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività e sovrintende all'organizzazione turistica;

d) predispone i programmi annuali di cui all'articolo 3;

e) monitora, anche tramite l'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4, lo sviluppo del sistema di informazione, di accoglienza e promozione turistica, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;

f) promuove la costituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità in Piemonte, denominata "Destination Management Organization Turismo Piemonte" (DMO Turismo Piemonte), di cui all'articolo 5;

g) riconosce le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e vigila sul loro operato;

g-bis) promuove il più ampio coinvolgimento dei soggetti privati nelle ATL, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento; ⁽³⁾

h) effettua interventi di sostegno dell'organizzazione turistica, della promozione e commercializzazione del prodotto turistico.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le province, la Città metropolitana di Torino, le unioni di comuni, i comuni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi annuali di cui all'articolo 3, concorrono alla costituzione di DMO Turismo Piemonte e delle ATL, nonché alle attività di accoglienza, informazione e promozione turistica locale.

(3) Lettera aggiunta dall' *art. 10, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16*.

Art. 3 *Programmazione delle attività* ⁽⁷⁾.

1. La Regione coordina e indirizza le attività di cui all'articolo 1 predisponendo uno o più programmi annuali, avvalendosi anche di DMO Turismo Piemonte.

2. I programmi annuali di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, che può aggiornarli nel corso dell'anno e indicano:

a) l'andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;

b) gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e ambiti territoriali;

c) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell'azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'attività coordinata ed integrata tra DMO Turismo Piemonte e le ATL; ⁽⁴⁾

d) le azioni coordinate ed i principali strumenti comuni, in particolar modo basati sull'utilizzo della rete web, le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi dei programmi annuali e degli obiettivi di risultato, le risorse da destinare all'attività di promozione turistica svolta da DMO Turismo Piemonte e dalle ATL, nonché i criteri di riparto delle stesse; ⁽⁶⁾

e) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziare nel bilancio regionale per l'anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l'attività di DMO Turismo Piemonte, delle ATL e degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);

e-bis) le modalità di attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso i social media e il web, per i mercati nazionali o internazionali, nonché dei progetti tematici trasversali, come la promozione e lo sviluppo del turismo sociale e accessibile, e del turismo collegato alle manifestazioni sportive; ⁽⁵⁾

e-ter) la promozione e l'incentivazione alla creazione di percorsi turistici, con l'obiettivo di migliorare sia l'esperienza di visita turistica che la valorizzazione dell'offerta di un territorio. ⁽⁵⁾

3. Per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi annuali, nonché per la verifica dei risultati dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, la Regione assicura la consultazione degli enti e delle categorie interessate al turismo.

(4) Lettera così sostituita dall' [art. 11, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#).

(5) Lettera aggiunta dall' [art. 11, comma 2, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#).

(6) Lettera così sostituita dall'[art. 35, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19](#), a decorrere dal 18 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 170, comma 1, della stessa legge](#)).

(7) In attuazione del presente articolo, vedi la [Delib.G.R. 22 dicembre 2017, n. 71-6263](#), la [Delib.G.R. 11 maggio 2018, n. 24-6842](#) e la [Delib.G.R. 7 dicembre 2018, n. 54-8037](#).

Art. 4 Osservatorio del turismo.

1. L'Osservatorio del turismo, gestito da DMO Turismo Piemonte, analizza la situazione dell'offerta, l'andamento e l'evoluzione della domanda e dei flussi attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati.
 2. L'Osservatorio del turismo monitora, altresì, l'offerta sportiva sul territorio, nella sua declinazione professionale ed amatoriale e la sua ricaduta in termini turistici.
-

CAPO II**Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità in piemonte****Art. 5 Costituzione e finalità.**

1. La Regione promuove la costituzione di DMO Turismo Piemonte, mediante la fusione e la trasformazione dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte s.c.p.a. di cui alla [legge regionale 20 novembre 2002, n. 29](#) (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte) e di Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. di cui all'[articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9](#) (Legge finanziaria per l'anno 2007), che assume la forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico.
 2. Il personale delle due società confluisce nella costituenda nuova società. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre ed attuare tutti gli atti necessari e conseguenti.
 3. DMO Turismo Piemonte valorizza le risorse turistiche ed agroalimentari del Piemonte, favorendo la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali, anche mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea.
 4. La Regione si avvale, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, del supporto tecnico e organizzativo di DMO Turismo Piemonte per l'attuazione delle proprie iniziative e dei programmi concernenti la promozione turistica e l'analisi e la consulenza di marketing turistico.
-

Art. 6 Attività.

1. DMO Turismo Piemonte, supportando le strutture regionali nel coordinamento dell'attività di promozione turistica e dei prodotti agroalimentari, agevola, operando in stretta collaborazione con le ATL, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte e partecipa alla definizione di obiettivi e azioni strategiche tramite l'interazione tra i soggetti pubblici e privati, al fine di incrementare i flussi turistici verso la Regione.

2. In particolare, DMO Turismo Piemonte:

- a) gestisce l'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4;
- b) fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e la consulenza per la definizione delle strategie di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico e agroalimentare;
- c) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici e agroalimentari del Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;
- d) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta turistica piemontese e delle produzioni agroalimentari piemontesi nonché, per segmenti particolari di pubblico, su attrattive di particolare rilevanza regionale;
- e) assicura la promozione commerciale del prodotto turistico e agroalimentare piemontese, mettendo in collegamento gli operatori turistici locali con gli operatori nazionali e internazionali, anche mediante l'organizzazione o la partecipazione a fiere ed altre iniziative di promozione turistica e agroalimentare favorendo e organizzando la partecipazione degli operatori turistici interessati;
- f) conduce operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale;
- g) organizza corsi e attività di formazione specialistica per operatori tecnici su temi di marketing turistico ed enogastronomico;
- h) svolge attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali;
- h-bis) predispone e realizza le attività utili allo sviluppo del turismo congressuale in Piemonte. ⁽⁸⁾

(8) Lettera aggiunta dall'*art. 36, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19*, a decorrere dal 18 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 170, comma 1, della stessa legge*).

Art. 7 *Composizione e statuto.*

1. Possono essere soci di DMO Turismo Piemonte, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, le CCIAA, i consorzi di operatori turistici di cui all'articolo 18, altri soggetti pubblici e privati interessati alla promozione e allo sviluppo del turismo in Piemonte.

2. Lo statuto di DMO Turismo Piemonte, approvato dalla Giunta regionale, stabilisce che i soci sono tenuti a versare annualmente una quota di partecipazione in misura proporzionale alle quote consortili e che la società è senza scopo di lucro.

CAPO III**Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale****Art. 8** *Costituzione e finalità.*

1. Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione delle ATL.

Art. 9 *Attività.*

1. Le ATL svolgono servizi di interesse generale, organizzando a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. In particolare: ⁽⁹⁾

a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli IAT;

b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;

c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

- d) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
 - e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
 - f) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
 - g) promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.
-

(9) Alinea così modificato dall' [art. 12, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#).

Art. 10 *Forma giuridica.*

1. La Regione promuove l'organizzazione delle ATL secondo principi e criteri di economicità, efficacia ed omogeneità, con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa.
 2. Le ATL sono costituite nella forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, hanno capitale prevalentemente pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile ed esercitano le attività di cui all'articolo 9 per l'ambito territoriale di riferimento.
-

Art. 11 *Statuto.*

1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione lo statuto tipo delle ATL.
 2. Le ATL adottano i propri statuti in conformità dello statuto tipo di cui al comma 1.
-

Art. 12 *Organi delle ATL.*

1. Sono organi delle ATL il presidente, l'assemblea, il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo che può essere costituito come revisore unico o come collegio dei revisori.
 2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per un triennio e sono nominati secondo le modalità definite dallo statuto.
 3. Il consiglio di amministrazione delle ATL è composto da tre o cinque membri nominati dall'assemblea. In caso di partecipazione minoritaria regionale almeno un componente è designato dalla Regione.
 4. I consiglieri di amministrazione delle ATL sono scelti tra soggetti qualificati in materia di turismo, cultura, sport e tempo libero o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nell'amministrazione e gestione di enti di diritto pubblico o privato, aziende, società, consorzi o associazioni.
 5. La partecipazione al consiglio di amministrazione delle ATL è a titolo gratuito.
 6. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.
 7. Il consiglio di amministrazione presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente le valutazioni sull'attività e operatività dell'ATL.
-

Art. 13 *Modalità di gestione dell'attività.*

1. Le ATL svolgono la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché dei principi e delle norme regionali e, in quanto applicabili, nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.
2. Possono partecipare alle ATL, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, esclusivamente:
 - a) la Regione, le province, la Città metropolitana di Torino, i comuni e le relative unioni, le CCIAA e gli altri enti pubblici interessati;
 - b) le associazioni turistiche pro loco;
 - c) i consorzi di operatori turistici di cui all'articolo 18, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli di cui all'articolo 9;

d) le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali e allo sviluppo del territorio;

e) gli istituti bancari e le fondazioni bancarie. ⁽¹⁰⁾

2-bis. L'ATL pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci, sulla base del Piano di azioni approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 5, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici). ⁽¹¹⁾

3. Per ciascun ambito territoriale turisticamente rilevante, individuato ai sensi dell'articolo 14, non può essere costituita più di una ATL. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa ATL.

4. È vietata alle ATL la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.

5. È vietato ai soggetti di cui al comma 2, lettera c) la realizzazione di lavori e la prestazione di servizi o forniture in favore delle ATL, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale.

6. Le ATL, costituite nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, sono riconosciute dalla Regione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le condizioni e le modalità per il loro riconoscimento e disciplina i poteri di diffida, sospensione o revoca del riconoscimento stesso.

⁽¹⁰⁾ Comma così sostituito dall' [art. 13, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#).

⁽¹¹⁾ Comma aggiunto dall' [art. 13, comma 2, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#).

Art. 14 *Ambiti territoriali turisticamente rilevanti.*

1. Sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le ATL:

- a) Ambito 1: Comune di Torino e comuni della Città metropolitana di Torino;
- b) Ambito 2: comuni della Provincia di Biella;
- c) Ambito 3: comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli;
- d) Ambito 4: comuni dei Laghi Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell'Ossola;

- e) Ambito 5: comuni della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito 4;
 - f) Ambito 6: comuni delle Langhe e del Roero;
 - g) Ambito 7: comuni della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito 6;
 - h) Ambito 8: comuni della Provincia di Alessandria;
 - i) Ambito 9: comuni della Provincia di Asti.
-
-

Art. 15 *Disposizioni per la trasformazione delle ATL.*

1. La costituzione delle società consortili di cui all'articolo 10 può avvenire anche mediante la trasformazione delle ATL preesistenti costituite nella forma di consorzio. In tal caso, le società consortili subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti ATL e nei procedimenti amministrativi in corso al momento della loro trasformazione.
 2. Le ATL preesistenti che non si conformano alle disposizioni della presente legge entro il termine di quindici mesi dall'approvazione dello statuto tipo di cui all'articolo 11 sono poste in liquidazione. In caso di mancata deliberazione di liquidazione da parte dell'assemblea dei soci, la Regione procede all'alienazione della quota di propria competenza o al recesso dalla società. ⁽¹²⁾
 3. I collegi dei revisori delle preesistenti ATL rimangono in carica fino alla data di approvazione della trasformazione.
 4. Tutti i riferimenti alle ATL contenuti in leggi, regolamenti o altri atti s'intendono fatti alle ATL riordinate ai sensi della presente legge.
-

⁽¹²⁾ Comma così modificato dall'[art. 37, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19](#), a decorrere dal 18 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 170, comma 1, della stessa legge](#)).

CAPO IV

Altri soggetti del sistema turistico regionale

Art. 16 *Uffici di informazione e di accoglienza turistica* ⁽¹⁷⁾.

1. Al fine di garantire l'elevata qualità del servizio offerto e l'omogeneità dell'accoglienza turistica in Piemonte, la Giunta regionale, con regolamento, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, definisce, in relazione ai flussi turistici, all'ampiezza e alla ricettività del territorio di riferimento, i requisiti minimi degli IAT, sulla base dei seguenti criteri: ⁽¹³⁾

- a) orari di apertura al pubblico;
- b) qualificazione professionale degli operatori;
- c) ubicazione degli sportelli.

2. Le ATL provvedono all'istituzione degli IAT e ne danno comunicazione alla Regione, indicandone l'ubicazione, l'orario di apertura, il numero di addetti e le modalità di gestione.

3. Le ATL possono, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dell'ordinamento vigente, affidare la gestione degli IAT da esse istituiti alle associazioni turistiche pro loco, ad organismi associativi di sviluppo turistico locale nonché ad enti gestori dei servizi di interesse pubblico.

4. È riservato agli IAT istituiti dalle ATL o convenzionati con le medesime l'utilizzo del segno distintivo "IAT" conforme al modello grafico approvato dalla Giunta regionale. ⁽¹⁴⁾

5. Gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e i consorzi di operatori turistici di cui all'articolo 18 possono istituire punti informativi sul territorio che assumono la denominazione IAT solo attraverso la stipula di apposita convenzione con l'ATL di riferimento. ⁽¹⁶⁾

[6. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli IAT, istituiti da soggetti diversi dalle ATL ai sensi delle norme previgenti, si conformano alle disposizioni del presente articolo. ⁽¹⁵⁾]

(13) Alinea così modificato dall' *art. 14, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16*.

(14) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 2, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16*.

(15) Comma abrogato dall' *art. 14, comma 3, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19*, a decorrere dal 18 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 170, comma 1, della stessa legge*).

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il *D.P.G.R. 25 settembre 2017, n. 10/R* e l' *art. 18, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16*.

Art. 17 *Comuni turistici* ⁽¹⁸⁾.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le procedure per l'individuazione e il riconoscimento dei comuni turistici del Piemonte.
2. Gli elenchi dei comuni turistici rilevano ai sensi dell'articolo 4 del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

(18) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 2 febbraio 2018, n. 9-6438](#).

Art. 18 *Consorzi di operatori turistici* ⁽²⁴⁾.

1. I consorzi di operatori turistici sono aggregazioni composte da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico.
2. La Regione riconosce sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale ⁽¹⁹⁾.

[3. Il limite della disponibilità di mille posti letto è derogabile a duecentocinquanta per i consorzi di operatori turistici che sorgono nei comuni montani, ovvero quando l'ambito turistico nel suo complesso non raggiunga tale disponibilità minima.

⁽²⁰⁾]

4. I consorzi di operatori turistici attuano, all'interno di uno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti o di aree di prodotto, programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta, ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi turistici.
5. I consorzi di operatori turistici hanno sede nel territorio dell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui svolgono la loro attività prevalente.
6. I consorzi di operatori turistici, riconosciuti ai sensi del comma 2, possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 19, comma 4, e 21. ⁽²²⁾

[6-bis. La Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione di imprese ^{(21) (23)}.]

(19) Comma così sostituito dall' [art. 6, comma 1, L.R. 25 ottobre 2016, n. 19](#), a decorrere dal 27 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1](#) della stessa legge).

(20) Comma abrogato dall' [art. 6, comma 2, L.R. 25 ottobre 2016, n. 19](#), a decorrere dal 27 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1](#) della stessa legge).

(21) Comma aggiunto dall' [art. 6, comma 3, L.R. 25 ottobre 2016, n. 19](#), a decorrere dal 27 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1](#) della stessa legge).

(22) Comma così sostituito dall' [art. 15, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#).

(23) Comma abrogato dall' [art. 15, comma 2, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#).

(24) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 15 maggio 2017, n. 21-5049](#).

CAPO V

Interventi di sostegno

Art. 19 *Contributi per l'organizzazione turistica.* ⁽²⁵⁾

1. La Regione concede annualmente contributi alle ATL, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile sulla base del bilancio di previsione e relativo Piano di azioni approvati dall'Assemblea. I contributi sono erogati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, in misura proporzionale alle quote consortili detenute dalla Regione. Le ATL ricevono altresì contributi dagli altri enti pubblici e privati ad esse partecipanti.

2. Al fine di sostenere la riorganizzazione del sistema turistico regionale e garantirne l'efficienza e l'efficacia, la Regione è autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL.

3. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'[articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14](#) (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la concessione di contributi annuali a

favore delle ATL, quali soggetti titolari degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all'articolo 16, per le spese di gestione degli IAT direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard ⁽²⁷⁾.

4. La Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione di imprese. I contributi sono concessi in proporzione al numero di associati con sede nell'ambito territoriale turisticamente rilevante oggetto dell'intervento ⁽²⁶⁾.

(25) Articolo così sostituito dall' *art. 16, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16*.

(26) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 24 novembre 2017, n. 37-5981*.

(27) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 febbraio 2018, n. 23-6513* e la *Delib.G.R. 30 novembre 2018, n. 51-7982*.

Art. 20 *Contributi per manifestazioni e iniziative turistiche.*

1. Al fine di valorizzare turisticamente l'eccellenza del territorio, sono concessi contributi alle ATL, ad enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative di comunicazione e di attività di promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi organizzati nelle località del Piemonte.

2. I contributi sono concessi prioritariamente per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza in grado di generare flussi turistici e ricadute economiche sul territorio interessato.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 6 della L.R. 14/2014* e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi.

Art. 21 *Contributi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici* ⁽²⁸⁾.

1. La Regione, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed all'interno del Piemonte e sviluppare l'economia turistica regionale, sostiene progetti di promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali.
 2. Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1:
 - a) le ATL;
 - b) i consorzi di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell'articolo 18.
 3. La Giunta regionale, ai sensi dell'[articolo 6 della L.R. 14/2014](#) e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi, privilegiando progetti su più ambiti e compartecipazioni da parte di soggetti diversi. È facoltà della Giunta regionale di prevedere specifici criteri di premialità per la realizzazione di particolari progetti di area turistica condivisi, gestiti e sviluppati congiuntamente dalle ATL e dai consorzi di operatori turistici.
-

(28) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 3 novembre 2017, n. 12-5867](#).

Art. 22 *Contributi a favore della formazione degli operatori.*

1. La Regione concede finanziamenti agli istituti universitari, agli istituti tecnici superiori (ITS) di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008](#) (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e ai soggetti accreditati alla Regione Piemonte per le attività formative o per il lavoro, che operano nel settore turistico o alberghiero, per l'organizzazione e la gestione di attività formative rivolte agli operatori del settore turistico.
 2. Sono inoltre concessi finanziamenti a favore dei soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'accesso alle professioni turistiche disciplinate da specifiche normative regionali.
-

CAPO VI

Disposizioni transitorie, finali, abrogative e finanziarie

Art. 23 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica, nonché di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle analisi dell'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro dell'andamento della domanda turistica in Piemonte e negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 14;

b) un quadro delle azioni, degli strumenti, delle iniziative, nonché delle risorse e del loro riparto e modalità di utilizzo, anche in relazione agli obiettivi e ai criteri di cui all'articolo 3;

c) una descrizione delle modalità di costituzione di DMO Turismo Piemonte e delle ATL, e dell'istituzione degli IAT, nonché una sintesi delle loro attività;

d) una descrizione analitica dei contributi previsti al capo V, così come programmati, concessi ed erogati.

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

a) una stima del contributo al movimento turistico in Piemonte attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge;

b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate al turismo.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 27.

Art. 24 *Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 25 *Norma transitoria.*

1. Al fine di consentire il regolare funzionamento delle ATL nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo la Regione concede alle ATL contributi straordinari nei limiti dello stanziamento previsto nella missione 0.7 programma 07.01 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale che tengano conto in via prioritaria delle presenze turistiche e del numero dei posti letto. ⁽²⁹⁾

(29) Comma così modificato dall' [art. 36, comma 1, L.R. 5 aprile 2018, n. 4](#), a decorrere dal 6 aprile 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 40](#), comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' [art. 17, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#) e dall' [art. 24, comma 1, L.R. 22 novembre 2017, n. 18](#).

Art. 26 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni regionali:

a) il comma 6 dell'[articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37](#) (Le Enotecche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino);

b) la [legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75](#) (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);

c) la [legge regionale 20 novembre 1998, n. 37](#) (Modifica della [legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75](#) "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte");

d) la [legge regionale 6 marzo 2000, n. 19](#) (Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 12 della [legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75](#) "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte");

e) la lettera d) del comma 2 dell'articolo [83](#) della [legge regionale 26 aprile 2000, n. 44](#) (Disposizioni normative per l'attuazione del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)");

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i commi 1 e 2 dell'articolo 10, l'articolo 11 e le parole "2, 3, 4, 5, 6, 7" del comma 1 dell'articolo [12](#) della [legge regionale del 7 gennaio 2002, n. 1](#) (Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75](#) "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte");

g) l'articolo [24](#) della [legge regionale 4 marzo 2003, n. 2](#) (Legge finanziaria per l'anno 2003);

h) l'articolo [6](#) della [legge regionale 13 marzo 2006, n. 13](#) (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte);

i) gli articoli [47](#) e [49](#) della [legge regionale 6 agosto 2009, n. 22](#) (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);

l) l'articolo [14](#) della [legge regionale 11 luglio 2011, n. 10](#) (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);

m) l'articolo [10](#) della [legge regionale 12 agosto 2013, n. 17](#) (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013).

n) il numero 2) della voce turismo dell'allegato A alla [legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23](#) (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni");

o) l'[articolo 47 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26](#) (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).

2. Dalla data della costituzione di DMO Turismo Piemonte, di cui all'articolo 5, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la [legge regionale 29/2002](#);

b) l'[articolo 57 della L.R. 9/2007](#);

c) gli articoli [5](#), [6](#) e [7](#) della [legge regionale 25 giugno 2008, n. 17](#) (Norme per il comparto agricolo);

d) l'[articolo 15 della L.R. 10/2011](#);

e) la [legge regionale 27 luglio 2011, n. 12](#) (Modifica alla [legge regionale 11 luglio 2011, n. 10](#) "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011").

f) l'[articolo 51 della L.R. 26/2015](#).

Art. 27 *Norma finanziaria.*

1. In una fase di prima attuazione della legge, agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, quantificati complessivamente nell'esercizio finanziario 2016 in euro 8.900.000,00, in termini di competenza e di cassa, iscritti nella missione 07 programma 07.01, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

2. Alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1 per ciascun anno del biennio 2017-2018 si fa fronte con le modalità previste dall'articolo [38, comma 2](#) del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli [1](#) e [2](#) della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

L.R. PUGLIA 25 maggio 2012, n. 13 ⁽¹⁾.

**Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche.
Competenza amministrativa delle Province ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 29 maggio 2012, n. 77, supplemento.

(2) Vedi, anche, la Det. reg. 16 aprile 2013, n. 42.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1 *Finalità.*

1. La presente legge, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale in materia, definisce e disciplina le attività professionali turistiche di accompagnamento, in attuazione del [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

2. La Regione disciplina l'esercizio in Puglia delle attività di cui al comma 1 al fine di migliorare la qualità dell'accoglienza e dell'offerta dei servizi nell'ambito del settore, nonché a tutela del consumatore e per assicurare la piena fruizione turistica del territorio anche ai portatori di bisogni speciali.

Art. 2 *Definizione delle professioni turistiche e declaratoria delle funzioni.*

1. La Regione Puglia definisce le attività professionali turistiche sulla base di quanto previsto dal Titolo II (Professioni e formazione nel settore turistico) - Capo I (Professioni turistiche), [articolo 6 \(Definizione\), del D.Lgs. 79/2011](#), dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002](#) (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico), dall'[articolo 59](#) (Libera prestazione di servizi per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico) del [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), dalla [direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, dal Capo V (Disposizioni in materia di attività produttive), [articolo 14](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#)), della [legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5](#) (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).

2. I relativi profili e funzioni sono definiti secondo quanto di seguito indicato:

a) è guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi di culto, musei, gallerie, pinacoteche, mostre, monumenti, scavi e siti archeologici, ville storiche, masserie fortificate, complessi architettonici e urbanistici, o comunque luoghi di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare gli aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici, produttivi del territorio e delle opere e manufatti ivi realizzati o conservati. La guida turistica, nello svolgimento della propria attività professionale di valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, tutela la corretta e aggiornata diffusione della conoscenza del patrimonio e si impegna alla sensibilizzazione e all'educazione dei visitatori al rispetto dei beni e dei luoghi visitati;

b) è accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone, in viaggi organizzati, sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, assicura assistenza ai partecipanti, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche.

3. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, non possono svolgere attività estranee alla loro professione. Il divieto comprende l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili ⁽³⁾.

(3) Comma così sostituito dall' [art. 1, L.R. 25 settembre 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «3. Le attività professionali, come individuate al comma 2 sono svolte a titolo esclusivo. È fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo professionale nell'ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. Tale divieto comprende, in particolare, attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti in favore di soggetti imprenditoriali operanti nei settori turisticoricettivi, dei trasporti e della ristorazione, nonché del commercio, dell'artigianato e dei servizi.».

Art. 3 *Requisiti per l'esercizio delle professioni.*

1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'[articolo 2](#) è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#);

b) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante il superamento del relativo esame di abilitazione professionale;

c) maggiore età;

d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla competente autorità italiana;

e) [idoneità psico-fisica all'esercizio della specifica attività professionale] ⁽⁵⁾;

f) godimento dei diritti civili e politici.

2. [L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio della professione nell'ambito territoriale della regione Puglia] ⁽⁴⁾.

3. [L'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico consente l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale e all'estero] ⁽⁴⁾.

4. La guida turistica e l'accompagnatore possono altresì sostenere un apposito esame, effettuato a cura delle Province, relativo all'accertamento della padronanza di una o più lingue straniere.

(4) Comma abrogato dall' [art. 2, L.R. 25 settembre 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(5) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 11 aprile 2013, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 4 *Esonero parziale dall'esame.*

1. Le guide turistiche che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella regione Puglia, devono sostenere, nelle sessioni ordinarie di esami, l'esame di abilitazione limitatamente alla verifica della conoscenza dei luoghi di culto, di musei, di gallerie, di monumenti, di scavi archeologici, di ville storiche, di masserie fortificate, di complessi architettonici e urbanistici.

Art. 5 *Accreditamento, attestati di abilitazione e tesserini di riconoscimento.*

1. La Regione, con propri atti amministrativi e sentite le province, si riserva di promuovere specifiche forme di accreditamento, rivolte in particolare alle guide turistiche e non vincolanti per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge, allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici.

2. [La Provincia istituisce elenchi riferiti a ciascuna delle professioni turistiche di cui alla presente legge, ai quali sono rispettivamente iscritti coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dell'attestato di abilitazione, rilasciato previo superamento del relativo esame, e dei requisiti di cui al comma 1 dell'*articolo 3*. I relativi dati sono trasmessi in via informatica alla Regione, con modalità che assicurino il costante aggiornamento degli stessi e resi pubblici sul portale turistico regionale (www.viaggiareinpuglia.it)] ⁽⁶⁾.

3. [In ordine alla tenuta degli elenchi, le Province provvedono alle attività finalizzate ad accertare il possesso dei titoli e delle capacità professionali] ⁽⁶⁾.

4. La Provincia rilascia l'attestato di abilitazione e apposito tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante l'attività professionale ⁽⁷⁾.

(6) Comma abrogato dall' *art. 3, L.R. 25 settembre 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(7) Comma così modificato dall' [art. 16, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 23](#), a decorrere dal 10 agosto 2016.

Art. 6 *Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea* ⁽⁸⁾

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendano svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

(8) Articolo così sostituito dall' [art. 4, L.R. 25 settembre 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Libera prestazione. 1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di altri Paesi dell'Unione europea operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica, fermo il rispetto dell'[articolo 10](#) (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore) del [D.Lgs. 206/2007](#). 2. I Comuni e gli organi di polizia locale accertano il possesso, da parte delle guide turistiche di cui al comma 1, della specifica documentazione attestante l'abilitazione.».

Art. 7 *Esami di abilitazione* ^{(9) (10)}.

1. L'esame di abilitazione per le figure professionali turistiche, nonché l'esame relativo alla padronanza di una o più lingue straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base a procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti amministrativi che possono essere successivamente modificati, sentite le Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o normativi della Regione stessa o da norme nazionali o dell'Unione europea.

2. Le Province, al termine degli esami di abilitazione, trasmettono telematicamente alla Regione i nominativi dei soggetti abilitati, per la pubblicazione sul portale www.viaggiareinpuglia.it.

(9) Articolo così sostituito dall' [art. 5, L.R. 25 settembre 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Esami di abilitazione. 1. L'esame di abilitazione per le figure professionali turistiche, nonché l'esame relativo alla padronanza di una o più lingue straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base a procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti amministrativi da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione Puglia si riserva di modificare successivamente tali atti, sentite le Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o normativi della Regione stessa o da norme nazionali o dell'Unione europea.».

(10) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 1069](#).

Art. 8 *Formazione professionale.*

1. Nel rispetto delle direttive regionali, le Province, singole o associate, possono organizzare specifici percorsi formativi relativi alla figura di guida turistica.

Art. 9 *Sanzioni amministrative, vigilanza e controllo ⁽¹¹⁾.*

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) mille euro per l'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza possesso della relativa abilitazione;
- b) cinquecento euro per il mancato rispetto del divieto di cui all'articolo 2, comma 3;
- c) cinquanta euro per la mancata esibizione del tesserino.

2. Fatte salve le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività professionali turistiche di cui alla presente legge e applicano le sanzioni amministrative previste nel comma 1 in osservanza delle disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Legge di depenalizzazione).

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e controllo.

(11) Articolo così sostituito dall' [art. 6, L.R. 25 settembre 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Funzioni amministrative di vigilanza e controllo. 1. Fatte salve le competenze degli organi di polizia locale, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di cui alla presente legge. 2. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia competente per territorio copia dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti dai clienti.».

Art. 10 *Norma transitoria* ⁽¹³⁾.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico a coloro che hanno già esercitato in Puglia le attività di cui al comma 2 dell'[articolo 2](#).

2. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico è riconosciuta a coloro che alla data di entrata in vigore del presente comma sono in possesso del diploma di qualifica professionale di guida turistica o accompagnatore turistico, rilasciati da istituti scolastici pubblici o parificati pugliesi, nonché a coloro che hanno conseguito in Puglia l'attestato di qualifica professionale di guida turistica o accompagnatore turistico, all'esito di appositi corsi formativi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ⁽¹²⁾.

(12) Comma aggiunto dall' [art. 16, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 40](#), a decorrere dal 30 dicembre 2016. Il precedente comma 2 era stato abrogato dall' [art. 7, L.R. 25 settembre 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(13) In attuazione del presente articolo vedi il [Reg. reg. 3 ottobre 2012, n. 23](#).

Art. 10-bis *Disposizioni finali* ⁽¹⁴⁾.

1. La Regione Puglia adotta, entro il 31 dicembre 2012, gli atti amministrativi di cui all'articolo 7 (Esami di abilitazione), nonché il regolamento di cui all'articolo 10 (Norma transitoria) ⁽¹⁵⁾.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

(14) Articolo aggiunto dall' [art. 8, L.R. 25 settembre 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(15) Vedi, al riguardo, il [Reg. reg. 3 ottobre 2012, n. 23](#).

L.R. TOSCANA 20 dicembre 2016, n. 86 ⁽¹⁾.**Testo unico del sistema turistico regionale.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 28 dicembre 2016, n. 57, parte prima.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'[articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 4, comma 1, lettere l\), m\), n\), o\) e z\), dello Statuto](#);

Visto il [decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2016;

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 16 novembre 2016;

Considerato che:

1. A seguito delle numerose e rilevanti modifiche di cui è stata oggetto la [legge regionale 23 marzo 2000, n. 42](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è sorta l'esigenza di approvare un nuovo testo unico in materia di turismo, sia al fine di introdurre le molteplici novità di carattere normativo ed economico intervenute negli ultimi anni nella disciplina del sistema organizzativo

del turismo, delle strutture turistiche ricettive nonché delle imprese e professioni turistiche, sia allo scopo di realizzare una maggiore organicità della disciplina;

2. Al fine di definire compiutamente il sistema di governance della promozione turistica, in merito all'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, si prevede che tali funzioni siano esercitate dai comuni in forma associata, all'interno di ambiti territoriali definiti nel l'allegato A; oltre a tale modello, viene prevista anche la possibilità dell'associazione dei comuni per tipologia di prodotto omogeneo da realizzarsi sulla base di determinate condizioni ⁽²⁾;

3. Al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti dagli alberghi viene prevista sia la possibilità di esercitare anche al pubblico le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere, nell'osservanza delle rispettive normative di settore, sia la possibilità di vendere direttamente al cliente un servizio turistico non accessorio all'alloggio e al trasporto;

4. Al fine di recepire quanto previsto dalla normativa statale, vengono inserite due nuove tipologie di strutture ricettive, vale a dire i "condhotel" e i "marina resort", disciplinati rispettivamente dagli [articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133](#) (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#) ⁽³⁾;

5. Al fine di ampliare il novero dei soggetti legittimati alla gestione di case per ferie, rifugi escursionistici, ostelli e rifugi alpini viene rivisitata la disciplina in materia di strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva ⁽⁴⁾;

6. Al fine di qualificare l'offerta di ospitalità da par te delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, viene prevista un'espressa regolamentazione per i "bed & breakfast";

7. Al fine di regolamentare l'ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, vengono disciplinati i requisiti che tali alloggi devono possedere e viene previsto, per chi dà in locazione tali alloggi, l'obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all'attività svolta e alla eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività ⁽⁵⁾;

8. Al fine di garantire la parità di trattamento tra le agenzie di viaggio e turismo che operano con strumenti di comunicazione a distanza e quelle operanti in locali aperti al pubblico, vengono espressamente disciplinate le agenzie di viaggio e turismo on-line, che vengono assoggettate alla medesima disciplina, per quanto compatibile, cui sono soggette le agenzie tradizionali;

9. Al fine di adeguarsi a quanto previsto dall'[articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), viene

estesa la validità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica all'intero territorio nazionale e richiamata l'esigenza di una specifica abilitazione all'esercizio dell'attività per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l'acquisizione dell'abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e dei relativi percorsi formativi ⁽⁶⁾;

Approva la presente legge

(2) Punto così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(3) Punto così modificato dall' [art. 1, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(4) Punto così modificato dall' [art. 1, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(5) Punto così sostituito dall' [art. 1, comma 4, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: "7. Al fine di regolamentare l'ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, attualmente non soggetta all'applicazione della [legge regionale 23 marzo 2000, n. 42](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), viene previsto, per i proprietari/usufruttuari di tali alloggi, il rispetto di alcune condizioni, tra cui l'obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all'attività svolta e alla forma di gestione, nonché la possibilità di esercizio delle locazioni turistiche, sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale, anche mediante gestione indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica;"

(6) Punto così sostituito dall' [art. 1, comma 5, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: "9. Al fine sia di adeguarsi a quanto previsto dall'[articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), che ha esteso l'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica all'intero territorio nazionale, sia di recepire quanto stabilito nel [D.M. 11 dicembre 2015](#) del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione), che ha disciplinato i requisiti e il procedimento per il rilascio della specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico di cui al [D.M. 7 aprile 2015](#) del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, viene estesa la validità dell'abilitazione all'intero territorio nazionale e richiamata la specifica abilitazione per i suddetti siti. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l'acquisizione dell'abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e i relativi percorsi formativi;"

TITOLO I

Sistema organizzativo del turismo

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. Il presente testo unico disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, le strutture turistico ricettive, le imprese e le professioni del turismo.

2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare per:

a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio;

b) definire gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e per lo sviluppo del sistema turistico toscano, anche in sinergia con il sistema agriturismo di cui alla [*legge regionale 23 giugno 2003, n. 30*](#) (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

c) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;

d) favorire accordi e collaborazioni con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le università;

e) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico, culturale, rurale e termale della regione;

f) favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore;

g) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico che applicano la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, investono sulla sicurezza e rispettano la disciplina contrattuale nazionale e integrativa dei rapporti di lavoro, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi turistici, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, anche mediante l'individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l'emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati;

h) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica, anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori;

- i) promuovere l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, al fine della fruizione del patrimonio turistico toscano;
 - j) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
 - k) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale;
 - l) favorire la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici al fine della tutela del consumatore.
-

Art. 2 *Turismo accessibile.*

1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con [legge 3 marzo 2009, n. 18](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti fruitori delle strutture che soffrono di temporanea mobilità ridotta ⁽⁷⁾.
 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
 3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 ⁽⁸⁾.
-

(7) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(8) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

Art. 3 *Regolamento di attuazione* ⁽¹⁵⁾.

1. La Regione approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, il relativo regolamento di attuazione, di seguito denominato regolamento, al fine di disciplinare, in particolare:

a) le modalità con cui le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, di cui all'articolo 2, comma 2 ⁽⁹⁾;

b) le modalità di svolgimento delle attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD), di cui all'articolo 8, comma 3;

c) le modalità con cui i comuni trasmettono alla Giunta regionale le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1;

d) le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all'articolo 12, comma 3;

e) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi, di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a);

f) i segni distintivi degli IAT, di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b);

g) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione, di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c);

h) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi, di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d);

i) le modalità e le procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-loco, di cui all'articolo 16, comma 5;

j) i requisiti delle strutture ricettive, di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a);

k) i criteri per la classificazione delle strutture ricettive, di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b);

l) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive, di cui all'articolo 17, comma 3, lettera c);

m) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, di cui all'articolo 37, comma 1 ⁽¹⁰⁾;

n) i requisiti e i servizi minimi delle strutture ricettive di cui all'articolo 44, comma 3;

o) le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva, di cui all'articolo 75, comma 5;

p) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, di cui all'articolo 75, comma 6;

q) le conoscenze o capacità professionali, di cui all'articolo 94, comma 2, lettera a);

r) i titoli di studio universitari per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio della professione di guida turistica, di cui all'articolo 105, comma 1, lettera a) ⁽¹³⁾;

s) i titoli di studio per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico, di cui all'articolo 115, comma 1 ⁽¹¹⁾;

t) le articolazioni della professione di guida ambientale, di cui all'articolo 122, comma 2 ⁽¹²⁾;

u) i titoli di studio universitari per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio della professione di guida ambientale, di cui all'articolo 123, comma 1, lettera a) ⁽¹⁴⁾.

(9) Lettera così modificata dall' [art. 3, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(10) Lettera così sostituita dall' [art. 3, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(11) Lettera così sostituita dall' [art. 26, comma 2, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#). In precedenza, la presente lettera era già stata modificata con avviso di rettifica (pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1) e dall' [art. 3, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(12) Lettera dapprima corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1 e poi così sostituita dall' [art. 3, comma 4, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(13) Lettera così sostituita dall' [art. 26, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#).

(14) Lettera così sostituita dall' [art. 26, comma 3, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#).

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il regolamento approvato con [D.P.G.R. 7 agosto 2018, n. 47/R](#).

Art. 4 Funzioni della Regione.

1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

a) la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

b) l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;

c) le attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali;

d) il coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli enti locali;

e) l'organizzazione di servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale;

f) l'attuazione di specifici progetti di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente anche mediante l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla [legge regionale 4 marzo 2016, n. 22](#) (Disciplina del sistema regionale

della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla [L.R. 53/2008](#) in tema di artigianato artistico e tradizionale) e la Fondazione Sistema Toscana, di cui alla [legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21](#) (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

g) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.

Art. 5 *Funzioni della Città metropolitana di Firenze.*

1. Sono attribuite alla Città metropolitana di Firenze le funzioni amministrative in materia di:

- a) agenzie di viaggio e turismo;
- b) classificazione delle strutture ricettive;
- c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;
- d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze.

3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dalla Città metropolitana di Firenze sull'intero territorio della medesima, fino a quando non sia attivato da parte dei comuni l'esercizio associato di cui all'articolo 6, comma 2.

3-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, la Città metropolitana di Firenze adempie quanto previsto dall'articolo 7 ⁽¹⁶⁾.

(16) Comma aggiunto dall' [art. 4, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

Art. 6 *Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

- a) esercizio delle strutture ricettive;
- b) esercizio delle attività professionali;

c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.

2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all'interno di ambiti territoriali definiti nell'allegato A. L'esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un'unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi e comporta l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 7 ⁽¹⁷⁾.

2-bis. I comuni che non aderiscono alla convenzione di cui al comma 2 continuano ad esercitare le sole funzioni di accoglienza e informazione turistica relative al proprio territorio, ai sensi del comma 1, lettera c) ⁽¹⁸⁾.

2-ter. I comuni presenti in più ambiti territoriali di cui dell'allegato A possono aderire alla convenzione di uno solo dei suddetti ambiti ⁽¹⁹⁾.

3. Sono fatte salve le convenzioni fra comuni e le altre forme di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale definite entro la data di entrata in vigore della presente legge.

3-bis. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale possono essere esercitate congiuntamente per più ambiti territoriali contigui, tramite la stipulazione di un'unica convenzione alla quale aderiscano almeno i due terzi dei comuni che appartengono a ciascun ambito ⁽²⁰⁾.

4. Fino a quando non sia attivato l'esercizio associato negli ambiti e nelle forme di cui al comma 2, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità di cui all'[articolo 4, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22](#) (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla [legge regionale n. 32/2002](#), alla [legge regionale n. 67/2003](#), alla [legge regionale n. 41/2005](#), alla [legge regionale n. 68/2011](#), alla [legge regionale n. 65/2014](#)).

5. In caso di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui al comma 2, il comune capoluogo, previo accordo con l'ente responsabile della gestione, può assegnare a detto comune, a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell'[articolo 13 della L.R. 22/2015](#). A tal fine, il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale comandato è determinato ed erogato dal comune capoluogo; il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999, costituito presso il comune capoluogo. In tal caso, l'accordo può prevedere l'utilizzo a titolo gratuito di risorse strumentali e di beni mobili e immobili di cui il comune capoluogo abbia la disponibilità ai sensi del [articolo 13, comma 9, della L.R. 22/2015](#). In caso di cessazione dell'esercizio associato, il comando e l'utilizzazione delle risorse e dei

beni, disposti in favore del comune responsabile della gestione, cessano di diritto. Resta ferma la volontarietà del comando da parte del dipendente interessato.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non comportano il trasferimento di risorse regionali. Resta fermo il trasferimento di risorse regionali che la [L.R. 22/2015](#) prevede in favore del comune capoluogo a seguito del trasferimento di personale.

(17) Comma così sostituito dall' [art. 5, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(18) Comma inserito dall' [art. 5, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(19) Comma inserito dall' [art. 5, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(20) Comma inserito dall' [art. 5, comma 4, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

Art. 7 *Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica.*

1. L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 9, comma 3, comporta ⁽²¹⁾:

a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;

b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;

c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell'OTD di cui all'articolo 8.

(21) Alinea così modificato dall' [art. 6, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

Art. 8 *Osservatorio turistico di destinazione (OTD).*

1. L'OTD è un'attività di confronto e misurazione in merito ai fenomeni collegati al turismo svolta esclusivamente a livello di singolo ambito territoriale e orientata

alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale, in un'ottica di dialogo sociale.

2. L'attività di OTD, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, è coordinata dal comune responsabile della gestione associata.

3. Le modalità di svolgimento delle attività di OTD sono definite con il regolamento ⁽²²⁾.

⁽²²⁾ Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 9 *Funzioni dei comuni capoluoghi di provincia.*

1. Sono attribuite ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di:

- a) agenzie di viaggio e turismo;
- b) classificazione delle strutture ricettive;
- c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;
- d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità di cui all'*articolo 4, comma 6, della L.R. 22/2015*. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della *L.R. 22/2015* si applicano unicamente alle medesime funzioni.

3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia fino a quando non vi provvedano i comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 7.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, i comuni capoluoghi di provincia adempiono a quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 10 *Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA.*

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente testo unico la Regione, i comuni e la città metropolitana possono avvalersi delle CCIAA sulla base di apposite convenzioni.

Art. 11 *Elenchi regionali delle imprese e delle professioni turistiche.*

1. Presso la Giunta regionale sono tenuti e aggiornati, a fini di pubblicità e di statistica, gli elenchi delle imprese e delle professioni disciplinate dal presente testo unico. A tal fine, i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le relative informazioni secondo le modalità previste dal regolamento.

Capo II

Informazione, accoglienza e promozione turistica

Art. 12 *Servizi di informazione e di accoglienza turistica.*

1. I servizi di informazione e di accoglienza turistica assicurano l'informazione sulle attrattive turistiche proprie del territorio di riferimento e sul relativo patrimonio turistico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed enogastronomico. A tal fine, in particolare, forniscono informazioni e materiale informativo sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione e sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.

2. I servizi di informazione e di accoglienza turistica sono svolti dagli IAT secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

3. I servizi di informazione e di accoglienza turistica possono comprendere la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. Tali servizi possono essere erogati dagli IAT o dai soggetti abilitati a tale scopo, secondo quanto stabilito nel regolamento, esclusivamente nei confronti dei turisti che accedono agli uffici medesimi.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto, al fine di garantire che i servizi di informazione e accoglienza turistica siano svolti con

caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, con il regolamento disciplina:

- a) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi;
 - b) i segni distintivi degli IAT;
 - c) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;
 - d) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi di cui al presente articolo.
-

Art. 13 *Attività di promozione turistica.*

1. Per attività di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale.
 2. La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla [L.R. 22/2016](#).
 3. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia di cui all'articolo 14.
-

Art. 14 *Cabina di regia del turismo.*

1. È istituita presso la Giunta regionale una cabina di regia del turismo, di seguito denominata cabina, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale.
- 1-bis. La cabina di cui al comma 1 ha una durata coincidente con quella della legislatura regionale ⁽²³⁾.
2. La cabina è composta da:

- a) l'assessore regionale al turismo, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) cinque membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);
- c) un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;
- d) un membro designato dalle CCIAA della Toscana;
- e) quattro membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo maggiormente rappresentative;
- f) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative ⁽²⁴⁾;
- g) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative ⁽²⁵⁾.

3. La cabina:

- a) esprime parere consultivo alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione degli indirizzi per l'elaborazione del programma operativo dell'Agenzia regionale di promozione turistica, di cui all'*articolo 6-bis della L.R. 22/2016* ⁽²⁷⁾;
- b) esprime parere consultivo sul regolamento di attuazione del presente testo unico;
- c) esprime parere consultivo sugli standard minimi individuati dalla Giunta regionale per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo di cui all'articolo 15;
- d) raccoglie le segnalazioni di situazioni rilevate sul territorio relative a fenomeni di abusivismo, partecipandole agli organi addetti alle funzioni di vigilanza e controllo;
- e) propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.
- e-bis) effettua con cadenza annuale una valutazione delle attività degli uffici di accoglienza ed informazione turistica ⁽²⁶⁾.

4. La cabina è regolarmente costituita e può operare quando sono effettuate le designazioni che garantiscono la presenza di almeno nove membri.

5. La partecipazione alle sedute della cabina è a titolo gratuito.

6. Con atto della Giunta regionale sono definite le modalità di organizzazione e di funzionamento della cabina.

(23) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

(24) Lettera così modificata dall' *art. 7, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

(25) Lettera così modificata dall' *art. 7, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

(26) Lettera aggiunta dall' *art. 7, comma 4, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

(27) Lettera così modificata dall' *art. 27, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3*.

Art. 15 *Prodotto turistico omogeneo.*

1. Per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un'offerta turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione.
 2. Per prodotto turistico omogeneo si intende l'insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono un'offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica.
 3. Gli standard minimi per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo sono individuati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
 4. La stipulazione della convenzione di cui al comma 1 comporta:
 - a) l'individuazione di un comune capofila;
 - b) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;
 - c) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
 - d) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell'OTD di cui all'articolo 8;
 - e) il coordinamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica dei singoli comuni.
-

Art. 16 *Riconoscimento delle associazioni pro-loco.*

1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali soggetti che concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica.
2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per:
 - a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
 - b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;

c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;

d) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.

3. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco avviene tramite l'iscrizione agli albi delle associazioni proloco istituiti dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.

4. L'iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco è subordinata alle seguenti condizioni:

a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile;

b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.

5. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con il regolamento.

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo I

Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Sezione I

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive

Art. 17 Oggetto.

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

- a) alberghi;
- b) residenze turistico-alberghiere;
- c) alberghi diffusi;

- d) condhotel;
- e) campeggi;
- f) villaggi turistici;
- [g) camping-village ⁽²⁸⁾;]
- h) marina resort;
- i) aree di sosta;
- j) parchi di vacanza.

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:

- a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco del l'anno solare;
- b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

2-bis. L'apertura dell'albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare ⁽²⁹⁾.

3. Con il regolamento la Regione stabilisce:

- a) i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e quelli delle loro dipendenze;
- b) i criteri per la loro classificazione;
- c) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive.

(28) Lettera abrogata dall' *art. 8, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

(29) Comma inserito dall' *art. 8, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

Art. 18 Alberghi.

1. Sono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

2. Negli alberghi sono consentite:

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla [legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28](#) (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla [L.R. 28/2005](#) e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato di cui all'[articolo 15, comma 1, lettera d\), della L.R. 28/2005](#) stessa;

[c) l'attività di centro benessere, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore ⁽³⁰⁾.]

2-bis. È altresì consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore ⁽³¹⁾.

2-ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza ⁽³²⁾.

3. Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei motel sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

4. Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

5. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

(30) Lettera abrogata dall' [art. 9, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(31) Comma inserito dall' [art. 9, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(32) Comma inserito dall' *art. 9, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.*

Art. 19 *Residenze turistico-alberghiere.*

1. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina.
 2. Le residenze turistico-alberghiere possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.
 3. Nelle residenze turistico-alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.
 4. Le residenze turistico-alberghiere, in caso di interventi edilizi, possono trasformarsi in condhotel e, come tali, sono assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 23.
-

Art. 20 *Dipendenze.*

1. Salva l'ipotesi del villaggio albergo, nel caso in cui l'attività ricettiva di cui agli articoli 18 e 19 venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito "casa madre" lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti "dipendenze".
-

Art. 21 *Alberghi diffusi.*

1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale

dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e unità abitative in due o più edifici separati, vicini tra loro ⁽³³⁾.

2. Gli alberghi diffusi, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, sono localizzati nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti.

3. Per centro storico s'intende la zona territoriale omogenea di cui all'[articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444](#) del Ministro dei lavori pubblici (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'[articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765](#)).).

4. Per borgo rurale s'intende il nucleo o insediamento in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile nel territorio esterno alla città storica di una comunità, dalla presenza sia di edifici per la residenza sia di rustici e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici di identità.

5. Per nucleo insediativo in ambito costiero s'intende la porzione di tessuto urbano o insediamento isolato, ancorché di recente formazione, collocato in prossimità della fascia costiera e dei siti a maggiore fruizione balneare, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici e di identità.

6. La vitalità e la vivibilità dei luoghi ricorrono in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) il centro storico costituisce polo di attrazione in ragione della presenza dei servizi pubblici o privati di pubblica utilità;

b) il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo in ambito costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all'artigianato tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi enologico-gastronomici in zone di produzione con prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP) e a specialità tradizionale garantita (STG)

⁽³⁴⁾.

7. Le unità abitative di cui è composto l'albergo diffuso, ad eccezione dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, che possono avere destinazione d'uso turistico-ricettiva, commerciale, direzionale e di servizi, possono mantenere la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere:

- a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

[8. L'apertura dell'albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare ⁽³⁵⁾.]

(33) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

(34) Lettera così sostituita dall' *art. 10, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

(35) Comma abrogato dall' *art. 10, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

Art. 22 *Composizione e servizi degli alberghi diffusi* ⁽³⁶⁾.

1. Gli alloggi di cui è composto l'albergo diffuso possono essere costituiti da:

- a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;
- b) unità abitative, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredati e dotati di locali a uso cucina e bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

2. L'albergo diffuso può essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, disciplinata dalla presente legge; a tale struttura si applica la disciplina prevista per la rispettiva tipologia.

3. La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi.

4. Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento.

5. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.

6. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile ⁽³⁷⁾.

(36) Articolo così sostituito dall' [art. 11, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(37) Comma così modificato dall' [art. 28, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#).

Art. 23 *Condhotel.*

1. Sono condhotel, ai sensi dell'[articolo 31 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133](#) (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014 n. 164](#), gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.

2. Per le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, si applicano i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'[articolo 31, commi 1 e 2, del d.l. 133/2014](#) convertito dalla [L. 164/2014](#).

Art. 24 *Campeggi.*

1. Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

2. I campeggi possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.

3. Nei campeggi sono consentite:

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla [L.R. 28/2005](#);

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla [L.R. 28/2005](#) e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.

3-bis. È altresì consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore ⁽³⁸⁾.

3-ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza ⁽³⁹⁾.

4. Il titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, può allestire, per l'intero periodo di permanenza del campeggio e al fine di metterle a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento:

a) strutture quali roulotte, camper, case mobili e relativi accessori, in non più del 70 per cento delle piazzole ⁽⁴⁰⁾;

b) tende e relativi accessori, in non più del 20 per cento delle piazzole, fermo restando il limite massimo del 70 per cento cumulando con le strutture di cui alla lettera a) ⁽⁴¹⁾.

5. Nei campeggi è consentito l'affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

5-bis. Possono assumere la denominazione di "camping village" i campeggi nei quali l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, allestite dal titolare o gestore, è in percentuale superiore al 30 per cento delle piazzole ⁽⁴²⁾.

(38) Comma inserito dall' [art. 12, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(39) Comma inserito dall' [art. 12, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(40) Lettera così modificata dall' [art. 12, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(41) Lettera così modificata dall' [art. 12, comma 4, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(42) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 5, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.*

Art. 25 Villaggi turistici.

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture allestite dal titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, e messe a disposizione per la sosta ed il soggiorno dei turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

2. Nei villaggi turistici sono consentite:

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla *L.R. 28/2005*;

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla *L.R. 28/2005* e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.

2-bis. È altresì consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore ⁽⁴³⁾.

2-ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza ⁽⁴⁴⁾.

3. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al 40 per cento del numero complessivo delle piazzole.

4. Nei villaggi turistici è consentito l'affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

(43) Comma inserito dall' *art. 13, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.*

(44) Comma inserito dall' *art. 13, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

Art. 26 *Camping-village* ⁽⁴⁵⁾.

[1. Sono camping-village le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico ed attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno dei turisti sia provvisti che sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

2. Nei camping-village sono consentite:

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla *L.R. 28/2005*;

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla *L.R. 28/2005* e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.

3. Nei camping-village è consentita l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, quali roulotte, camper, case mobili e relativi accessori, allestite dal titolare o gestore in una percentuale ricompresa tra il 70 e il 30 per cento del numero complessivo delle piazzole, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico edilizie e, ove previsto, paesaggistiche. Il restante numero delle piazzole è destinato ai turisti forniti di propri mezzi di pernottamento.

4. Nei camping-village è consentito l'affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.]

(45) Articolo abrogato dall' *art. 14, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

Art. 27 *Marina resort*.

1. Sono marina resort, ai sensi dell'*articolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014* convertito dalla *L. 164/2014*, le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del medesimo articolo 32, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel regolamento ⁽⁴⁶⁾.

(46) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

Art. 28 *Aree di sosta.*

1. Sono aree di sosta le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.

Art. 29 *Parchi di vacanza.*

1. Sono parchi di vacanza i campeggi a gestione unitaria in cui è praticato l'affitto delle piazzole ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

2. Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del 40 per cento delle piazzole, l'affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.

Art. 30 *Divieti di vendita e di affitto.*

1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza, in caso di vendita frazionata delle piazzole o delle strutture ancorate al suolo che insistono sulle medesime, o in caso di affitto delle piazzole o delle strutture per periodi pluriennali, decadono i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività e trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 42, comma 1, e all'articolo 43, comma 2, lettera a), numero 5 ⁽⁴⁷⁾.

(47) Comma così modificato dall' *art. 29, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3*.

Art. 31 *Commercializzazione di servizi turistici.*

1. Le strutture ricettive di cui al presente capo possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell'*allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79* (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, nonché attuazione della *direttiva 2008/122/CE*, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo) ⁽⁴⁸⁾.

(48) Comma così sostituito dall' *art. 30, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3*.

Sezione II

Procedura e criteri di classificazione

Art. 32 *Esercizio dell'attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici.*

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, esclusivamente in via telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33 e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA può ricomprendere anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere esercitate nei confronti delle persone alloggiate, dei loro ospiti, di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati o al pubblico.

4. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e le relative variazioni.

Art. 33 *Requisiti.*

1. Il titolare delle strutture di cui al presente capo e il suo rappresentante, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#).
2. Nel caso in cui il titolare delle attività di cui al presente capo sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'[articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)).
4. L'esercizio dell'attività degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:
 - a) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
 - b) superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l'aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
 - c) altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico alberghiere, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico edilizi comunali.
5. L'esercizio dell'attività degli alberghi diffusi è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:
 - a) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto e di 14 metri quadrati per quelle a due letti; la superficie minima comprende anche gli spazi aperti sulle camere, purché non delimitati da serramenti, anche mobili. Per ogni letto aggiunto, consentito solo nelle camere a due letti e con massimo di due posti letto aggiuntivi per camera, la superficie è aumentata di 6 metri quadrati;
 - b) i limiti di superficie di cui alla lettera a) sono ridotti a 12 metri quadrati per le camere a due letti e a 4 metri quadrati per ogni letto aggiunto nel caso in

cui non sia possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici;

c) l'altezza minima interna utile dei locali posti nell'albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali in materia di igiene, con una media di 2,70 metri per le camere da letto e i locali di soggiorno, riducibile a 2,40 metri per i locali bagno e gli altri locali accessori, fermo restando il mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi già abitabili laddove le caratteristiche degli immobili non consentano il raggiungimento di tale altezza.

Art. 34 *Subingresso.*

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:

- a) il trasferimento dell'attività;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare.
-

Art. 35 *Sospensione dell'attività.*

1. La sospensione delle attività di cui al presente capo per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio ⁽⁴⁹⁾.

(49) Comma così modificato dall' [art. 16, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

Art. 36 *Cessazione dell'attività.*

1. La cessazione delle attività di cui al presente capo è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 37 *Classificazione* ⁽⁵⁰⁾.

1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformità a quanto previsto dall'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83](#) (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2014, n. 106](#), stabilisce i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi.

2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

- a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
- b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
- c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro;
- d) i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a quattro;
- e) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera.

3. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'articolo 32.

4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.

(50) Articolo così sostituito dall' *art. 17, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

Art. 38 *Verifica della classificazione* ⁽⁵¹⁾.

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze in ogni momento e comunque a seguito della presentazione della SCIA verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione ⁽⁵²⁾.

(51) Rubrica così sostituita dall' *art. 18, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

(52) Comma così modificato dall' *art. 18, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

Sezione III

Norme particolari

Art. 39 *Insediamenti occasionali*.

1. Non è soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l'insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile.

Art. 40 *Campeggi temporanei*.

1. Il comune può autorizzare, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:

- a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;

b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro.

2. Il comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

Art. 41 *Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa* ⁽⁵³⁾.

1. Gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque tutti gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi o villaggi turistici riservati ad ospitare ⁽⁵⁴⁾:

a) i propri associati, i soggetti destinatari dell'attività associativa e relativi accompagnatori;

b) gli associati e i soggetti destinatari dell'attività e relativi accompagnatori di enti, associazioni e cooperative con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso atto convenzionale.

2. Tali disposizioni si applicano anche a enti e aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

3. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione e possiedono almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella oppure per i villaggi turistici classificati con due stelle ⁽⁵⁵⁾.

4. Nella SCIA presentata per l'esercizio delle strutture di cui al comma 1, sono indicate le categorie di soggetti abilitati all'utilizzazione delle medesime.

(53) Rubrica così modificata dall' *art. 19, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

(54) Alinea così modificato dall' *art. 19, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

(55) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

Vigilanza e sanzioni

Art. 42 *Chiusura dell'attività.*

1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o il gestore.
 2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali o dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l'interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.
 3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
 4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
-
-

Art. 43 *Sanzioni amministrative.*

1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 40 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00:
 - a) chi contravviene a quanto previsto dai seguenti articoli:
 - 1) articolo 24, comma 4, lettere a) e b), e comma 5;
 - 2) articolo 25, commi 3 e 4;
 - 3) articolo 26, commi 3 e 4;
 - 4) articolo 29, comma 2;
 - 5) articolo 30.
 - b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00:

a) chi pubblicizza, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto;

b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, omette di dichiarare tale circostanza;

c) chi dota i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello comunicato con la SCIA.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Capo II

Altre strutture ricettive e locazioni turistiche ⁽⁵⁶⁾

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 44 *Oggetto.*

1. Il presente capo disciplina:

a) le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva:

- 1) case per ferie;
- 2) ostelli ⁽⁵⁷⁾;
- 3) rifugi escursionistici;
- 4) rifugi alpini;
- 5) bivacchi fissi.

b) le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:

- 1) esercizi di affittacamere;
- 2) bed and breakfast;
- 3) case e appartamenti per vacanze;
- 4) residenze d'epoca.

c) i residence;

d) le locazioni turistiche.

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:

a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;

b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

3. Con il regolamento sono stabiliti i requisiti e i servizi minimi delle strutture ricettive di cui al comma 1.

(56) Rubrica così sostituita dall' *art. 20, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

(57) Numero così modificato dall' *art. 21, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

Sezione II

Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 45 *Case per ferie.*

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.

3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata:

a) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività associativa e relativi accompagnatori;

b) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso comune affiliazione a soggetti terzi privi della finalità di lucro;

c) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso atto convenzionale.

4. Il titolare e il gestore delle case per ferie possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'*articolo 83 del D.Lgs. 159/2011*.

Art. 46 *Ostelli* ⁽⁵⁸⁾.

1. Sono ostelli le strutture ricettive, attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative ⁽⁵⁹⁾.

2. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.

3. Il titolare e il gestore degli ostelli possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'*articolo 83 del D.Lgs. 159/2011*.

(58) Rubrica così sostituita dall' *art. 22, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

(59) Comma così modificato dall' *art. 22, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

Art. 47 *Rifugi escursionistici*.

1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Il titolare e il gestore dei rifugi escursionistici possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al

titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'*articolo 83 del D.Lgs. 159/2011*.

Art. 48 *Rifugi alpini.*

1. Sono rifugi alpini i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursioni, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
 2. Il titolare e il gestore dei rifugi alpini possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'*articolo 83 del D.Lgs. 159/2011*.
 3. I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.
-

Art. 49 *Bivacchi fissi.*

1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.
 2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.
-

Art. 50 *Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva.*

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, salvo il bivacco fisso, è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
 2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
 3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti.
 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4.
 5. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.
 6. Per i rifugi alpini con custodia, nella SCIA è indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.
 7. L'attivazione di un bivacco fisso è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.
-

Art. 51 *Subingresso.*

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
 - a) il trasferimento;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
 - a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare.

Art. 52 *Sospensione dell'attività.*

1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio ⁽⁶⁰⁾.

(60) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.*

Art. 53 *Cessazione dell'attività.*

1. La cessazione di una delle attività di cui alla presente sezione è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Sezione III

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 54 *Requisiti.*

1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere:

- a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
- c) i requisiti previsti dal regolamento.

2. L'utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.

Art. 55 *Affittacamere.*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.

2. Gli affittacamere possono essere gestiti:

- a) in forma imprenditoriale;
- b) in forma non imprenditoriale.

3. L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell'ambito del medesimo edificio.

4. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

[5. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano alimenti e bevande agli alloggiati cessano l'attività di somministrazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ⁽⁶¹⁾.]

[6. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno assunto la denominazione di bed and breakfast e somministrano alimenti e bevande agli alloggiati, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano l'attività di somministrazione con esclusione della prima colazione ⁽⁶¹⁾.]

⁽⁶¹⁾ Comma abrogato dall' *art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 17 ottobre 2017, n. 58.*

Art. 56 *Bed and breakfast.*

1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
2. I bed and breakfast possono essere gestiti:
 - a) in forma imprenditoriale;
 - b) in forma non imprenditoriale.
3. L'attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio ⁽⁶²⁾.
4. L'attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Nel regolamento di cui all'articolo 3, la Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

(62) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 17 ottobre 2017, n. 58](#).

Art. 57 *Case e appartamenti per vacanze.*

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.
 2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento.
 3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l'offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.
-

Art. 58 *Residenze d'epoca.*

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.
 2. Le residenze d'epoca possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.
 3. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere di cui agli articoli 18 e 19, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla [L.R. 30/2003](#) che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico possono assumere la denominazione di "residenze d'epoca " mantenendo gli obblighi amministrativi previsti rispettivamente per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici.
-

Art. 59 *Soggetti gestori.*

1. Per le strutture ricettive di cui alla presente sezione è obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura sia una persona giuridica. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare e al gestore.
-

Art. 60 *Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione.*

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

[4. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano la prima colazione e intendono continuare a farlo assumono la denominazione di bed and breakfast effettuando apposita comunicazione allo SUAP competente per territorio. ⁽⁶³⁾]

5. Si applica la disposizione di cui all'articolo 32, comma 4.

⁽⁶³⁾ Comma abrogato dall' *art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 17 ottobre 2017, n. 58*.

Art. 61 *Subingresso.*

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:

- a) il trasferimento;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare.
-

Art. 62 *Sospensione dell'attività* ⁽⁶⁴⁾.

1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.

(64) Comma così modificato dall' *art. 24, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.*

Art. 63 *Cessazione dell'attività.*

1. La cessazione di una delle attività di cui alla presente sezione è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Sezione IV**Definizione e caratteristiche dei residence****Art. 64** *Residence.*

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

2. Le unità abitative devono possedere:

- a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- b) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
- c) i requisiti previsti nel regolamento.

3. Le unità abitative devono essere ubicate in stabili a corpo unico o a più corpi.

4. I residence possono somministrare bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

Art. 65 *Classificazione e revisione della classificazione.*

1. I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di classificazione prevista nel regolamento.
 2. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'articolo 66.
 3. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
 4. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.
-

Art. 66 *Esercizio dell'attività di residence.*

1. L'esercizio dell'attività di residence è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 64 e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA può ricomprendere anche l'attività di somministrazione di bevande.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4.
5. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.

Art. 67 *Subingresso.*

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dei residence, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
 2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
 3. Il subentrante dichiara:
 - a) il trasferimento;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.
 4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
 - a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare.
-

Art. 68 *Sospensione dell'attività.*

1. La sospensione dell'attività di residence per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio ⁽⁶⁵⁾.
-

⁽⁶⁵⁾ Comma così modificato dall' [art. 25, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

Art. 69 *Cessazione dell'attività.*

1. La cessazione dell'attività di residence è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Sezione V

Locazioni turistiche

Art. 70 *Locazioni turistiche* ⁽⁶⁶⁾.

1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall'[articolo 53 dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011](#), si applicano le disposizioni del presente articolo ⁽⁶⁷⁾.

2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:

a) le informazioni relative all'attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;

b) l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.

3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse dal comune alla Città metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza.

4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 2.

5. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:

a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

6. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all'articolo 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;

b) nel caso di incompleta od omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

(66) Articolo così sostituito dall' *art. 26, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.*

(67) Comma così modificato dall' *art. 31, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.*

Art. 71 *Scambio di alloggi per finalità turistiche.*

1. Ai fini del presente testo unico, non costituisce locazione a fini turistici l'offerta di alloggio a finalità turistiche senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell'alloggio nella disponibilità dell'ospitato, nell'ambito dell'economia della condivisione (sharing economy).

Art. 72 *Uso occasionale di immobili a fini ricettivi.*

1. È consentito, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Il comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso.

Sezione VI

Vigilanza e sanzioni

Art. 73 *Chiusura dell'attività.*

1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o gestore.
 2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali nonché dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l'interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.
 3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
 4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
-

Art. 74 *Sanzioni amministrative.*

1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 ⁽⁶⁸⁾.
2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00:
 - a) chi ospita all'interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella SCIA;
 - b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.

5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione di quanto previsto dal presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00:

a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;

b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura.

7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

(68) Comma così modificato dall' [art. 27, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

Capo III

Stabilimenti balneari

Art. 75 *Stabilimenti balneari.*

1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste in prossimità del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.

2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come i trattamenti elioterapici e termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni ove necessarie ⁽⁶⁹⁾.

3. Negli stabilimenti balneari possono essere altresì esercitate le attività di centro benessere e le discipline del benessere e bionaturali di cui alla [legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2](#) (Discipline del benessere e bionaturali) dagli operatori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della stessa [L.R. 2/2005](#), nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.

4. Il comune, nel proprio regolamento, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, determina le deroghe, per eccezionali esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti dal regolamento.

5. Il regolamento, nell'ambito della disciplina del governo del territorio e nell'ottica della riqualificazione ambientale e della valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, stabilisce, in conformità alle prescrizioni statali in materia, le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreativa ⁽⁷⁰⁾.

6. Il regolamento stabilisce altresì gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell'*articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217* (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2010).

(69) Comma così modificato dall' *art. 32, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3*.

(70) Comma così modificato dall' *art. 32, comma 2, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3*.

Art. 76 *Esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari.*

1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia. La SCIA può ricomprendere anche le attività di cui all'articolo 75, commi 2 e 3.

3. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e le relative variazioni.

Art. 77 *Subingresso.*

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione degli stabilimenti balneari, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:

- a) il trasferimento dell'attività;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare.
-

Art. 78 *Sospensione dell'attività.*

1. La sospensione delle attività degli stabilimenti balneari per un periodo superiore a otto giorni è soggetta a preliminare comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.

Art. 79 *Cessazione dell'attività* ⁽⁷¹⁾.

1. La cessazione dell'attività degli stabilimenti balneari è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

⁽⁷¹⁾ Comma così modificato dall' [art. 28, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

Art. 80 *Chiusura dell'attività.*

1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o gestore.

2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o servizi minimi previsti nel regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l'interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività ⁽⁷²⁾.

3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti ⁽⁷³⁾.

4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.

(72) Comma così sostituito dall' [art. 29, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(73) Comma così modificato dall' [art. 29, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

Art. 81 *Sanzioni amministrative.*

1. Chi gestisce uno stabilimento balneare senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

Capo IV

Obblighi di comunicazione e di pubblicità ⁽⁷⁴⁾

Art. 82 *Esercizio delle funzioni amministrative.*

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.

(74) Rubrica così sostituita dall' [art. 30, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

Art. 83 *Comunicazione iniziale e periodica.*

1. I titolari e i gestori comunicano allo SUAP competente per territorio le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
2. La comunicazione è redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e contiene la descrizione delle caratteristiche e l'elencazione delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
3. La comunicazione è presentata:
 - a) in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;
 - b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione ⁽⁷⁵⁾.
4. Si applica la disposizione di cui all'articolo 32, comma 4.

⁽⁷⁵⁾ Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 1, L.R. 17 ottobre 2017, n. 58.*

Art. 84 *Comunicazioni tra amministrazioni pubbliche* ⁽⁷⁶⁾.

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze ricevono dagli SUAP le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari e le trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.
2. I comuni trasmettono alla Regione l'elenco dei concessionari di stabilimenti balneari, con l'indicazione dei canoni da questi corrisposti, entro il 31 dicembre di ogni anno.

⁽⁷⁶⁾ Articolo così sostituito dall' *art. 31, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.*

Art. 84-bis *Comunicazioni ai fini statistici* ⁽⁷⁷⁾.

I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.

I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322* (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'*art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400*).

(77) Articolo inserito dall' *art. 32, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

Art. 85 *Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio.*

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura è esposta, in modo che sia perfettamente visibile e secondo il modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale, una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura.

2. Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente al momento della prenotazione o contestualmente all'arrivo presso la struttura.

Art. 86 *Sanzioni amministrative* ⁽⁷⁸⁾.

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono le comunicazioni di cui all'articolo 83, o le effettuano in maniera incompleta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

2. I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell'anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 84-bis, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.

3. Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma, con importi dimezzati.

4. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'articolo 85, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.

(78) Articolo dapprima corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1 e, successivamente, così sostituito dall' [art. 33, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

Capo V

Agenzie di viaggio e turismo

Sezione I

Definizione e attività

Art. 87 *Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:

a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;

b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;

c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;

d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell'[articolo 33, comma 1, lettera c\) dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011](#) ⁽⁷⁹⁾.

3. Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:

a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, non ch  l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

c) la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale;

d) ogni altra forma di attivit  connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attivit  di pubblico spettacolo.

4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 98 purch  si tratti di viaggi collettivi "tutto compreso", organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altres  stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 96.

(79) Comma cos  modificato dall' [art. 33, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#).

Art. 88 *Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attivit .*

1. Per l'esercizio dell'attivit  di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali e professionali:

a) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena   stata scontata, o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

b) il requisito professionale di cui all'articolo 94.

2. I requisiti personali e professionali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale o dal direttore tecnico se diverso dal titolare o dal rappresentante legale.

3. In caso di vendita diretta al pubblico l'attività è esercitata in un locale aperto al pubblico.

4. È inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo di stipulare le polizze assicurative di cui all'articolo 91, commi 1 e 2.

5. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, né essere quella di regioni o comuni italiani.

Art. 89 *Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio.*

1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 88.

3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 6.

4. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o alla ragione sociale della società, alla sede, è comunicata allo SUAP entro trenta giorni dalla variazione intervenuta.

5. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'articolo 87, comma 1, è soggetta a SCIA.

6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.

7. Le agenzie che svolgono attività stagionale concludono esclusivamente contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura delle agenzie medesime.

8. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo o alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA di inizio attività e le relative variazioni.

Art. 90 *Attività complementari* ⁽⁸⁰⁾.

1. Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggio è consentito lo svolgimento di attività complementari di cui all'articolo 87, comma 3, nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.

(80) Comma così modificato dall' [art. 34, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

Art. 91 *Garanzie a favore del viaggiatore* ⁽⁸²⁾.

1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi dell'[articolo 47, comma 1, dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011](#) ⁽⁸³⁾.

2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell'[articolo 47, commi 2 e 3, dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011](#) ⁽⁸¹⁾.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio presentano al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana comunicazione di avere adempiuto a quanto richiesto dai commi 1 e 2.

(81) Comma dapprima sostituito dall' [art. 35, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#) e poi così modificato dall' [art. 34, comma 3, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#).

(82) Rubrica così sostituita dall' [art. 34, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#).

(83) Comma così modificato dall' [art. 34, comma 2, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#).

Art. 92 *Chiusura temporanea dell'agenzia.*

1. Non è consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecutivi.
2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi è previamente comunicata allo SUAP competente per territorio ⁽⁸⁴⁾.
3. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi.

(84) Comma così modificato dall' *art. 36, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.*

Art. 93 *Agenzie di viaggio e turismo on line.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ad esclusione dell'articolo 88, comma 3 ⁽⁸⁵⁾.
2. L'apertura delle agenzie di cui al comma 1 è soggetta a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.

(85) Comma così modificato dall' *art. 37, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.*

Sezione II

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio

Art. 94 *Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio.*

1. Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso della qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio.
 2. La qualifica di cui al comma 1 si ottiene al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
 - a) sussistenza di adeguate conoscenze o capacità professionali, come definite nel regolamento in conformità alle disposizioni statali vigenti;
 - b) superamento dell'esame di cui all'articolo 95 o dell'equivalente esame previsto dalle leggi delle altre regioni.
 3. Il possesso della qualifica è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l'apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.
 4. Qualora l'attività della persona preposta alla direzione tecnica di un'agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne comunicazione allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso della qualifica.
 5. Il direttore tecnico presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia.
-

Art. 95 *Esame di idoneità.*

1. Coloro che intendono acquisire l'idoneità professionale presentano la domanda per sostenere l'esame di idoneità, accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di cui all'articolo 96. Possono altresì presentare la domanda per sostenere l'esame di idoneità coloro che intendono aprire una nuova agenzia di viaggio e i rappresentanti legali delle associazioni di cui all'articolo 96.
2. Per l'ammissione all'esame di idoneità è necessario che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d'esame e determina le modalità per l'effettuazione delle prove.

4. La Regione espleta le prove d'esame almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande pendenti.
 5. La Regione rilascia a chi ha superato positivamente l'esame un attestato di idoneità.
-

Sezione III

Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria

Art. 96 *Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi.*

1. È istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l'albo delle associazioni senza scopo di lucro, a carattere regionale o nazionale, con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; lo statuto di dette associazioni deve prevedere organi democraticamente eletti.
3. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, specificando:
 - a) la sede legale dell'associazione;
 - b) le complete generalità del legale rappresentante dell'associazione;
 - c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2, che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo.
4. Alla domanda di iscrizione è allegato lo statuto dell'associazione.
5. L'iscrizione all'albo decorre dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
6. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all'albo regionale. In tal caso alla domanda di cui al comma 3 è allegato l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate, con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.

7. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l'indicazione della riserva ai soli soci dell'associazione.

Art. 97 *Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio.*

1. I soggetti di cui all'articolo 96 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività disciplinate dalle norme del presente capo al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando:

a) le complete generalità, nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del TULPS approvato con [r.d. 773/1931](#), della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività;

b) il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 94 da parte del soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività;

c) le attività che si intendono esercitare.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve altresì contenere la menzione dell'avvenuta stipulazione della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 91, comma 1, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze accertano d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 96, comma 1, nonché il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 94 da parte del soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività.

3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze.

4. Il soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività è responsabile anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all'articolo 96, comma 6. L'attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di altra associazione. Al responsabile organizzativo non si applica il disposto dell'articolo 94, comma 5.

5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del titolo VI, capo I, dell'*allegato 1 al D.Lgs. 79/2011* ⁽⁸⁶⁾.

(86) Comma così modificato dall' *art. 35, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3*.

Art. 98 *Organizzazione occasionale di viaggi.*

1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni nell'arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni ⁽⁸⁷⁾.

2. Il numero di iniziative di cui al comma 1 può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché nell'arco dell'anno solare sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa. È altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a).

4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze esercitano la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo e sospendono l'effettuazione dell'iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell'arco di un anno solare, o la durata delle medesime, o qualora non sia stato osservato l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione.

(87) Comma così modificato dall' *art. 36, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3*.

Art. 99 *Uffici di biglietteria.*

1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché l'attività sia limitata all'emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non

comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette a quanto previsto dagli articoli 87 e seguenti riguardo alle agenzie di viaggio e turismo ⁽⁸⁸⁾.

2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.

(88) Comma così modificato dall' *art. 38, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.*

Sezione IV

Vigilanza e sanzioni

Art. 100 *Sospensione e cessazione dell'attività.*

1. Qualora vengano meno uno o più dei requisiti di cui all'articolo 88, il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa.

2. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la chiusura dell'attività nei seguenti casi:

- a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato a quanto previsto nella diffida;
- b) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

3. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze sospendono lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 96 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il mancato adempimento dell'obbligo della copertura assicurativa di cui rispettivamente all'articolo 91, commi 1 e 2, e all'articolo 97, comma 2, l'agenzia o l'associazione non provveda all'adempimento entro il termine stabilito nella diffida.

4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la cessazione dell'attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 96 qualora non si sia provveduto alla costituzione della copertura assicurativa entro il periodo di sospensione.

5. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune capoluogo di provincia e la città metropolitana, previa diffida, provvedono all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 101 *Subingresso.*

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle attività di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:

- a) il trasferimento dell'attività;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 88, comma 1.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare.
-

Art. 102 *Sanzioni amministrative.*

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:

a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 89;

[b) chiunque contravviene all'obbligo di stipulare le polizze assicurative o di fornire le garanzie bancarie di cui all'articolo 91, commi 1 e 2; ⁽⁸⁹⁾]

c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 96 che effettua le attività nei confronti dei non associati ⁽⁹⁰⁾.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.600,00:

[a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme di cui all'[articolo 38 del D.Lgs. 79/2011](#); ⁽⁹¹⁾]

b) il direttore tecnico che non presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia e il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all'articolo 97, comma 4;

c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 96 che effettua le attività senza la preventiva comunicazione prevista all'articolo 97;

d) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 98 che contravviene agli obblighi ivi previsti;

e) chi contravviene a quanto disposto dall'articolo 88, comma 3;

f) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 89, commi 3 e 7, dall'articolo 92 e dall'articolo 96, comma 7.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00, chi viola gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

(89) Lettera abrogata dall' [art. 37, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#).

(90) Lettera così modificata dall' [art. 37, comma 2, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#).

(91) Lettera abrogata dall' [art. 37, comma 3, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#).

Capo VI

Norme finali

Art. 103 *Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello.*

1. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente legge si applicano i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli accordi sindacali di secondo livello.

TITOLO III

Professioni turistiche

Capo I

Guida turistica

Sezione I

Definizione e attività

Art. 104 *Definizione dell'attività di guida turistica.*

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio.
2. L'esercizio della professione è consentito, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97* (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), indipendentemente dall'ambito territoriale in cui è stata conseguita l'abilitazione.
3. Per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, di cui all'*articolo 3, comma 3, della L. 97/2013*, è necessario il conseguimento della specifica abilitazione, ai sensi del medesimo comma 3 ⁽⁹²⁾.
- 3-bis. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206*, (Attuazione della *direttiva 2005/36/CE* relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della *direttiva 2006/100/CE* che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) ⁽⁹³⁾.

(92) Comma così sostituito dall' *art. 39, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

(93) Comma aggiunto dall' *art. 39, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

Art. 105 *Esercizio della professione.*

1. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di istituto secondario di secondo grado;

2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati con il regolamento ⁽⁹⁴⁾;

b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'articolo 107. Il possesso del titolo di studio universitario esenta dalla frequenza dei corsi ⁽⁹⁵⁾;

c) assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea dall'esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. L'esercizio della professione di guida turistica è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

4. La cessazione dell'attività di guida turistica è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.

⁽⁹⁴⁾ Numero così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

⁽⁹⁵⁾ Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 106 *Deroghe.*

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano:

a) ai dipendenti di enti pubblici che svolgono le attività disciplinate dalla presente legge per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di iniziative da esso promosse e realizzate, muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti;

b) alle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, interattivo e laboratoriale finalizzate all'accrescimento culturale individuale e di gruppo;

c) a chi, su incarico del comune e munito della relativa attestazione, in ragione di conoscenze specialistiche di cui abbia notoriamente possesso, svolga, volontariamente e senza scopo di lucro, attività divulgativa del patrimonio di interesse turistico-culturale esistente nel territorio del medesimo comune.

2. I soggetti che operano in base alle deroghe di cui al comma 1 non possono fregiarsi della qualifica di guida turistica.

Art. 107 *Corsi di qualificazione.*

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per guida turistica, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica della guida turistica e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.

3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.

Art. 108 *Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione.*

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 107, il numero delle ore e le modalità di accesso ⁽⁹⁶⁾.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione per coloro che dimostrino, mediante il possesso di idonei titoli di studio e di formazione, di aver già acquisito le conoscenze relative a materie che formano oggetto del corso.

(96) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 109 *Integrazioni dell'abilitazione professionale.*

1. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l'esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere. A tal fine possono chiedere di essere sottoposte ad esame nell'ambito degli esami finali dei corsi di cui all'articolo 107. In tal caso la commissione d'esame è integrata con esperti ⁽⁹⁷⁾.

2. La Regione rilascia apposita attestazione a chi ha superato l'esame di cui al comma 1.

(97) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 110 *Pubblicità dei prezzi.*

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali delle guide turistiche contiene l'indicazione dei relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Art. 111 *Ingresso gratuito.*

1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà della Regione e degli enti locali.

Sezione II

Vigilanza e sanzioni

Art. 112 *Sanzioni amministrative.*

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:

a) chiunque esercita l'attività professionale di guida turistica senza aver presentato la SCIA o in mancanza della specifica abilitazione ai sensi dell'articolo 104, comma 3 ⁽⁹⁹⁾;

b) i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00:

a) chiunque, beneficiando delle deroghe di cui all'articolo 106, comma 1, viola il disposto dell'articolo 106, comma 2 ⁽⁹⁸⁾;

b) la guida turistica che contravviene al divieto di cui all'articolo 110, comma 2 ⁽⁹⁸⁾.

3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00:

a) la guida turistica che contravviene al disposto dell'articolo 110, comma 1 ⁽⁹⁸⁾;

b) la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non ha conseguito l'abilitazione.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il comune, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

⁽⁹⁸⁾ Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

⁽⁹⁹⁾ Lettera così modificata dall' *art. 38, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.*

Art. 113 *Divieto di prosecuzione dell'attività.*

1. La prosecuzione dell'attività professionale di guida turistica è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.

Capo II**Accompagnatore turistico****Sezione I****Definizione e attività****Art. 114** *Definizione dell'attività di accompagnatore turistico.*

1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'[articolo 6 dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011](#) e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche ⁽¹⁰⁰⁾.

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa.

[\(100\)](#) Comma dapprima sostituito dall' [art. 40, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#) e poi così modificato dall' [art. 39, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#).

Art. 115 *Esercizio della professione* ⁽¹⁰¹⁾.

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:

1) uno dei titoli di studio indicati nel regolamento e superamento dell'esame di cui all'articolo 117;

2) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'articolo 117;

3) abilitazione all'esercizio della professione conseguita in altra regione;

b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

4. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.

5. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al [D.Lgs. 206/2007](#).

(101) Articolo dapprima corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1 e poi così sostituito dall' [art. 41, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

Art. 116 Titoli ⁽¹⁰²⁾.

[1. Per lo svolgimento dell'attività di accompagnatore turistico è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel regolamento in conformità alle disposizioni statali in materia.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;
- b) diploma di liceo linguistico;
- c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;
- d) diploma di laurea in lingue;
- e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;
- f) diploma di laurea in lettere.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, è richiesto il possesso del relativo attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi della vigente normativa regionale.

4. È altresì riconosciuto valido, per lo svolgimento dell'attività di accompagnatore turistico, il possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.]

(102) Articolo abrogato dall' [art. 42, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

Art. 117 *Corsi di qualificazione.*

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica dell'accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.

3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.

Art. 118 *Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione.*

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 117, il numero delle ore e le modalità di accesso ⁽¹⁰³⁾ ⁽¹⁰⁴⁾.

(103) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

(104) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la [Delib.G.R. 8 ottobre 2018, n. 1097](#).

Art. 119 *Pubblicità dei prezzi.*

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Sezione II

Vigilanza e sanzioni

Art. 120 *Sanzioni amministrative.*

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:

- a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA;
 - b) i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all'articolo 119, comma 2 ⁽¹⁰⁵⁾.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell'articolo 119, comma 1 ⁽¹⁰⁵⁾.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2 che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

(105) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 121 *Divieto di prosecuzione dell'attività.*

1. La prosecuzione dell'attività professionale di accompagnatore turistico è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento.

Capo III

Guida ambientale

Sezione I

Definizione e attività

Art. 122 *Definizione dell'attività di guida ambientale* ⁽¹⁰⁶⁾.

1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'[articolo 6 dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011](#) e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche ⁽¹⁰⁷⁾.

2. Con il regolamento sono individuate le articolazioni della professione.

3. Le guide ambientali collaborano:

a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla [legge regionale 20 marzo 1998, n. 17](#) (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.

(106) Articolo così sostituito dall' [art. 43, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(107) Comma così modificato dall' [art. 40, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#).

Art. 123 *Esercizio della professione* ⁽¹⁰⁸⁾.

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:

1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'articolo 125 ⁽¹⁰⁹⁾;

2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati nel regolamento, e superamento dell'esame di cui all'[articolo 125](#);

3) abilitazione all'esercizio della professione conseguita in altra regione;

b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;

c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. L'esercizio della professione di guida ambientale è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

4. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al [D.Lgs. 206/2007](#).

5. La guida ambientale è obbligata alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

(108) Articolo dapprima corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1 e poi così sostituito dall' [art. 44, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

(109) Numero così modificato dall' [art. 41, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#).

Art. 124 *Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale.*

1. Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell'apposito albo professionale regionale di cui all'articolo 146, possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica ⁽¹¹⁰⁾.

2. Le guide del parco o della riserva naturale già abilitate ai sensi dell'[articolo 21, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49](#) (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) possono continuare ad esercitare l'attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza. Possono altresì esercitare la professione di guida ambientale, nella specialità attinente, nel caso in cui la loro formazione ai sensi dell'[articolo 21, comma 3, della L.R. 49/1995](#), abbia garantito la conoscenza generale dell'intero territorio regionale ⁽¹¹⁰⁾.

3. I soggetti di cui al comma 2 che intendono esercitare la professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 123, fatta eccezione per il possesso dell'abilitazione professionale ⁽¹¹⁰⁾.

4. L'ente gestore del parco o della riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi del presente testo unico un attestato di specializzazione di guida del parco o della riserva di riferimento, a seguito dell'espletamento di un corso di specializzazione e del superamento del relativo esame.

(110) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 125 *Corsi di qualificazione e specializzazione.*

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola articolazione, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato ⁽¹¹¹⁾.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica espletata secondo le modalità stabilite dalla Regione.
4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze e comprendono l'acquisizione di nuove tecniche, l'uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.
5. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l'attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con il rilascio di un attestato.

(111) Comma così modificato dall' [art. 42, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#).

Art. 126 *Modalità e contenuti dei corsi.*

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui agli articoli 124, comma 4, e 125, il numero delle ore e le modalità di accesso ⁽¹¹²⁾.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

(112) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 127 *Obblighi professionali.*

1. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell'escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi.

Art. 128 *Pubblicità dei prezzi.*

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
 2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
-

Sezione II**Vigilanza e sanzioni****Art. 129** *Sanzioni amministrative.*

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:

a) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale senza aver presentato la SCIA;

b) i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00, la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all'articolo 128, comma 2 ⁽¹¹³⁾.

3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00, la guida ambientale che contravviene al disposto dell'articolo 128, comma 1 ⁽¹¹³⁾.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate

(113) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 130 *Divieto di prosecuzione dell'attività.*

1. La prosecuzione dell'attività di guida ambientale è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
 2. In caso di divieto di prosecuzione dell'attività è ritirata la tessera di riconoscimento.
-

Capo IV

Maestro di sci

Sezione I

Definizione e attività

Art. 131 *Definizione dell'attività di maestro di sci.*

1. È maestro di sci, ai sensi dell'*articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81* (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
2. Le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci sono individuate e delimitate ai sensi della *legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93* (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati).

Art. 132 *Albo professionale regionale dei maestri di sci.*

1. È istituito l'albo professionale regionale dei maestri di sci nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.
2. L'albo è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 138, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall'articolo 142 ⁽¹¹⁴⁾.
3. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso, per specialità, nelle seguenti sezioni:
 - a) maestri di sci alpino;
 - b) maestri di sci di fondo;
 - c) maestri di sci di snowboard.
4. L'iscrizione nell'albo professionale ha efficacia per tre anni, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 134 ⁽¹¹⁴⁾.
5. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo professionale regionale dei maestri di sci istituito dalla [L.R. 42/2000](#) sono iscritti d'ufficio nell'albo di cui al comma 1.

⁽¹¹⁴⁾ Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 133 *Requisiti per l'iscrizione all'albo.*

1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
- b) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- d) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 134 e il superamento dei relativi esami ⁽¹¹⁵⁾.

2. Il collegio regionale dei maestri di sci, di cui all'articolo 138, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale ⁽¹¹⁶⁾.

(115) Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

(116) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 134 *Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione.*

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché di aggiornamento obbligatorio, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l'impiego di istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali.
3. I corsi di qualificazione professionale assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica del maestro di sci nella singola specialità e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato.
4. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica.
5. I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L'attestato di frequenza finale viene

rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.

6. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a) ⁽¹¹⁷⁾.

7. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti già iscritti all'albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato.

⁽¹¹⁷⁾ Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 135 *Modalità e contenuti dei corsi.*

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 133, il numero delle ore e le modalità di accesso. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali ⁽¹¹⁸⁾.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

3. I maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l'ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità sono esonerati dal corso di formazione e dall'esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l'abilitazione.

⁽¹¹⁸⁾ Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 136 *Maestri di sci di altre regioni e stati.*

1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana richiedono l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 133 ⁽¹¹⁹⁾.
3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.
4. Ai maestri di sci cittadini di stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri stati che esercitano temporaneamente in Toscana.
6. Ai cittadini di stati non membri dell'Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#) (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'[art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#)).
7. L'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 133 ⁽¹¹⁹⁾.
8. I maestri di sci di stati non membri dell'Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della

equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocità di trattamento.

(119) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 137 *Esercizio abusivo della professione.*

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 138 *Collegio regionale dei maestri di sci.*

1. Il Collegio regionale dei maestri di sci è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; ne fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonché i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l'attività oppure l'abbiano cessata.

2. Sono organi del collegio:

- a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;
- b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'Assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
- c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'Assemblea del Collegio:

- a) eleggere il Consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
- c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;
- d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
- e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
- b) vigilare sull'esercizio della professione;
- c) applicare le sanzioni disciplinari;
- d) collaborare con la Regione nell'organizzazione delle attività formative di cui agli articoli 134 e 135 ⁽¹²⁰⁾;
- e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
- f) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.

5. Il Consiglio regionale, su richiesta di una regione contigua e previa intesa con la medesima, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, può deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.

⁽¹²⁰⁾ Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 139 *Scuole di sci.*

1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di sci si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell'attività professionale coordinata di più maestri di sci. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all'articolo 131, comma 2 ⁽¹²¹⁾.
2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi derivanti alle persone e conseguenti all'esercizio dell'insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intende istituire una scuola di sci trasmette, esclusivamente in via telematica, la SCIA allo SUAP del comune in cui intende ubicare la sede della scuola, attestando il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.
4. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all'organizzazione della scuola.

(121) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 140 *Pubblicità dei prezzi.*

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
 2. Le scuole di sci espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.
 3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
-

Sezione II

Vigilanza e sanzioni

Art. 141 *Sanzioni disciplinari.*

1. I maestri di sci iscritti nell'albo regionale che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, oppure delle norme di comportamento previste dal presente testo unico e dalla [legge 81/1991](#), sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
- d) radiazione dall'albo.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.

Art. 142 *Vigilanza della Regione sul Collegio regionale.*

1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.
 2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
 - a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
 - b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.
 3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.
 4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale. In tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate a un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
-

Art. 143 *Sanzioni amministrative.*

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:
 - a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 132 ⁽¹²²⁾;
 - b) il maestro di sci di uno stato non membro dell'Unione europea che esercita temporaneamente l'attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all'articolo 136, comma 8 ⁽¹²²⁾.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell'articolo 140, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci ⁽¹²³⁾.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00:

a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale che esercita temporaneamente l'attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 136, comma 3 ⁽¹²²⁾;

b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l'articolo 140, commi 1 e 2 ⁽¹²²⁾.

4. L'esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

(122) Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

(123) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 144 *Divieto di prosecuzione dell'attività.*

1. La prosecuzione dell'attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.

Capo V

Guida alpina

Sezione I

Definizione e attività

Art. 145 *Definizione dell'attività di guida alpina.*

1. È guida alpina, ai sensi dell'articolo 2 della *L. 6/1989*, chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- b) accompagnamento di persone in ascensioni scialpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. La professione si articola in due gradi:

- a) aspirante guida;
- b) guida alpina - maestro d'alpinismo.

3. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui al comma 1 con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al sesto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro d'alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.

4. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di scialpinismo.

5. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina - maestro d'alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione. In difetto, il diritto all'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 146 decade ⁽¹²⁴⁾.

6. Le guide alpine, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, sono tenute a prestare la loro opera di soccorso compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

⁽¹²⁴⁾ Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 146 *Albo professionale regionale delle guide alpine.*

1. È istituito l'albo professionale regionale delle guide alpine nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina.

2. L'albo è distinto in due sezioni nelle quali sono iscritte, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di alpinismo. L'albo è tenuto e

aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 151, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall'articolo 155 ⁽¹²⁵⁾.

3. È da intendersi esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.

4. L'iscrizione nell'albo professionale regionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 147, comma 1, lettera b), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 148 ⁽¹²⁵⁾.

5. La guida impossibilitata a frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 147, comma 1, lettera b) ⁽¹²⁵⁾.

6. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale, permane la facoltà di reinscrizione allo stesso nei successivi sei anni dietro presentazione delle certificazioni di cui al comma 4.

7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo professionale regionale delle guide alpine istituito dalla [L.R. 42/2000](#) sono iscritti d'ufficio nell'albo di cui al comma 1.

⁽¹²⁵⁾ Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 147 *Requisiti per l'iscrizione all'albo.*

1. Possono essere iscritti nell'albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
- b) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
- c) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- d) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia

intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

e) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 148 ed il superamento dei relativi esami ⁽¹²⁶⁾.

2. Il Collegio regionale delle guide alpine, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

⁽¹²⁶⁾ Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 148 *Corsi di qualificazione e aggiornamento.*

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio.

2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la professione per almeno due anni.

3. L'ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida è subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.

4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 151 e avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'articolo 15 della *L. 6/1989* ⁽¹²⁷⁾.

5. I corsi di aggiornamento obbligatorio si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.

⁽¹²⁷⁾ Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 149 *Modalità e contenuti dei corsi.*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, determina le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 148, il numero delle ore e le modalità di accesso ⁽¹²⁸⁾.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

⁽¹²⁸⁾ Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 150 *Guide alpine di altre regioni e stati.*

1. Le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.
2. Il Collegio regionale di cui all'articolo 151 provvede all'iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 147 ⁽¹²⁹⁾.
3. L'esercizio, della professione da parte di guide alpine che provengono dall'estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti non è subordinato all'iscrizione nell'albo.
4. L'iscrizione, per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza.

⁽¹²⁹⁾ Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 151 *Collegio regionale delle guide alpine.*

1. Il Collegio regionale delle guide alpine è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; del Collegio fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell'albo regionale, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in Toscana.

2. Sono organi del Collegio:

- a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;
- b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
- c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine maestri di alpinismo componenti il Consiglio stesso.

3. Spetta all'Assemblea del Collegio:

- a) eleggere il Consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
- c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
- d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo.

4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
- b) vigilare sull'esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;
- c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell'ambiente montano, nonché della promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
- d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
- e) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina.

Art. 152 *Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.*

1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell'attività professionale coordinata di più guide alpine.

2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi conseguenti

all'esercizio dell'attività da parte delle guide alpine aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'istituzione di una scuola di alpinismo e di scialpinismo è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio in cui s'intende ubicare la scuola.

4. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un'associazione o società di guide alpine e attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.

5. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all'organizzazione della scuola.

Art. 153 *Pubblicità dei prezzi.*

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di guida alpina contiene l'indicazione dei relativi prezzi.

2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.

3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Sezione II

Vigilanza e sanzioni

Art. 154 *Sanzioni disciplinari.*

1. Le guide alpine iscritte nell'albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previste dal presente testo unico o dalla [L. 6/1989](#), sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dell'albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;
- d) radiazione dall'albo.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio direttivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.

Art. 155 *Vigilanza della Regione sul Collegio regionale.*

1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine spetta alla Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:

- a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;

- b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.

3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.

4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Art. 156 *Sanzioni amministrative.*

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere iscritto nell'albo regionale di cui all'articolo 146 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 ⁽¹³⁰⁾.
2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 la guida alpina che contravviene alla disposizione dell'articolo 153, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravviene a tale disposizione una scuola di alpinismo e scialpinismo ⁽¹³⁰⁾.
3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell'articolo 153, commi 1 e 2 ⁽¹³⁰⁾.
4. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo e scialpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.

⁽¹³⁰⁾ Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 11 gennaio 2017, n. 1.

Art. 157 *Divieto di prosecuzione dell'attività.*

1. La prosecuzione dell'attività professionale di guida alpina è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.
-

TITOLO IV

Vigilanza e controllo

Art. 158 *Vigilanza e controllo.*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti cui è attribuita la funzione di amministrazione attiva.

2. In caso di infrazioni concernenti le professioni di maestro di sci e di guida alpina, i comuni provvedono ad inviare al rispettivo Collegio regionale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nel relativo albo professionale.

TITOLO V

Norme transitorie e abrogazioni

Art. 159 *Norme transitorie e finali* ⁽¹³²⁾.

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento resta in vigore il regolamento emanato con [decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R](#) (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo. [L.R. 23 marzo 2000, n. 42](#)), relativamente alle parti compatibili, ed è fatto salvo quanto previsto dalla [Delib.G.R. 7 settembre 2009, n. 763](#) ([L.R. n. 35/2000](#) - PRSE 2007-2010 - Progetto Speciale di Interesse Regionale Toscana Turistica & Competitiva) e da quelle conseguenti.

1-bis. Gli affittacamere che alla data di entrata in vigore della presente legge somministrano alimenti e bevande agli alloggiati ai sensi dell'[articolo 55, comma 2, della L.R. n. 42/2000](#), che abbiano assunto o meno la denominazione di bed and breakfast ai sensi della medesima disposizione, qualora intendano continuare l'attività di somministrazione, entro dodici mesi dalla data predetta, provvedono:

a) qualora intendano somministrare solo la prima colazione, ad effettuare una comunicazione allo SUAP competente per territorio con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a) o b);

b) qualora intendano somministrare alimenti e bevande, a presentare la SCIA allo SUAP competente per territorio, con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a); qualora già esercitino l'attività in forma imprenditoriale, in luogo della presentazione della SCIA effettuano una comunicazione ⁽¹³¹⁾.

1-ter. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della *legge regionale 23 marzo 2000, n. 42* (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), in assenza dei requisiti di cui all'articolo 34-bis, comma 3, lettere b), c) e d), della medesima legge ⁽¹³³⁾.

1-quater. Fino all'entrata in vigore del regolamento, ai fini dell'accesso all'esame per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;
- b) diploma di liceo linguistico;
- c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;
- d) diploma di laurea in lingue;
- e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;
- f) diploma di laurea in lettere ⁽¹³⁴⁾.

(131) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, L.R. 17 ottobre 2017, n. 58*.

(132) Rubrica così sostituita dall' *art. 45, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

(133) Comma aggiunto dall' *art. 45, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

(134) Comma aggiunto dall' *art. 45, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24*.

Art. 159-bis *Disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di guida turistica* ⁽¹³⁵⁾.

1. I corsi di formazione professionale per guida turistica e gli esami di abilitazione previsti alla conclusione di tali corsi sono sospesi fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale di guida turistica e dei relativi requisiti di accesso e, comunque, non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente articolo.

2. Sono organizzate periodiche sessioni di esami per le guide turistiche che richiedono l'integrazione dell'abilitazione professionale ai sensi dell'articolo 109.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai corsi di formazione in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo, alle sessioni di esame relative ai medesimi corsi, nonché a quelle relative ai corsi di formazione conclusi e agli esami in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo.

(135) Articolo inserito dall' [art. 46, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

Art. 160 *Abrogazioni.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la [legge regionale 23 marzo 2000, n. 42](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);
 - b) la [legge regionale 17 gennaio 2005, n. 14](#) (Modifiche alla [legge regionale 23 marzo 2000, n. 42](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo");
 - c) l'[articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 40](#) (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007);
 - d) gli [articoli da 71 a 77 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65](#) (Legge finanziaria per l'anno 2011);
 - e) la [legge regionale 11 dicembre 2012, n. 74](#) (Modifiche alla [legge regionale 23 marzo 2000, n. 42](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" in attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno);
 - f) la [legge regionale 7 maggio 2013, n. 21](#) (Modifiche alla [legge regionale 23 marzo 2000, n. 42](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo");
 - g) la [legge regionale 27 novembre 2013, n. 71](#) (Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso);
 - h) gli [articoli da 1 a 84 della legge regionale 18 marzo 2016, n. 25](#) (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della [L.R. 22/2015](#). Modifiche alla [L.R. 42/2000](#) e alla [L.R. 22/2015](#)).
-

Art. 160-bis *Inserimento dell'Allegato A nella [L.R. 86/2016](#) ⁽¹³⁶⁾.*

1. Nella [L.R. 86/2016](#) è inserito l'allegato A (Ambiti territoriali).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

(136) Articolo aggiunto dall' [art. 43, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3](#).

L.R. UMBRIA 10 luglio 2017, n. 8 ⁽¹⁾.

Legislazione turistica regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 12 luglio 2017, n. 28, S.O. n. 1.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

TITOLO I

Principi generali

Capo I

Principi, finalità, funzioni amministrative e operative

Art. 1 *Oggetto.*

1. La presente legge, nel rispetto dell'[articolo 117](#) della Costituzione, disciplina la valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo nel rispetto dello Statuto regionale.

Art. 2 *Principi e finalità.*

1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria; promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.

2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la valorizzazione dell'Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate, attuate anche mediante il coordinamento dei sistemi di offerta territoriali;

b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando lo strumento della concertazione con i soggetti pubblici e privati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con le loro forme associative e di rappresentanza, secondo principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

c) la promozione e la valorizzazione, nel rispetto della normativa statale, dei percorsi, dei prodotti e degli itinerari tematici omogenei che interessano in tutto o in parte, il territorio regionale, con particolare riguardo ai cammini e agli itinerari turistico-culturali di cui all'articolo 11, ivi compresi i cammini di pellegrinaggio e gli itinerari della fede di cui all'[articolo 175, comma 1, lettera e\) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1](#) (Testo unico governo del territorio e materie correlate);

d) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica, anche attraverso la valorizzazione di processi di sviluppo della qualità e dell'innovazione di prodotto e di processo delle destinazioni turistiche, nonché la promozione della domanda;

e) il miglioramento dell'offerta relativa all'ospitalità rivolta ai pellegrini;

f) la tutela e la soddisfazione del turista;

g) la promozione e la qualificazione dell'accoglienza con particolare riguardo alla sostenibilità ed alla accessibilità;

h) l'incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati;

i) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche;

l) la progettazione e realizzazione di azioni e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale;

m) la valorizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica;

n) la realizzazione di un sistema informativo di marketing sul turismo orientato al supporto delle azioni di Regione, enti locali e operatori privati.

Art. 3 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge, e in particolare:

a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, anche attraverso i cammini e gli itinerari turistico-culturali di cui all'articolo 11, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;

b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;

c) stabilisce i principi ed i criteri per la promozione turistica dell'Umbria e individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;

d) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;

e) promuove accordi con altre Regioni e con enti, anche ecclesiastici, per lo sviluppo di itinerari tematici, turistico- culturali e religiosi nonché gli altri accordi e intese di cui all'art. 11;

f) favorisce e sostiene le iniziative realizzate da enti pubblici o da soggetti privati o da soggetti privati-pubblici associati volti alla valorizzazione delle eccellenze turistiche. La Giunta regionale, con proprio atto, ne disciplina i criteri e le modalità di sostegno;

g) promuove e sostiene la riqualificazione delle strutture ricettive;

h) determina criteri e standard di qualità delle strutture e svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità;

i) disciplina i servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 10;

l) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario;

m) realizza, studi ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;

n) svolge attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione;

o) effettua la vigilanza e il controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi, prive della segnalazione certificata di inizio attività, nonché sull'esercizio delle professioni turistiche prive del titolo abilitante;

p) effettua la vigilanza e il controllo sulle attività connesse alla statistica sul turismo.

2. Le funzioni di cui ai commi 1, lettere o) e p) e 3, lettera a), sono esercitate anche mediante convenzioni con le Province e con i Comuni in forma singola o associata o con altri soggetti pubblici ivi compresi i Corpi di Polizia.

3. La Regione esercita, altresì, le funzioni in materia di:

a) controllo sulla classificazione e riclassificazione quinquennale dichiarata dal titolare della struttura ricettiva;

b) raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati statistici sul turismo, le rilevazioni e informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, secondo

criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;

- c) professioni turistiche di cui al Titolo V;
- d) agenzia di viaggio e turismo di cui al Titolo IV, Capo I;
- e) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative di interesse locale;
- f) istituzione e gestione dell'elenco delle pro-loco di cui all'articolo 14 e dell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 46.

4. La Giunta regionale adotta direttive e atti di indirizzo al fine di rendere omogenea ed uniforme l'applicazione delle disposizioni in materia di strutture ricettive di cui al Titolo II della presente legge.

5. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni europee.

6. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla [legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1](#) (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

7. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso l'Information Communication Technology regionale. Le iniziative delle Autonomie locali sono inserite e coordinate con il portale regionale del turismo.

8. I soggetti pubblici e privati che concorrono alla promozione turistica dell'Umbria e che beneficiano per qualsiasi iniziativa promozionale di risorse erogate dalla Regione devono uniformare la loro azione alle disposizioni della presente legge.

Art. 4 *Funzioni dei Comuni.*

1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni in materia di:

- a) valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
- b) supporto alla Regione nell'organizzazione e nello sviluppo del prodotto turistico anche attraverso la valorizzazione dei centri storici ed il mantenimento del decoro urbano;

- c) supporto tecnico alla Regione per le funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b);
- d) funzioni tecnico-amministrative in materia di esercizio delle strutture e delle attività ricettive di cui all'articolo 35;
- e) vigilanza e controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera o);
- f) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro-loco di cui all'articolo 14.

2. Ai Comuni, in forma obbligatoriamente associata e con le forme associative previste dalla normativa vigente, sono conferite le seguenti funzioni:

- a) servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 13;
- b) raccolta e diffusione delle informazioni di interesse regionale.

Art. 5 Agenzie per le imprese.

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sussidiarietà orizzontale, anche ai fini di cui all'[articolo 6, comma 1, lettera c\) della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8](#) (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'[articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) ed accreditate ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159](#) (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'[articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)), anche costituite su iniziativa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo.

Art. 6 Documento triennale di indirizzo strategico sul turismo - Masterplan delle attività di promozione turistica e integrata.

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dalla normativa regionale e in coerenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale, adotta il documento triennale di indirizzo strategico sul turismo-masterplan delle attività di promozione turistica e integrata e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

2. Il documento di indirizzo strategico sul turismo di cui al comma 1 contiene:

a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;

b) l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;

c) la definizione degli obiettivi strategici e operativi di promozione turistica e quelli di promozione turistica integrata da realizzare in collaborazione tra le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata stessa;

d) funzioni ed attività che possono essere realizzate attraverso Sviluppo Umbria spa con l'indicazione delle risorse destinate per tali finalità;

e) la definizione degli obiettivi strategici e operativi per la qualificazione dell'offerta turistica e l'organizzazione dei prodotti turistici, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali;

f) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;

g) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali;

h) la definizione degli indicatori e del sistema di rilevazione per la valutazione dei risultati economici e dell'efficacia della spesa sia in termini quantitativi che qualitativi.

3. Il documento di indirizzo strategico sul turismo di cui al comma 1 ha efficacia fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere modificato ed aggiornato dalla Giunta regionale anche prima della scadenza del triennio, seguendo il procedimento di cui al comma 1.

4. Ogni anno la Giunta regionale, entro il 30 ottobre, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di conformità e coerenza dell'attività svolta rispetto al masterplan delle attività di promozione turistica e integrata approvato dall'Assemblea legislativa.

Art. 7 *Comitato regionale per le politiche di supporto al turismo ed alla promozione integrata.*

1. È istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato regionale per le politiche di supporto al turismo ed alla promozione integrata quale strumento di confronto e di ausilio per la predisposizione del Masterplan triennale delle attività di promozione turistica integrata di cui all'articolo 6.
 2. Le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e i suoi componenti sono individuati dalla Giunta regionale con proprio atto.
-
-

Art. 8 *Attività di Film Commission.*

1. La Regione esercita l'attività di Film Commission per l'Umbria.
 2. Per attività di Film Commission si intendono le azioni volte alla promozione dell'Umbria attraverso la realizzazione di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, che valorizzino il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze del territorio.
 3. La Giunta regionale approva, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per materia, un piano di azioni per l'attività di Film Commission che contiene l'indicazione delle iniziative e dei progetti da realizzare nel periodo di riferimento nonché delle risorse necessarie, in conformità con la specifica programmazione dell'attività di Film Commission che fa parte della programmazione triennale delle attività di promozione turistica ed integrata. La Commissione consiliare competente per materia si esprime entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale può approvare il piano. La Giunta regionale trasmette alla suddetta Commissione il piano di azioni una volta approvato e le eventuali variazioni che si rendesse necessario apportare durante la fase di attuazione.
-
-

Art. 9 *Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte.*

1. È istituito l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).
2. La Giunta regionale disciplina, con regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale considerando quali requisiti

necessari, ai fini dell'iscrizione nello stesso, la presenza, nel Comune richiedente, di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di strutture ricettive.

3. L'elenco di cui al comma 1 è gestito dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

Art. 10 *Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive.*

1. È istituita la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all'*articolo 16 della L.R. 8/2011*. La Banca dati è gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. La Banca dati di cui al comma 1 contiene anche i dati relativi alle locazioni turistiche di cui al Titolo III.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità, criteri e procedure per la formazione, l'accesso e l'aggiornamento della Banca dati di cui al comma 1.

Capo II

Cammini ed itinerari turistico-culturali

Art. 11 *Promozione e valorizzazione dei cammini e degli itinerari turistico-culturali.*

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, persegue la promozione e la valorizzazione turistica dei cammini e degli itinerari turistico-culturali di cui al comma 2, ubicati almeno in parte nel territorio regionale, ivi compresi i cammini e gli itinerari turistico-culturali inseriti nella rete escursionistica regionale di cui all'*articolo 175 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1* (Testo unico governo del territorio e materie correlate).

2. Ai fini della presente legge, sono:

a) "cammini": gli itinerari culturali di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati. In coerenza con la visione del Consiglio d'Europa, i cammini attraversano una o più regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale;

b) "itinerari turistico-culturali": i percorsi d'interesse regionale, interregionale o internazionale, che collegano, fisicamente o virtualmente, aree o luoghi accomunati da significativi elementi di carattere storico, religioso, letterario, artistico, architettonico o di altra natura.

3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, in particolare:

a) individua nell'ambito degli atti di programmazione turistica di cui all'articolo 6, progetti, azioni, modalità e criteri di intervento diretti alla promozione e alla valorizzazione dei cammini e degli itinerari turistico-culturali di cui al comma 1, secondo i principi della pluralità, partecipazione e trasparenza, nonché in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali, anche con riferimento alla ricognizione, catalogazione-mappatura e periodico aggiornamento della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12;

b) promuove intese con altre regioni e accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;

c) promuove accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati nel rispetto dell'[articolo 117](#) della Costituzione e dell'[articolo 43](#) dello Statuto regionale;

d) promuove e/o coordina iniziative e azioni dirette all'inserimento dei cammini e degli itinerari turistico-culturali che interessano almeno in parte il territorio della Regione tra gli Itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

Art. 12 *Catasto dei Cammini.*

1. È istituito presso la Giunta regionale il Catasto dei Cammini che individua e classifica il sistema dei percorsi che costituiscono la Rete dei Cammini dell'Umbria (R.C.U.).

2. Ai fini dell'inclusione dei cammini nel Catasto di cui al comma 1, i cammini devono possedere determinati requisiti infrastrutturali, nonché specifici requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi offerti e all'accoglienza.

3. La Giunta regionale, con regolamento da adottare nei termini di cui all'articolo 56, comma 2, disciplina:

- a) i criteri per la costituzione, l'implementazione e l'aggiornamento del Catasto di cui al comma 1;
- b) i requisiti infrastrutturali ed i requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e all'accoglienza di cui al comma 2;
- c) i criteri e le modalità per l'iscrizione dei percorsi o dei tratti al Catasto dei Cammini di cui al comma 1.

4. Il Catasto dei Cammini è tenuto e aggiornato con le modalità e nei termini specificati nel regolamento di cui al comma 3, dal Servizio regionale competente in materia di infrastrutture in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di turismo ed è pubblicato sui portali della Regione.

Capo III

Forme associative

Art. 13 *Servizi di informazione e accoglienza turistica.*

1. I Servizi di informazione e accoglienza turistica operano secondo criteri di omogeneità, trasparenza, imparzialità, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio regionale e della sua offerta.
2. I Servizi di informazione e accoglienza turistica sono esercitati dai Comuni in forma obbligatoriamente associata, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 5.
3. I Servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere svolti anche da partenariati tra enti pubblici e soggetti privati oppure dai soli soggetti privati, ivi comprese le agenzie di viaggio e le pro loco, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 5.
4. La Regione, al fine di garantire l'omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, coordina e controlla l'attività dei Servizi di informazione e accoglienza turistica.
5. La Giunta regionale disciplina, con regolamento:
 - a) la localizzazione minima per garantire una adeguata copertura territoriale ed i criteri per l'esercizio dei Servizi di informazione e accoglienza turistica;

- b) i segni distintivi e le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica e gli standard minimi dei relativi servizi;
 - c) i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio dei Servizi di cui al comma 2.
-
-

Art. 14 *Associazioni pro-loco.*

1. La Regione riconosce e sostiene le pro-loco come strumento della accoglienza turistica di base.
 2. Le pro-loco sono associazioni organizzate in modo volontario e senza scopo di lucro che realizzano l'attività di valorizzazione delle risorse turistiche, naturalistiche, enogastronomiche e sociali locali e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.
 3. È istituito l'elenco regionale delle pro-loco, gestito ed aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
 4. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sul portale istituzionale regionale.
 5. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina modalità, criteri e procedure per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e per il sostegno di cui al comma 1⁽²⁾.
-

⁽²⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Reg.reg. 31 gennaio 2019, n. 2](#).

TITOLO II

Strutture ricettive turistiche

Capo I

Strutture ricettive

Art. 15 *Strutture ricettive.*

1. Le strutture ricettive turistiche sono:

- a) esercizi alberghieri;
 - b) esercizi extralberghieri;
 - c) esercizi all'aria aperta;
 - d) residenze d'epoca.
-

Capo II

Strutture ricettive alberghiere

Art. 16 *Esercizi alberghieri.*

1. Sono esercizi alberghieri:

- a) alberghi;
- b) alberghi diffusi;
- c) villaggi-albergo.

2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in camere e/o unità abitative ed altri servizi accessori.

3. Gli alberghi possono fornire alloggio anche presso una dipendenza costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli stessi. La dipendenza è dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non può essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma. Può essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo.

4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.

5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

6. La Giunta regionale per gli alberghi diffusi di cui al comma 4, stabilisce con proprio atto:

- a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;
 - b) la distanza massima tra l'edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative.
-
-

Capo III

Strutture ricettive extralberghiere

Art. 17 *Esercizi extralberghieri.*

1. Sono esercizi extralberghieri:

- a) country house - residenze di campagna;
 - b) case e appartamenti per vacanze;
 - c) affittacamere;
 - d) bed and breakfast;
 - e) case per ferie;
 - f) case religiose di ospitalità;
 - g) centri soggiorno studi;
 - h) ostelli per la gioventù;
 - i) kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;
 - l) rifugi escursionistici;
 - m) agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali.
-
-

Art. 18 *Country house.*

1. Le country house sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e possono essere dotate di attrezzature sportive e ricreative.

2. Nelle country house è consentita la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente, nonché la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.

Art. 19 *Case e appartamenti per vacanze.*

1. Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale all'interno delle quali non possono esservi persone residenti.

2. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due, posti nei locali adibiti a soggiorno.

4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero delle unità abitative è pari o superiore a tre;

b) in forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di due unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.

5. Le case appartamenti per vacanze gestite in modo non imprenditoriale mantengono la destinazione residenziale e devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

6. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti nella sua interezza e al suo interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti.

Art. 20 *Esercizi di affittacamere.*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale per un massimo di dodici posti letto.
 2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti:
 - a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale;
 - b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.
 3. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
 4. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza.
 5. Gli esercizi di affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.
-
-

Art. 21 *Bed and breakfast.*

1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
2. Il soggetto titolare dell'attività di bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura.
3. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:
 - a) in forma imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo continuativo in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici;
 - b) in forma non imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari in non più tre camere con un massimo di sei posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.

4. Gli esercizi di bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

Art. 22 *Case per ferie.*

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni, società e enti religiosi, tutti soggetti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari ⁽³⁾.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.

(3) Comma così modificato dall' [art. 36, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 20](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017.

Art. 23 *Case religiose di ospitalità.*

1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.

2. Ai fini della presente legge sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla [legge 20 maggio 1985, n. 222](#) (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

3. Alle case di convivenza religiosa non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 24 *Centri soggiorno studi.*

1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

Art. 25 *Ostelli per la gioventù.*

1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.

2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

Art. 26 *Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi.*

1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai

quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.

2. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

3. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.

Art. 27 *Rifugi escursionistici.*

1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.

2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.

Art. 28 *Agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali.*

1. Gli agriturismi, le fattorie didattiche e le fattorie sociali sono disciplinati dal Titolo VIII della [legge regionale 9 aprile 2015, n. 12](#) (Testo unico in materia di agricoltura).

2. Alle strutture ricettive di cui al comma 1, si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia, le disposizioni della presente legge e dei relativi atti di attuazione.

Capo IV

Strutture ricettive all'aria aperta

Art. 29 *Esercizi ricettivi all'aria aperta.*

1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:

- a) campeggi;
- b) villaggi turistici;
- c) camping-village.

2. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

3. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.

4. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.

5. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.

6. I camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.

7. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, quali i bungalow; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.

8. Nei bungalow è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

Art. 30 *Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi.*

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i camping-village organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.
 2. I Comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, con proprio atto, l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.
-
-

Art. 31 *Aree attrezzate per la sosta temporanea.*

1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere e istituire aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta.
 2. Le aree attrezzate di sosta temporanea di cui al comma 1 sono realizzate nel rispetto dell'[articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.
 3. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.
-
-

Capo V

Residenze d'epoca

Art. 32 *Residenze d'epoca.*

1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.
 2. Le residenze d'epoca devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.
 3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
 4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.
 5. Le residenze d'epoca possono essere gestite:
 - a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, ai sensi della normativa vigente;
 - b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari. È assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell'attività.
 6. Le residenze d'epoca di cui al comma 5, lettera b), mantengono la destinazione residenziale, possono essere adibite in tutto o in parte a ricettività e devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. È obbligatoria la presenza di una sala comune.
 7. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.
 8. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinato alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.
-
-

Art. 33 *Commissione per le residenze d'epoca.*

1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di turismo la Commissione per le residenze d'epoca, nominata dalla Giunta regionale.

2. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca di cui all'articolo 32 commi 1, 2 e 3, essenziali per il mantenimento della classificazione, attestati dal titolare ai sensi dell'articolo 35, comma 4.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità ed i termini per l'espressione del parere di cui al comma 2 nonché il funzionamento e la composizione della Commissione. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni nel rispetto della normativa vigente.

Capo VI

Ospitalità diffusa

Art. 34 *Ospitalità diffusa.*

1. Al fine di favorire la sinergia tra le attività turistiche e la rivitalizzazione dei centri storici minori, le strutture ricettive di cui al presente titolo, possono realizzare una forma di ospitalità aggregata con altre strutture ricettive o con titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nei centri storici minori del medesimo Comune e utilizzare la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa".

2. Le strutture ricettive e gli esercizi di cui al comma 1 che compongono l'ospitalità diffusa, ove gli stessi non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, devono costituirsi in una delle forme associative previste dalla normativa vigente in materia, che assume la responsabilità della conduzione dell'ospitalità diffusa e del servizio di ricevimento degli ospiti. I titolari delle singole strutture ricettive e dei singoli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rimangono responsabili della conduzione dei servizi da loro offerti.

3. I centri storici minori nei quali è consentita la realizzazione dell'ospitalità di cui al presente articolo, sono quelli individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 6, lettera a).

Capo VII

Norme comuni per le attività ricettive

Art. 35 *Esercizio dell'attività ricettiva e classificazione delle strutture ricettive.*

1. Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all'*articolo 113 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1* (Testo unico governo del territorio e materie correlate) del Comune competente per territorio e attesta i requisiti propri delle strutture ricettive previsti dalla presente legge, dal regolamento di cui al comma 3, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), specifica i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive di cui al presente articolo, nonché per la classificazione, la riclassificazione quinquennale ed i requisiti minimi obbligatori delle medesime strutture nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale.
4. Contestualmente alla SCIA l'interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa alla classificazione, al dettaglio delle camere e/o delle unità abitative ed ai servizi offerti. Per le residenze d'epoca di cui all'articolo 32, il dettaglio struttura contiene anche l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 32, commi 1, 2 e 3.
5. La classificazione e la riclassificazione della struttura ricettiva è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato rispettivamente all'atto della presentazione della SCIA ai sensi del comma 3 e all'atto della comunicazione quinquennale al SUAPE del Comune competente per territorio.
6. Il titolare che esercita le attività ricettive di cui al comma 1 deve comunicare al SUAPE del Comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA e/o nel dettaglio struttura entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.
7. Il Comune competente per territorio trasmette alla Regione la SCIA ed il dettaglio struttura, nonché la riclassificazione quinquennale comunicata ai sensi del comma 5, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.

8. La Regione implementa la banca dati di cui all'articolo 10 con i dati dichiarati dal titolare.
 9. La Regione effettua i controlli sulla classificazione dichiarata, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA e del dettaglio struttura e comunica gli esiti del controllo al Comune competente per territorio ai fini di cui al comma 12.
 10. La Regione effettua, altresì, i controlli sulla riclassificazione dichiarata, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive.
 11. Il Comune effettua i controlli tecnico-amministrativi sulla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva di cui al comma 2, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.
 12. Il Comune, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al comma 2, anche rispetto a quelli corrispondenti alla classificazione e riclassificazione dichiarata, adotta motivati provvedimenti sulla base della procedura prescritta dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 56.
 13. La Regione, in ogni momento, può controllare d'ufficio la sussistenza dei requisiti delle strutture ricettive corrispondenti alla classificazione dichiarata, trasmettendo gli esiti del controllo al Comune competente per territorio che provvede ai sensi del comma 12.
 14. Il Comune in ogni momento può controllare d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva e può adottare i provvedimenti di cui al comma 12.
-

Art. 36 *Obblighi del titolare dell'attività ricettiva.*

1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno della struttura, in modo visibile, la propria tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o delle spighe corrispondenti alla classificazione attribuita.
2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la Partita IVA, ove prevista.
3. Il titolare dell'attività ricettiva espone, in modo visibile all'interno della struttura, la SCIA e il dettaglio struttura.

4. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo, compresi gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 40, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 5 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

5. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 4, registrano giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo, anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

6. Il titolare dell'attività ricettiva di cui al presente Titolo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del Comune competente per territorio.

7. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla chiusura temporanea o alla cessazione dell'attività devono darne comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio che ne trasmette copia alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all'articolo 35, comma 7. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.

Art. 37 *Manutenzione della rete escursionistica.*

1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo possono realizzare, previo accordo con gli enti locali e le istituzioni competenti, la manutenzione della rete escursionistica di cui all'[articolo 175 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1](#) (Testo unico governo del territorio e materie correlate), senza oneri a carico del bilancio regionale e nel rispetto della disciplina dei contratti pubblici.

Art. 38 *Piscine natatorie.*

1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente Titolo si applica la normativa regionale vigente in materia.

Art. 39 *Sanzioni amministrative.*

1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

2. Chiunque dichiara in sede di SCIA requisiti della struttura o servizi inesistenti di cui all'articolo 35, commi 2 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

3. Chiunque non dichiara ai sensi dell'articolo 35, comma 6, la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa di cui all'articolo 35, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

4. Chiunque, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, interrompe temporaneamente l'attività, senza averne data preventiva comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA ai sensi dell'articolo 35, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

6. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, ed alla cessazione dell'attività di somministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

7. Chiunque non espone o espone in modo non visibile la SCIA ed il dettaglio struttura ai sensi dell'articolo 36, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

8. Chiunque espone o pubblicizza con qualunque mezzo dati non conformi rispetto a quanto dichiarato nella SCIA e nel dettaglio struttura, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3 o un livello di classificazione diverso da quello dichiarato ai sensi dell'articolo 35, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

9. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo la propria struttura ricettiva senza indicare le proprie generalità dichiarate nella SCIA e la Partita IVA ove prevista ai sensi dell'articolo 36, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a 5.000,00.

10. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori per la tipologia ricettiva previsti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a) o per la classificazione attribuita, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

11. Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione mensile di cui all'articolo 36, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

12. Chiunque non comunica annualmente al Comune il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 36, comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

13. Chiunque non rispetta i provvedimenti adottati dal Comune ai sensi dell'articolo 35, comma 12 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente in materia.

14. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 11 sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione secondo le procedure di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e alla [legge regionale 30 maggio 1983, n. 15](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati). Il relativo gettito è destinato a finanziare l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) e gli interventi di promozione turistica.

15. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla [L. 689/1981](#) ed alla [L.R. 15/1983](#).

TITOLO III

Locazioni turistiche

Capo I

Alloggi locati per finalità turistiche

Art. 40 *Alloggi locati per finalità turistiche.*

1. Gli alloggi ad uso turistico di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera c\) della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) sono regolati ai sensi dell'[articolo 53 dell'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).
2. Ai fini della tutela del turista consumatore, anche mediante la trasparenza sulle forme di ospitalità turistica, i soggetti che intendono locare gli alloggi di cui al comma 1 comunicano al SUAPE del Comune competente per territorio gli alloggi destinati alla locazione ad uso turistico e il periodo durante il quale intendono locarli.
3. Chi dà in locazione gli alloggi di cui al comma 1 è soggetto, in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. I proventi della sanzione amministrativa di cui al comma 3 sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla [l. 689/1981](#) ed alla [L.R. n. 15/1983](#).
5. Il Comune competente per territorio trasmette alla Regione la comunicazione di cui al comma 2 e le eventuali violazioni di cui al comma 3, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.

TITOLO IV

Organizzazione e intermediazione di viaggi

Capo I

Organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale

Art. 41 *Agenzie di viaggio e turismo e filiali.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano le attività tipiche di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere.
 2. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti di viaggio, ai sensi della normativa statale vigente.
 3. Le agenzie di viaggio e turismo possono, altresì svolgere ulteriori attività, connesse alle attività tipiche di cui al comma 1, stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b), ivi comprese le attività di informazioni e accoglienza turistica.
 4. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui al comma 1 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.
 5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b), specifica i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale.
 6. È istituito l'elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco è gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo, contiene i dati indicati nella SCIA e/o nelle comunicazioni di cui all'articolo 43, commi 2 e 3 ed è pubblicato sul portale istituzionale e su quello turistico regionale.
-
-

Art. 42 *Requisiti per l'esercizio dell'attività.*

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) assenza, in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - b) gestione tecnica dell'agenzia prestata da un direttore tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 45;
 - c) locali indipendenti, esclusivamente adibiti alla specifica attività e con destinazione d'uso ad attività commerciali e/o uffici.
-

Art. 43 *Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e filiali.*

1. Il soggetto che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione la SCIA, ai sensi dell'*articolo 19 della L. 241/1990*, corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e i dati relativi alla polizza assicurativa o la garanzia bancaria di cui all'articolo 44, commi 5 e 6.
 2. Il soggetto che esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo deve comunicare alla Regione qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.
 3. Il soggetto che intende esercitare l'attività di filiale di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione, una comunicazione contenente anche i dati concernenti l'agenzia principale e quelli relativi alla polizza assicurativa o alla garanzia bancaria di cui all'articolo 44, commi 5 e 6.
 4. Il titolare delle filiali di agenzia di viaggio e turismo di cui al comma 3 comunica alla Regione qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.
 5. La Regione effettua i controlli, anche mediante sopralluoghi, su tutte le agenzie di viaggio e turismo e filiali, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1 o delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3.
 6. La Regione verifica, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; in ogni caso la denominazione non può assumere il nome di comuni o regioni italiane.
 7. La Regione, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti sulla base della procedura prescritta dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b).
 8. La Regione trasmette al Comune competente per territorio gli esiti del controllo effettuato ai sensi del comma 5 per l'esercizio della funzione di vigilanza e controllo da parte del Comune medesimo prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera e).
-

Art. 44 *Obblighi del titolare.*

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale ha l'obbligo di esporre all'esterno dei locali, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e di indicare l'esatta denominazione della stessa.
 2. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la SCIA di cui all'articolo 43, comma 1. Il titolare della filiale di agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la comunicazione di cui all'articolo 43, comma 3.
 3. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la Partita Iva.
 4. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all'articolo 45, entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.
 5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di cui agli articoli [19](#) e [50](#), comma 1 dell'*allegato 1 del D.Lgs. 79/2011* e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.
 6. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto, altresì, a stipulare una polizza assicurativa o a fornire garanzia bancaria di cui all'*articolo 50*, comma 2 dell'*allegato 1 del D.Lgs. 79/2011* e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.
 7. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che intende procedere alla chiusura temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne comunicazione alla Regione. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.
-

Art. 45 *Direttore tecnico.*

1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e della filiale compete al direttore tecnico abilitato ai sensi del comma 2, che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo.

2. L'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di cui al comma 1 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene, alternativamente, mediante:

- a) il superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 50;
- b) la verifica del possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni di cui all'[articolo 20 dell'allegato 1 del D.Lgs. 79/2011](#) e di cui agli [articoli 27 e 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), da parte della Regione.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità per la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera b).

4. È istituito l'elenco regionale ricognitivo dei direttori tecnici, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità per l'iscrizione dei direttori tecnici nell'elenco di cui al comma 4.

Capo II

Organizzazione di viaggi e turismo in forma non professionale

Art. 46 *Organizzazioni di viaggi esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro.*

1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio regionale, iscritte all'elenco regionale di cui al comma 2, svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.

2. È istituito l'elenco regionale delle associazioni senza scopo di lucro, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2.

4. L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata alla stipula della polizza assicurativa di cui agli articoli [19](#) e [50](#), comma 1 dell'[allegato 1 del D.Lgs. 79/2011](#) e alla stipula della polizza assicurativa o garanzia bancaria di cui all'[articolo 50](#), comma 2 dell'[allegato 1 del D.Lgs. 79/2011](#).
 5. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del [D.Lgs. 79/2011](#) e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.
 6. Le associazioni iscritte nell'elenco regionale indicano, con apposita insegna posta all'ingresso dei locali, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.
 7. La Regione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 48, provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui al comma 2 in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reinscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno dalla cancellazione dall'elenco stesso.
-

Art. 47 *Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale.*

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'[articolo 19](#) dell'[allegato 1 del D.Lgs. 79/2011](#) nel rispetto della normativa vigente.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'[articolo 371 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11](#) (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'[articolo 388 della L.R. 11/2015](#), possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'[articolo 19](#) dell'[allegato 1 del D.Lgs. 79/2011](#).
3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Regione le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa.
4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale dell'attività didattica, non sono soggette alla

preventiva comunicazione alla Regione, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1.

Capo III

Sanzioni

Art. 48 *Sanzioni amministrative.*

1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 46 e 47, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 41, senza avere presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.
2. Chiunque esercitando un'attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.
3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro, che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 46, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività nel rispetto della normativa vigente.
4. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella dichiarata ai sensi dell'articolo 44, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall'[articolo 38](#) dell'[allegato 1 del D.Lgs. 79/2011](#) ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
6. I soggetti di cui all'articolo 47 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza avere presentato la comunicazione e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 47 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

7. La mancata comunicazione di cui all'articolo 43, comma 3, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
8. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività senza indicare le proprie generalità dichiarate nella SCIA e la Partita IVA, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
9. Il titolare della filiale dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività senza indicare le proprie generalità dichiarate nella Comunicazione e la Partita IVA, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
10. Chiunque non rispetta i provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo 43, comma 7 è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente in materia.
11. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla [L. 689/1981](#) ed alla [L.R. 15/1983](#). Il relativo gettito è destinato a finanziare l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) e gli interventi di promozione turistica.
12. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4, 5, 7, 8, 9 e 10 sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla [L. 689/1981](#) ed alla [L.R. 15/1983](#).
-

TITOLO V

Professioni turistiche

Capo I

Professioni turistiche

Art. 49 *Professione turistica.*

1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, definisce le seguenti attività professionali turistiche:

- a) guida turistica;
- b) accompagnatore turistico.

2. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nella visita alle attrattive storiche, artistiche, monumentali, archeologiche, paesaggistiche, naturalistiche, etnografiche, illustrandone le caratteristiche e assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornendo ogni altra informazione anche in una o più lingue estere.

3. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida turistica.

4. Sono istituiti gli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, gestiti e aggiornati periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. Gli elenchi sono pubblicati sul portale istituzionale regionale.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 4.

Art. 50 *Abilitazione professionale.*

1. L'esame di abilitazione per il direttore tecnico di cui all'articolo 45 e per le figure professionali turistiche di cui all'articolo 49, comma 1 è effettuato dalla Regione in base a procedure stabilite con regolamento dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, nelle norme regolamentari di cui al comma 1, stabilisce, in particolare:

- a) gli ambiti di competenza delle professioni turistiche di cui all'articolo 49 al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti;
- b) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;
- c) le modalità di accertamento per l'estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 51;
- d) la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per gli esami di abilitazione di cui al comma 1;
- e) le materie oggetto degli esami di abilitazione di cui al comma 1.

3. Per l'accesso agli esami abilitanti di cui al comma 1, è previsto il versamento di un contributo a titolo di rimborso spese pari a euro 80,00.

4. La Regione, sulla base degli esiti dell'esame abilitante, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione e, per le professioni turistiche di cui all'articolo 49, anche il tesserino personale di riconoscimento che deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 51 *Riconoscimento e estensione dell'abilitazione.*

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al [D.Lgs. 206/2007](#).

2. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 49 possono estendere l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica, previo accertamento delle conoscenze e delle competenze compensative ed integrative da parte della Regione.

3. La guida turistica e l'accompagnatore turistico possono estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento della conoscenza delle lingue estere per le quali si chiede l'estensione.

Art. 52 *Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale.*

1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni prevista all'articolo 50 i seguenti soggetti:

a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 46 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui all'articolo 49 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;

b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 49 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio.

2. La Regione, nell'esercizio della funzione di vigilanza e controllo, accerta le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 2, la documentazione comprovante l'esenzione.

Art. 53 *Sanzioni amministrative.*

1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 49 senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

2. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 49 in una lingua straniera per la quale non è abilitato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

3. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 49 privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 52 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

4. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 49 senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla [L. 689/1981](#) ed alla [L.R. 15/1983](#). Il relativo gettito è destinato a finanziare l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) e gli interventi di promozione turistica.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Capo I

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 54 *Norma finanziaria.*

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'*articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e s.m.i., con quanto annualmente stanziato nel bilancio di previsione regionale, per gli esercizi finanziari 2017 e successivi, alle seguenti Missioni, Programmi e Titoli:

- a) Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), f), o) e p) e comma 5, all'articolo 6, all'articolo 8 e all'articolo 14;
- b) Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" per le spese di cui all'articolo 33.

2. Gli oneri finanziari derivanti dal conferimento da parte della Regione Umbria alla Fondazione di partecipazione "Umbria Film Commission" di cui all'art. 57, comma 4 trovano copertura come quota parte delle risorse stanziato ai fini delle attività di Film Commission, di cui all'art. 8 della presente legge.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al bilancio di previsione regionale per l'iscrizione degli introiti derivanti dalle sanzioni di cui agli articoli 39, 48 e 53, nella parte entrata al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 2 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" e nella parte spesa alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".

4. Gli interventi di cui all'articolo 13 sono finanziati con le risorse di cui all'*articolo 15, comma 1, lett. d) della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10* "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative" iscritte alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo I "Spese correnti".

4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, fino all'effettivo avvio delle attività di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, sono erogate con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto

(4).

(4) Comma aggiunto dall' [art. 21, comma 1, L.R. 2 agosto 2018, n. 6](#), a decorrere dal 4 agosto 2018.

Art. 55 *Clausola valutativa.*

1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti in termini di valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria e di qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, entro il 31 luglio di ciascun anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente:

a) le iniziative promosse e realizzate da Umbria Film Commission, con l'indicazione delle risorse stanziare ed utilizzate e successivamente quelle promosse e realizzate tramite la Fondazione di partecipazione "Umbria Film Commission", qualora costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 57;

b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dalla Regione e dai comuni sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche.

3. Ogni tre anni, in concomitanza con la predisposizione del masterplan triennale delle attività di promozione turistica e integrata di cui all'articolo 6, la relazione di cui al comma 2 contiene altresì una descrizione delle attività promozionali messe in atto nel triennio precedente, delle risorse finanziarie stanziare e dei relativi esiti, anche in termini di ricaduta sui flussi turistici regionali.

4. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la predisposizione della relazione di cui ai commi 2 e 3, ai fini di una migliore valutazione della presente legge.

5. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.

6. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 56 *Norme regolamentari* .

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta norme regolamentari al fine di specificare:

a) i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive, per la classificazione, la riclassificazione quinquennale nonché i requisiti minimi obbligatori, di cui all'articolo 35, comma 3 e le procedure per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 12 del medesimo articolo 35;

b) i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 41, le attività connesse alle attività tipiche di agenzie di viaggio e turismo nonché le procedure per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 7 ⁽⁵⁾.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui ai seguenti articoli:

- a) articolo 9, comma 2;
- b) articolo 12, commi 3 e 4;
- c) articolo 13, comma 5;
- d) articolo 14, comma 5;
- e) articolo 50, comma 2.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Reg. reg. 13 settembre 2018, n. 8](#).

Art. 57 *Norme transitorie e finali*.

1. Le funzioni di controllo sulla classificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), continuano ad essere esercitate dai comuni, anche le forme associate previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino a quando la Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 35, commi 4 e 7.

2. Le funzioni di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati statistici sul turismo, nonché le rilevazioni e informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) continuano ad essere esercitate dai comuni, con le forme associative previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-bis. Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 3 continuano ad essere esercitate dai comuni fino al 31 dicembre 2018 ⁽⁷⁾.

3. Il primo anno di riferimento ai fini dell'approvazione del Masterplan di cui all'articolo 6, comma 1 è l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di attrarre nel territorio umbro produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali che valorizzino il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze dell'Umbria e favoriscano anche l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, la Regione promuove, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione, in conformità alle disposizioni del codice civile, di una Fondazione di partecipazione denominata "Umbria Film Commission". Possono far parte della Fondazione, oltre alla Regione, le Province, i Comuni e altri soggetti pubblici e privati. La Giunta regionale elabora lo schema di statuto che regola la Fondazione.

5. La costituzione della Fondazione di cui al comma 4 è comunque subordinata all'individuazione di soggetti pubblici e/o privati che partecipano finanziariamente al fondo di dotazione della Fondazione medesima.

6. Laddove nel termine di cui al comma 4 la Fondazione non venga costituita, la Giunta regionale riferisce alla Commissione consiliare competente in merito alle azioni poste in essere e alle motivazioni della mancata costituzione, entro trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine.

7. Fino alla costituzione della Fondazione di cui al comma 4, l'attività di Umbria Film Commission sono esercitate dal Servizio regionale competente in materia ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

8. I Comuni già iscritti nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'*articolo 3, comma 5 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13* (Testo unico in materia di turismo) sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 9.

9. Sino alla entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 9, comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al *Reg. reg. 12 giugno 2012, n. 9* (Criteri e modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, in attuazione dell'*articolo 2, comma 4-ter della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18* (Legislazione turistica regionale)).

10. Le associazioni pro-loco già iscritte nell'elenco di cui all'*articolo 4, comma 3, lettera e) della L.R. 13/2013* sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 14.

11. Le country house, già autorizzate alla data di entrata in vigore della *L.R. 18/2006*, possono continuare ad esercitare l'attività anche in deroga al numero minimo di posti letto di cui all'articolo 18, comma 1 della presente legge.

12. Le attività di affittacamere già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitate contestualmente sia su camere che su appartamenti, ai sensi dell'*articolo 41, commi 1 e 2 della L.R. 13/2013*, possono continuare l'attività stessa in deroga ai criteri di cui all'articolo 20 della presente legge.

13. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di affittacamere esclusivamente in non più di due appartamenti mobiliati, ai sensi dell'*articolo 41, comma 2 della L.R. 13/2013*, devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

14. Gli alberghi residenziali in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge rientrano automaticamente nella tipologia alberghi di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), della presente legge.

15. Sino alla nomina della Commissione per le residenze d'epoca di cui all'articolo 33, comma 1 le funzioni previste dall'articolo 33, comma 2 sono svolte dalla commissione nominata ai sensi dell'*articolo 39, comma 1 della L.R. 13/2013* ancorché abrogata dalla presente legge.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 4 e 7 si applicano dal momento della adozione da parte della Giunta regionale degli atti relativi al modello di dettaglio struttura e alle modalità di trasmissione della SCIA e del dettaglio struttura, di cui al medesimo articolo 35, commi 4 e 7.

17. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive di cui alla presente legge per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore della *L.R. 12/2015*, non si applica quanto stabilito all'*articolo 16*, comma 1, e all'*articolo 17, comma 2, del Reg. reg. 1° aprile 2008, n. 2* (Disposizioni di attuazione della *legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4* (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). In tali impianti devono comunque essere garantiti, da parte del titolare, l'igiene, la sicurezza, la funzionalità della piscina e la qualità dell'acqua ⁽⁶⁾.

18. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali già iscritte nell'elenco di cui all'*articolo 4, comma 3, lettera f) della L.R. 13/2013* sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 41, comma 6.

19. I direttori tecnici già iscritti nell'elenco di cui all'*articolo 4, comma 3, lettera l) della L.R. 13/2013* sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 45, comma 4.

20. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 20*, comma 1 dell'*allegato 1 del D.Lgs. 79/2011*, i procedimenti relativi all'abilitazione del direttore tecnico di cui all'articolo 45 sono regolati ai sensi del *D.Lgs. 206/2007*.

21. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro già iscritte nell'elenco di cui all'*articolo 4, comma 3, lettera g) della L.R. 13/2013* sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 46, comma 2.

22. Le professioni turistiche già iscritte negli elenchi di cui all'*articolo 4, comma 3, lettera i) della L.R. 13/2013* sono iscritte automaticamente negli elenchi di cui all'articolo 49, comma 4.

23. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 56 si applicano le corrispondenti disposizioni contenute nella *L.R. 13/2013* ancorché abrogate dalla presente legge.

24. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.

25. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate ai sensi dell'articolo 59 deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti norme della presente legge.

(6) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, L.R. 3 agosto 2017, n. 12*, a decorrere dal 10 agosto 2017.

(7) Comma aggiunto dall' *art. 37, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 20*, a decorrere dal 30 dicembre 2017.

Art. 58 *Norma transitoria per i Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.*

1. Nei Comuni della Regione Umbria di cui agli *Allegati 1 e 2 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189* (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2016, n. 229* interessati dalla temporanea delocalizzazione delle attività economiche di cui all'*articolo 1, comma 2, lettere c) e d) dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione, n. 9 del 14 dicembre 2016*, relative a bar e ristoranti, fino al completamento della delocalizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'esercizio delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e feste popolari di cui all'*articolo 2, comma 3 e all'articolo 4, comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2* (Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande) può avere una durata non superiore a 90 giorni in spazi riservati al pubblico appositamente allestiti e destinati, anche in deroga alla percentuale prevista dall'*articolo 2, comma 2 e dall'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 2/2015*. ⁽⁸⁾

(8) Comma così modificato dall' [art. 71, comma 1, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8](#), a decorrere dal 25 ottobre 2018.

Art. 59 *Abrogazione di norme.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e articoli di leggi:

- a) [legge regionale 12 luglio 2013, n. 13](#) (Testo unico in materia di turismo);
- b) [articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 3](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria - Legge di stabilità regionale 2016);
- c) [articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 6](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del pluriennale 2015-2017 - Legge finanziaria regionale 2015);
- d) [articolo 20 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5](#) (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i seguenti regolamenti:

- a) [Reg. reg. 9 agosto 2007, n. 10](#) (Disciplina dell'Osservatorio regionale sul turismo);
- b) [Reg. reg. 9 agosto 2007, n. 11](#) (Disciplina della Commissione per la promozione della qualità in materia di strutture ricettive e di attività turistiche);
- c) [Reg. reg. 9 agosto 2007, n. 12](#) (Disciplina dell'organizzazione professionale di congressi).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 38](#), comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

L.R. VALLE D'AOSTA 15 marzo 2001, n. 6 ⁽¹⁾.

Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla [L.R. 7 giugno 1999, n. 12](#) (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione della [L.R. 29 gennaio 1987, n. 9](#), della [L.R. 17 febbraio 1989, n. 14](#), della [L.R. 2 marzo 1992, n. 4](#), della [L.R. 24 giugno 1992, n. 33](#), della [L.R. 12 gennaio 1994, n. 1](#) e della [L.R. 28 luglio 1994, n. 35](#) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 20 marzo 2001, n. 13.

(2) Vedi, anche, l'*allegato C alla [L.R. 16 luglio 2002, n. 14](#)* e l'*allegato A alla [L.R. 14 novembre 2002, n. 22](#)* per l'elevazione dell'autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dalla presente legge per l'anno 2002, imputabile ai capitoli 64100 e 64300.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo nel territorio regionale, la presente legge detta norme per la riforma dell'organizzazione turistica della Valle d'Aosta, in particolare per quanto concerne:

a) la pianificazione, il coordinamento, il monitoraggio e la realizzazione di iniziative dirette alla promozione dell'offerta turistico - commerciale regionale nel suo complesso, tenuto conto che l'intero territorio della Regione è considerato turisticamente rilevante;

b) la promozione di idonei strumenti di valorizzazione e commercializzazione dell'offerta turistico - commerciale regionale in tutte le sue componenti ed articolazioni;

c) l'organizzazione, sul territorio regionale, di adeguati servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica.

Capo II - Attività di promozione, coordinamento e monitoraggio

Art. 2

Organizzazione dell'attività promozionale turistica.

1. Al fine di incrementare il movimento turistico verso il territorio regionale e di favorire il prolungamento delle stagioni turistiche, nonché la destagionalizzazione e la più ampia diffusione sul territorio dei flussi turistici, la Regione provvede alla pianificazione e all'attuazione di idonee iniziative destinate ad affermare sul mercato nazionale ed internazionale un'adeguata immagine della Valle d'Aosta, nonché a promuoverne l'offerta turistica nel suo complesso.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono definite ed approvate dalla Giunta regionale e consistono in:

a) effettuazione di campagne pubblicitarie sui mercati di origine dei flussi turistici, avvalendosi dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei;

b) partecipazione a o organizzazione di mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni, spettacoli e convegni aventi particolare riflesso sull'immagine turistica della Valle d'Aosta;

c) acquisto, edizione e produzione di materiale promozionale e pubblicitario;

d) effettuazione di studi, indagini e ricerche volti a raccogliere elementi utili per l'impostazione e la successiva verifica dell'efficacia dell'attività promozionale e per la conoscenza, l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali;

e) individuazione di un logo identificativo del prodotto turistico regionale da utilizzare nell'ambito delle iniziative promozionali e pubblicitarie attuate dalla Regione e, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di turismo, nell'ambito di quelle attuate da operatori turistici;

f) effettuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire l'incremento del movimento turistico verso la Regione e la migliore organizzazione dell'offerta turistica valdostana.

3. Nello svolgimento dell'attività promozionale, la Regione può avvalersi della collaborazione e del concorso di enti pubblici e privati.

Art. 3

Attività di coordinamento e monitoraggio.

1. La Regione promuove la creazione di strumenti in grado di realizzare un efficace e continuo raccordo fra le strategie di comunicazione, promozione e accoglienza turistica e le iniziative attuate per la commercializzazione del prodotto turistico regionale, nonché di assicurare una adeguata azione di monitoraggio del mercato e dell'offerta turistico - commerciale valdostana.

2. L'Osservatorio regionale del commercio e del turismo previsto dall'*articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12* (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), come modificato dall'articolo 4 della presente legge, rientra tra gli strumenti di cui al comma 1 e persegue le seguenti finalità:

a) garantire gli elementi informativi per impostare la programmazione regionale nei settori del commercio e del turismo e per valutare il grado di attuazione ed efficacia degli interventi;

b) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni e delle statistiche per una migliore conoscenza dei settori del commercio e turismo, valorizzando i dati ricavabili dagli archivi di natura amministrativa, curando un rapporto di scambio informativo tra le banche dati degli enti pubblici, evitando duplicazioni di adempimenti per gli operatori e per le stesse Amministrazioni pubbliche.

Art. 4

Modificazioni all'articolo 11 della L.R. n. 12/1999 ⁽³⁾.

[1. ... ⁽⁴⁾.

2. ... ⁽⁵⁾.

3. ... ⁽⁶⁾.

4. Il comma 6 dell'*articolo 11 della L.R. n. 12/1999* è abrogato].

⁽³⁾ Articolo abrogato dall'*art. 19, comma 2, lettera b)*, *L.R. 25 febbraio 2013, n. 5*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20* della stessa legge). Detto art. 19 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, l'*art. 11, L.R. 7 giugno 1999, n. 12* (modificato dal presente articolo).

⁽⁴⁾ Sostituiva la lettera a) del comma 2 dell'*art. 11, L.R. 7 giugno 1999, n. 12*.

- (5) Sostituiva la lettera b) del comma 2 dell'*art. 11, L.R. 7 giugno 1999, n. 12*.
- (6) Sostituiva il comma 4 dell'*art. 11, L.R. 7 giugno 1999, n. 12*.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 11-bis alla L.R. n. 12/1999 ⁽⁷⁾.

[1. ... ⁽⁸⁾].

(7) Articolo abrogato dall'*art. 19, comma 2, lettera b), L.R. 25 febbraio 2013, n. 5*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20* della stessa legge). Detto *art. 19* ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, l'*art. 11-bis, L.R. 7 giugno 1999, n. 12* (aggiunto dal presente articolo).

(8) Inseriva l'*art. 11-bis alla L.R. 7 giugno 1999, n. 12*.

Art. 6

Sistema informativo regionale del commercio e del turismo.

1. È istituito il Sistema informativo regionale del commercio e del turismo (S.I.RE.C.T.), per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) valutazione della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio e comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio regionale e la rete distributiva nazionale;

b) realizzazione di un sistema di monitoraggio del mercato turistico in grado di fornire informazioni a carattere dinamico sui principali fenomeni del mercato stesso e di garantire una costante osservazione delle caratteristiche e della evoluzione delle imprese turistiche al fine di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale.

2. Alla realizzazione e alla gestione del S.I.RE.C.T. provvede l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi e con i comuni, sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale del commercio e del turismo.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 2, possono essere stipulate convenzioni con soggetti, pubblici e privati, aventi specifica competenza nei settori della distribuzione commerciale, del marketing e del turismo.

4. Nell'ambito del S.I.RE.C.T. è realizzata una Banca dati regionale centralizzata contenente i principali dati relativi alla rete di vendita e all'infrastruttura turistica, nonché al monitoraggio del mercato turistico e commerciale.

5. I comuni e le Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives [di cui all'articolo 12] ⁽⁹⁾ collaborano al regolare aggiornamento della Banca dati regionale sulla base dei dati statistici e amministrativi in loro possesso e, nel caso dei comuni, sulla base dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate e alle comunicazioni pervenute.

6. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio definisce le modalità di accesso alla Banca dati regionale da parte dei privati interessati.

(9) L'art. 13, comma 2, L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in concomitanza con soppressione delle Aziende di informazione ed accoglienza turistica istituite ai sensi dell'art. 12 della presente legge, delle parole "di cui all'articolo 12" qui indicate.

Art. 7

Programma informatico.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, in collaborazione con l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio e sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, cura, avvalendosi di esperti, la creazione di un programma informatico di archiviazione dei principali dati delle attività turistiche e della rete distributiva, che sia compatibile con il sistema informatico dei servizi camerali, in grado di gestire le procedure di autorizzazione e di comunicazione previste dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#) (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)).

2. Il programma di cui al comma 1 è ceduto gratuitamente ed è utilizzato dai comuni e dalle Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di collegamento dei comuni con la struttura regionale competente in materia di servizi camerali ai fini dell'acquisizione dei dati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e nel repertorio economico ed amministrativo.

Art. 8

Modalità di realizzazione della Banca dati regionale.

1. La Banca dati regionale di cui all'articolo 6, comma 4, è costituita per fasi successive nel corso di un triennio.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il soggetto incaricato della gestione del S.I.RE.C.T. provvede, con la collaborazione dei comuni e della struttura regionale competente in materia di servizi camerali, a raccogliere i dati relativi alle caratteristiche anagrafiche e tipologiche degli esercizi commerciali e turistici della Regione.

3. Entro il termine di cui al comma 2, i comuni forniscono notizie sulle principali variazioni intervenute nella rete distributiva al dettaglio nel corso dell'anno 2000.

4. Entro venti mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il soggetto incaricato della gestione del S.I.RE.C.T. invia a ciascun Comune l'elenco delle attività commerciali e turistiche operanti nel rispettivo territorio, affinché il Comune provveda, entro sessanta giorni, al riscontro della loro correttezza e completezza e all'aggiornamento in relazione alle variazioni intervenute.

5. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Banca dati regionale è integrata, con le procedure e le modalità definite dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio, sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, da ulteriori dati utili ai fini di una più completa conoscenza dell'infrastruttura turistica e commerciale della Regione.

6. Ultimata la fase di costituzione della Banca dati regionale, l'aggiornamento dei dati avviene secondo modalità e tempi definiti dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio, sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale del commercio e del turismo.

7. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio promuove altresì l'ulteriore arricchimento della Banca dati regionale mediante:

a) la rilevazione, anche a campione, di ulteriori dati e notizie sulla rete distributiva al dettaglio e sull'infrastruttura turistica;

- b) la raccolta di dati acquisiti da altri enti regionali, nazionali o internazionali, istituti di ricerca ed altri organismi specializzati;
 - c) l'effettuazione di indagini sui prezzi e sui consumi di residenti e turisti.
-

Capo III - Valorizzazione e commercializzazione dell'offerta turistico - commerciale

Art. 9

Promozione delle iniziative di commercializzazione.

1. Per garantire la maggiore efficacia delle attività volte alla promozione e alla commercializzazione dell'offerta turistico - commerciale valdostana, la Regione:

a) favorisce la costituzione dei consorzi e delle associazioni di cui all'articolo 10, quale fondamentale strumento di aggregazione finalizzato ad una più efficace commercializzazione del prodotto turistico locale;

b) promuove la predisposizione e la commercializzazione di pacchetti turistici che comprendano e valorizzino le diverse componenti dell'offerta turistica regionale.

Art. 10

Riconoscimento di raggruppamenti di operatori turistici ⁽¹⁰⁾.

1. La Regione riconosce, per le finalità di cui al capo IV della [legge regionale 4 settembre 2001, n. 19](#) (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), i raggruppamenti di operatori turistici, anche temporanei, in qualsiasi forma costituiti, la cui attività abbia ad oggetto la realizzazione di progetti di sviluppo turistico e di promo-commercializzazione dei prodotti e dei servizi offerti dagli operatori aderenti.

2. Possono chiedere il riconoscimento di cui al comma 1:

a) i raggruppamenti di area territoriale determinati sulla base dei comprensori turistici individuati dall'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo o i raggruppamenti di stazione riferiti ai comuni con

maggiore valenza turistica, relativamente e limitatamente a specifiche e strategiche linee di prodotto, finalizzati alla realizzazione di programmi di attività funzionali alla valorizzazione dell'offerta e alla promozione e commercializzazione del prodotto turistico;

b) i raggruppamenti di prodotto, finalizzati allo sviluppo, alla promozione e alla commercializzazione di uno o più prodotti turistici su scala regionale.

3. Ai fini del riconoscimento, i raggruppamenti di operatori turistici di cui al comma 2 devono possedere i requisiti minimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, tenendo conto:

a) per le aggregazioni territoriali, della rappresentatività numerica delle imprese turistiche dell'area;

b) per le aggregazioni di stazione, della rappresentatività numerica delle imprese turistiche dell'area considerata e della particolare significatività della stazione, rispetto al restante territorio regionale, relativamente al prodotto turistico considerato;

c) per le aggregazioni di prodotto, del numero di imprese turistiche aggregate unitamente alla copertura del territorio regionale interessato dalla linea di prodotto considerato.

4. Il riconoscimento è concesso su istanza del raggruppamento interessato con provvedimento del dirigente competente in materia di promozione e marketing turistico e ha validità per un quinquennio.

5. La struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico dispone la revoca del riconoscimento qualora, dai controlli effettuati, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese dai raggruppamenti nell'istanza di cui al comma 4 e nel caso in cui siano venuti meno, nel corso del quinquennio, i requisiti minimi di cui al comma 3.

6. I raggruppamenti riconosciuti sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico, entro quindici giorni dal loro verificarsi, ogni intervenuta variazione dei requisiti minimi di cui al comma 3 nonché il loro eventuale scioglimento.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo al riconoscimento di cui al presente articolo e alla revoca del medesimo, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle istanze e la documentazione da allegare.

8. La vendita diretta al pubblico da parte dei raggruppamenti riconosciuti, se limitata ai servizi prodotti dai propri associati, non è soggetta ad autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo ⁽¹¹⁾.

(10) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 5 novembre 2010, n. 3042](#).

(11) Articolo così sostituito dall'art. 4, [L.R. 30 giugno 2010, n. 19](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 7, commi 4 e 5, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Riconoscimento di consorzi e associazioni di operatori turistici. 1. La Regione riconosce i consorzi e le associazioni di operatori turistici costituiti, in uno o più ambiti territoriali delle Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives, la cui attività abbia almeno ad oggetto la promozione e la vendita dei servizi turistici prodotti dagli operatori associati.

2. Il riconoscimento è concesso su istanza delle associazioni o dei consorzi a ciò interessati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, subordinatamente alla verifica che il relativo statuto non precluda in alcun modo la possibilità di adesione da parte di qualsiasi operatore turistico, operante nell'ambito territoriale interessato o nel territorio di comuni limitrofi, il quale accetti e rispetti le condizioni poste dallo statuto medesimo.

3. Possono far parte di un consorzio o di una associazione riconosciuti gli operatori turistici che hanno sede operativa nell'ambito territoriale in cui è costituito il medesimo consorzio o associazione.

4. La vendita diretta al pubblico da parte dei consorzi o delle associazioni riconosciute, se limitata ai servizi prodotti dai propri associati, non è soggetta ad autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo.».

Capo IV - Informazione, assistenza e accoglienza turistica

Sezione I - Servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica ⁽¹²⁾

Art. 11

Organizzazione dei servizi.

[1. I servizi di informazione, accoglienza e assistenza turistica sono svolti dalle Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives e dalle associazioni Pro-loco.

2. I servizi di cui al comma 1 sono svolti ed organizzati anche in conformità agli indirizzi e alle direttive formulati dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

3. Per omogeneizzare ed incrementare la qualità, l'efficienza e l'economicità dei servizi di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi attinenti la realizzazione della Banca dati di cui all'articolo 6, comma 4, e del sistema informativo turistico di cui al comma 4, la Regione promuove iniziative di formazione volte ad elevare la professionalità degli addetti.

4. La Regione promuove inoltre la realizzazione di un sistema informativo turistico, basato su una banca dati informatizzata e gestita in rete con le Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives e con gli operatori turistici interessati; la Regione cura inoltre la distribuzione sulle reti telematiche delle informazioni contenute nella banca dati turistica] ⁽¹³⁾.

(12) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della presente sezione (unitamente all'unico articolo di cui è composta, e cioè l'art. 11) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(13) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della sezione I del capo IV (unitamente al presente articolo di cui è composta) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Sezione II - Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives ⁽¹⁴⁾

Art. 12

Istituzione delle Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives ⁽¹⁵⁾.

[1. Al fine di assicurare sul territorio regionale una più capillare e razionale organizzazione dei servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica, sono istituite le Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (A.I.A.T.), di seguito denominate Aziende.

2. Le Aziende hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti di indirizzo adottati dalla Regione.

3. Le Aziende operano in collaborazione con gli operatori e le organizzazioni turistiche territorialmente interessati.

4. L'iniziativa per la istituzione di una Azienda è assunta da uno o più comuni, il cui territorio complessivamente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 13 ed è approvata con deliberazione della Giunta regionale; la relativa istanza è indirizzata all'Assessorato regionale competente in materia di turismo ed è

corredata di copia degli atti deliberativi con cui i comuni richiedenti approvano l'iniziativa.

5. Entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, la struttura regionale competente in materia di turismo provvede a trasmettere alla Giunta regionale una motivata proposta di approvazione o di reiezione dell'istanza] ⁽¹⁶⁾.

(14) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della presente sezione (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(15) Ai sensi dell'art. 1, L.R. 19 novembre 2008, n. 24 nelle more della revisione organica della disciplina relativa all'organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica e al fine di garantire continuità all'azione amministrativa delle Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT), istituite ai sensi del presente articolo, i relativi organi, in carica alla data di entrata in vigore della suddetta legge, sono prorogati, al massimo, fino al 31 dicembre 2009. Successivamente l'art. 2, comma 1, secondo periodo, L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2010 delle aziende istituite dal presente articolo (vedi anche, per la successione in tutti i rapporti, attivi e passivi, della medesima azienda, l'art. 14, comma 6, della stessa legge).

(16) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 13

Ambito territoriale delle Aziende.

[1. Ai fini della costituzione di una Azienda, il relativo ambito territoriale deve possedere i seguenti requisiti:

a) estensione sull'intero territorio di almeno un Comune;

b) esistenza di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere non inferiori a 7.000 posti letto ufficialmente censiti, di cui almeno 3.500 presso esercizi alberghieri.

2. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera b), qualora l'ambito territoriale dell'Azienda sia esteso sull'intero territorio di tutti i comuni di una Comunità montana oppure qualora l'ambito territoriale, di particolare interesse

turistico, sia caratterizzato dalla presenza di collegamento internazionale stradale e sciistico.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, qualora l'ambito territoriale sia costituito da più comuni, ciascuno degli stessi deve essere limitrofo rispetto ad almeno un Comune rientrante nel medesimo ambito.

4. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può provvedere alla modificazione e all'aggiornamento del requisito di cui al comma 1, lettera b)] ⁽¹⁷⁾.

(17) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 14

Compiti delle Aziende.

[1. È compito delle Aziende:

a) assicurare, in attuazione e in conformità degli indirizzi e delle direttive di cui all'articolo 11, comma 2, i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, attuando a tale scopo tutte le iniziative comunque funzionali al soddisfacimento delle esigenze della clientela turistica;

b) promuovere, coordinare e anche, in collaborazione con altre Aziende, enti pubblici e privati ed associazioni locali, attuare la realizzazione di manifestazioni, spettacoli, convegni, eventi e ogni altra attività destinata a qualificare l'animazione turistica della località;

c) realizzare e diffondere materiale illustrativo ed informativo atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche del proprio ambito territoriale;

d) istituire e gestire uffici periferici o strumenti idonei all'informazione turistica;

e) effettuare la rilevazione dei dati statistici concernenti il movimento turistico, secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali e operando adeguati controlli sulla correttezza e tempestività dei dati forniti dagli operatori;

f) collaborare con la Regione, per l'attuazione di iniziative di promozione;

g) svolgere attività di supporto e di cooperazione nei confronti dei consorzi e associazioni di cui all'articolo 10 e degli operatori turistici allo scopo di favorirne e coordinarne l'attività di commercializzazione del prodotto turistico locale;

h) collaborare, nel rispetto degli indirizzi e direttive regionali, alla realizzazione e alla gestione della Banca dati di cui all'articolo 6, comma 4, e del sistema informativo turistico di cui all'articolo 11, comma 4.

2. Qualora ciò sia funzionale alla migliore realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), le Aziende hanno facoltà di assumere, senza finalità di lucro, la gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico-ricreativo e sportivo] ⁽¹⁸⁾.

(18) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 15

Uffici di informazione turistica.

[1. Le Aziende possono istituire propri uffici di Informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) nei comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

2. È consentito l'uso della denominazione I.A.T. anche agli uffici di informazione eventualmente gestiti dalle associazioni Pro-loco o dai Centri polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12 della L.R. n. 12/1999, sulla base di apposite convenzioni con le Aziende territorialmente competenti volte a garantire l'idoneità dei locali, delle attrezzature e del personale addetto.

3. Gli I.A.T. adottano il medesimo segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale] ⁽¹⁹⁾.

(19) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 16
Organi dell'Azienda.

[1. Sono organi dell'Azienda:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti] ⁽²⁰⁾.

(20) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 17
Assemblea.

[1. L'Assemblea dell'Azienda è nominata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo ed è composta da:

a) il Sindaco, o un consigliere comunale da questi designato, di ciascun Comune compreso nell'ambito territoriale dell'Azienda;

b) un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie, designato d'intesa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti a livello regionale e su proposta delle associazioni locali, qualora esistenti:

- 1) albergatori;
- 2) esercenti di centri turistici all'aperto;
- 3) esercenti impianti a fune;
- 4) commercianti;
- 5) altri pubblici esercenti.

c) un rappresentante delle associazioni Pro-loco esistenti nell'ambito territoriale dell'Azienda;

d) un rappresentante delle scuole di sci autorizzate ed operanti nell'ambito territoriale dell'Azienda;

e) un rappresentante delle società locali di guide alpine autorizzate ed operanti nell'ambito territoriale dell'Azienda;

f) un rappresentante delle associazioni di accompagnatori della natura costituite ed operanti nell'ambito territoriale dell'Azienda;

g) un rappresentante dei consorzi o delle associazioni di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, aventi sede nell'ambito territoriale dell'Azienda;

h) un rappresentante dei lavoratori del settore turistico, designato d'intesa tra le organizzazioni sindacali operanti nella Regione;

i) un esperto in materia di turismo designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, anche quale componente del Comitato esecutivo.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile amministrativo dell'Azienda.

3. La struttura regionale competente in materia di turismo richiede alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e h), di designare i propri rappresentanti in seno all'Assemblea; qualora la designazione non avvenga entro trenta giorni dalla richiesta, provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. I componenti dell'Assemblea, con l'eccezione dei rappresentanti dei comuni e della Regione, debbono risiedere o svolgere in modo continuativo la propria attività nell'ambito territoriale dell'Azienda.

5. L'Assemblea dura in carica cinque anni.

6. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ogniquale volta se ne ravvisa la necessità; deve essere inoltre convocata entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei propri componenti.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Se gli intervenuti non rappresentano la maggioranza dei componenti, l'Assemblea è nuovamente convocata non prima di cinque giorni dalla prima convocazione e con il medesimo ordine del giorno; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano fatta salva ogni diversa disposizione statutaria.

10. I componenti dell'Assemblea decadono dalla carica quando perdano i requisiti di cui al comma 4 o quando non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Assemblea. In tal caso, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, a seguito di segnalazione da parte del responsabile amministrativo dell'Azienda, provvede alla relativa sostituzione] ⁽²¹⁾.

(21) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 18

Compiti dell'Assemblea.

[1. L'Assemblea assicura il necessario coordinamento tra gli operatori interessati allo sviluppo del turismo nell'ambito territoriale di competenza e definisce gli indirizzi generali dell'azione dell'Azienda; l'Assemblea in particolare provvede a:

- a) approvare lo statuto;
- b) eleggere il Presidente;
- c) nominare i membri del Comitato esecutivo di propria competenza;
- d) approvare il bilancio di previsione e il rendiconto;

e) approvare i programmi di attività dell'Azienda e formulare annualmente gli indirizzi da impartire al Comitato esecutivo per l'attuazione dei programmi stessi] ⁽²²⁾.

(22) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 19***Comitato esecutivo.***

[1. Il Comitato esecutivo è nominato dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da quattro membri, di cui tre nominati dall'Assemblea, anche al di fuori dei componenti l'Assemblea stessa; il quarto membro è l'esperto designato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera i); le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile amministrativo dell'Azienda.

2. Qualora il Presidente dovesse coincidere con l'esperto in materia di turismo di cui al comma 1, l'Assemblea provvede a nominare un altro membro.

3. I componenti del Comitato esecutivo debbono avere adeguata esperienza nel settore turistico o essere in possesso di titoli di studio idonei a comprovare la loro competenza nello specifico settore.

4. Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata dell'Assemblea.

5. Il Comitato esecutivo attua gli indirizzi formulati dall'Assemblea, adotta i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dell'Azienda e tutti gli atti non espressamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea.

6. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente.

7. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente] ⁽²³⁾.

(23) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 20***Presidente.***

[1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri nella prima riunione di insediamento e dura in carica sino al rinnovo dell'Assemblea ovvero sino alla elezione di un nuovo Presidente; l'Assemblea deve procedere a nuove elezioni quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti in carica.

2. L'elezione è valida se ad essa partecipa la maggioranza dei componenti l'Assemblea. È eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato esecutivo, svolge funzioni di impulso dell'attività dell'Azienda, vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dall'Assemblea e dal Comitato esecutivo.

4. Il Presidente può adottare, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre venti giorni dalla data di adozione; i provvedimenti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono ratificati nei termini suddetti.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti] ⁽²⁴⁾.

(24) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 21

Collegio dei revisori dei conti.

[1. Il Collegio dei revisori dei conti è unico per tutte le Aziende, è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo e dura in carica cinque anni; è composto da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui due designati dalla Giunta regionale, che provvede altresì ad indicare il Presidente del Collegio, e uno designato dal Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione delle Aziende, riferendone all'Assemblea e formulando eventuali rilievi e suggerimenti.

3. I revisori si riuniscono periodicamente e possono assistere, senza diritto di voto e con funzioni consultive, alle sedute dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

4. I revisori possono, in qualunque momento, effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli ed accedere a tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

5. I revisori sono tenuti a fornire alla Regione informazioni sulle ispezioni effettuate e, su richiesta della stessa, ogni informazione o notizia che essi abbiano facoltà di ottenere per effetto della loro appartenenza al Collegio] ⁽²⁵⁾.

(25) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 22

Indennità di carica, gettoni di presenza e trasferta.

[1. Al Presidente compete un'indennità di carica la cui entità è determinata con deliberazione dell'Assemblea, entro i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai membri del Comitato esecutivo, compreso il Presidente, spetta un gettone di presenza pari a lire 50.000 (euro 25,82) a seduta, nonché il rimborso di eventuali spese di trasferta, nella misura e con le modalità stabilite per i dipendenti regionali.

3. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica annua ragguagliata al minimo previsto dalle tariffe dei dottori commercialisti; nel caso del presidente del Collegio tale indennità è aumentata del 30 per cento.

4. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta inoltre il rimborso delle eventuali spese, nella misura e con le modalità di cui al comma 2.

5. Le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui al comma 3 sono ripartite in parti uguali tra tutte le Aziende, mentre i rimborsi di cui al comma 4 sono posti a carico delle Aziende nell'interesse delle quali le trasferte sono state effettuate.

6. Gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità e dei rimborsi sono in ogni caso posti a carico dei bilanci delle Aziende.

7. L'ammontare delle indennità può essere ridefinito dalla Giunta regionale con propria deliberazione] ⁽²⁶⁾.

(26) L'*art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9* ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 23 *Controlli.*

[1. Le deliberazioni concernenti lo statuto, il bilancio di previsione e il rendiconto sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità e diventano esecutive se, entro trenta giorni dalla loro ricezione, l'Assessore regionale competente in materia di turismo non comunichi un provvedimento motivato di annullamento o non faccia richiesta di chiarimenti ai sensi del comma 2. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora, prima del decorso dello stesso termine, l'Assessore dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

2. L'Assessore può richiedere per una sola volta chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine per l'esercizio del controllo inizia nuovamente a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti richiesti] ⁽²⁷⁾.

(27) L'*art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9* ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 24 *Scioglimento degli organi delle Aziende. Atti obbligatori.*

[1. Gli organi delle Aziende possono essere sciolti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, in caso di gravi irregolarità amministrative, per gravi violazioni di legge, di regolamenti o di direttive regionali e per altre gravi disfunzioni o mancanze tali da compromettere il normale funzionamento dell'Azienda; lo scioglimento dell'Assemblea comporta la decadenza del Presidente e del Comitato esecutivo.

2. Contestualmente al provvedimento di scioglimento, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, provvede alla nomina di un commissario per l'amministrazione dell'Azienda.

3. I nuovi organi debbono essere nominati entro tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento.

4. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio, l'Assessore regionale competente in materia di turismo diffida l'Azienda a compierlo assegnando un congruo termine, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta, che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico] ⁽²⁸⁾.

(28) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 25

Entrate delle Aziende.

[1. Le entrate delle Aziende sono costituite da:

a) contributi concessi dalla Regione ai sensi dell'articolo 28;

b) finanziamenti, contributi e rimborsi degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati;

c) redditi e proventi patrimoniali;

d) eventuali proventi derivanti dalle gestioni e dalle attività economiche di cui all'articolo 14, comma 2] ⁽²⁹⁾.

(29) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 26*Gestione finanziaria e contabile.*

- [1. Le Aziende deliberano annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e con l'osservanza dei principi di unità, universalità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Gli stanziamenti sul bilancio di previsione hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi.
3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.
4. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e rappresenta l'unità temporale della gestione; dopo il 31 dicembre non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
5. Le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
6. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
7. La gestione finanziaria è unica e sono vietate le gestioni di entrate e di spese non iscritte in bilancio.
8. Il bilancio di previsione è redatto in pareggio finanziario complessivo.
9. La dimostrazione dei risultati di gestione del bilancio avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio ed è deliberato entro il 30 giugno dell'anno seguente all'esercizio finanziario di riferimento.
10. Il conto del bilancio dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio e si conclude con la dimostrazione del contenuto contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio e disavanzo.
11. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.
12. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli indirizzi e le direttive tecniche concernenti ogni altro adempimento connesso alla gestione finanziaria e contabile delle Aziende] ⁽³⁰⁾.

(30) L'[art. 16, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 26 maggio 2009, n. 9](#) ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 27

Personale delle Aziende.

[1. Il personale delle Aziende appartiene al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e i relativi contratti regionali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'[articolo 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45](#) (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Al personale delle Aziende si applicano le disposizioni di cui alla [L.R. n. 45/1995](#), da ultimo modificata dalla [legge regionale 22 marzo 2000, n. 9](#).

3. La dotazione organica delle Aziende non può prevedere posti di qualifica dirigenziale] ⁽³¹⁾.

(31) L'[art. 16, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 26 maggio 2009, n. 9](#) ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 28

Fondo per il finanziamento delle Aziende.

[1. Per il sostegno dell'attività delle Aziende è istituito il Fondo per il finanziamento delle A.I.A.T., da ripartire come segue:

a) per il 42 per cento, in proporzione alla consistenza numerica degli uffici, calcolata attribuendo un punteggio sulla base dei seguenti criteri e tenuto conto che, fatta pari a 100 la somma dei punteggi relativi all'insieme delle Aziende, la quota di finanziamento è ripartita in proporzione diretta al punteggio ottenuto da ciascuna Azienda:

1) punti 1: alle sedi delle Aziende;

2) punti 0,50: ad ogni ufficio I.A.T., situato presso le sedi delle Aziende;

3) punti 0,25: per ciascun altro ufficio I.A.T., purché funzionante con carattere di continuità e a condizione che l'apertura al pubblico sia avvenuta entro la scadenza dell'esercizio finanziario precedente;

b) per il 40 per cento, in proporzione diretta al numero delle presenze alberghiere ed extralberghiere ufficialmente rilevate durante l'anno solare precedente nell'ambito territoriale di competenza di ogni Azienda, fatto pari a 100 il totale delle presenze stesse registrate nel medesimo periodo sull'insieme degli ambiti territoriali di tutte le Aziende;

c) per il 6 per cento, in proporzione diretta al numero dei comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza di ogni Azienda, fatto pari a 100 il numero complessivo dei comuni inclusi negli ambiti territoriali di tutte le Aziende.

2. Una quota del 2 per cento è riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e regolarmente documentata.

3. La residua quota del 10 per cento, incrementata delle somme eventualmente ancora disponibili dopo la concessione dei contributi di cui al comma 2, è ripartita in proporzione diretta agli introiti e ai contributi ottenuti da privati durante l'esercizio precedente e regolarmente iscritte in bilancio, fatto pari a 100 il totale di tali entrate ottenute nel medesimo periodo dall'insieme delle Aziende.

4. Eventuali integrazioni, in corso di esercizio, del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite in proporzione diretta all'ammontare dei contributi già concessi con le modalità di cui al comma 1.

5. La concessione dei contributi è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo; le proposte per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono istruite dalla struttura regionale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all'esercizio di competenza; le istanze per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 2 sono inoltrate entro il 30 aprile di ogni anno all'Assessorato regionale competente in materia di turismo, che provvede entro il 30 giugno ad elaborare e a sottoporre alla Giunta regionale le relative proposte di concessione del contributo richiesto.

6. In caso di costituzione di nuove Aziende, alla determinazione del contributo regionale necessario a garantire l'iniziale finanziamento dei nuovi enti, si provvede con legge regionale, con la quale viene altresì disposta la necessaria integrazione del Fondo di cui al comma 1.

7. La Giunta regionale può disporre la sospensione o la riduzione dei contributi qualora l'attività dell'Azienda non sia conforme agli indirizzi e alle direttive regionali] ⁽³²⁾.

(32) L'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 9 ha disposto l'abrogazione della sezione II del capo IV (unitamente agli articoli da 12 a 28 di cui è composta, ivi compreso quindi il presente articolo) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Sezione III Associazioni Pro-loco

Art. 29

Definizione, costituzione e funzionamento.

1. Assumono la denominazione di Pro-loco le associazioni che si costituiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica di una località.
2. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo è istituito l'elenco regionale delle associazioni Pro-loco.
3. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, le Pro-loco richiedenti debbono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) costituzione e funzionamento in località in cui non operi altra Pro-loco iscritta nell'elenco regionale e che non sia sede di una Azienda;
 - b) ambito operativo coincidente con l'intero territorio di un Comune;
 - c) statuto approvato dal Comune nel quale hanno sede.
4. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale, la Pro-loco interessata presenta all'Assessorato regionale competente in materia di turismo apposita istanza, corredata di copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco nominativo dei soci.
5. L'Assessorato, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, iscrive la Pro-loco nell'elenco regionale.
6. Qualora sia accertata la sopravvenuta mancanza di taluna delle condizioni di cui al comma 3 o l'inosservanza dello statuto o il mancato o irregolare funzionamento degli organi della Pro-loco per un periodo superiore a sei mesi, l'Assessorato ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale.

7. Entro il 30 novembre di ogni anno, le Pro-loco trasmettono i programmi delle manifestazioni che intendono svolgere nell'anno successivo all'Azienda nel cui territorio sono comprese o, qualora non siano ricomprese nell'ambito territoriale di alcuna Azienda, all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

8. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto o di sovrapposizione tra le varie iniziative, l'Azienda o l'Assessorato possono chiedere di apportare modifiche ai programmi proposti.

9. In caso di mancata trasmissione dei programmi entro il termine di cui al comma 7 o in mancanza di accordo sulle modifiche da apportare, i contributi di cui all'articolo 30, comma 2, sono ridotti del 30 per cento.

Art. 30

Fondo per il finanziamento delle Pro-loco.

1. Per il sostegno dell'attività delle Pro-loco è istituito il Fondo per il finanziamento delle associazioni Pro-loco, alla cui ripartizione partecipano tutte le Pro-loco iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 29, comma 2, e che abbiano presentato, all'Assessorato regionale competente in materia di turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma delle attività da svolgere durante l'esercizio in corso, corredato del bilancio delle entrate e delle uscite previste, della documentazione attestante di aver ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 29, commi 7 e 8, nonché del bilancio consuntivo dell'attività svolta durante l'esercizio precedente.

2. L'80 per cento del Fondo di cui al comma 1 è ripartito in parti uguali tra tutte le Pro-loco aventi diritto; le eventuali somme da portare in diminuzione ai sensi dell'articolo 29, comma 9, sono aggiunte a quelle oggetto di ulteriore ripartizione ai sensi del comma 4.

3. Una quota del 10 per cento è riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e regolarmente documentata.

4. La residua quota del 10 per cento, incrementata delle somme eventualmente ancora disponibili dopo la concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3, nonché le eventuali integrazioni del Fondo di cui al comma 1, che possano verificarsi in corso di esercizio, sono ripartite in proporzione diretta agli introiti e ai contributi ottenuti da privati durante l'esercizio precedente e regolarmente iscritte in bilancio, fatto pari a 100 il totale di tali entrate ottenute nel medesimo periodo dall'insieme delle Pro-loco.

5. La concessione dei contributi è disposta, con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.

6. A decorrere dall'anno 2002 gli interventi a favore delle Pro-loco saranno considerati trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo di destinazione, ai sensi dell'*articolo 25, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48* (Interventi regionali in materia di finanza locale).

7. Allo scopo di attuare le disposizioni di cui al comma 6, la Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità di trasferimento dei fondi alle Pro-loco.

Capo V - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 31

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) *L.R. 29 gennaio 1987, n. 9;*
- b) *L.R. 17 febbraio 1989, n. 14;*
- c) *L.R. 2 marzo 1992, n. 4;*
- d) *L.R. 24 giugno 1992, n. 33;*
- e) *L.R. 12 gennaio 1994, n. 1;*
- f) *L.R. 28 luglio 1994, n. 35.*

Art. 32

Disposizioni transitorie.

1. Le Aziende di promozione turistica (A.P.T.), regolarmente costituite ai sensi della *L.R. n. 9/1987* ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente

legge, sono trasformate in Aziende anche qualora, a seguito delle istanze di cui al comma 2, il loro ambito territoriale sia esteso al solo Comune in cui le stesse hanno sede. Le Aziende succedono in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle ex A.P.T. e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni inclusi negli ambiti territoriali delle ex A.P.T. possono richiedere la costituzione di nuove Aziende o l'inclusione nell'ambito territoriale di altra Azienda. La relativa istanza deve essere approvata da ciascuno dei comuni interessati ed inoltrata all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

3. L'istanza di cui al comma 2 è approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 13. Con il medesimo atto di approvazione, la Giunta regionale definisce, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, le modalità di assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, sentito il parere dei Presidenti delle ex A.P.T. e dei Sindaci dei comuni interessati, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare la funzionalità delle ex A.P.T. e di non apportare sostanziali modifiche alla preesistente distribuzione sul territorio di beni ed attrezzature.

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, sono nominati i nuovi organi delle Aziende. Fino alla nomina, restano in carica gli organi delle ex A.P.T. esistenti alla data del 31 dicembre 2000. Entro sessanta giorni dalla nomina dei nuovi organi, le Aziende adeguano lo statuto e i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge; in attesa dell'adeguamento, si applicano le disposizioni, statutarie e regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Scaduto il medesimo termine di cui al comma 2, i comuni che non siano inclusi nell'ambito territoriale di alcuna Azienda hanno diritto di entrare a far parte di un'Azienda il cui ambito territoriale sia ad essi limitrofo e che sia almeno parzialmente esteso sul territorio della Comunità montana di appartenenza; a tal fine, il Comune di Aosta si intende facente parte della Comunità montana Monte Emilius.

6. Per le finalità di cui al comma 5, i comuni interessati inoltrano la relativa istanza all'Assessorato regionale competente in materia di turismo. Entro trenta giorni, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo provvede, con proprio decreto, alla determinazione del nuovo ambito territoriale dell'Azienda, con l'inclusione del territorio del Comune richiedente e alla conseguente integrazione della composizione dell'Assemblea.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, la durata dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, in deroga a quanto stabilito dall'[articolo 11-bis, comma 8, della L.R. n. 12/1999](#), inserito dall'articolo 5 della presente legge, coincide con la durata della legislatura in corso.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, la durata delle Assemblee delle Aziende coincide con la durata della legislatura regionale in corso.

9. Le Pro-loco che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all'elenco di cui all'[articolo 26 della L.R. n. 9/1987](#) sono iscritte di diritto all'elenco regionale di cui all'articolo 29, comma 2.

Art. 33

Disposizioni finanziarie.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in complessive lire 18.000 milioni trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno medesimo:

a) quanto a lire 11.000 milioni nello stanziamento iscritto nel capitolo 64100 (Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche);

b) quanto a lire 6.000 milioni nello stanziamento iscritto nel capitolo 64300, la cui descrizione è così modificata: "Fondo per il finanziamento delle A.I.A.T.";

c) quanto a lire 1.000 milioni nello stanziamento iscritto nel capitolo 64301 (Fondo per il finanziamento delle Pro-loco).

2. A decorrere dall'anno 2002 gli oneri per l'applicazione della presente legge saranno determinati con legge finanziaria di cui all'[articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90](#) (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 34

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

L.R. VENETO 14 giugno 2013, n. 11 ⁽¹⁾.

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 18 giugno 2013, n. 51.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 809](#), la [Delib.G.R. 10 giugno 2014, n. 940](#), la [Delib.G.R. 12 agosto 2014, n. 1519](#), la [Delib.G.R. 27 novembre 2014, n. 2275](#), la [Delib.G.R. 29 ottobre 2015, n. 1501](#), la [Delib.G.R. 19 novembre 2015, n. 1656](#), il [D. Dirett. reg. 24 novembre 2015, n. 147](#), la [Delib.G.R. 19 aprile 2016, n. 499](#), la [Delib.G.R. 27 maggio 2016, n. 780](#), la [Delib.G.R. 22 giugno 2016, n. 953](#), la [Delib.G.R. 6 dicembre 2016, n. 1995](#), la [Delib.G.R. 19 luglio 2017, n. 1140](#), la [Delib.G.R. 24 ottobre 2017, n. 1704](#), la [Delib.G.R. 14 novembre 2017, n. 1847](#), la [Delib.G.R. 14 dicembre 2017, n. 2078](#), la [Delib.G.R. 26 marzo 2018, n. 384](#), la [Delib.G.R. 8 giugno 2018, n. 825](#), la [Delib.G.R. 2 ottobre 2018, n. 1422](#), la [Delib.G.R. 27 novembre 2018, n. 1792](#) e la [Delib.G.R. 10 dicembre 2018, n. 1888](#).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Finalità e risorse turistiche

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione del Veneto:

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale e internazionale;

b) si attiva per promuovere iniziative atte a stimolare positive relazioni con l'organizzazione turistica nazionale e con le altre regioni e province autonome.

2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, la Regione del Veneto disciplina, indirizza e organizza lo svolgimento delle attività economiche del turismo, con le seguenti finalità:

a) promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e garanzia della fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, territoriale ed ambientale;

b) accrescimento della qualità dell'accoglienza turistica e incremento dell'accessibilità, della tutela dei diritti e del rispetto dei doveri degli operatori e degli utenti;

c) crescita della competitività delle singole imprese e della complessiva attrattività del Veneto quale meta turistica, anche avvalendosi di società a partecipazione o controllo regionale ai sensi della vigente normativa ⁽³⁾;

d) innalzamento degli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture connesse all'attività turistica e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori e dei lavoratori;

e) elaborazione di nuovi prodotti, sviluppo della gamma di prodotti, di attività ed aree turistiche e miglioramento della qualità delle destinazioni turistiche;

f) promozione del Veneto quale marchio turistico a livello nazionale e del marchio "Veneto/Italia" a livello internazionale e sviluppo di una politica di marchio regionale;

g) sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

h) sviluppo della qualità e dell'innovazione di processo e di prodotto e delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

i) sviluppo di una gamma completa ed efficiente di strumenti economico finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese del settore.

3. La Regione, nella realizzazione delle iniziative in materia di turismo, adotta e applica il principio della sussidiarietà e attua il confronto con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali.

(3) Lettera così modificata dall' [art. 13, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74](#) della medesima legge).

Art. 2 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge e dei provvedimenti ad essa relativi, si intende per:

a) attività turistica: l'attività economica svolta dalle imprese turistiche destinata a soddisfare le esigenze di viaggio, di soggiorno e di svago dei turisti;

b) beni a finalità turistica: gli immobili, i fabbricati, gli impianti, i macchinari e le attrezzature nella disponibilità e gestione delle imprese destinati all'attività turistica;

c) destinazione turistica: la località o l'ambito territoriale nel quale ha sede un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connesse con un prodotto turistico o una gamma di prodotti di cui all'[articolo 4](#);

d) aree di montagna: il territorio montano, così come individuato dalla normativa regionale vigente;

e) imprese turistiche: le imprese così definite dalla vigente legislazione statale;

f) associazioni di rappresentanza: le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori regionali aderenti alle organizzazioni nazionali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese del settore turismo, o loro organismi a livello regionale delegati dalle medesime;

g) attività ricettiva: la fornitura, a pagamento, al turista di alloggio temporaneo e di servizi durante il soggiorno del cliente nelle strutture ricettive;

h) struttura ricettiva: struttura aperta al pubblico, dotata dei requisiti minimi previsti dalla presente legge, per fornire ai turisti, a pagamento, alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante il soggiorno del cliente ai limitati fini di cui all'articolo 27-bis, sono, altresì, strutture ricettive, non aperte al pubblico, gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche ai sensi dell'[articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", senza prestazione di servizi ⁽⁴⁾;

i) sede operativa: l'immobile ove vengono forniti beni o prestati servizi a favore dei turisti;

l) sede secondaria dell'agenzia di viaggio: qualunque filiale, succursale, punto vendita o luogo in cui si svolge, anche temporaneamente, attività di agenzia di viaggio, diversa dalla sede principale;

m) case per villeggiatura: gli edifici a destinazione abitativa non aperti al pubblico, destinati al soggiorno temporaneo di persone aventi stabile residenza in altro comune;

n) titolare della struttura ricettiva: il titolare dell'impresa che organizza, nella struttura ricettiva, l'offerta di alloggio temporaneo e di servizi durante il soggiorno del cliente, con facoltà di affidare la gestione di uno o più servizi durante il soggiorno del cliente a terzi;

o) promozione turistica: l'attività e le iniziative destinate ad accrescere nei turisti la conoscenza e la notorietà dei prodotti delle destinazioni turistiche;

p) commercializzazione turistica: l'attività e le iniziative in grado di incrementare la vendita di attività turistiche sia in termini di ricettività che di fornitura di beni e servizi ai turisti.

(4) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 45*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 7, comma 1*, della medesima legge).

Art. 3 *Risorse turistiche.*

1. Sono risorse turistiche del territorio veneto: il mare, la montagna, i laghi, i fiumi, le terme, le città d'arte, i beni e i luoghi culturali, storici, religiosi ed enogastronomici, le aree protette e quelle di interesse naturalistico, nonché ogni altro bene, manifestazione e servizio in grado di generare flussi turistici a livello locale nonché di provenienza nazionale o estera.
 2. Chiunque utilizzi o usufruisca delle risorse turistiche del Veneto è tenuto ad atti e comportamenti che consentano la preservazione e il mantenimento fisico, naturale, storico e patrimoniale delle risorse stesse.
-

Art. 4 *Prodotto turistico e gamma di prodotti.*

1. Il prodotto turistico è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell'insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che avranno effetto sul territorio regionale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. La gamma di prodotti è costituita dalla preparazione, organizzazione ed offerta sul mercato e sui segmenti di utenza nazionale ed internazionale di più prodotti turistici tra loro coerenti.
3. La promozione e la comunicazione in Italia e all'estero delle risorse turistiche e culturali del Veneto hanno come obiettivo la valorizzazione unitaria del prodotto turistico, della gamma dei prodotti e delle connesse destinazioni.
4. La Regione concorre, con gli altri enti pubblici e le imprese, allo sviluppo dei club di prodotto e delle destinazioni nell'ambito della gamma di prodotti turistici del territorio regionale.

5. La Giunta regionale, in relazione ad eventi e manifestazioni di carattere internazionale o di particolare rilievo nazionale, può stipulare con enti e istituzioni, pubblici e privati, accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di azioni per la valorizzazione turistica del territorio regionale.

Art. 5 *"Veneto" marchio turistico* ⁽⁵⁾.

1. La Regione adotta una politica di sviluppo e promozione del "Veneto", marchio turistico regionale, come rappresentazione unitaria dei valori distintivi regionali che ricomprendono e rafforzano le diverse identità di territorio, prodotto e destinazione, per fornire al turista un'immagine unica dell'offerta turistica e culturale regionale.

2. Nei mercati esteri il marchio "Veneto" di cui al comma 1 è sempre affiancato dalla indicazione "Italia".

3. Le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, nella promozione e commercializzazione in Italia e all'estero dell'offerta turistica veneta, promuovono il Veneto come marchio turistico che integra, rispettandone il valore e il ruolo, la pluralità delle destinazioni e dell'offerta turistica regionale.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni per l'utilizzo del marchio turistico regionale e per il suo inserimento nelle campagne di promozione e commercializzazione, nonché nel materiale di interesse turistico, pubblicitario, illustrativo, segnaletico e di comunicazione al pubblico.

5. La Giunta regionale attua altresì le procedure di registrazione del marchio "Veneto", in conformità alle previsioni di cui al [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#) "Codice della proprietà industriale, a norma dell'[articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273](#)" e successive modificazioni.

6. La Giunta regionale verifica periodicamente l'utilizzazione e la diffusione del marchio turistico della regione e il suo grado di riconoscibilità da parte del turista.

(5) Ai sensi del [punto 1, Delib.G.R. 31 marzo 2015, n. 418](#) è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il marchio turistico regionale per una rappresentazione unitaria dei valori distintivi regionali.

Capo II

Programmazione ed organismi concertativi

Art. 6 *Programma regionale per il turismo.*

1. La Regione adotta il programma regionale per il turismo quale strumento di pianificazione, in coordinamento con gli altri strumenti di programmazione comunitaria, statale e regionale, delle strategie regionali per lo sviluppo economico sostenibile del turismo.

2. Il programma regionale per il turismo ha durata triennale e comunque fino alla approvazione del successivo ed individua almeno i seguenti aspetti:

a) il quadro dell'offerta turistica, delle risorse turistiche regionali e l'analisi della domanda e delle previsioni sull'evoluzione delle potenzialità turistiche;

b) gli obiettivi e le strategie dell'attività regionale, da attuarsi anche mediante piani strategici;

c) le linee di intervento in relazione alle risorse per lo sviluppo dell'offerta turistica regionale e l'incremento dei flussi di domanda turistica in Italia e all'estero;

d) la definizione delle misure necessarie a migliorare la qualità e la competitività delle imprese e dei prodotti turistici;

e) i criteri per la valutazione dell'impatto sulle risorse e le misure per la protezione delle stesse;

f) gli strumenti per la valutazione dei risultati economici, sia in termini qualitativi che quantitativi;

g) gli strumenti per la valutazione dei risultati occupazionali, sia in termini qualitativi che quantitativi.

3. Il programma regionale per il turismo è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale può apportare modifiche e integrazioni al programma regionale per il turismo, se le condizioni economiche e sociali, interne ed internazionali, le rendono opportune, previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 7 *Piano turistico annuale.*

1. In attuazione del programma regionale per il turismo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano turistico annuale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

2. Il piano turistico annuale individua e prevede:

- a) gli interventi regionali per incrementare la conoscenza della domanda e dell'offerta turistica;
- b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche;
- c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti turistici e della gamma di offerta delle destinazioni turistiche;
- d) le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del piano e i criteri di allocazione delle risorse;
- e) il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
- f) la verifica dell'andamento occupazionale del settore.

3. Il piano turistico annuale individua altresì le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali.

4. Nel corso di validità del piano turistico annuale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può apportare modificazioni ed integrazioni al piano stesso.

Art. 8 *Elenco regionale delle località turistiche.*

1. Sono comuni turistici, ai fini dell'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e successive modificazioni, tutti i comuni del Veneto.

Art. 9 *Destinazioni turistiche* ⁽⁶⁾.

1. La Regione del Veneto riconosce, valorizza e favorisce il governo delle destinazioni turistiche così come definite all'[articolo 2](#), comma 1, lettera c). A tal fine la Giunta regionale riconosce per ciascuna destinazione turistica un'unica organizzazione della gestione.

2. Ciascuna organizzazione di gestione della destinazione opererà secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e

nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, criteri e parametri per la costituzione delle organizzazioni di gestione della destinazione turistica. La Giunta regionale, tenuto conto del necessario raccordo con i sistemi turistici tematici di cui all'[articolo 11](#), favorisce l'istituzione delle organizzazioni di gestione delle destinazioni anche attraverso confronti con gli enti locali e camerali e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.

(6) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 ottobre 2016, n. 1661](#).

Art. 10 *Comitato regionale per le politiche turistiche.*

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per le politiche turistiche, al fine di contribuire alla definizione delle scelte programmatiche ed operative di maggior valore strategico per il turismo, nell'ambito della programmazione regionale di cui all'articolo 6 e della pianificazione annuale di cui all'[articolo 7](#).

2. Il Comitato regionale per le politiche turistiche è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il Presidente dell'unione regionale delle province venete (UPI Veneto) o un suo delegato;
- c) un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sezione regionale, per ciascun sistema turistico tematico, di cui all'[articolo 11](#);
- d) il Presidente dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere del Veneto) o un suo delegato;
- e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di rappresentanza, come individuate alla lettera f) del comma 1 dell'[articolo 2](#);
- f) un rappresentante dei consorzi di imprese turistiche di cui all'[articolo 18](#), per ciascun sistema turistico tematico;
- g) il Presidente dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), sezione regionale o un suo delegato.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con il provvedimento di costituzione, determina le regole di funzionamento del Comitato regionale per le politiche turistiche e le modalità di partecipazione di rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni su specifici temi, nonché di altri Enti e di esperti del settore turismo o di problematiche connesse al turismo ⁽⁷⁾.

(7) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1, della medesima legge*).

Art. 11 *Sistema turistico tematico* ⁽⁸⁾.

1. Il sistema turistico tematico è l'ambito territoriale omogeneo in termini di tipologie turistiche e specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, capace di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici ampia e coerente.

2. La Regione riconosce i seguenti sistemi turistici tematici e territoriali:

- a) Venezia e laguna;
- b) Dolomiti;
- c) Montagna veneta;
- d) Lago di Garda;
- e) Mare e spiagge;
- f) Pedemontana e colli;
- g) Terme Euganee e termalismo veneto;
- h) Po e suo delta;
- i) Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente modifica gli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici di cui al comma 2 e può istituirne ulteriori, in conformità al programma regionale per il turismo di cui all'*articolo 6*.

(8) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 6 dicembre 2016, n. 2014* e la *Delib.G.R. 7 marzo 2017, n. 257*.

Art. 12 *Coordinamento tematico.*

1. Il coordinamento tematico è l'organizzazione di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo del sistema turistico tematico, in coerenza con gli indirizzi regionali del programma regionale del turismo e con le attività del piano turistico annuale.
 2. L'attività del coordinamento tematico è finalizzata a favorire la cooperazione fra i soggetti pubblici e privati responsabili della promozione e dello sviluppo dell'offerta del sistema turistico tematico.
 3. La Giunta regionale determina le modalità, le regole di costituzione e di funzionamento di ciascun coordinamento tematico.
-

Art. 13 *Sistema informativo regionale del turismo.*

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema informativo regionale del Veneto.
2. Il sistema informativo regionale del turismo è in particolare finalizzato:
 - a) alla conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell'offerta, della domanda, dei flussi e dell'impatto del turismo sull'economia regionale;
 - b) al sostegno dell'attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;
 - c) al supporto dell'attività amministrativa regionale ⁽¹⁰⁾.
3. La Regione e gli enti locali concorrono all'implementazione e all'aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità di cui al comma 2, secondo le forme e le modalità previste dalla Giunta regionale.
4. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale e regionale sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto disposto dal [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#) "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della [L. 23 agosto 1988, n. 400](#)" e successive modificazioni e dalla [legge regionale 29 marzo 2002, n. 8](#) "Norme sul sistema statistico regionale".

5. I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione per le finalità del presente articolo, secondo le procedure stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3 ⁽¹¹⁾.

6. I comuni comunicano alla Regione, esclusivamente per via telematica, le presenze turistiche relative alle case per villeggiatura, secondo le indicazioni della Giunta regionale ⁽⁹⁾.

7. La Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative all'offerta turistica del territorio di competenza, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni, finalizzate alla promozione e valorizzazione del turismo veneto.

(9) Comma così modificato prima dall' [art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 45](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1](#), della medesima legge), e poi dall' [art. 14, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74](#) della medesima legge).

(10) Lettera così modificata dall' [art. 10, comma 2, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68, comma 1](#), della medesima legge).

(11) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 4 febbraio 2014, n. 66](#).

Art. 14 Osservatorio regionale per il turismo.

1. La Giunta regionale, anche tramite accordi di collaborazione con le università, i centri di ricerca, Unioncamere del Veneto ed altre istituzioni pubbliche e private competenti in materia di turismo, istituisce l'Osservatorio regionale per il turismo e ne disciplina il funzionamento, anche quale punto di scambio, sintesi e divulgazione di informazioni, al fine in particolare di:

- a) valutare l'attrattività del Veneto quale meta turistica in un contesto europeo e mondiale;
- b) conoscere le dinamiche della domanda, con attenzione anche a quella di turismo accessibile e le propensioni dei turisti;
- c) analizzare i mercati di riferimento attuali e potenziali;
- d) valutare l'andamento economico, sociale ed occupazionale delle imprese e del settore del turismo, con particolare attenzione al valore economico delle

attività turistiche, ad integrazione delle rilevazioni statistiche svolte dalla Regione, anche con riferimento agli indirizzi della programmazione comunitaria e all'evoluzione della qualità e dell'offerta turistica regionale in relazione ai moderni strumenti di comunicazione;

e) misurare l'efficacia delle azioni realizzate.

Art. 15 *Informazione e accoglienza turistica* ⁽¹²⁾.

1. Le attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio.

2. Le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione e accoglienza turistica spettano alla Giunta regionale, che disciplina, sentita la competente commissione consiliare:

a) gli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;

b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;

c) l'eventuale concessione di contributi;

d) i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica.

3. Le attività di informazione ed accoglienza turistica sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica e dai soggetti rientranti nelle tipologie individuate con il provvedimento di cui al comma 2, lettera d).

(12) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 10 dicembre 2013, n. 2287](#) e l'[art. 5, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 45](#).

Art. 16 *Diritti del turista*.

1. I turisti sono le persone fisiche che fruiscono delle risorse turistiche e dei prodotti turistici del territorio regionale, sia in forma individuale che collettiva od organizzata, con i diritti riconosciuti dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), recante il codice del consumo, nonché dal [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) "Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno" e successive modificazioni e dal [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#), recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché i diritti riconosciuti dalla [legge 3 marzo 2009, n. 18](#) di ratifica della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Art. 17 *Le imprese turistiche.*

1. Le imprese turistiche che esercitano l'attività in conformità della presente legge hanno titolo a:

- a) essere incluse nei cataloghi, annuari, guide e ogni altro servizio telematico di informazione e comunicazione forniti dalla Regione e dagli enti locali;
- b) partecipare, per il tramite delle associazioni di rappresentanza, alla pianificazione e programmazione turistica della Regione in sede di Comitato regionale per le politiche turistiche di cui all'[articolo 10](#);
- c) richiedere gli aiuti, le sovvenzioni, i contributi e gli incentivi economici previsti dalle vigenti normative comunitarie, statali e regionali per le proprie strutture e per la partecipazione, in forma aggregata, a programmi di sviluppo delle attività turistiche.

2. Le imprese turistiche sono tenute a:

- a) informare i turisti sulle condizioni di fornitura dei servizi offerti e di prezzo dei medesimi;
 - b) collaborare con la Regione e gli enti locali per la fornitura delle informazioni statistiche di cui all'[articolo 13](#) e per la realizzazione di iniziative di informazione e di comunicazione di qualità e ad alta tecnologia;
 - c) curare la formazione e l'aggiornamento del personale, in conformità alle leggi statali e ai contratti collettivi.
-

Art. 18 *I consorzi di imprese turistiche.*

1. Sono consorzi di imprese turistiche le associazioni, anche costituite nella forma di società consortile, formate da imprese turistiche e da eventuali altri soggetti privati. Le imprese turistiche possono partecipare a un solo consorzio per sistema turistico tematico.
 2. Il numero minimo di imprese turistiche per consorzio è stabilito in proporzione al numero di strutture ricettive e di presenze turistiche rilevate per ciascun sistema turistico tematico nel triennio 2010-2012.
 3. Il consorzio di imprese turistiche attua, nell'ambito di uno dei sistemi turistici tematici di cui all'[articolo 11](#), programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti.
 4. I consorzi di imprese di cui al comma 1 hanno sede nel sistema turistico tematico nel quale il consorzio svolge la propria attività prevalente, misurata in termini di numero di imprese turistiche del consorzio medesimo.
 5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ed entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fissa le proporzioni di cui al comma 2 per ciascun sistema turistico tematico e le procedure di riconoscimento dei consorzi.
 6. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, sono equiparate ai consorzi di imprese turistiche di cui al comma 1 le strutture associate di promozione turistica già disciplinate dalla [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
 7. Decorso il periodo transitorio di cui al comma 6, le strutture associate di promozione turistica di cui alla [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni, sono consorzi di imprese se si conformano alle disposizioni del presente articolo.
 8. I consorzi di imprese e le strutture associate equiparate, che operino in più sistemi turistici tematici, possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 42 comma 4, in proporzione al numero delle imprese turistiche associate con sede nel sistema turistico tematico oggetto dell'intervento.
 9. Ai fini della partecipazione all'attività regionale di promozione turistica, in conformità al piano turistico annuale di cui all'[articolo 7](#), i consorzi di cui al presente articolo possono raggrupparsi in un solo consorzio tematico per ciascun sistema turistico tematico.
-
-

Art. 19 Funzioni della Regione.

1. La Regione è titolare delle politiche e della programmazione in materia di turismo ed esercita tali funzioni nel rispetto della normativa comunitaria e in coordinamento con le iniziative nazionali di settore ⁽¹³⁾.

2. Alla Giunta regionale in particolare competono ⁽¹⁴⁾:

a) la pianificazione annuale dello sviluppo turistico, adottando strumenti di coordinamento, indirizzo e concertazione ispirati al principio di sussidiarietà ⁽¹⁵⁾;

b) il miglioramento delle condizioni di conservazione delle risorse turistiche esistenti e la creazione e la valorizzazione di nuove risorse turistiche del territorio regionale;

c) il coordinamento della raccolta, l'elaborazione, la validazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni statistiche del turismo, coerentemente con le esigenze e le politiche di promozione e commercializzazione dei sistemi turistici tematici;

d) la concessione di agevolazioni a soggetti pubblici o privati per lo sviluppo dell'offerta turistica e per il sostegno alle attività promozionali e delle iniziative di commercializzazione turistica;

e) la promozione e valorizzazione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici;

e-bis) l'approvazione dei provvedimenti previsti dalla legislazione turistica regionale, disciplinanti i procedimenti amministrativi in materia di classificazione e anagrafe delle strutture ricettive e sedi congressuali, nonché in materia di agenzie di viaggi, professioni turistiche e relativa vigilanza ⁽¹⁶⁾.

3. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, può avvalersi di enti, aziende, agenzie e società a partecipazione pubblica e svolgere altresì le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di armonizzazione delle funzioni attribuite agli enti locali dalla presente legge e già disciplinate dalla [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni ⁽¹⁷⁾.

4. La Giunta regionale, per specifiche iniziative di interesse turistico, può operare, attraverso specifiche intese, congiuntamente con gli enti locali o affidare agli enti locali funzioni di gestione di interventi e di procedimenti relativi anche allo sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica.

(13) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 3, lettera a\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(14) Alinea così modificato dall' [art. 10, comma 3, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(15) Lettera così modificata dall' [art. 10, comma 3, lettera c\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(16) Lettera aggiunta dall' [art. 10, comma 3, lettera d\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(17) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 luglio 2013, n. 1327](#), la [Delib.G.R. 4 febbraio 2014, n. 66](#), la [Delib.G.R. 10 giugno 2014, n. 941](#) e la [Delib.G.R. 28 marzo 2017, n. 400](#).

Art. 20 *Funzioni delle province* ⁽¹⁸⁾.

[1. Le province, oltre alle funzioni previste nelle specifiche discipline, assicurano:

- a) lo sviluppo delle attività di promozione turistica dell'area di competenza nell'ambito del territorio regionale;
- b) la rilevazione e verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
- c) il sostegno di attività di interesse turistico, anche afferenti alle tradizioni locali, favorendo l'integrazione fra le diverse località e fra più prodotti turistici e favorendo l'aggregazione tra enti pubblici e soggetti privati rappresentati collettivamente, al fine di creare organizzazioni di gestione della destinazione turistica.

2. Le attività di promozione devono essere coerenti con le priorità e le linee di azione previste dal programma regionale per il turismo e dal piano turistico annuale ⁽¹⁹⁾.

3. Ai fini di un adeguato raccordo e coordinamento, le province svolgono le attività e le funzioni di cui alla presente legge secondo le direttive regionali e sulla base del programma di attività della società consortile di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33](#) e successive modificazioni].

(18) Articolo abrogato dall' [art. 10, comma 4, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(19) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 25 novembre 2016, n. 1873](#).

Art. 21 *Funzioni della Provincia di Belluno* ⁽²⁰⁾.

[1. In attuazione dell'articolo 15 dello Statuto sono conferite alla Provincia di Belluno le funzioni e le risorse necessarie a garantirne l'esercizio, nel settore del turismo.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l'approvazione l'atto ricognitivo delle funzioni che rimangono in capo alla Regione, in quanto attinenti all'unitario esercizio a livello regionale, agli impegni derivanti da obblighi statali o internazionali e alla necessità di rappresentanza degli interessi regionali presso gli organi nazionali ed europei].

(20) Articolo abrogato dall'[art. 19, comma 1, lettera b\), L.R. 8 agosto 2014, n. 25](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 22 *Le associazioni Pro Loco.* ⁽²¹⁾

[1. La Regione riconosce le attività delle associazioni Pro Loco finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e delle tradizioni locali, in particolare quelle relative:

- a) alle tipicità turistiche e al patrimonio culturale locale ed enogastronomico, folcloristico e delle tradizioni locali;
- b) all'animazione delle località turistiche e all'attrazione dei turisti;
- c) all'intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare.

2. Le province gestiscono gli albi provinciali delle associazioni Pro Loco già istituiti ai sensi della normativa regionale vigente e provvedono, con proprio regolamento, a definire le modalità per la loro tenuta.

3. L'albo provinciale delle associazioni Pro Loco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché nel portale internet della Regione e delle province].

(21) Articolo abrogato dall'[art. 11, comma 1, lettera b\), L.R. 22 ottobre 2014, n. 34](#). Per le disposizioni finali e transitorie, vedi quanto previsto dall'[art. 12, comma 1](#), della medesima legge.

TITOLO II

Disciplina dell'attività ricettiva

Capo I

Strutture ricettive

Art. 23 *Strutture ricettive.*

1. Le strutture ricettive sono distinte nelle seguenti tipologie:
 - a) strutture ricettive alberghiere;
 - b) strutture ricettive all'aperto;
 - c) strutture ricettive complementari.
2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienicosanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle specifiche normative.
3. I locali per il pernottamento dei turisti possono essere:
 - a) camera: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera e complementare, composto da un vano allestito con uno o più posti letto per i turisti, dotato di un bagno privato o comune;
 - b) junior suite: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, composto da un unico vano avente una parte allestita a posti letto e una parte allestita a salotto, nonché da almeno un bagno privato;
 - c) suite: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, composto da almeno una camera, da un salotto e da almeno un bagno privato;
 - d) unità abitativa: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, complementare e all'aperto, dotato di un servizio autonomo di cucina e di almeno un bagno privato e inoltre composto da almeno una camera e almeno un vano destinato a soggiorno, oppure da almeno una camera destinata in parte anche ad uso di soggiorno e che abbia requisiti dimensionali maggiori di quelli minimi di cui al comma 6;
 - e) piazzola: area attrezzata per l'installazione degli allestimenti mobili di pernottamento di cui all'articolo 26, comma 2.
4. Si definisce capacità ricettiva:
 - a) totale: il numero di posti letto autorizzati nella struttura ricettiva ad uso dei turisti;

b) prevalente: la situazione in cui il numero di posti letto autorizzati nei locali per il pernottamento di cui al comma 3, è superiore alla metà della capacità ricettiva totale;

c) residuale: la differenza tra capacità ricettiva totale e la capacità ricettiva prevalente.

5. Nelle strutture ricettive all'aperto la capacità ricettiva prevalente è determinata dal rapporto tra il numero di posti letto predisposti dal gestore, in unità abitative fisse o allestimenti mobili di pernottamento ed il numero di turisti ospitabili nelle piazzole, purché muniti di proprio allestimento mobile di pernottamento.

6. Il numero di posti letto nei locali di pernottamento rispetta i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 31.

Art. 24 *Strutture ricettive alberghiere.*

1. Le strutture ricettive alberghiere sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in uno o più edifici, dotate di almeno sette locali per il pernottamento dei turisti, di un locale comune per la prima colazione e di un locale comune destinato al servizio di portineria.

2. Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) gli alberghi o hotel;
- b) i villaggi-albergo;
- c) le residenze turistico-alberghiere;
- d) gli alberghi diffusi.

3. Nelle strutture ricettive alberghiere con più edifici, si distinguono:

a) l'edificio principale, ove è ubicato il locale comune destinato al servizio di portineria;

b) la dipendenza, edificio con ingresso autonomo, composto da uno o più locali per il pernottamento dei turisti.

4. La dipendenza può essere ubicata ad una distanza non superiore a duecento metri in linea d'aria dall'edificio principale ovvero ad una distanza superiore, qualora la dipendenza sia ubicata all'interno dell'area recintata su cui insiste l'edificio principale, fatta salva la peculiare disciplina relativa agli alberghi diffusi di cui al comma 4 dell'[articolo 25](#).

Art. 25 *Tipologie di strutture ricettive alberghiere.*

1. Sono alberghi od hotel le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, suite e junior suite e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.
2. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale in unità abitative ubicate in più edifici all'interno di una stessa area dove insiste l'edificio principale alberghiero.
3. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere, suite e junior suite ⁽²²⁾.
4. Sono alberghi diffusi gli alberghi dotati di un edificio principale, dove si trovano l'ufficio di portineria e le aree ad uso comune degli ospiti e di due o più dipendenze alberghiere, ubicate ad una distanza, in linea d'aria, non superiore a quattrocento metri dall'edificio principale, con capacità ricettiva totale o prevalente nelle dipendenze e con eventuale capacità ricettiva residuale nell'edificio principale alberghiero e ubicati:
 - a) nelle aree di montagna;
 - b) nei centri storici, così come individuati dagli strumenti di governo del territorio, di comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti;
 - c) nelle isole non collegate da ponti alla terraferma, con popolazione non superiore a cinquemila residenti.
5. La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune e al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento, può consentire l'albergo diffuso in borghi o centri storici siti in comuni con popolazione superiore a cinquemila residenti in deroga al limite di cui alla lettera b).
6. Le unità immobiliari che compongono l'albergo diffuso possono essere situate solo in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Nelle strutture ricettive alberghiere il locale di pernottamento può disporre sino a quattro posti letto ed è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento della partenza del cliente.
8. Nelle strutture ricettive complementari è consentito aggiungere nel locale di pernottamento, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia,

con obbligo di ripristino alla partenza del cliente del numero di posti letto autorizzato.

(22) Comma così modificato dall' [art. 15, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74](#) della medesima legge).

Art. 26 *Strutture ricettive all'aperto.*

1. Le strutture ricettive all'aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici, campeggi e marina resort ⁽²³⁾.

2. Sono allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili.

3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare e con eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.

4. Sono campeggi o camping le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare.

4-bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione; nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ⁽²⁴⁾.

5. Le strutture ricettive all'aperto sono tenute ad assicurare:

a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;

b) la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato.

(23) Comma così modificato dall' [art. 16, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74](#) della medesima legge).

(24) Comma aggiunto dall' [art. 16, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74](#) della medesima legge).

Art. 27 *Strutture ricettive complementari.*

1. Le strutture ricettive complementari sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere.

2. Sono strutture ricettive complementari:

a) gli alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto;

b) le case per vacanze, che sono composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo entrambi di uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto;

c) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi;

d) i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell'unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale non costituiscono attività d'impresa ⁽²⁵⁾;

e) i rifugi alpini, che sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l'alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti. I rifugi alpini, esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in vigore della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni, dispongono, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo

di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata ⁽²⁶⁾.

3. I rifugi già classificati come rifugi escursionistici in vigore della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni, devono modificare la denominazione in rifugio alpino secondo le disposizioni del comma 8 dell'articolo 50.

(25) Lettera così modificata dall' [art. 6, comma 4, L.R. 23 febbraio 2016, n. 7](#), a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 30](#), comma 1, della medesima legge).

(26) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 giugno 2014, n. 999](#).

Art. 27-bis *Locazioni turistiche* ⁽²⁷⁾ ⁽³⁰⁾

1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell'[articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale secondo le procedure definite dalla stessa ⁽²⁸⁾:

- a) il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto;
- b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.

3. Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l'accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su segnalazione della Giunta regionale, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme ⁽²⁹⁾.

4. Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell'[articolo 2-bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10](#) "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni, per ciascun alloggio:

- a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;

b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione;

c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all'alloggio, opposto agli incaricati del comune per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso.

(27) Articolo aggiunto dall' [art. 3, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 45](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1](#), della medesima legge).

(28) Alinea così modificato dall' [art. 17, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#) e dall' [art. 10, comma 5, lettera a\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(29) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#) e dall' [art. 10, comma 5, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(30) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 13 luglio 2015, n. 881](#).

Art. 27-ter *Strutture ricettive in ambienti naturali* ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾.

1. Sono strutture ricettive in ambienti naturali, avendone i requisiti di cui al presente articolo, le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili ad una delle tipologie ricettive di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 della presente legge regionale e agli [articoli 6 e 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#) "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

2. Possono essere, in particolare, avendone i requisiti di cui al presente articolo, strutture ricettive in ambienti naturali:

a) gli alloggi galleggianti: alloggi galleggianti saldamente assicurati in modo permanente alla riva o all'alveo di fiumi e canali;

b) le case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di alto fusto;

c) le palafitte: alloggi collocati stabilmente su superfici acquee;

- d) le botti: alloggi realizzati all'interno di botti in legno;
- e) le grotte: alloggi realizzati in cavità naturali.

3. Le strutture ricettive di cui al presente articolo soggiacciono alle disposizioni previste per le altre strutture ricettive della presente legge regionale, ovvero alle disposizioni della [legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#), fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

4. Per le strutture ricettive di cui al presente articolo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare:

a) detta direttive e specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali;

b) definisce i requisiti igienico-sanitari, le disposizioni per la sicurezza degli impianti e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalla presente legge;

c) individua il numero massimo delle strutture ricettive in ambienti naturali, compatibile con la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale;

d) stabilisce le modalità di apertura e di esercizio nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in ambienti naturali, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 ⁽³³⁾.

5. Alle strutture ricettive di cui al presente articolo non si applicano i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui all'articolo 23, comma 6.

6. La progettazione architettonica, ambientale e paesaggistica, le caratteristiche costruttive e i materiali usati per le strutture ricettive in ambienti naturali dovranno essere compatibili e adattabili con l'ambiente nel quale sono collocate.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli alberi monumentali in conformità con la tutela prevista dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della [legge 6 luglio 2002, n. 137](#)" e successive modificazioni.

(31) Articolo inserito dall' [art. 91, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30](#), a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 113](#), comma 1, della stessa legge).

(32) Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedi la [Delib.G.R. 8 giugno 2018, n. 828](#).

(33) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 6 luglio 2018, n. 993](#), la [Delib.G.R. 6 luglio 2018, n. 994](#) e la [Delib.G.R. 16 ottobre 2018, n. 1512](#).

Art. 28 *Ospitalità diffusa.*

1. Nelle aree di montagna e del sistema turistico tematico "Pedemontana e colli" e del sistema turistico tematico "Po e suo Delta", le strutture ricettive e le strutture che offrono servizi di interesse turistico possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa", secondo le disposizioni attuative della Giunta regionale, anche al fine di potenziare l'offerta turistica favorendo le sinergie tra imprese turistiche di aree omogenee ⁽³⁴⁾.
2. Le imprese che compongono l'ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, devono costituirsi in consorzio, o altra forma associativa, che assume la responsabilità della conduzione dell'ospitalità diffusa e del relativo centro di ricevimento per i turisti.
3. Ogni singola struttura ricettiva appartenente all'ospitalità diffusa rimane disciplinata dalla legislazione regionale vigente e i titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse.

(34) Comma così modificato dall' [art. 18, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74](#) della medesima legge).

Art. 28-bis *Alloggio turistico diffuso* ⁽³⁵⁾.

1. Qualora l'ospitalità diffusa di cui all'articolo 28 riguardi una pluralità di alloggi turistici o di altre strutture ricettive complementari, è consentita in alternativa la denominazione di alloggio turistico diffuso.

(35) Articolo aggiunto dall' [art. 19, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74](#) della medesima legge).

Art. 29 *Denominazioni diverse delle strutture ricettive* ⁽³⁶⁾.

1. Le strutture ricettive che hanno i requisiti previsti per la propria tipologia dalla presente legge, in aggiunta o in sostituzione alla denominazione assegnata dagli [articoli da 24 a 27](#) possono essere definiti con altre denominazioni, per tenere conto altresì dei vari sistemi e mezzi di comunicazione commerciale, secondo le modalità individuate con deliberazione della Giunta regionale.

(36) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807](#).

Art. 30 *Sedi e attività congressuale.*

1. Le sedi congressuali sono strutture aperte al pubblico che dispongono di sale appositamente predisposte per lo svolgimento di riunioni ed eventi, dotate di idonei spazi ed installazioni tecniche ed in grado di offrire personale specializzato.

2. Le sedi congressuali sono centri congressi o sedi congressuali alberghiere:

a) sono centri congressi gli edifici destinati ad ospitare riunioni, eventi e congressi;

b) sono sedi congressuali alberghiere le strutture ricettive alberghiere che dispongono di sale appositamente predisposte per lo svolgimento di riunioni, convegni e congressi.

Art. 31 *Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali* ⁽⁴⁰⁾.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, in conformità alla normativa nazionale vigente ⁽⁴¹⁾.

1-bis. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della [legge 6 luglio 2002, n. 137](#)" e successive modificazioni ⁽³⁷⁾.

1-ter. La Giunta regionale, anche in deroga alle prescrizioni dettate per le strutture turistico ricettive di cui alla presente legge regionale, detta i parametri di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario e di sicurezza degli impianti delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate nelle Ville venete, negli altri edifici di pregio storico di cui al comma 1-bis nonché in ogni altro edificio soggetto a specifiche forme di tutela, nel rispetto della vigente normativa statale ⁽³⁸⁾.

2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; successivamente, i requisiti possono essere modificati ed adattati in relazione all'evoluzione del settore e, se necessario, aumentati.

3. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 definisce, secondo criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle finalità di cui all'[articolo 1](#):

a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, fino a un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi, rappresentati da stelle per le strutture ricettive alberghiere, a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti;

b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera, anche in deroga alle altezze minime previste dalla normativa vigente ⁽³⁹⁾;

c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;

d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali ⁽⁴²⁾.

4. Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all'[articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni, l'apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.

5. Le strutture ricettive e le sedi congressuali espongono, in modo visibile all'esterno, il segno distintivo della classe assegnata, compreso quello realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e).

(37) Comma aggiunto dall' [art. 20, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74](#) della medesima legge).

(38) Comma inserito dall' [art. 92, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30](#), a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 113](#), comma 1, della stessa legge).

(39) Lettera così modificata dall' [art. 92, comma 2, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30](#), a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 113](#), comma 1, della stessa legge).

(40) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807](#).

(41) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 31 marzo 2015, n. 419](#), la [Delib.G.R. 21 ottobre 2016, n. 1661](#) e la [Delib.G.R. 14 dicembre 2017, n. 2080](#).

(42) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi il [D. Dirett. reg. 10 giugno 2016, n. 25](#) e il [D. Dirett. reg. 15 giugno 2016, n. 27](#).

Art. 32 *Procedimento di classificazione* ⁽⁴⁵⁾.

1. Il titolare di una struttura ricettiva o di una sede congressuale presenta alla Giunta regionale domanda, su modello regionale, di ⁽⁴³⁾:

- a) rilascio di classificazione, prima dell'inizio dell'attività della struttura ricettiva o della sede congressuale;
- b) modifica della classificazione, a seguito di mutamento dei requisiti di classificazione;
- c) rinnovo di classificazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso.

2. La Giunta regionale procede al rilascio, modifica o rinnovo della classificazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione prevista ⁽⁴⁴⁾.

3. Entro il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale verifica la completezza della domanda e la coerenza della documentazione allegata e che la denominazione della struttura ricettiva oggetto della domanda eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune, anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive ⁽⁴⁴⁾.

4. Decorso il termine di cui al comma 2, si applica il silenzio-assenso di cui all'[articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) "Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

5. La classificazione ottenuta ai sensi del presente articolo è successivamente confermata o modificata con provvedimento dalla Giunta regionale sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall'istante e con sopralluoghi a campione ⁽⁴⁴⁾.

6. La classificazione ha validità per un quinquennio decorrente dal suo rilascio, e, nell'ipotesi di modifica di cui al comma 5, dalla data del relativo provvedimento.

(43) Alinea così modificato dall' [art. 10, comma 6, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(44) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 6, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(45) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807](#), il [D. Dirett. reg. 12 giugno 2014, n. 20](#) e la [Delib.G.R. 30 ottobre 2018, n. 1578](#).

Capo II

Disposizioni comuni

Art. 33 *Esercizio dell'attività ricettiva* ⁽⁴⁸⁾.

1. Chiunque intende esercitare un'attività ricettiva, presenta al comune, dopo aver ottenuto la classificazione di cui all'[articolo 32](#), nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva, la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni.

2. La segnalazione certificata di cui al comma 1 abilita, esclusivamente a favore di persone ivi alloggiate, ai loro ospiti o a persone ospitate in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, ad effettuare:

a) la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50](#) "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto";

b) la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla [legge regionale 21 settembre 2007, n. 29](#) "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni;

c) l'installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

3. Il titolare della struttura ricettiva comunica alla Giunta regionale e al comune ⁽⁴⁶⁾:

a) immediatamente dopo l'evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea della struttura per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;

b) in via preventiva, la chiusura temporanea della struttura per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

4. La chiusura definitiva della struttura deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla Giunta regionale e al comune ⁽⁴⁷⁾.

(46) Alinea così modificato dall' [art. 10, comma 7, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68, comma 1, della medesima legge](#)).

(47) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 7, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68, comma 1, della medesima legge](#)).

(48) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807](#).

Art. 34 *Informazioni su prezzi, orari e periodi di apertura* ⁽⁵¹⁾.

1. Ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi al turista, i prezzi delle strutture ricettive resi pubblici sono comprensivi del costo dell'alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte, anche con evidenza separata; i medesimi non comprendono comunque il costo degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente, anche se necessari ai fini della classificazione.

2. Nelle strutture ricettive il prezzo giornaliero della camera, della suite, delle junior suite e dell'unità abitativa è corrisposto per intero anche per un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.

3. Nelle strutture ricettive all'aperto le tariffe per piazzola e per unità abitativa, possono essere differenziate nell'ambito della stessa struttura ricettiva, sulla base delle dotazioni delle piazzole e delle unità abitative.
4. I prezzi delle strutture ricettive praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento, secondo un modulo approvato dalla Giunta regionale ⁽⁴⁹⁾.
5. Il prezzo della struttura ricettiva è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un modulo approvato dalla Giunta regionale ⁽⁵⁰⁾.
6. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 5, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati, mentre per le unità abitative rimane l'obbligo di cui al comma 5.
7. Il titolare delle strutture ricettive ha facoltà di determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile l'alloggio, comunque non prima delle ore nove antimeridiane per le strutture ricettive all'aperto e non prima delle ore dieci antimeridiane per tutte le altre strutture ricettive.
8. Le strutture ricettive possono avere apertura annuale, per l'intero anno solare, o stagionale, con una apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.
9. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono inoltre essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell'anno solare, senza un limite minimo di durata e comunque per un periodo complessivo non superiore a nove mesi.
10. I periodi di apertura della struttura ricettiva e l'ora di rilascio dell'alloggio sono indicati nella tabella di cui al comma 4 e nel cartellino di cui al comma 5.
11. La copia della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'[articolo 33](#) è esposta in modo visibile al pubblico nella struttura ricettiva.

(49) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 8, lettera a\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(50) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 8, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(51) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807](#), il [D. Dirett. reg. 15 ottobre 2015, n. 54](#) e il [D. Dirett. reg. 15 ottobre 2015, n. 55](#).

Art. 35 *Vigilanza e controllo.*

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo sono esercitate dai comuni e dalla Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze ⁽⁵³⁾.
2. I turisti possono presentare alla Giunta regionale reclami circostanziati e pertinenti in ordine a eventuali carenze dei servizi e requisiti dichiarati e a inadempienze delle strutture ricettive e delle sedi congressuali ⁽⁵⁴⁾.
3. La Giunta regionale, d'ufficio o su reclamo dei turisti e, previa verifica degli elementi contestati, procede al declassamento delle strutture ricettive o delle sedi congressuali che hanno perso uno o più requisiti di classificazione o all'annullamento della classificazione ⁽⁵⁴⁾.
4. La Giunta regionale effettua annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi congressuali in una percentuale minima significativa da essa stabilita per ogni tipologia, definendo per ciascuna i criteri di selezione, le modalità di verifica, anche tramite sopralluogo e i tempi di attuazione dei controlli ⁽⁵⁵⁾.
5. Ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge, gli incaricati della Giunta regionale e del comune hanno accesso alle strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento nella piena disponibilità del gestore, nonché alle sedi congressuali ⁽⁵⁴⁾.
- 5-bis. I comuni, e la Giunta regionale effettuano i controlli sulle strutture ricettive anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet di prenotazione ricettiva la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all'[articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) "Modifiche al sistema penale" ⁽⁵²⁾.
6. Il titolare di strutture ricettive è tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività.
7. Al fine di migliorare e ottimizzare le attività di verifica e controllo, i comuni e la Giunta regionale sono tenuti a fornirsi reciprocamente le informazioni acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza ⁽⁵⁶⁾.
8. Qualora la Giunta regionale rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il comune, su segnalazione della provincia, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo ⁽⁵⁴⁾.

(52) Comma dapprima aggiunto dall' [art. 21, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#) e poi così modificato dall' [art. 10, comma 9, lettera d\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68, comma 1, della medesima legge](#)).

(53) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 9, lettera a\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68, comma 1, della medesima legge](#)).

(54) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 9, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68, comma 1, della medesima legge](#)).

(55) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 9, lettera c\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68, comma 1, della medesima legge](#)).

(56) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 9, lettera e\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68, comma 1, della medesima legge](#)).

Capo III

Aree attrezzate per la sosta temporanea

Art. 36 *Aree attrezzate per la sosta temporanea.*

1. Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono le aree, ubicate al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, riservate esclusivamente alla sosta occasionale, per un massimo di quarantotto ore consecutive, salva diversa decisione dei comuni, di camper, autocaravan, caravan e roulotte, ai sensi dell'[articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni.

2. Le aree attrezzate di cui al comma 1 sono istituite dai comuni.

3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea devono essere realizzate nel rispetto delle dotazioni specifiche e integrative individuate dalla Giunta regionale e delle disposizioni di cui all'[articolo 185, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e dell'[articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#) "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni.

TITOLO III

Intermediazione di pacchetti turistici

Capo I

Operatori e procedure

Art. 37 *Agenzie di viaggio e turismo.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici in conformità agli *articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79*.
2. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva e solo per i clienti dell'agenzia stessa, le funzioni di accompagnatore turistico, effettuate dal titolare, dal direttore tecnico o dai dipendenti qualificati dell'agenzia, aventi un livello pari o superiore al quarto ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.
3. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva, altre forme di prestazione turistica a servizio dei clienti, come ad esempio la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, in tutte le forme d'uso, o la vendita di prodotti da viaggio, nel rispetto delle eventuali specifiche autorizzazioni o abilitazioni previste dalla legge.
4. Sono requisiti per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo:
 - a) l'apertura annuale o apertura stagionale non inferiore ad almeno sei mesi consecutivi;
 - b) un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo;
 - c) un locale con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede, principale o secondaria;
 - d) l'assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;
 - d-bis) le polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i contratti di turismo organizzato relativi a viaggi all'estero e viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o di fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista ⁽⁵⁷⁾.

e) una denominazione diversa da quella di altre agenzie già operanti sul territorio nazionale e comunque non coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane.

(57) Lettera aggiunta dall' [art. 3, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 22](#).

Art. 38 *Esercizio dell'attività.*

1. Chiunque intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo, aprendo la sede principale nel Veneto, presenta alla Giunta regionale la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni ⁽⁵⁸⁾.

2. Il titolare di agenzia di viaggio e turismo è tenuto a comunicare preventivamente alla Giunta regionale ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività ⁽⁵⁹⁾.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina:

a) l'importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell'assicurazione a cui sono tenuti le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggi, di cui all'[articolo 40](#), diversi dalle agenzie di viaggio e turismo;

b) la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sul sito internet istituzionale della Regione e gli obblighi informativi nei confronti degli enti pubblici ⁽⁶⁰⁾.

4. Le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi la sede principale in Italia, che intendono aprire una sede secondaria nel Veneto, sono tenute a comunicare detta apertura sia alla Giunta regionale del Veneto sia alla amministrazione competente per l'apertura della sede principale ⁽⁶¹⁾.

5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve esporre al pubblico, in ciascuna sede, copia della segnalazione di cui ai commi 1 e 2 nonché della comunicazione di cui al comma 4.

6. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla Giunta regionale la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività esercitata, in coerenza con le direttive della Giunta regionale di cui al comma 3

⁽⁵⁹⁾.

(58) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 10, lettera a\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(59) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 10, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(60) Lettera così modificata dall' [art. 10, comma 10, lettera c\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(61) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 10, lettera d\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 39 *Comunicazione di chiusura temporanea e definitiva.*

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo comunica alla Giunta regionale ⁽⁶²⁾:

a) immediatamente dopo l'evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea dell'agenzia per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;

b) in via preventiva, la chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

2. La chiusura definitiva dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla Giunta regionale e al comune ⁽⁶³⁾.

(62) Alinea così modificato dall' [art. 10, comma 11, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(63) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 11, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 40 *Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo.*

1. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l'organizzazione di viaggi per i propri associati, possono organizzare i viaggi esclusivamente per i propri associati che risultino iscritti da almeno due mesi, nonché per gli associati appartenenti ad associazioni straniere, aventi finalità analoghe senza scopo di lucro e legate all'associazione organizzatrice da accordi di collaborazione.
2. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali, non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, possono organizzare viaggi occasionali esclusivamente a favore dei propri aderenti da almeno sei mesi e per non più di tre volte all'anno se di durata superiore a tre giorni.
3. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta, per il risarcimento dei danni, di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#), con massimale e contenuto minimo definiti dalla Giunta regionale.
4. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.
5. Gli enti locali devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatti salvi i viaggi che rientrano nelle loro attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere regolarmente assicurati.

TITOLO IV**Finanza di impresa e di territorio****Capo I****Principi generali****Art. 41** *Disposizioni generali in materia di interventi regionali.*

1. La Regione, al fine di sviluppare l'offerta e la domanda turistica, accrescere la competitività delle imprese, migliorare i livelli qualitativi delle strutture ed infrastrutture connesse all'attività turistica, incentivare l'adozione di idonee

azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile, prevede misure di agevolazione finanziaria a soggetti pubblici e privati, in attuazione del piano turistico annuale e in conformità agli obiettivi e alle strategie stabilite dal programma regionale per il turismo con priorità ai soggetti che aderiscono alle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche riconosciute.

2. La Giunta regionale finanzia iniziative, attività e progetti realizzati da soggetti pubblici e privati, i cui beni a finalità turistica oggetto di intervento sono ubicati nel territorio regionale, finalizzati allo sviluppo delle attività d'impresa e delle reti di imprese, dei prodotti turistici, delle attività di marketing e commercializzazione, alla qualificazione del territorio, alla valorizzazione delle risorse turistiche.

3. Per le finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale utilizza le seguenti misure anche in forma congiunta: contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione e partecipazione al capitale di rischio.

4. La Regione adotta il principio dell'integrazione e della combinazione degli strumenti comunitari, statali e regionali, prevedendo una finanza di territorio differenziata in grado di ampliare il numero delle imprese finanziate, di ridurre il costo del finanziamento e di accelerare i tempi di erogazione.

5. Gli interventi regionali della presente legge sono cumulabili con ulteriori interventi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima finalità, nei limiti della vigente normativa comunitaria e statale.

6. Gli interventi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") ovvero in applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

7. Gli stessi interventi possono altresì essere oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo terzo, del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

8. La Giunta regionale provvede a definire, per ciascuno degli interventi previsti dal presente titolo, le procedure di selezione dei beneficiari, ivi compresi i criteri di assegnazione e le eventuali priorità, nonché le procedure di erogazione e le cause di eventuale riduzione o decadenza.

9. Gli enti locali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'eventuale assegnazione di contributi, rispettano gli obiettivi, i principi e i

limiti di intensità di aiuto di cui al presente titolo e sono tenuti a coordinare le loro iniziative con quelle analoghe attuate dalla Giunta regionale.

Capo II

Le attività e iniziative finanziabili

Art. 42 *Tipologie di interventi regionali* ⁽⁶⁶⁾.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo delle strutture, la promozione della sicurezza e della qualità dell'offerta turistica, la riduzione dei costi e la diversificazione delle attività turistiche, disciplina le misure di agevolazione di cui al comma 3 dell'[articolo 41](#) per le tipologie di beneficiari e di iniziative finanziabili di cui ai commi seguenti.

2. Sono finanziabili le imprese turistiche per le seguenti iniziative:

a) la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la riconversione e l'innovazione delle strutture ricettive;

b) l'acquisto e l'installazione di impianti e strumenti tecnologici connessi all'attività d'impresa e finalizzati all'innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e software e l'attivazione o l'implementazione di sistemi di prenotazione elettronica;

c) il miglioramento delle condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di vendita dei prodotti;

d) il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'adeguamento alle norme di sicurezza, il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie;

e) l'acquisizione di impianti e loro pertinenze;

f) l'adeguamento degli impianti per l'introduzione di sistemi di controllo e di gestione della qualità;

g) operazioni finanziarie, tra loro alternative, riservate alle piccole e medie imprese alberghiere e finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale;

h) aggregazione, acquisizione e fusione di imprese, incorporazione e acquisizione di rami d'azienda;

i) accordi finalizzati all'integrazione dei processi e dei servizi attinenti la gestione delle strutture ricettive che generino recuperi di efficienza operativa;

l) accordi finalizzati allo sviluppo di prodotti turistici nuovi o innovativi;

m) misure e progetti in grado di creare e sviluppare reti di imprese orientate al presidio strategico dei mercati, alla diversificazione delle attività, all'innovazione di prodotto.

3. Agli effetti del comma 2, lettera m), si considerano le imprese turistiche costituite in rete mediante appositi contratti ai sensi dell'[articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#) e successive modificazioni, che concorrono all'incremento dell'economia turistica, mediante:

a) la gestione dei mercati per garantire un rapporto diretto con i turisti, recuperare il valore aggiunto della fase di vendita, fidelizzare i clienti;

b) la gestione della produzione, organizzando le relazioni di filiera e di cooperazione fra imprese turistiche e le altre imprese del territorio cooperanti in termini di prodotti turistici, favorendo l'attività coordinata dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica;

c) la gestione dei meccanismi di rinnovo delle competenze al fine di garantire elevati e costanti livelli di innovazione e sostenibilità dell'attività turistica.

4. Sono finanziabili i consorzi di imprese turistiche di cui all'[articolo 18](#) per i progetti, da selezionare mediante pubblici bandi, rivolti:

a) all'attuazione di interventi per lo sviluppo delle attività commerciali delle imprese associate, ivi compresa la fornitura di servizi di consulenza;

b) alla partecipazione a iniziative ed eventi nei mercati nazionali ed internazionali, nel rispetto della programmazione regionale in materia e in accordo con la Giunta regionale;

c) alla realizzazione di iniziative collettive di qualificazione e valorizzazione delle attività turistiche e dei servizi offerti dalle imprese associate ⁽⁶⁴⁾.

5. Per le iniziative di cui al presente articolo, possono essere concesse le seguenti tipologie di agevolazioni:

a) contributi in conto capitale o in conto interessi o finanziamenti agevolati, tramite il fondo di rotazione di cui all'articolo 45, per le iniziative di cui al comma 2, lettere da a) ad f);

b) finanziamenti agevolati, tramite il fondo di rotazione di cui all'[articolo 45](#), per le iniziative di cui al comma 2, lettera g);

c) contributi in conto capitale o in conto interessi, per le iniziative di cui al comma 2, lettere da h) a m);

d) contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa, per le iniziative di cui al comma 4.

6. Nella concessione dei contributi alle piccole e medie imprese sono considerate una o più delle seguenti priorità:

a) lo svolgimento di attività ricettiva;

b) la sede operativa nelle aree di montagna;

c) la gestione da parte di imprenditrici e giovani imprenditori;

d) il possesso di certificazioni ambientali e di qualità ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;

e) altre priorità indicate nei piani strategici.

7. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui all'[articolo 45](#) le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:

a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l'area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell'offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;

b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità ⁽⁶⁵⁾.

8. Per le finalità operative di cui al comma 7 è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui all'[articolo 45](#).

9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l'individuazione dei progetti strategici di cui al comma 7, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l'eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui all'[articolo 45](#).

10. Al fine dell'accesso agli interventi descritti dal presente articolo, per i finanziamenti, agevolazioni e contributi, viene data priorità a quei soggetti economici e quelle imprese che applicano ai lavoratori condizioni contrattuali condivise dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori del settore.

(64) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 dicembre 2014, n. 2548](#).

(65) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 7 aprile 2015, n. 450](#).

(66) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 ottobre 2016, n. 1659](#), la [Delib.G.R. 21 ottobre 2016, n. 1660](#) e la [Delib.G.R. 10 gennaio 2017, n. 10](#).

Art. 43 *Interventi per il turismo accessibile* ⁽⁶⁷⁾.

1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la [legge 3 marzo 2009, n. 18](#), la Regione assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori senza aggravii di prezzo. Tali garanzie

sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. E' considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

4. Ai fini del presente articolo sono considerate offerta turistica anche le attività, iniziative e manifestazioni, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, alla promozione e alla comunicazione turistica, fra le quali i parchi a tema e le strutture convegnoistiche e congressuali.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche ed accrescere la fruibilità turistica ai soggetti di cui al presente articolo, disciplina la concessione di finanziamenti agevolati tramite il fondo di rotazione di cui all'[articolo 45](#), nonché di contributi in conto capitale o in conto interessi, a favore di imprese turistiche per favorire l'accesso alle strutture ricettive e agli altri beni a finalità turistica.

6. Per attuare le finalità del presente articolo, la Giunta regionale si avvale del contributo di esperti.

(67) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 ottobre 2016, n. 1659](#), la [Delib.G.R. 21 ottobre 2016, n. 1660](#), la [Delib.G.R. 6 dicembre 2016, n. 2014](#), la [Delib.G.R. 10 gennaio 2017, n. 10](#) e la [Delib.G.R. 7 marzo 2017, n. 257](#).

Art. 44 *Interventi per il turismo sostenibile* ⁽⁶⁸⁾.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di incrementare lo sviluppo sostenibile del turismo, migliorando l'integrità dell'ambiente naturale e valorizzandone le risorse, disciplina la concessione di finanziamenti agevolati tramite il fondo di rotazione di cui all'[articolo 45](#), nonché di contributi in conto capitale o in conto interessi a favore di imprese turistiche, per gli interventi destinati a realizzare:

a) azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo idrico, di energia, ridurre o eliminare i rifiuti, le emissioni in atmosfera e l'inquinamento acustico;

- b) interventi per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito da norme nazionali e comunitarie;
 - c) misure che consentono la produzione di energia generata tramite processi che si avvalgono prevalentemente di fonti di energia rinnovabile;
 - d) azioni finalizzate a conseguire certificazioni ambientali in base alle norme comunitarie e nazionali;
 - e) azioni previste dalla vigente normativa comunitaria per un turismo sostenibile e competitivo.
-

(68) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 ottobre 2016, n. 1659](#), la [Delib.G.R. 21 ottobre 2016, n. 1660](#) e la [Delib.G.R. 10 gennaio 2017, n. 10](#).

Capo III

Gli strumenti di sostegno

Art. 45 *Fondo di rotazione del turismo* ⁽⁶⁹⁾.

1. Gli interventi di tipo strutturale e dotazionale di cui agli [articoli 42](#), comma 2, lettere da a) ad f), [43](#) e [44](#), nonché le operazioni finanziarie di cui all'[articolo 42](#), comma 2, lettera g), sono finanziati tramite il fondo di rotazione del turismo destinato alle imprese turistiche.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai fini della operatività del fondo di rotazione:

- a) può affidare la gestione delle risorse del fondo ad un soggetto pubblico o privato con le modalità previste dalla vigente normativa;
 - b) definisce le condizioni di operatività del soggetto gestore del fondo, stabilendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione turistica regionale ⁽⁷⁰⁾.
-

(69) Vedi anche quanto dispongono, nelle more dell'attuazione del presente articolo, l'[art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 25](#), l'[art. 27, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#) e la [Delib.G.R. 4 luglio 2017, n. 1042](#).

(70) Vedi anche l'[art. 1, comma 2, L.R. 7 novembre 2013, n. 25](#).

Art. 46 *Sviluppo del sistema delle garanzie* ⁽⁷¹⁾.

1. La Giunta regionale, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese turistiche, promuove e favorisce le attività degli organismi di garanzia collettiva fidi, nonché l'evoluzione organizzativa della rete territoriale degli organismi fidi per migliorare la qualità gestionale delle imprese.
2. Gli organismi di garanzia collettiva fidi devono:
 - a) avere sede operativa nel Veneto;
 - b) avere fini di mutualità tra gli aderenti;
 - c) essere autorizzati ad operare secondo le condizioni di cui all'[articolo 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina i criteri e la procedura per la concessione agli organismi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 2 di contributi regionali in conto capitale destinati all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.

⁽⁷¹⁾ Vedi anche quanto dispone, nelle more dell'attuazione del presente articolo, l'[art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 25](#).

Art. 47 *Partecipazione al capitale delle imprese turistiche.*

1. Al fine di promuovere nuove e più strutturate attività imprenditoriali, innovare i processi produttivi e di servizio al turista e valorizzare le risorse turistiche, è autorizzata la partecipazione di risorse finanziarie regionali al capitale di rischio delle imprese turistiche.
 2. L'intervento partecipativo è attuato tramite l'assunzione di partecipazioni societarie alle imprese turistiche, costituite nella forma di società di capitali e iscritte ai pertinenti pubblici registri.
 3. All'attuazione degli interventi di partecipazione societaria, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede attraverso la propria società finanziaria a cui indica termini, modalità e limiti della partecipazione al capitale.
-

Art. 48 *Progetti di interesse pubblico.*

1. La Giunta regionale al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dai comuni e dagli altri enti pubblici, concede contributi in conto capitale per programmi, progetti ed iniziative di investimento per la diversificazione e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici, in conformità ai piani strategici ⁽⁷²⁾.

2. Sono ammissibili al contributo, disciplinato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, gli interventi strutturali, infrastrutturali e dotazionali dei beni in disponibilità di enti pubblici di supporto all'attività turistica.

3. Nella concessione del contributo è accordata priorità ai comuni in possesso di certificazioni ambientali, alla natura degli investimenti, al grado di innovazione degli stessi e all'incidenza proporzionata sui flussi turistici attuali e potenziali.

4. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, elevabile di altri cinque punti percentuali nel caso di interventi realizzati da comuni ubicati in area di montagna.

(72) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 12, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 48-bis *Turismo di montagna* ⁽⁷³⁾ ⁽⁷⁴⁾.

1. La Regione sostiene il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell'alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell'ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna.

2. Sono definiti:

a) "sentieri alpini": i percorsi pedonali, appositamente segnalati, che consentono il movimento di escursionisti e di alpinisti in zone montane, al di fuori dei centri abitati, per l'accesso a rifugi, bivacchi fissi o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale;

b) "vie ferrate": gli itinerari di interesse alpinistico ed escursionistico, appositamente segnalati, che si svolgono in zone rocciose o particolarmente impervie, la cui percorribilità, per motivi di sicurezza e per facilitarne la progressione, richiede l'installazione di una o più tipologie di impianti fissi quali cavi metallici, scale, pioli e simili;

c) "sentieri attrezzati": i sentieri alpini lungo i quali, per tratti di lunghezza totale significativa, sono installati gli impianti fissi utilizzati per le ferrate;

d) "bivacchi fissi alpini": le strutture di proprietà del CAI e di altri enti senza scopo di lucro, collocate in alta montagna a quote superiori ai 1.600 m, in genere di difficile accesso e non servite da strade aperte al pubblico transito di mezzi motorizzati, predisposte per il riparo e la sicurezza dei frequentatori della montagna, incustodite e aperte tutto l'anno;

e) "bivacchi-casere": le strutture collocate in media-alta montagna, di proprietà pubblica, di uso civico o di proprietà delle Regole, predisposte per il riparo e la sicurezza dei frequentatori della montagna, incustodite e aperte tutto l'anno.

3. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini spettano alle unioni montane, che si avvalgono del CAI il quale può provvedere, a norma dell'[articolo 2, lettera b\) della legge 26 gennaio 1963, n. 91](#) "Riordinamento del Club alpino italiano" e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano ai comuni.

4. La Giunta regionale, al fine di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione di cui al presente comma sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del CAI e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.

5. La Giunta regionale, al fine di garantire la manutenzione, l'adozione di tecnologie innovative, il risparmio energetico e la sicurezza dei rifugi alpini di proprietà di enti pubblici o senza scopo di lucro, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile.

6. La Regione del Veneto individua nel CAI il principale soggetto di riferimento per la realizzazione di programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano. A tal fine la Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la

concessione al CAI Veneto di contributi annui, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili, finalizzati in particolare a:

- a) incrementare la conoscenza presso la popolazione del Bene Dolomiti Unesco e delle attività svolte dall'uomo in alta montagna;
- b) realizzare presso le Sezioni CAI corsi di formazione e di introduzione all'alpinismo, scialpinismo, escursionismo, speleologia, canyoning;
- c) realizzare corsi di aggiornamento tecnico didattico per istruttori di alpinismo, anche attivando iniziative di studio delle tecniche e dei materiali collegati all'alpinismo e scialpinismo e dei problemi fisiopatologici riguardanti l'interazione dell'uomo con l'ambiente montano;
- d) promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio socio-culturale, ambientale, storico ed artistico della montagna e delle sue comunità, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, convegni, mostre, rassegne ed altre manifestazioni ed eventi culturali;
- e) favorire la diffusione della cultura alpina e della montagna veneta negli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- f) organizzare corsi giovanili di formazione per una corretta e sicura frequentazione dell'ambiente montano;
- g) sostenere l'attività di studio, formazione, divulgazione e aggiornamento svolta presso il Centro di Formazione per la Montagna "Bruno Crepaz" al Passo Pordoi di proprietà del Club Alpino Italiano.

7. La Giunta regionale, d'intesa con il CAI Veneto ed il Collegio Veneto delle Guide alpine, istituisce e stabilisce i criteri per la redazione e la tenuta dell'elenco regionale dei sentieri alpini, dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate, dei bivacchi fissi alpini e dei bivacchi-casere.

8. Sono abrogati l'*articolo 5, gli articoli da 110 a 117 e gli articoli da 121 a 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33* "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 complessivi per l'esercizio 2015, si fa fronte:

- a) per euro 50.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2015 mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 19 comma 2, lettera e) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11* (capitolo U/101891);
- b) per euro 250.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0076 "Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo" per euro 185.000,00 mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 5 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33* "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" (capitolo U/100185) e per euro 65.000,00 mediante riduzione delle risorse allocate all'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" (capitolo U/101891) del bilancio di previsione 2015.

(73) Articolo inserito dall' [art. 30, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 6](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 71](#), comma 1 della stessa legge).

(74) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 29 agosto 2016, n. 1341](#) e la [Delib.G.R. 7 agosto 2018, n. 1180](#).

TITOLO V

Disposizioni sanzionatorie e finali

Art. 49 *Violazioni e sanzioni amministrative.*

1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all'[articolo 25](#) commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti locali.

2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la deroga di cui all'[articolo 25](#) commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza.

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:

a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell'[articolo 35](#);

b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l'obbligo di cui all'[articolo 34](#);

c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l'alloggio;

d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) "Codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#)" e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista;

e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del comma 5 dell'[articolo 31](#);

f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla Giunta regionale la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale ⁽⁷⁷⁾;

g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente l'accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della Regione per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell'[articolo 35](#) ⁽⁷⁸⁾;

h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'[articolo 34](#) e del comma 5 dell'[articolo 38](#);

i) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui agli [articoli 33](#) e [39](#);

l) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella assentita;

m) il titolare di agenzia viaggio e turismo che ometta di comunicare preventivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata d'inizio attività di cui al comma 2 dell'[articolo 38](#) ⁽⁷⁹⁾;

n) l'organizzatore di viaggio, l'intermediario ed il venditore di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#), che omettano di comunicare e diffondere le informazioni obbligatorie sui viaggi ai sensi degli [articoli 37](#) e [38 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#);

n-bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che ometta di comunicare alla Giunta regionale i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate ⁽⁷⁵⁾.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 50, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:

a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'[articolo 33](#);

b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di classificazione, ai sensi dell'[articolo 32](#);

c) chiunque gestisca un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività od una sua sede secondaria in mancanza di comunicazione di apertura di sede secondaria, ai sensi dell'[articolo 38](#);

d) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino le condizioni di organizzazione dei viaggi di cui ai commi 1 e 2 dell'[articolo 40](#).

5. E' soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00:

a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di inizio attività ricettiva ai sensi dell'[articolo 33](#);

b) chiunque fornisca false informazioni alla Giunta regionale nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi dell'[articolo 32](#) ⁽⁷⁷⁾;

c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti;

d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione, ai sensi dell'[articolo 31](#);

e) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'[articolo 38](#);

f) il titolare di agenzia di viaggio e turismo e gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di requisiti per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'[articolo 37](#), nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dagli [articoli 38](#) e [40](#).

6. L'accertamento delle violazioni degli obblighi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti al comune competente per territorio ⁽⁷⁹⁾.

7. Il Comune che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le sanzioni inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze ⁽⁸⁰⁾:

a) l'entità del danno subito dal turista;

b) il numero di turisti danneggiati;

c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;

d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;

e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si è verificata la prima violazione.

8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b), d), e), f), oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la cessazione dell'attività sanzionata.

9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge la sospensione fino a un massimo di due anni dell'attività sanzionata.

10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), nel termine di sessanta giorni, comporta la sospensione dell'attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale termine, la cessazione dell'attività.

11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività sanzionata, il Comune applica l'[articolo 17-ter, comma](#)

5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni ⁽⁸¹⁾.

11-bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a tutte le strutture ricettive che si promuovono mediante le piattaforme digitali ⁽⁷⁶⁾.

(75) Lettera dapprima aggiunta dall'*art. 14, comma 1, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2* e poi così modificata dall' *art. 10, comma 13, lettera c), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68*, comma 1, della medesima legge).

(76) Comma aggiunto dall' *art. 22, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 74* della medesima legge).

(77) Lettera così modificata dall' *art. 10, comma 13, lettera a), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68*, comma 1, della medesima legge).

(78) Lettera così modificata dall' *art. 10, comma 13, lettera b), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68*, comma 1, della medesima legge).

(79) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 13, lettera d), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68*, comma 1, della medesima legge).

(80) Alinea così modificato dall' *art. 10, comma 13, lettera e), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68*, comma 1, della medesima legge).

(81) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 13, lettera f), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68*, comma 1, della medesima legge).

Art. 50 *Disposizioni finali e transitorie.*

1. Fatte salve diverse esplicite previsioni, la commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more di approvazione del programma regionale per il turismo di cui all'[articolo 6](#), la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano turistico annuale di cui all'[articolo 7](#).

3. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie tipologie di intervento si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.

4. Restano confermate e conservano validità:

a) le autorizzazioni all'esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all'aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'[articolo 31](#);

b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'[articolo 31](#);

c) le autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggi, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'[articolo 38](#);

d) l'elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l'albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati, rispettivamente, dagli [articoli 74 e 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni;

e) i provvedimenti di classificazione a residenza d'epoca, già rilasciati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'[articolo 31](#);

f) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, la capacità ricettiva ed i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive già autorizzati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'[articolo 31](#);

g) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive con progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia presentati in comune prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'[articolo 31](#);

h) l'albo provinciale delle associazioni Pro Loco, già disciplinato dall'[articolo 10 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) ⁽⁸²⁾.

5. Nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive, presentati in comune a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'[articolo 31](#), i requisiti dimensionali e strutturali previsti dal provvedimento si applicano limitatamente ai nuovi volumi delle strutture ricettive.

6. Le sedi congressuali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di ventiquattro mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del

Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della Giunta regionale, procede alla chiusura delle sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge ⁽⁸³⁾.

6-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 per i rifugi escursionistici, tutte le strutture ricettive previste dall'articolo 23 già regolarmente esercitate in vigenza della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) presentano domanda di classificazione ai sensi della presente legge alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia territorialmente competente entro il termine perentorio del 31 marzo 2018; decorso inutilmente tale termine, il comune territorialmente competente procede, su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia territorialmente competente, alla chiusura delle suindicate strutture ricettive che non abbiano presentato né la domanda di classificazione, né la richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di classificazione di cui al comma 7-bis ^{(89) (85)}.

6-ter. Alle strutture ricettive di cui al comma 6-bis è rilasciata la classificazione, valida esclusivamente ai fini della legislazione turistica; ove per dette strutture siano in corso, al momento della domanda di cui al comma 6-bis, procedimenti volti al rilascio di autorizzazioni, necessarie ai fini della classificazione, tra cui quelle relative a procedimenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, archeologica, culturale, sanitaria, ambientale o di prevenzione incendi, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, la classificazione è rilasciata a titolo provvisorio. Tale classificazione provvisoria assume carattere definitivo nel caso di conclusione positiva dei procedimenti autorizzativi a seguito di comunicazione da parte delle strutture ricettive interessate, mentre è oggetto di riesame da parte della Città metropolitana di Venezia o della Provincia nel caso di conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi ⁽⁸⁶⁾.

7. [Le strutture ricettive previste dall'articolo 23 possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente legge nei seguenti casi:

- a) a) per causa di forza maggiore: fino a sei mesi;
- b) b) per i procedimenti, iniziati prima del 31 marzo 2017 e non ancora conclusi a tale data, volti al rilascio di autorizzazioni in materia edilizia, ambientale o di prevenzione incendi: fino a ventiquattro mesi; la richiesta deve indicare i procedimenti che motivano la proroga] ⁽⁸⁷⁾.

7-bis. Le strutture ricettive di cui al comma 6-bis possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente legge per causa di forza maggiore fino a sei mesi ^{(89) (88)}.

8. I rifugi escursionistici, già classificati in vigenza della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni, devono ottenere la denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio alpino,

ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'[articolo 31](#); decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della Giunta regionale, procede alla chiusura del rifugio escursionistico ⁽⁸⁴⁾.

9. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni.

(82) Per l'abrogazione della presente lettera, vedi l' [art. 11, comma 2, L.R. 22 ottobre 2014, n. 34](#). Per le disposizioni finali e transitorie, vedi quanto previsto dall' [art. 12, comma 1](#), della medesima legge.

(83) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 14, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' [art. 31, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 6](#) e poi sostituito dall' [art. 23, commi 1 e 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74](#) della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data, devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'[articolo 31](#); decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle strutture ricettive o sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.».

(84) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 14, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(85) Comma dapprima aggiunto dall' [art. 23, comma 3, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#) e poi così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 49](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3](#), comma 1, della medesima legge).

(86) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 2, L.R. 29 dicembre 2017, n. 49](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3](#), comma 1, della medesima legge).

(87) Comma dapprima sostituito dall' [art. 23, comma 4, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#) e poi abrogato dall' [art. 1, comma 3, L.R. 29 dicembre 2017, n. 49](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3](#), comma

1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. I bed & breakfast, le foresterie per turisti e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, già regolarmente esercitate prima dell'entrata in vigore della presente legge regionale, devono ottenere la classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura della struttura non classificata.».

(88) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 4, L.R. 29 dicembre 2017, n. 49](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).

(89) Per la ridefinizione del termine di cui al presente comma, vedi quanto previsto dall' [art. 7, comma 1, L.R. 14 dicembre 2018, n. 43](#).

Art. 51 *Abrogazioni.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'[articolo 28 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13](#) "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, è abrogata, limitatamente all'[articolo 1](#), all'[articolo 2](#), all'[articolo 3](#), comma 1, lettere a), b), e), f), g), i), all'[articolo 6](#), agli [articoli da 9 a 19](#), all'[articolo 91](#), all'[articolo 92](#), agli [articoli da 95 a 108](#), all'[articolo 129](#) e all'allegato U.

3. Sono altresì abrogati:

a) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'[articolo 31](#) della presente legge, l'[articolo 4](#), comma 1, lettera e) limitatamente al numero 41, gli [articoli da 22 a 29](#), da [31 a 43](#) e gli [allegati B, C, C bis, C ter, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R](#), della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni;

b) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'[articolo 36](#) della presente legge, l'[articolo 44 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#);

c) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'[articolo 38](#) della presente legge, gli [articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni;

d) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'[articolo 42](#) della presente legge, gli [articoli 7 e 8](#) e l'[allegato A](#) della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni;

e) decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'[articolo 3](#), comma 1, lettere c), d), n), nonché gli [articoli 20 e 21](#) della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) ⁽⁹⁰⁾.

(90) Il termine di cui alla presente lettera è stato differito di mesi nove, ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 45](#), al 31 gennaio 2015, limitatamente alla funzione provinciale di cui all'[art. 3, comma 1, lettera n\), L.R. 4 novembre 2002, n. 33](#), ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 2, L.R. 9 ottobre 2015, n. 17](#) e al 31 dicembre 2016, per la Città metropolitana di Venezia e la provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 24, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#).

Art. 52 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione della presente legge, ed in particolare:

a) dalle attività di promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto;

b) dal finanziamento dei consorzi di imprese turistiche;

c) dall'attività dell'Osservatorio turistico;

quantificati in euro 3.201.346,55 per l'esercizio 2013, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2013.

2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, relative alle agevolazioni per progetti di interesse pubblico quantificate in euro 250.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0076 "Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo" del bilancio di previsione 2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.